



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 27/13
di iniziativa popolare recante:
"Taglio privilegi"
relatore: O. GRECO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/12/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/01/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 27/13^A di iniziativa popolare
Taglio privilegi pag. 6

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica italiana – Artt. 2 e 38 pag. 10

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174. Artt. 1 e 2 pag. 12

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Art. 1 Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni). Art. 2 Riduzione dei costi della politica nelle regioni

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Art. 1 commi 965, 966 e 967 pag. 24

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Art. 1 commi 486 e 487 pag. 50

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Normativa regionale

Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 - Artt. 4 e 4 bis pag. 80

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari Art. 4 (Spese di funzionamento e aggiornamento) Art. 4-bis (Spese per il personale)

Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 pag. 87

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 pag. 103

Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum

Normativa comparata

Basilicata - Legge regionale 29 maggio 2017, n. 10 pag. 118

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 38 “TESTO UNICO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CARICA, DI FUNZIONI, DI RIMBORSO SPESE, DI MISSIONE E DI ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE BASILICATA”

Campania - Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 pag. 120

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018

Emilia Romagna - Legge regionale 30 maggio 2019, n. 4	pag. 128
<i>RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 45 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO</i>	
Friuli Venezia Giulia - Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2	pag. 133
<i>Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014</i>	
Lazio - Legge regionale 24 novembre 2014, n. 12	pag. 142
<i>Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali</i>	
Lombardia - Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 25	pag. 148
<i>Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio</i>	
Marche - Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23	pag. 150
<i>Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali</i>	
Molise - Legge regionale 18 aprile 2014, n. 11	pag. 165
<i>Legge finanziaria regionale 2014</i>	
Molise - Legge regionale 4 maggio 2015, n. 9	pag. 194
<i>Legge di stabilità regionale 2015</i>	
Piemonte - Legge regionale n. 21 del 15 dicembre 2014	pag. 218
<i>Riduzione dell'assegno vitalizio</i>	
Puglia - Legge regionale 9 aprile 2014, n. 17	pag. 220
<i>Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi</i>	
Puglia - Legge regionale 17 aprile 2018, n. 15	pag. 222
<i>Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare</i>	
Toscana - Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78	pag. 226
<i>Legge di stabilità per l'anno 2018</i>	
Toscana - Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86	pag. 236
<i>Legge finanziaria per l'anno 2015</i>	

Trentino - Legge regionale 11/7/2014, n. 4 pag. 263

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti (B.U. 16 luglio 2014, n. 28 - Numero straordinario 1)

Trentino - Legge regionale 11/7/2014, n. 5 pag. 269

Modifiche alla l.r. 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle ll.rr. 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla l.r. 23 novembre 1979, n.5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica (B.U. 16 luglio 2014, n. 28 - Numero straord. n. 1)

Valle d'Aosta - Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 pag. 272

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali

Valle d'Aosta - Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 pag. 298

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali

Veneto - Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 pag. 324

INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL'ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Veneto - Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 pag. 327

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEgni VITALIZI

Giurisprudenza Costituzionale

Corte Costituzionale sentenza n 213 del 2017 pag. 330

Corte Costituzionale sentenza n 173 del 2016 pag. 337

Corte Costituzionale sentenza n 116 del 2013 pag. 349

Corte Costituzionale sentenza n 223 del 2012 pag. 361

Corte Costituzionale sentenza n 419 del 1999 pag. 396

Corte Costituzionale sentenza n 211 del 1997 pag. 400

Corte Costituzionale sentenza n 240 del 1994 pag. 405

Corte Costituzionale sentenza n 349 del 1985 pag. 412

Giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione Ordinanza n. 23467 del 2016 pag. 419

Documentazione citata

Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome - Assemblea plenaria di Udine del 22 gennaio 2018 pag. 421

Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome - Assemblea plenaria del 10 ottobre 2014 pag. 426

Linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio

Documentazione correlata

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome - Assemblea congiunta del 5 dicembre 2012 pag. 428

- REGIONE CALABRIA - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE

(ai sensi degli Artt. 39 e 40 Statuto regionale e della Legge Regionale 5 aprile 1983, n.13)

-“Taglio Privilegi”

Spazio riservato alla numerazione,
vidimazione e datazione, ai sensi
dell'art.5, L.R. 5 aprile 1983, n.13

VIDIMAZIONE

Reggio Calabria, _____

Firma e timbro con qualifica e nome del funzionario

I sottoscritti cittadini calabresi, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, presentano la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Il presente disegno di legge intende apportare un contributo decisivo al contenimento della spesa pubblica in un momento di crisi finanziaria, di disagio economico e sociale, di difficoltà quotidiana delle famiglie e delle aziende, di disoccupazione dilagante e di pieno smarrimento delle giovani generazioni calabresi. Il clima di sfiducia verso le istituzioni, la crescente attenzione agli sprechi e i continui scandali sulla gestione poco trasparente di denaro pubblico devono fare ripensare alle indennità che gli amministratori e gli ex amministratori percepiscono. Per restituire credibilità e fiducia è necessario un taglio dei costi complessivi della politica, per dimostrare ai cittadini che la politica è un servizio e non un mestiere. E' stato ritenuto non necessario produrre una relazione tecnico-finanziaria dato che tutte le modifiche previste non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o minori entrate. Al contrario è prevista una riduzione notevole dei costi della politica regionale. Si segnalano, di seguito, le innovazioni più significative che è opportuno introdurre mediante il predetto strumento normativo.

L'articolo 1 della legge prevede una diminuzione pari al 40% di varie indennità per i presidenti della giunta e del consiglio regionale, degli assessori, dei vice presidenti della giunta e del consiglio regionale, dei presidenti di commissione consiliare, dei segretari questori, dei capigruppo consiliari e dei consiglieri regionali.

Gli articoli 2 e 3 prevedono una riduzione delle spese dei gruppi consiliari, con una riduzione degli emolumenti del 40%, al netto delle spese per il personale e con la variazione del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari che deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria B, posizione economica 03 (collaboratori amministrativi) invece dell'attuale categoria D posizione economica 06 (attività di direzione di unità organizzative e alta professionalità) per ciascun consigliere regionale.

Gli articoli 4 e 5 si propongono di dare attuazione all'articolo 1, commi 486 e 487 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) che fissano misure di contenimento della spesa, sotto forma di un contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici e di adeguare l'ordinamento regionale a quanto espresso nell'ordine del giorno del 10 ottobre 2014, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome riunita in assemblea plenaria. I Presidenti delle Regioni in quell'occasione hanno ritenuto opportuno individuare alcuni parametri minimi che possano essere presi a fattore comune da tutte le Regioni, con l'obiettivo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento al trattamento dei vitalizi. Nello specifico tra i parametri dettati dalla Conferenza vi è la riduzione dell'entità del vitalizio stesso secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in misura progressiva rispetto all'importo erogato e la temporaneità della riduzione. Orientamento confermato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Udine il 22 gennaio 2018. In questa Assemblea è stato ricordato come in data 10 ottobre 2014 la Conferenza abbia adottato un ordine del giorno (n.08/2014) contenente "Linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio", con cui sono state previste alcune misure per la riduzione temporanea e circostanziata dei vitalizi relativamente al triennio 2014-2017. Le predette Linee Guida sono state recepite in molte Regioni a cavallo tra il 2014 ed il 2015, le quali hanno così adottato le misure temporanee di decurtazione degli assegni vitalizi ivi previste per il triennio successivo e in molte hanno già prorogato la misura di contenimento delle spese per ulteriori tre anni o hanno manifestato la volontà di adottare misure regionali finalizzate a prorogare gli interventi di riduzione temporanea dei vitalizi.

Le misure adottate sono legittime. Secondo la Corte Costituzionale infatti "il legislatore può ridurre trattamenti pensionistici in atto" affermando altresì che "il diritto a una pensione legittimamente attribuita, se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva, che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentt. nn. 211/1997 e 419/1999), ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute" (sentt. nn. 349/1985 e 9/1994). Analoghe considerazioni possono essere adottate per scongiurare l'invocazione di presunte illegittimità costituzionali a seguito della bocciatura della Consulta delle norme sul contributo di solidarietà o sull'indicizzazione delle pensioni. A tal fine giova richiamare le sentenze della Corte Costituzionale nn. 223/2012 e 116/2013 che insistono a giustificare l'illegittimità della predetta normativa non sulla lesione di diritti acquisiti ma sull'applicazione della stessa a una sola categoria di percettori di reddito e quindi sulla violazione del principio di uguaglianza a cui l'imposizione fiscale tende. Vero e proprio leading case, in questo caso, risulta essere anche la sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale, all'interno della quale possono essere individuate informazioni utili per valutare la legittimità delle misure di riduzione temporanea dei vitalizi adottate dai Consigli regionali e la loro eventuale proroga. Precisamente, con la citata sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 della L. n. 147/2013, la quale aveva previsto un "contributo di solidarietà" a carico delle cd. "pensioni d'oro", ed è stato chiarito che questa forma di contributo, per superare il vaglio di costituzionalità e configurarsi come misura effettivamente improntata alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve presentarsi come prelievo sostenibile e proporzionato, ponendosi in ogni caso come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta; così come confermato, con riferimento all'ordinamento parlamentare, nella sentenza n. 213 del 2017. A livello nazionale, poi, il 22 marzo 2017 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha introdotto un contributo di solidarietà, una tantum e di importo crescente, per i trattamenti superiori a 70.000 euro. In merito al contenzioso originato avverso le leggi regionali adottate secondo lo spirito di cui sopra, infine, è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2017, riconosciuto quale Giudice competente a seguito della ordinanza n. 23467 del 18 novembre 2016 delle Sezioni unite e civili della Corte di Cassazione con cui è stata dichiarata la giurisdizione in materia del giudice ordinario, che ha rigettato il ricorso proposto da parte di alcuni ex Consiglieri in qualità di destinatari dei provvedimenti stessi. Quasi tutte le Regioni italiane, e la Regione Calabria non è tra queste, hanno già introdotto dei contributi di solidarietà temporanei ai vitalizi degli ex consiglieri regionali o delle misure che vanno nella direzione dell'ordine del giorno approvato dalla Conferenza n. 08/2014 dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome:

- La Regione Puglia con la Legge Regionale 9 aprile 2014, n.7, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 17 aprile 2018, n. 15
- La Regione Veneto con la Legge Regionale 23 dicembre 2014, n.43, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 7 febbraio 2018 n.3
- La Regione Marche con la Legge Regionale 09 dicembre 2014, n.34, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 28 aprile 2017 n.15
- La Regione Toscana con la Legge Regionale 29 dicembre 2014 n.86, rinnovando il contributo di solidarietà con la Legge Regionale 27 dicembre 2017 n.78
- La Regione Molise con la Legge Regionale 18 aprile 2014 n.11 e la Legge Regionale 4 maggio 2015 n.9
- La Regione Lombardia con la Legge Regionale 1 ottobre 2014, n.25
- La Regione Lazio con la Legge Regionale 24 novembre 2014, n.12
- La Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 11 maggio 2017, n.7
- La Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale 13 febbraio 2015 n.2
- La Regione Piemonte con la Legge Regionale 15 dicembre 2014 n.21
- La Regione Sicilia con la Legge Regionale 27 dicembre 2013 n.147
- La Regione Trentino Alto Adige con la Legge Regionale 11 luglio 2014 n.4 e la Legge Regionale 11 luglio 2014 n.5
- La Regione Valle D'Aosta con la Legge Regionale 11 dicembre 2015 n.19 e la Legge Regionale 21 dicembre 2016 n.24
- La Regione Basilicata con la Legge Regionale 29 maggio 2017 n.10
- La Regione Campania con la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.38
- La Regione Sardegna con la Delibera n. 31 del 18 dicembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con cui viene sospeso l'adeguamento all'indice ISTAT del valore dei vitalizi fino alla data del 30 giugno 2019.

L'articolo 6 della legge prevede che i risparmi di spesa determinati dall'applicazione della presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio Regionale.

Gli articoli 7, 8 e 9 indicano, rispettivamente, la decorrenza della legge, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Art.1**Modifica all'articolo 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3**

1. L'articolo 1 della Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Emolumenti dei Consiglieri regionali), come modificato dall'art. 2, comma 1 della Legge Regionale 10 gennaio 2013, n. 1, dall'art. 1 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5 della Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 15, è modificato dal seguente:

Art. 1 (Emolumenti dei Consiglieri regionali)

1. A decorrere dall'approvazione della presente legge ai Consiglieri Regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria, è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, con le modalità di cui all'Allegato A.

Art. 2**Modifica all'articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13**

1. L'articolo 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 36, dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 1 ottobre 2012, n. 42 e dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1, è modificato dal seguente:

Art. 4 (Spese di funzionamento e aggiornamento)

1. A decorrere dall'approvazione della presente legge, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,03 (zero/03) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.

Art. 3**Modifica all'articolo 4-bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13**

1. L'articolo 4-bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari) come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1, è modificato dal seguente:

Art. 4-bis (Spese per il personale)

1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria B, posizione economica 03 (compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

Art. 4**Riduzione temporanea dell'assegno mensile vitalizio**

A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il triennio successivo, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali, ovvero dei loro trattamenti pensionistici, comunque denominati, per soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 18.000,00 sono ridotti, secondo criteri di progressività, con le modalità di cui all'allegato B.

Art. 5**Ambito di applicazione**

1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, comunque denominato, la riduzione prevista dall'articolo 4 è applicata anche ai consiglieri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio mensile e ai consiglieri che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio mensile.
2. Quanto previsto dall'articolo 4 si applica anche all'erogazione in favore dei titolari dell'assegno vitalizio mensile indiretto, in caso di decesso del consigliere, limitatamente agli assegni dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini Irpef superiore a euro 18.000,00, secondo quanto previsto dall'allegato B.

Art. 6**Destinazione dei risparmi di spesa**

I risparmi di spesa determinati dalla presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio Regionale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali deliberate dal Consiglio Regionale.

Art. 7**Decorrenza**

Le modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013 n.1 e agli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 15 marzo 2002 n.13 si applicano dall'entrata in vigore della presente.

Art. 8**Clausola di invarianza finanziaria**

La presente legge comporta tagli alle spese, per cui dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9**Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto e incompatibili con essa.

Allegato A (art.1)

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 2.180,00	€ 8.280,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 1.000,00	€ 1.760,00	€ 7.860,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 900,00	€ 1.560,00	€ 7.560,00
Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0	€ 1.560,00	€ 6.660,00

Allegato B (art.4; art.5, comma 2)**ASSEGNO MENSILE VITALIZIO DIRETTO E INDIRETTO**

Vitalizio mensile (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Riduzione dei vitalizi intermedi compresi negli scaglioni
Fino a euro 1.500,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
Oltre euro 1.500,00 fino a euro 2.500,00	8,00%	Euro 75,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 1.500,00
Oltre euro 2.500,00 fino a euro 3.500,00	10,00%	Euro 155,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.500,00
Oltre euro 3.500,00 fino a euro 4.500,00	14,00%	Euro 255,00 + 14,00% su vitalizio parte eccedente euro 3.500,00
Oltre euro 4.500,00	16,00%	Euro 395,00 + 16,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.500,00

Nel sottoscrivere la presente proposta di legge i sottoscritti firmatari sono informati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e prestano il consenso al trattamento dei dati personali. Consentono altresì alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti promotori ed aderenti alla presente proposta di legge regionale di iniziativa popolare, al Consiglio Regionale ed agli Uffici elettorali per le finalità inerenti alla presente iniziativa.

Nr.	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DI NASCITA	COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali(*)
		DATA DI NASCITA	DOCUMENTO (tipo e numero)		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Nr.	COGNOME E NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA	COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali	FIRMA	Numero di iscrizione nelle liste elettorali (*)
			DOCUMENTO (tipo e numero)		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Possono autenticare le firme: notaio, giudice di pace, cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e degli uffici del giudice di pace, segretario delle Procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia, consigliere provinciale e comunale che abbiano comunicato la loro disponibilità rispettivamente al presidente della provincia ed al sindaco, ciascuno esclusivamente nell'ambito di competenza dell'ufficio cui appartiene.

Io sottoscritto (nome e cognome) _____ (qualifica) _____

certifico che le nr. _____ (_____) firme apposte in mia presenza dai sottoscrittori avanti elencati e della cui identità personale sono certo, per conoscenza personale o previa verifica del documento, come a margine segnato, sono autentiche.

(Comune) _____ (data) _____ (timbro e firma per esteso) _____

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

(spazio da compilarsi a cura degli Uffici elettorali del Comune competente)

COMUNE DI _____
Servizio elettorale

Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno indicato.

(luogo e data) _____ IL SINDACO _____
(timbro e firma)

(*) questa colonna sarà compilata dagli Uffici del Comune competente.

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 6-2-2026

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012 , n. 174

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (12G0196)

Vigente al : 6-2-2026

Titolo I

REGIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 e del 9 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni).

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. ((annualmente)) le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate **((nell'anno))** precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.

((

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

))

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. (5)

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale,

strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e

9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. (5)

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si

provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. (5)

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. **((Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.))**
(5)

13. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

14. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (5)

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2014, n.

12), ha dichiarato:

- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»";
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il « < i > presidente < /i > del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»".

Art. 2

(Riduzione dei costi della politica nelle regioni).

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale **((, delle politiche sociali e per le non autosufficienze))** e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della

regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.96;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente

alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: "il presidente della regione commissario ad acta" sono sostituite dalle seguenti: "il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta";

b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:

"84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni".

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, dopo le parole: "Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "o di un Consiglio regionale".

LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172)

Vigente al : 6-2-2026

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1

601. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, alinea, le parole: « 35 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 45 anni »;
- b) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta »;
- c) al comma 6, secondo periodo, le parole: « e le imprese e le società » sono sostituite dalle seguenti: « e le imprese, le società e le attività libero-professionali »;
- d) al comma 10, le parole: « libero professionali e » sono soppresse.

602. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-

sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

603. Per le finalità di cui al comma 602, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.

604. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i

criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

605. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

606. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

607. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.

608. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

609. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.

610. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

611. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

612. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

613. Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata Capitale italiana della cultura 2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019.

614. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto. Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

615. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.

616. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

617. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle comunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1982, n. 655, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da

quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico ».

618. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

619. Per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle soprintendenze delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

620. Per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero è destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

621. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. (26)(72) (128)

622. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 621 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. (26)(72) (128)

623. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. (26)(72) (128)

624. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (26)(72) (128)

625. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dei commi da 621 a 627 non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. (26)(72) (128)

626. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (26)(72) (128)

627. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 621 a 626.(72)

628. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.

629. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »;

conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa.

630. A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. (52) (135)

630-bis. ((Per l'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia) è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 440 milioni di euro, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro

alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.))

630-ter. ((A decorrere dall'anno 2027, il livello di finanziamento del CONI, della società Sport e salute Spa e della NADO Italia è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 450 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini dell'IRES, dell'IVA, dell'IRAP e dell'IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 55 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia; per una quota non inferiore a 385,3 milioni di euro annui alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 292,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa)).

631. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 630, secondo periodo.

632. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare con cadenza annuale, sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630-bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del Dipartimento per lo sport, al CONI, al Comitato italiano paralimpico nonché alla società Sport e Salute Spa, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

633. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8 »;

b) le parole: « il Ministro per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità di Governo competente in materia di sport »;

c) al comma 2, le parole: « CONI Servizi spa » sono sostituite dalle seguenti: « Sport e salute Spa »;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonché con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni

benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport.

4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'autorità di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilità di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4-quater. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter »;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport »;

f) il comma 13 è abrogato.

634. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342.

635. Il provvedimento di cui al comma 634 definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi,

le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:

- a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
- b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;
- c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
- d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: tra l'11 e il 13 per cento.

636. Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

637. A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 634, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

- a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento;
- b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;
- c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
- d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività di cui al comma 639: 12 per cento.

638. A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi.

639. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all'integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali.

640. All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE ».

641. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: « una quota del 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 28 per cento »;

2) alla lettera c), le parole: « una quota del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota del 22 per cento »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;

b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;

c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/ 1947 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;

b) l'audience televisiva certificata;

c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre partecipanti al campionato di serie C »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c).

Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);

b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;

c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al comma 3, lettera c) ».

642. Le disposizioni di cui al comma 641 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale decorrenza, le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

643. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla lettera e) del comma 641 del presente

articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.

644. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. Per le società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

645. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.

646. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».

647. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi

di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio ».

648. Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai commi da 647 a

649. Fatto salvo quanto previsto dal comma 647, capoverso, secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

649. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole: « servizi e forniture » sono inserite le seguenti: « nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, »;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente: « z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni

professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche »;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-quinquies) è aggiunta la seguente:

« q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche ».

650. Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

651. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione e ad ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.

1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi ».

652. Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

« 407-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, "Special Olympics Italia", è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

653. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono

incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.

654. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

655. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 654 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

656. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 654 e 655.

657. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o agli

interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

658. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, dopo le parole: « versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici » sono aggiunte le seguenti: « ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo »;

b) al sesto periodo, dopo le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, » sono inserite le seguenti: « comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo, ».

659. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « , gli investimenti »;

b) le parole: « e efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « , efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile »;

c) dopo le parole: « green economy, » sono inserite le seguenti: « nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, ».

660. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: « è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 ».

661. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2019, N. 27, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2019, N. 44.

662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

663. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

664. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 663.

665. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di voucher, per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa

massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

666. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovrapproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.

667. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 666 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

668. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rideterminato, da ultimo, dall'articolo 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

669. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

670. All'articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».

671. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

672. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

673. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

674. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 673, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

675. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

676. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

677. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

678. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

679. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

680. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

681. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

682. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

683. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 118.

684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di

proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

685. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214;
- b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214;
- c) l'articolo 70 è abrogato.

687. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112.

688. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

689. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « in euro 3,00 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 2,99 ».

690. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto

1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento »;

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma ».

691. Le disposizioni di cui al comma 690, lettera a), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 690, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

692. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

693. L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

694. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri

redditi della persona fisica.

695. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

696. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « La cessione di tartufo » sono sostituite dalle seguenti: « La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 ».

697. Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, **((la regione di raccolta,))** la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

698. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:

« Art. 34-ter. - (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) - 1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale »;

b) alla Tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

« 15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

c) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

«1-quater) tartufi freschi o refrigerati »;

d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) è sostituito dal seguente:

« 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato ».

699. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

700. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli ».

LEGGE 27 dicembre 2013 , n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(13G00191)

Vigente al : 6-2-2026

Art. 1

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

402. Entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

404. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.

405. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172.

406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.

409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è ridotta di 15 milioni di euro

per l'anno 2014.

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, fino al 30 giugno 2015, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non

inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui

all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario,

di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

422. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1.

423. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi

negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

424. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. (24) (49) (55)

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

426. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure. (3)

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018, secondo quanto indicato

nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi. (3)

429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

430. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208.

431. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)

432. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)

433. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)

434. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)

435. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (68)

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».

437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le

erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

439. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

441. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

442. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;

b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti.

Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.

446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e».

452. Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica». (19)

454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il

Servizio sanitario nazionale.

455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

457. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.

458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.

Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

460. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;
- b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
- c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate».

462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. (14) (25) (38) (44) (49) (56) (69) (84) (91) (97)

465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare» sono inserite le seguenti: «nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché i

gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

478. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze,».

479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

480. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario

nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 ottobre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

483. Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

486. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che

hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.

488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.

490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
- b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
- c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.

L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e

successive modificazioni».

495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente: «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione

a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	

	Anno 2014	Anni 2015-2017
-----	-----	-----
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
-----	-----	-----
TOTALE	19.390	19.099
-----».		

498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio 2014.

499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono soppresse;

b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) degli importi indicati nella seguente tabella:

		Importo
		(in milioni di euro)
Regione o Provincia autonoma		-----
		Anno 2014 Anni 2015-2017

Trentino-Alto Adige		2 3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen		26 35
Provincia autonoma Trento		25 34
Friuli-Venezia Giulia		56 75
Valle d'Aosta		7 9
Sicilia		133 178
Sardegna		51 69

TOTALE RSS		300 403
-----»;		

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.

500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti

modificazioni:

- a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
- b) al primo periodo, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;
- c) al primo periodo, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

(BUR n. 5 del 16 marzo 2002, supplemento straordinario n. 3)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 13 giugno 2008, n. 15, 7 ottobre 2011, n. 36, 1 ottobre 2012, n. 42, 10 gennaio 2013, n. 1, 1 luglio 2014, n. 10 e 16 ottobre 2014, n. 21; 4 aprile 2025, n. 19)

Art. 1
(Oggetto)

1. Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Art. 2
(Organizzazione)

1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate.

Art. 3
(Sedi ed attrezzature)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico.
3. L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione *nei limiti di cui al tetto di spesa complessivo annuo di cui al successivo art. 4.*¹

¹ Parole aggiunte dall'art. 38, comma 1, lettera a), l.r. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 4²

(Spese di funzionamento e aggiornamento)

1. *[A decorrere dall'1 gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.]³*
2. *Per la gestione del contributo di cui all'articolo 4-bis⁴ i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.*
3. *Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.*
4. *Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.*
5. *È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.*
6. *L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, la somma di cui all'articolo 4-bis.⁵*

² **Articolo già sostituito dall'art. 38, comma 1, lettera b), l.r. 13 giugno 2008, n. 15; successivamente modificato dall' art. 1, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36 e dall'art. 1, comma 1, della l.r. 1 ottobre 2012, n. 42. Ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1, precedentemente così recitava:** "Art. 4 (Spese di funzionamento e aggiornamento) - 1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale. 2. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità. 3. A ciascun gruppo è innanzi tutto assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 50 per cento della somma annua disponibile ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio ridotto del 10 per cento sulla quota fissa. 4. Il restante 50 per cento è assegnato ai Gruppi in proporzione al numero di componenti il gruppo stesso. L'Ufficio di Presidenza, in questo caso, determinerà un "quoziente di assegnazione" che sarà pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. A ciascun Gruppo sarà riconosciuto un importo determinato moltiplicando il "quoziente" per il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo ridotto del 10 per cento. 5. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta."

³ **Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 4 aprile 2025, n. 19.**

⁴ **L'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 4 aprile 2025, n. 19, sostituisce le parole "al comma 1" dalle seguenti: "all'articolo 4-bis".**

⁵ **L'art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 4 aprile 2025, n. 19, sostituisce le parole "l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo" dalle seguenti: "la somma di cui all'articolo 4-bis".**

7. *Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.*
8. *I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.*

Art. 4-bis⁶

(Spese per il personale)

1. *Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica 06 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.*
2. *La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del [decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#) e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto-legge in fase di conversione.*

Art. 5

(Divieto di finanziamento ai partiti)

1. *I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle [leggi 2 maggio 1974, n. 195](#) e [18 novembre 1981, n. 659](#) e successive modificazioni ed integrazioni.*

Art. 6

(Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali)

1. *I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione della presente legge.*

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2, l.r. 10 gennaio 2013, n.1.

Art. 7⁷**(Rendiconti e controlli)**

1. *A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.*
2. *Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.*
3. *In caso di mancata pronuncia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.*
4. *Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio*

⁷ Articolo già sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 1 ottobre 2012, n. 42, con decorrenza 1° gennaio 2013. Ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 3, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1; precedentemente così recitava:

"Art. 7 (Rendiconti e controlli) - 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui alla presente legge.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Presidente del Consiglio regionale, incarica una società di revisione legale, vincitrice di un apposito bando pubblico indetto dall'Ufficio di Presidenza, che verifica periodicamente nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La società di revisione legale esprime, inoltre, un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza a quanto previsto dal medesimo comma 1, secondo periodo. 3. Il rendiconto, entro il 31 marzo di ogni anno, è trasmesso al Presidente del Consiglio, corredato da una dichiarazione del Presidente del Gruppo e dal giudizio positivo della società di revisione di cui al comma 2. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della Calabria. 4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni della presente legge è effettuato a cura dell'Ufficio di Presidenza. 5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio del Consiglio regionale a favore dei Gruppi è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.

6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine di cui al comma 3, si sospende l'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5, fino alla trasmissione del rendiconto che deve avvenire massimo entro trenta giorni successivi, trascorsi i quali si decade automaticamente dal diritto all'erogazione. Ove l'Ufficio di Presidenza riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro cinque giorni dall'accertamento il Presidente del Consiglio invita il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. 7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini ed eventuali ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo. 8. Il presente articolo produce i suoi effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013."

regionale⁸ una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione.⁹ L'omessa regolarizzazione¹⁰ di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

5. ¹¹ L'obbligo di restituzione di cui al comma 4 consegue¹², inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
- 5-bis. Nei casi di cui al comma 5, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 4 e, in presenza di capienza, per le spese di personale di cui all'articolo 4 bis.¹³
- 5-ter. Nell'ipotesi di fine legislatura, la restituzione è effettuata con il rimborso dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. In caso di incapacienza, si attinge alle spese di personale di cui all'articolo 4 bis, se disponibili.¹⁴
- 5-quater. Nell'ipotesi di cessazione del gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.¹⁵
- 5-quinquies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce "altre spese".¹⁶
6. La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l'attività di controllo.
7. Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell'Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.
8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente.
9. È istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari politici. I dati dovranno essere resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei

⁸ L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 1 luglio 2014, n. 10, sostituisce le parole "al Presidente della Regione" con le parole "al Presidente del Consiglio regionale".

⁹ L'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 1 luglio 2014, n. 10, sopprime il terzo periodo del presente comma: "Nel caso in cui il Gruppo consiliare non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dai diritto all'erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale.".

¹⁰ L'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 1 luglio 2014, n. 10, sostituisce le parole "La decadenza" con le parole "L'omessa regolarizzazione".

¹¹ L'art. 1, comma 2, lettera a), l.r. 1 luglio 2014, n. 10, sopprime le parole "La decadenza e".

¹² L'art. 1, comma 2, lettera b), l.r. 1 luglio 2014, n. 10, sostituisce la parola "conseguono" con la parola "consegue".

¹³ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 ottobre 2014, n. 21.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 ottobre 2014, n. 21.

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 ottobre 2014, n. 21.

¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 16 ottobre 2014, n. 21.

movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza verranno definite in dettaglio le modalità di realizzazione del sistema.».

Art. 8¹⁷

(Assegnazione di personale)

1. *L'attività del personale alle dipendenze dei Gruppi consiliari è svolta a mezzo di pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli del Consiglio e della Giunta o comandato da altre Pubbliche Amministrazioni.*
2. *Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione a carico del Bilancio del Consiglio regionale, di un contingente di personale secondo la tabella «A» allegata alla presente legge.*
3. *Ferma restando l'assegnazione di una unità di personale di categoria D per ciascun Gruppo, se il rimanente contingente è di due unità, un dipendente dovrà appartenere alla categoria B e tale numero è elevato a due se il rimanente contingente supera le due unità, mentre il restante personale potrà appartenere alla categoria C.*
4. *È fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la eventuale differenza di trattamento economico in godimento.*
5. *Il Consiglio regionale rimborsa alle Amministrazioni interessate la spesa per il trattamento economico dei dipendenti durante il periodo in cui sono utilizzati dai Gruppi consiliari a norma delle disposizioni precedenti.*
6. *I Gruppi consiliari possono avvalersi di personale estraneo ai ruoli del Consiglio e della Giunta e delle altre Pubbliche Amministrazioni entro i limiti fissati dal contingente agli stessi assegnato, ai sensi del precedente comma 2.¹⁸*

Art. 9

(Procedure per l'assegnazione del personale)

1. *Il personale di cui all'art. 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi.¹⁸*
2. *Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l'assenso del dipendente.*
3. *I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare.*
4. *Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a termine. Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria.¹⁹*

¹⁷ **Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), l.r. 13 giugno 2008, n. 15.**

¹⁸ **Comma sostituito dall'art. 38, comma 1, lettera d), l.r. 13 giugno 2008, n. 15; precedentemente così recitava:** "1. Il personale di cui all'art. 8 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente della Giunta regionale o di altre Pubbliche Amministrazioni, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi."

¹⁹ **Parole aggiunte dall'art. 38, comma 1, lettera e), l.r. 13 giugno 2008, n. 15.**

5. Il trattamento economico *del personale comandato*²⁰ è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 10

(Orario, trasferte, missioni)

1. La flessibilità dell'orario di servizio del personale assegnato, a norma della presente legge, ai Gruppi consiliari è stabilita dai rispettivi Presidenti.
2. I limiti delle prestazioni di lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono definite, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 11²¹

(Finanziamento sostitutivo)

1. *Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte del contingente loro spettante, è erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale appartenente alla categoria C1.*²²

Art. 12

(Gruppo misto)

1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente *sulla scorta delle direttive fissate dall'Ufficio di Presidenza.*²²

Art. 13

(Abrogazione di leggi)

1. Sono abrogate la [legge regionale 13 marzo 1979, n. 4](#), la [legge 5 aprile 1985, n. 15](#) e la legge regionale [12 agosto 1996, n. 23](#) e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

TABELLA A²³

(abrogata)

²⁰ Parole aggiunte dall'art. 38, comma 1, lettera f), l.r. 13 giugno 2008, n. 15.

²¹ Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera g), l.r. 13 giugno 2008, n. 15.

²² Parole aggiunte dall'art. 38, comma 1, lettera h), l.r. 13 giugno 2008, n. 15.

²³ Tabella allegata abrogata dall'art. 38, comma 1, lettera i), l.r. 13 giugno 2008, n. 15.

Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale.^{1 2}
(BURC n. 18 del 19 febbraio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 3 ottobre 1997, n. 11; 28 agosto 2000, n. 14; 4 dicembre 2000, n. 18; 2 maggio 2001, n. 7; 29 ottobre 2001, n. 23; 15 marzo 2002, n. 16; 22 maggio 2002, n. 23; 26 giugno 2003, n. 8; 2 febbraio 2004, n. 2; 11 agosto 2004, n. 18; 2 marzo 2005, n. 8; 11 gennaio 2006, n. 1; 13 giugno 2008, n. 15; 26 febbraio 2010, nn. 7 e 8; 7 ottobre 2011, n. 38; 23 dicembre 2011, n. 47; 15 novembre 2012, n. 56; 10 gennaio 2013, n. 1; 15 maggio 2018, n. 11; 31 maggio 2019, n. 13; 7 agosto 2024, n. 31)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1³
(Emolumenti dei Consiglieri regionali)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 2.700,00	€ 6.000,00	€ 13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 12.600,00
Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 11.100,00

¹ L'art. 1 ter, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, ha esteso ai componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali la normativa prevista dalla presente legge. Vedi altresì l'art. 4, comma 2, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38.

² Vedi anche l.r. 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012).

³ Il presente articolo, già modificato dall'art. 2-ter, comma 1, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, l.r. 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5, l.r. 13 giugno 2008, n. 15, è stato successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1. Precedentemente il testo così recitava: "Art. 1 (Indennità di carica) 1. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura: a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale; b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale, per i Vice Presidenti del Consiglio regionale; c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei Gruppi Consiliari; d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno e per il Presidente della Giunta delle elezioni; e) 80 per cento per i Consiglieri regionali."

2. *I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.*
3. *Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.*
4. *È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.*
5. *La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.*
6. *Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.*

Art. 2⁴

(Decorrenza)

1. *La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:*
 - a) *dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;*
 - b) *dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle Commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;*
 - c) *dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.*
2. *La corresponsione degli emolumenti cessa:*
 - a) *al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle Commissioni consiliari e per i Presidenti dei Gruppi consiliari⁵;*

⁴ **Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1, che precedentemente così recitava:** "1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto. 2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione. 3. La corresponsione della indennità cessa: - alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza; - fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale; - fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri. 4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso."

⁵ **L'art. 22, comma 1, lettera a), l.r. 7 agosto 2024, n. 31, aggiunge le seguenti parole:** "e per i Presidenti dei Gruppi consiliari".

- b) *alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;*⁶
 - c) *alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;*
 - d) *al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.*
3. *Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.*

Art. 3⁷
(Assenze)

- 1. *È dovere dei Consiglieri partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni.*
- 2. *Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni assenza dalle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dell'Ufficio di Presidenza.*⁸
- 3. *Si intendono assenti i Consiglieri che non partecipano del tutto alla seduta dell'organo ovvero che vi prendono parte senza concorrere alle assunzioni di almeno il trenta per cento delle deliberazioni ivi prodotte.*
- 4. *Non si dà luogo alla trattenuta nel caso di congedo regolato dall'art. 46 del Regolamento interno o negli altri casi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.*
- 5. *Nel caso di convocazione in tutto o in parte contemporanea di sedute di più organi tra quelli indicati al primo comma, non si dà luogo a trattenuta nel caso in cui il Consigliere partecipi almeno alla seduta di un organo pur risultando assente alle altre".*

⁶ **Lettera abrogata dall'art. 22, comma 1, lettera b), l.r. 7 agosto 2024, n. 31.**

⁷ **Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 3 ottobre 1997, n. 11, è stato poi così sostituito dall'art. 39, comma 1, l.r. 13 giugno 2008, n. 15. Precedentemente il testo era così formulato:** "Art. 3. Assenze. 1. Il Servizio di Ragioneria è delegato ad operare una trattenuta sull'indennità di carica pari a lire 200.000 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza, salvo che l'assenza non sia stata preceduta da richiesta del congedo di cui all'articolo 34 del regolamento interno. 2. La partecipazione ad una delle sedute degli Organi di cui al comma precedente - in tutto o in parte contemporanea - non comporta alcuna detrazione."

⁸ **Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 3, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1; precedentemente il testo così recitava:** "Gli Uffici del Consiglio regionale operano una trattenuta sull'indennità di carica pari a 400,00 euro per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e dell'Ufficio di Presidenza."

Capo II Rimborsi e trattenute

[Art. 4⁹

(Rimborso spese di trasporto)

- 1. Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto, per venti accessi mensili, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede del Consiglio regionale o del recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 17 cavalli fiscali per una percorrenza media annuale di 30.000 km in riferimento alle tabelle dell'Automobil Club Italiano. Qualora il doppio della distanza suddetta superi i 120 Km, per la parte eccedente i 120 Km il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina super. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, della Conferenza dei capigruppo sarà operata una trattenuta pari ad un ventesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il consigliere che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di cui è componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio.*
- 2. Il Consigliere che in un mese risulti assente, anche se per congedo, ad oltre 8 delle riunioni di cui al comma precedente non ha diritto né al rimborso delle spese di trasporto né alla diaria di cui al successivo articolo 5.*
- 3. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione un'autovettura di servizio ai sensi del successivo articolo 11 non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.*
- 4. Per i Consiglieri regionali residenti fuori Regione si assume come riferimento la distanza di 300 chilometri.]*

[Art. 5¹⁰

Diaria

- 1. Il Servizio di ragioneria è delegato ad operare una trattenuta pari ad un ventesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti e speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. La preventiva richiesta di congedo non comporta alcuna detrazione. La trattenuta non viene operata nel caso in cui il consigliere regionale abbia partecipato ad altre riunioni - in tutto o in parte contemporanee - degli Organi di cui al presente comma o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente del Consiglio o della Giunta.*
- 2. La diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 40 per cento di quella in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ed in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato negli alberghi di prima categoria nella Città di Reggio Calabria, per venti accessi*

⁹ Il presente articolo già modificato al comma 1 dall'art. 1, comma 2, l.r. 3 ottobre 1997, n. 11, poi così modificato dall'art. 1-quater, comma 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, come modificato, a sua volta, dall'art. 3, l.r. 4 dicembre 2000, n. 18, successivamente è stato abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.

¹⁰ Articolo abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.

al mese presso le Sedi del Consiglio, della Giunta e dei vari Organi, Enti, Uffici regionali dislocati nella Regione Calabria.]

[Art. 6¹¹

(Adeguamento I.S.T.A.T.)

1. *L'ammontare della diaria di cui al comma 2 del precedente articolo 5 è sottoposto ad adeguamento annuale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle variazioni I.S.T.A.T.*]

[Art. 7¹²

(Periodo di corresponsione)

1. *Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta.*]

[Art. 8¹³

(Trattenute per indennità di fine mandato)

1. *Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali una trattenuta obbligatoria del 25 per cento di cui:*
 - a) *il 21 per cento quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio;*
 - b) *il 4 per cento quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.*¹⁴
2. *I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del [D.Lgs. 2 febbraio 1993, n. 29](#), optino per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.*]

¹¹ Articolo abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.

¹² Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1.

¹³ Il presente articolo, già sostituito dall'art. 2, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38, è stato poi abrogato dall'art. 7, comma 1, l.r. 10 gennaio 2013, n. 1.

¹⁴ Il presente comma, già sostituito dall'art. 2, comma 3, l.r. 3 ottobre 1997, n. 11, è stato poi nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 6, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7. Il testo precedente era così formulato: "1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 20 per cento di cui: a) il 17% quale contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio; b) il 3% quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato."

Capo III
Missioni fuori Regione

Art. 9

(Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto)

1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.
2. *[Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera di trasferta di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1 della Tabella A allegata alla [legge 18 dicembre 1973, n. 863](#) e successive modificazioni ed integrazioni. Per le missioni all'estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.]*¹⁵
3. *[L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare della indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 1, 6° comma, della [legge 26 luglio 1978, n. 417](#) e successive modificazioni.]*¹⁶

[Art. 10]¹⁷

(Rimborso spese effettivamente sostenute)

1. *Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.*
2. *La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.*
3. *Il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super.]*

Art. 11

(Uso di autovetture di servizio)

1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

¹⁵ **Comma abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.**

¹⁶ **Comma abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.**

¹⁷ **Articolo abrogato dall'art. 2-ter, commi 3 e 4, l.r. 2 maggio 2001, n. 7.**

Capo IV
Indennità di fine mandato¹⁸

[Art. 12¹⁹
(Indennità di fine mandato)

1. *L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.*
2. *L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.*
3. *In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere²⁰.*

[Art. 13²⁰
(Misura della indennità di fine mandato)

1. *L'ammontare delle indennità di fine legislatura è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità di funzione lorda percepita dal Consigliere alla data della cessazione della legislatura.*
2. *La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.*
3. *[Ai Consiglieri che abbiano già beneficiato della liquidazione di fine mandato è corrisposta, in caso di rielezione non immediata, l'indennità di fine mandato per un numero di anni che sommati a quelli per i quali la liquidazione è stata già effettuata, non superi i quindici anni.]²¹*
4. *Il Consigliere regionale che abbia versati i contributi previsti dalla presente legge ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine rapporto.²²*
5. *La misura dell'anticipazione, non può superare l'80 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima²³.]*

¹⁸ L'art. 3, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38, sostituisce la rubrica "Indennità di fine mandato e assegno vitalizio" con "Indennità di fine mandato".

¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 15 novembre 2012, n. 56.

²⁰ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 15 novembre 2012, n. 56.

²¹ Comma così sostituito dall'art. 2-ter, comma 2, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, poi abrogato dall'art. 24, comma 1, secondo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8. Il testo originario era così formulato: "3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è già stata corrisposta, non superi i dieci anni."

²² Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, l.r. 22 maggio 2002, n. 23.

²³ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 4, l.r. 22 maggio 2002, n. 23, poi così modificato dall'art. 18, comma 2, primo alinea, l.r. 11 gennaio 2006, n. 1.

[Art. 14²⁴

(Assegno vitalizio)

1. *L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 17.*
2. *L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21.*
3. *Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.*
4. *La corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 può essere anticipata, su richiesta del Consigliere, dopo la cessazione del mandato e al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno spettante è ridotta secondo le tabelle indicate:*

Anni di mandato	Riduzione annua
5	5%
10	3%
15	1%
oltre 15	0% ²⁵

[Art. 15²⁶

(Consiglieri inabili al lavoro)

1. *Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.*
2. *Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.*
3. *Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la*

²⁴ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge. Vedi anche l.r. 15 maggio 2018, n. 11 (Contributo straordinario di solidarietà).

²⁵ Comma aggiunto dall'art. 1-quater, comma 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, poi così modificato come dall'art. 24, comma 2, l.r. 26 febbraio 2010, n. 8, N.B. ai sensi dell'art. 1 quater, comma 2, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, tale normativa si applica anche ai Consiglieri già in carica nella VI Legislatura e non rieletti.

²⁶ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. *Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.*⁷

Art. 16²⁷

(Accertamento della inabilità permanente)

1. *L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.*
2. *Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.*
3. *Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.*
4. *Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.*⁷

Art. 17²⁸

(Contributi volontari)

1. *Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno ventiquattro mesi²⁹, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieleto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.*
2. *Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60° anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica percepita alla data di approvazione della presente legge³⁰.*
3. *Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.*⁷

²⁷ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

²⁸ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6, della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

²⁹ Comma così modificato dall'art. 1, l.r. 29 ottobre 2001, n. 23.

³⁰ Periodo sostituito dall'art. 27, comma 1, primo alinea, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: "L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda."

[Art. 18³¹

*(Restituzione contributi versati –
Ricongiunzione Sospensione dell'assegno vitalizio)*

1. *Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto.*
2. *Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.*
3. *Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.*
4. *L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.***]**

[Art. 19³²

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. **[L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui al punto f) del precedente articolo 1 riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso].**³³
2. *La misura dell'assegno è calcolata sulla base delle modifiche dell'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), percepita alla data di approvazione della presente legge.*³⁴

³¹ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

³² Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

³³ Comma abrogato dall'art 1, comma 1, primo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7.

³⁴ Comma così sostituito dall'art. 32, comma 10, l.r. 26 giugno 2003, n. 8. Successivamente l'art. 1, comma 1, secondo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7, ha soppresso le parole "così determinata". Ulteriormente modificato dall'art. 27, comma 1, secondo trattino, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: "La misura dell'assegno è ricalcolata sulla base delle modifiche dell'importo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)."

3. *La misura dell'assegno vitalizio è determinata, per i cinque anni di anzianità contributiva, nel 40 per cento dell'³⁵ indennità lorda di carica goduta dal consigliere alla data di approvazione della presente legge³⁶, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall'11° anno al 15° anno, e comunque nella misura massima dell'80 per cento.^{37*}*
- 3-bis. *[L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio 2010 sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo di operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT].³⁸*
4. *Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.]*

[Art. 20³⁹

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. *L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.*
2. *Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.*
3. *Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.*
4. *Resta fermo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.]*

[Art. 21⁴⁰

(Reversibilità dell'assegno vitalizio)

1. *Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine:*
 - a) *il coniuge convivente;*

³⁵ La parola "ultima" viene soppressa dall'art. 27, comma 1, terzo trattino, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

³⁶ Parole aggiunte dall'art. 27, comma 1, terzo trattino, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

³⁷ Comma così sostituito dall'art. 32, comma 10, seconda alinea, l.r. 26 giugno 2003, n. 8. L'art. 3, l.r. 2 febbraio 2004, n. 2, dispone che tale modifica "si applica nei confronti dei Consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla presente legislatura". A seguire, l'art. 10, comma 10, l.r. 2 marzo 2005, n. 8, ha esteso l'applicazione della presente disposizione "ai Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge". Precedentemente tale comma era stato ripetutamente modificato ad opera dell'art. 1-quater, comma 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 1, l.r. 19 ottobre 2001, n. 22 e dall'art. 1, l.r. 15 marzo 2002, n. 16.

*N.B. ai sensi dell'art. 1-quater, comma 2, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, tale normativa si applica anche ai Consiglieri già in carica nella VI Legislatura e non rieletti.

³⁸ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, terzo alinea, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7 e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, l.r. 15 maggio 2018, n. 11.

³⁹ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

⁴⁰ Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.

- b) *i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);*
- c) *i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;*
- d) *i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.*
- 2. *In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali.*
- 3. *La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.*
- 4. *Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.*
- 5. *Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.*⁴¹

[Art. 22⁴¹

*(Quota dell'assegno in caso di morte del
Consigliere per cause di servizio)*

1. *Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia completato la legislatura in corso, ai fini del calcolo dell'assegno il mandato s'intende assolto per l'intera durata della medesima legislatura.*⁴²

[Art. 23⁴³

(Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno)

1. *La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.*
2. *I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandatisi intendono prescritti.*
3. *Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.*⁴³

⁴¹ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

⁴² **Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, seconda alinea, l.r. 11 gennaio 2006, n. 1. Il testo originario era così formulato: "Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio."**

⁴³ **Articolo abrogato dall'art. 5, l.r. 7 ottobre 2011, n. 38. Gli effetti abrogativi decorrono dalla decima legislatura ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 38/2011; si rinvia alle disposizioni transitorie di cui all'art. 4 della medesima legge.**

Capo V

Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche
Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale.
Sospensione dalla carica di Consigliere regionale

Art. 24

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25.

Art. 25

(Opzione circa il trattamento economico)

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica *mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1⁴⁴*.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

⁴⁴ L'art. 18, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 13, sostituisce le parole "fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f)" con le parole "mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1".

Art. 26⁴⁵

(Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'articolo 8 del [decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#)), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica al lordo di cui all'articolo 1, comma 1, ridotta del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.
2. Al consigliere regionale che sostituisce quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'articolo 1.
3. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato.

Art. 27⁴⁶

Capo VI

Norme transitorie e finali Abrogazioni

Art. 28

(Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri)

1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale.

⁴⁵ L'attuale articolo 26 così sostituisce gli originari articoli 26 e 27, per effetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, l.r. 31 maggio 2019, n. 13; il testo originario era così formulato: "Art. 26 (Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali) – 1. La corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto: a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/92, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 15, comma 4 quater della legge n. 55/90 come modificato dalla legge n. 16/92, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 C.P.P. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 C.P.P."

⁴⁶ L'attuale articolo 26 così sostituisce gli originari articoli 26 e 27, per effetto di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, l.r. 31 maggio 2019, n. 13; il testo originario era così formulato: "Art. 27 (Assegno in caso di sospensione dalla carica) 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 26, al Consigliere regionale spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera f) ridotta del 50 per cento. 2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Il Consigliere sospeso ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare il versamento di un importo pari a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio."

2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. *Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VII legislatura.*⁴⁷
2. Salvo quanto disposto al comma 2° dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle [leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11](#); [4 giugno 1987, n. 19](#); [19 febbraio 1990, n. 12](#); [9 settembre 1994, n. 22](#).
3. *[Le misure degli assegni vitalizi in godimento, sia diretti che di reversibilità, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate sulla base della indennità di carica spettante al Consigliere regionale nel mese di gennaio dell'anno di riferimento].*⁴⁸
4. *I Consiglieri che al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio di cui al primo comma del precedente articolo 14 e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio: la facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio:*
 - a) *per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni dalla data di cessazione della carica;*
 - b) *per i Consiglieri non in carica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*⁴⁹

Art. 30

(Abrogazione di disposizioni)

1. Sono abrogate la legge regionale [10 aprile 1995, n. 10](#) nonché tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

⁴⁷ **Comma così modificato dall'art. 2, l.r. 29 ottobre 2001, n. 23.**

⁴⁸ **Il presente comma, già sostituito dall'art. 1-quater, comma 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, poi modificato dall'art. 3, l.r. 4 dicembre 2000, n. 18, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 10-ter, comma 1, l.r. 11 agosto 2004, n. 18 e infine abrogato dall'art. 1, comma 2, l.r. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo precedente così disponeva:** "3. Gli assegni vitalizi sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati nella misura di cui al precedente comma 2, con riferimento alla indennità mensile lorda spettante al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dall'anno 2000, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente."

⁴⁹ **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, l.r. 3 ottobre 1997, n. 11.**

Art. 31*(Norme finanziarie)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le ritenute a qualunque titolo in essa previste sono versate in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Art. 32*(Decorrenza)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1996.

Art. 33*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 5 aprile 1983, n. 13

Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.

(BURC n. 26 del 14 aprile 1983)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 30 maggio 2012, n. 17; 1 marzo 2016, n. 9; 27 dicembre 2016, n. 43; 6 aprile 2017, n. 10; 21 dicembre 2018, n. 47; 23 dicembre 2022, n. 52)

**TITOLO I
INIZIATIVA POPOLARE**

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

(Titolari dell'iniziativa popolare)

1. Il diritto d'iniziativa previsto negli artt. 31 e 43 dello Statuto per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali spetta:
 - 1) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione;
 - 2) ad ogni Consiglio Comunale di Comune capoluogo di provincia;
 - 3) ad almeno tre Consigli comunali;
 - 4) ad ogni Consiglio provinciale.

Art. 2

(Leggi escluse dall'iniziativa popolare)

1. Sono escluse dall'iniziativa popolare le leggi:
 - 1) di approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, di approvazione del conto consuntivo;
 - 2) d'istituzione di tributi propri della Regione;
 - 3) *relative ai procedimenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle leggi regionali di attuazione, entro i 15 anni dall'entrata in vigore della relativa legge regionale istitutiva.*¹

Capo II
Iniziativa degli elettori

Art. 3

(Modalità)

1. L'iniziativa degli elettori si esercita con la presentazione di una proposta di legge redatta in artt. sottoscritti dal numero degli elettori previsto dall'art. 1, n. 1) della presente legge.

¹ Punto aggiunto dall'art. 8, comma 1, l.r. 23 dicembre 2022, n. 52.

La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni.

2. La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte.

Art. 4

(Assistenza dell'ufficio legislativo nella redazione delle proposte)

1. I cittadini che intendono presentare una proposta possono chiedere per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto da formare, di essere assistiti nella sua redazione dall'ufficio legislativo del Consiglio ed eventualmente, tramite lo stesso, da altri uffici della Regione.
2. L'ufficio di Presidenza decide in merito entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunica la decisione relativa al primo firmatario.
3. In caso di ammissione all'assistenza, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne determina le modalità per quanto riguarda i rapporti con gli uffici, l'acquisizione e la consultazione di leggi, atti amministrativi, studi ed elaborati della Regione.
4. L'assistenza non è ammessa solo nel caso che il contenuto della proposta esuli dalle materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2; il provvedimento di diniego è motivato e non preclude il diritto degli interessati alla presentazione del progetto.

Art. 5

(Numerazione, datazione, vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme.)

1. Almeno tre e non più di dieci elettori in qualità di promotori muniti ciascuno del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, si presentano alla Segreteria del Consiglio regionale per la numerazione, datazione e vidimazione dei fogli nei quali devono essere raccolte le firme.
2. I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di 4 facciate, ognuna di 25 righe. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dalla predetta Segreteria del Consiglio, il quale ufficio attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme.
3. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge o di regolamento.
4. La Segreteria del Consiglio restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro 10 giorni dalla loro presentazione. Ulteriori fogli possono essere presentati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopra indicati, fermo restando il termine di cui al primo comma dell'art. 7.

Art. 6

(Raccolta delle firme)

1. Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime ed il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'art. 8 della [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), per quanto applicabili.

Art. 7*(Deposito della proposta)*

1. La proposta e la relazione indicate nell'art. 3 sono, presentate a pena di inammissibilità, al Presidente del Consiglio regionale corredate dalla relativa documentazione a cura dei promotori, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta ai sensi dello art. 5, nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme.
2. La Segreteria del Consiglio regionale mediante processo verbale nel quale rilascia copia, da atto della presentazione della proposta, della data e del deposito della documentazione. Nel verbale indica inoltre le generalità, il domicilio dei promotori che depositano la proposta ed il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Art. 8*(Decadenza della proposta)*

1. La proposta s'intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.
2. Il ritiro dell'adesione può essere richiesto sino a quando la competente commissione consiliare, non abbia iniziato l'esame della proposta e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del deposito della stessa. In ogni caso i promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Art. 9*(Spese di autenticazione)*

1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.
2. I promotori della proposta possono chiedere il rimborso delle spese sostenute nella misura di cui sopra mediante domanda scritta da depositare insieme con la proposta e con l'indicazione del nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
3. Il rimborso è liquidato dalla Giunta regionale.
4. Il rimborso non compete quando il contenuto della proposta esuli le materie di competenza della Regione o sia escluso dall'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 2.

Art. 10*(Ammissibilità della proposta)*

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di deposito della proposta decide all'unanimità sull'ammissibilità della stessa avuto riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge.
2. Qualora non si raggiunga l'unanimità delibera il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva a quella dell'Ufficio di Presidenza.

3. Nel caso che vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a 15 giorni per la regolarizzazione.
4. Ove l'Ufficio di Presidenza rilevi vizi da irregolarità formali anche nella proposta ripresentata dopo il rinvio di cui al comma precedente, la proposta stessa viene dichiarata inammissibile.
5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica la proposta nella prima seduta ordinaria del Consiglio successiva alla dichiarazione di ammissibilità della stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11

(Esame e discussione)

1. Il progetto di iniziativa popolare deve essere esaminato dal Consiglio entro sei mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine lo stesso è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 12

(Presenza dei promotori nella Commissione consiliare. Esame del Consiglio)

1. In sede di Commissione consiliare i primi tre sottoscrittori della proposta hanno facoltà d'illustrarla: essi sono invitati a partecipare alla seduta della Commissione con congruo preavviso.
2. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.
3. Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti. Gli eventuali emendamenti apportati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente dalla proposta.

Capo III

Iniziativa dei consigli comunali e provinciali

Art. 13

(Modalità dell'iniziativa)

1. I Comuni e le Province ai sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'art. 1), esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione da parte dei relativi consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, dalla relazione illustrativa e della proposta di legge redatta in articoli.
2. Detti enti possono avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 4² indicando i rappresentanti incaricati degli eventuali contatti con l'ufficio stesso.
3. La deliberazione consiliare che approva la proposta è trasmessa, munita degli estremi di esecutività, al Presidente del Consiglio regionale mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.

² Nel testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è erroneamente citato l'art. 41.

4. Qualora pervengano proposte da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completa il numero dei Comuni richiesti dall'art. 1.
5. Le proposte di cui ai precedenti commi terzo e quarto sono presentate, a pena d'inammissibilità, entro i seguenti termini:
 - a) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni capoluoghi di provincia e dai Consigli provinciali, il termine è di mesi sei a decorrere dal giorno in cui la delibera è divenuta esecutiva;
 - b) per le proposte deliberate dai Consigli dei Comuni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) il termine è di mesi sette a decorrere dal giorno in cui è divenuta esecutiva la prima delle delibere consiliari.
6. Possono partecipare alla seduta della commissione consiliare permanente, ai fini dell'illustrazione della proposta, cinque componenti dei Consigli comunali e provinciali che l'abbiano deliberata.
7. Tali rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli consigli presentatori, tenendo conto della rappresentanza delle minoranze: a tal fine ogni consigliere comunale e provinciale può votare per tre nomi.
8. Per quanto attiene all'ammissibilità della proposta, alla sua comunicazione al Consiglio ed all'esame della proposta in Consiglio si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10, 11 e 12.

Capo IV Disposizioni comuni

Art. 14

(Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Le proposte d'iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio regionale. Esse, all'inizio del funzionamento del nuovo Consiglio, sono deferite alla Commissione competente e seguono la normale procedura.

Art. 15

(Riunioni di proposte su oggetti identici o strettamente connessi)

1. La Commissione consiliare che sia investita dall'esame di più proposte d'iniziativa popolare vertenti su oggetti identici o strettamente connessi, sentiti i promotori o i rappresentanti degli enti proponenti ai sensi degli artt. 12 e 13, ne può deliberare, all'unanimità, l'esame abbinato.
2. Mancando l'unanimità decide in merito il Consiglio regionale con la maggioranza di due terzi dei componenti.

TITOLO II

REFERENDUM POPOLARE

Capo I

Referendum abrogativo

Art. 16

(Titolari dell'iniziativa)

1. Il diritto a promuovere referendum popolare ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento della Regione spetta ad almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero a due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentano almeno un decimo della popolazione della Regione.

Art. 17

(Leggi e provvedimenti esclusi dal referendum abrogativo)

1. Sono escluse dal referendum:
 - 1) le disposizioni dello Statuto regionale;
 - 2) le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale;
 - 3) le leggi tributarie di bilancio;
 - 4) le disposizioni regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative
 - 5) i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative o regolamentari;
 - 6) le leggi urbanistiche approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 18

(Modalità per promuovere il referendum)

1. I cittadini che intendano promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.
2. I promotori debbono essere muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di Comuni della Regione.
3. Il primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione che viene pubblicato dopo la presentazione della proposta di referendum, ne dà notizia.

Art. 19

(Contenuto della proposta di referendum e sua preliminare ammissibilità)

1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i termini del quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, in essa deve essere indicata la data, il numero e il titolo della legge o del regolamento sul quale s'intende chiedere il referendum e, se questo ha per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, l'istanza deve indicare anche il numero dell'articolo e degli articoli per i quali il referendum è richiesto.

2. Qualora si richieda il referendum per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di regolamento la richiesta di referendum deve riportare il testo integrale di cui si richiede l'abrogazione.
3. L'Ufficio di Presidenza, entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza, deve pronunciarsi circa l'ammissibilità della stessa accertando che l'oggetto del referendum non sia escluso dall'art 17.
4. Qualora tale decisione non sia assunta all'unanimità ne viene investito il Consiglio regionale.
5. La deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale con la quale si decide circa l'ammissibilità del referendum è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla data della seduta.

Art. 20

(Norme procedurali)

1. Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al l'ultimo comma del precedente art. che dichiara l'ammissibilità del referendum i promotori presenteranno alla Segreteria del Consiglio regionale i fogli per la raccolta delle firme.
2. All'inizio di ciascun foglio o gruppi di fogli deve essere riportata la seguente formula: "volete l'abrogazione " seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nell'istanza di cui all'art. 19.
3. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9.

Art. 21

(Presentazione della richiesta di referendum - Verifica delle firme)

1. Le richieste di referendum, corredate dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le stesse richieste devono essere, comunque, presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine di mesi sei a decorrere dalla data apposta nei primi fogli destinati alla raccolta delle firme ai sensi dell'art. 5.
2. Un funzionario dell'ufficio dà atto, mediante apposito processo verbale, del quale rilascia copia, della presentazione della richiesta e del deposito delle firme, indicando il numero delle firme che i promotori dichiarano di aver raccolto.

Art. 22

(Richiesta di referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali)

1. La richiesta di referendum dei Consigli provinciali e comunali deve essere deliberata dai rispettivi Consigli con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati e deve contenere tutte le indicazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19.
2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta allo Ufficio di Presidenza la deliberazione dell'Amministrazione provinciale o del Comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dall'art. 16
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.
5. La pronuncia di ammissibilità di cui all'art. 19 è effettuata sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.

Art. 23

(Ammissibilità del referendum)

1. Sulla definitiva ammissibilità delle richieste di referendum deliberano, entro il 31 ottobre, l'Ufficio di Presidenza ed, eventualmente, il Consiglio regionale secondo quanto previsto all'art. 10.
2. Dall'esame dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale sono esclusi gli aspetti già positivamente valutati ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 22, ultimo comma.

Art. 24

(Riunioni di proposte vertenti su oggetti identici o strettamente connessi)

1. Qualora siano pendenti più proposte di referendum tra di loro omogenee l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, uditi i promotori dei singoli referendum, può pronunciarsi a voti unanimi sulla unificazione.
2. Nel caso che non si raggiunga l'unanimità il Consiglio regionale delibera circa l'unificazione che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi del 1 comma dell'articolo successivo.

Art. 25

(Indizione e data del referendum)

1. Se la richiesta di referendum è stata dichiarata ammissibile il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il primo aprile e il 31 maggio.
2. Per ogni tornata elettorale non potranno svolgersi le votazioni per più di tre richieste di referendum.
3. Qualora siano convocate, nel primo semestre dell'anno, elezioni politiche, amministrative generali o relative a referendum nazionali o nell'ipotesi che le richieste di referendum ammesse siano più di tre, si procederà ad una seconda tornata elettorale da convocarsi con decreto del Presidente della Giunta emanato con le formalità previste dal 1 comma entro il 10 agosto e con fissazione della data del referendum in una domenica compresa tra il 1 ottobre e il 15 novembre.
4. Nel caso che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 15 novembre, siano convocate elezioni politiche, amministrative e generali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata elettorale verrà effettuata nell'anno successivo.

Art. 26

(Pubblicità del decreto di indizione del referendum)

1. Il decreto di indizione del referendum deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dall'emanazione.
2. Detto decreto viene notificato al Commissario del governo e al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro e viene inoltre comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali mandamentali ed ai Sindaci.
3. Deve inoltre esserne data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno 45 giorni prima della data fissata per il referendum.

Art. 27

(Periodo nel quale non può essere presentata richiesta di referendum)

1. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno che precede la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio.

Art. 28

(Inefficacia del referendum già indetto)

1. Se prima dell'effettuazione del referendum la legge o il regolamento sottoposti a referendum siano abrogati, modificati o dichiarati incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum non hanno più corso.

Art. 29

(Modalità e giorno della votazione)

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Per ciò che attiene all'elettorato attivo, alla tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, alla ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e alla scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali che regolano le elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.
3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 21 del giorno stesso.
4. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Art. 30

(Schede per il referendum abrogativo)

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum.
2. Esse sono stampate a cura della Presidenza del Consiglio regionale e debbono avere le caratteristiche del modello riprodotto alla tabella "A" allegata alla presente legge.

3. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui al II comma dello art. 20 riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.
4. In caso di pluralità di referendum all'elettore vengono consegnate per le votazioni tante schede di colore diverso quanti sono i referendum per i quali si vota.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Art. 31

(Uffici provinciali e ufficio regionale per il referendum – Composizione dei seggi)

1. I seggi elettorali sono composti come previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#).
2. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia e presso la Corte d'Appello di Catanzaro sono costituiti, rispettivamente, gli uffici provinciali e l'ufficio regionale per il referendum.
3. Ogni ufficio provinciale è costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente del Tribunale della città capoluogo di provincia. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
4. L'ufficio regionale è composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzione di Presidente, nominati dal Presidente della Corte d'Appello. Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
6. Tali rappresentanti sono designati da persona munita di procura del Segretario provinciale o, per l'ufficio regionale, del Segretario regionale del partito. I rappresentanti dei promotori debbono essere designati da almeno tre dei promotori medesimi. In caso di eventuali contrasti sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Art. 32

*(Spese per adempimenti dei Comuni
o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali)*

1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione. Il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.
2. La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 33

(Operazioni dell'ufficio provinciale)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della provincia, l'ufficio provincia le dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto all'esame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'ufficio regionale.

Art. 34

(Operazioni dell'ufficio regionale)

1. L'ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione del l'ultimo verbale, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.
2. La proposta sottoposta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
3. I risultati sono proclamati dall'ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in 4 esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo per la Regione.

Art. 35

(Contestazioni e reclami)

1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli uffici provinciali e all'ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente art. prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 36

(Pubblicazione dell'esito del referendum)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o del regolamento, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'art. 34, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato immediatamente nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Detto decreto deve essere altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 37

(Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta)

1. Nell'ipotesi di risultato negativo non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi 5 anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum

Art. 38

(Operazioni e propaganda elettorale)

1. Per le operazioni pre - elettorali e per quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che regolano le elezioni per i Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.
2. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano la materia.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 39

(Referendum consultivo facoltativo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a leggi e provvedimenti determinati)

1. Prima di procedere all'approvazione di un provvedimento non compreso tra quelli espressamente esclusi dall'art. 17 della presente legge, relativamente al quale il Consiglio regionale ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate, il Consiglio stesso delibera l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'art. 46 dello Statuto.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui viene indetto il referendum consultivo facoltativo deve indicare con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori.
3. Qualora l'oggetto del referendum interessi una parte soltanto dei cittadini della regione, la deliberazione di cui al precedente comma indica l'ambito territoriale entro il quale deve svolgersi il referendum.

Art. 40³

(Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)

1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.
2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i

³ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 maggio 2012, n. 17; precedentemente così recitava:** «1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'art. 46 dello Statuto. 2. Il referendum non viene effettuato per le mere determinazioni di confine tra Comuni previste dall'art. 32, comma 1, del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. 3. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge. 4. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni, mutamenti, denominazioni di cui al primo comma.».

*mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati.*⁴

3. *La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge.*
4. *Al referendum consultivo sono chiamati:*
 - a) *nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale;*
 - b) *nel caso di modificazione della denominazione del comune, tutti gli elettori residenti nel comune interessato;*
 - c) *nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale. Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi.*

Art. 41

(Decreto di indizione del referendum consultivo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, indice il referendum consultivo con proprio decreto da emanarsi *entro novanta giorni*⁵ dall'esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale di cui agli artt. 39 e 40 fissando la data di convocazione degli elettori in una *domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo*⁶ alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 42

(Norme applicabili al referendum consultivo)

1. Per lo svolgimento dei referendum consultivi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 29, 31, 32, 33, 34 e 36.
2. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della regione, vengono costituiti uffici provinciali per il referendum soltanto nelle province i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare. Non si applicano, limitatamente al referendum facoltativo, le disposizioni degli artt. 27 e 28.

⁴ **L'art. 17, comma 1, l.r. 21 dicembre 2018, n. 47, aggiunge le parole "o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati."**

⁵ **L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 6 aprile 2017, n. 10, sostituisce le parole "entro 10 giorni" con le parole "entro novanta giorni".**

⁶ **L'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 6 aprile 2017, n. 10, sostituisce le parole "domenica compresa tra il 60 e il 90 giorno successivo" con le parole "domenica compresa tra il secondo e il sesto mese successivo".**

Art. 43

(Schede per il referendum consultivo)

1. Le schede per il referendum consultivo, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum, devono essere corrispondenti ai modelli riprodotti nella tabella "B" allegata alla presente legge.

Art. 44⁷

(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)

1. *Salve le ipotesi indicate al successivo comma 2, s'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.*
2. *Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti ⁸ validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.*
3. *Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

Art. 45

(Adempimenti del Consiglio regionale successivi al referendum)

1. Il Consiglio regionale deve deliberare relativamente al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

Capo III**Disposizioni finali e finanziarie****Art. 46**

(Applicabilità delle disposizioni statali sui referendum)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge statale che disciplina i referendum.

⁷ **Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 1 marzo 2016, n. 9; precedentemente così recitava:** "1. *S'intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.* 2. *Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.*".

⁸ **L'articolo 16, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43, sopprime le parole** "complessivi dell'intero bacino elettorale".

Art. 47*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire quattro miliardi per l'anno 1983, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#) definendone la compatibilità nell'esercizio 1983 e successivamente con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Legge Regionale 29 maggio 2017, n. 10

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 38 “TESTO UNICO IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CARICA, DI FUNZIONI, DI RIMBORSO SPESE, DI MISSIONE E DI ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE BASILICATA”

Bollettino Ufficiale n. 15 dell'1 giugno 2017

Art. 1

Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38

1. Dopo l'art. 11 ter della L. R. 29 ottobre 2002, n. 38 è inserito il seguente articolo:

Art. 11 quater

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge fino al 29 febbraio 2020, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, secondo quanto stabilito dalla seguente tabella.

vitalizio diretto mensile (per scaglioni)	aliquota (per scaglioni)
fino a euro 1.500,00	Esente
oltre euro 1.500,00 fino a euro 3.500,00	7 %
oltre euro 3.500,00 fino a euro 6.000,00	12 %
oltre euro 6.000,00	16 %

3. Ove il titolare di assegno vitalizio goda di altro vitalizio per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo, le aliquote di riduzione di cui al comma 2 sono maggiorate del 40%. La maggiorazione del 40% non si applica qualora analoghe riduzioni vengano effettuate dal Parlamento nazionale o europeo.

4. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dai commi 2 e 3 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

5. I risparmi ottenuti con la riduzione degli assegni vitalizi di cui al presente articolo sono destinati, al termine di ogni esercizio finanziario:

a) al bilancio regionale (20%);

- b) ad iniziative di solidarietà (30%) ovvero culturali individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; tra queste iniziative si prevede l'organizzazione di eventi per la giornata mondiale per le persone con disabilità;
- c) al progetto "Basilicata 2019, Parco Culturale (40%) per sostenere, secondo criteri e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, iniziative promosse dai Parchi Letterari e dalle Fondazioni Culturali partecipate dalla Regione Basilicata;
- d) alla costituzione di un fondo (10%) per acquisire ulteriore patrimonio del Poeta Leonardo Sinisgalli nonché per supportare la Fondazione a lui dedicata nell'assistenza legale necessaria per evitare il blocco editoriale della sua opera, che perdura da oltre venti anni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne definisce criteri e modalità.

Art. 2

Abrogazione norme sull'anticipazione dell'assegno vitalizio prima dei 65 anni di età

1. A partire dalla legislatura successiva a quella nella quale la presente legge viene promulgata ed entra in vigore sono abrogate le seguenti norme :

- a) art. 12, comma 1, L.R. 29 ottobre 2002, n. 38;
- b) art. 15, comma 1, L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 2 agosto 2018, n. 26, 30 maggio 2019, n. 7, 29 dicembre 2020, n. 38 e 29 giugno 2021, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Titolo I

Tagli ai costi della politica

[Art. 1] (1)

[(Contributo straordinario di solidarietà per gli assegni vitalizi)]

[1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale nonché dei costi della politica, agli assegni vitalizi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Campania, compresi quelli di reversibilità, si applica una trattenuta straordinaria a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure qui di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte, da applicare, agli importi lordi mensili:

- a) fino a euro 2.000,00 mensili: nessuna riduzione;
- b) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 mensili: il 6 per cento;
- c) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 5.000,00 mensili: il 9 per cento;
- d) per tutta la parte eccedente euro 5.000,00 mensili: il 12 per cento.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di assegno vitalizio in quanto componenti, anche cessati, della Giunta regionale, inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, è autorizzato a determinare le misure di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.]

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dall'1 dicembre 2019, dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 30 maggio 2019, n. 7.

Art. 2

(Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali)

1. Per assicurare l'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1bis. Con provvedimento dell'Ufficio di

Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale.”.

2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.

Titolo II

Misure per la razionalizzazione delle entrate e delle uscite

Art. 3

(Dismissioni e razionalizzazione delle partecipazioni regionali)

1. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dismette tutte le partecipazioni in società, enti ed organismi di qualunque natura giuridica in cui detiene una quota del capitale non superiore al 20 per cento.
 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
 3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera, un piano di razionalizzazione, anche mediante cessione, dismissione, soppressione o accorpamento delle fondazioni regionali o a partecipazione regionale nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) efficientamento, valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni;
 - b) dismissione delle quote di partecipazione inferiori al 20 per cento considerate non strategiche per le finalità istituzionali della Regione;
 - c) contenimento e riduzione dei costi attraverso la revisione del modello di funzionamento;
 - d) riduzione degli oneri per il funzionamento degli organi amministrativi;
 - e) revisione delle partecipazioni detenute in fondazioni che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
 - f) integrazione delle realtà simili con riguardo alle funzioni e agli scopi;
 - g) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.
-

Art. 4

(Inesigibilità di somme di modesto valore)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 30,00.
 2. Non si fa luogo al rimborso per importi fino a euro 30,00.
 3. In caso di ricorso alle agevolazioni previste dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il limite indicato al comma 1 è da riferirsi alla somma degli importi dovuti a titolo di sanzione e interessi moratori come previsti dal medesimo articolo 13 calcolati alla data dell'avvenuto pagamento che soddisfi almeno il tributo dovuto.
 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta consecutivi relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato, con effetto dal secondo periodo d'imposta.
 5. Se l'importo dovuto o rimborsabile è superiore a euro 30,00 lo stesso è dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare.
 6. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione nell'anno d'imposta e comunque separatamente rispetto a ciascun tributo.
-

Art. 5

(Norme sulle sponsorizzazioni)

1. La Regione Campania ricorre a contratti di sponsorizzazione per il reperimento di risorse finanziarie o l'acquisizione, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi della Regione.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dagli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento sulle sponsorizzazioni.

Art. 6

(Accordi per la realizzazione di misure di contrasto all'evasione della tassa automobilistica)

1. Per contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali - IRAP), nonché favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Regione stipula accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con le associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province o con singoli Comuni o Province o con la Città metropolitana di Napoli e con le amministrazioni statali per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli in locazione o di proprietà di persone fisiche e giuridiche, aventi residenza o sede legale nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, per individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al decreto legislativo 285/1992. I medesimi accordi disciplinano le modalità di attribuzione agli enti locali delle sanzioni tributarie di competenza della Regione, rimosse a seguito delle attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.
3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche bilaterale, di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e con le modalità del decreto Ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al recupero delle conseguenti sanzioni previste dall'articolo 214 del decreto legislativo 285/1992.
4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall'articolo 96 del decreto legislativo 285/1992. In tali ipotesi, nel caso di controllo stradale effettuato dagli agenti della polizia locale oppure con sistemi o apparecchi in grado di documentare in modalità automatica mediante registrazioni fotografiche o video, le infrazioni al decreto legislativo 285/1992, gli enti competenti rendono disponibili alla Regione, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, le informazioni relative all'eventuale circolazione di veicoli la cui targa risulti nei predetti elenchi. I medesimi enti trasmettono alla Regione, ai fini della verifica dei presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, gli esiti dei controlli su strada effettuati su veicoli con targa estera per i quali siano applicabili gli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 285/1992.

Titolo III
Misure finanziarie e obbligatorie

Art. 7

(Misure di sostegno per le persone affette da disturbi dello spettro autistico e di integrazione delle persone non autosufficienti)

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza in materia di politica socio-assistenziale, eroga un contributo economico annuale per il sostegno delle famiglie residenti in Campania per le spese sostenute per il sostegno delle persone affette da disturbi dello spettro autistico inseriti nei percorsi educativi e riabilitativi riconosciuti dalle Linee guida ministeriali sull'autismo e dalla Regione Campania. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a definire i criteri, i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.
 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
 3. Al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di sostegno e integrazione delle persone non autosufficienti, al Fondo di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) sono destinati euro 7.200.000,00 per l'anno 2018 ed euro 8.500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
-

Art. 8

(Misure salvavita in attuazione della normativa statale)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010), la Regione Campania favorisce il completamento del programma unico regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, n. 53414.
 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo di ammontare pari a euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante incremento di pari importo per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, della Missione 13, Programma 01, Titolo 1, e contestuale prelevamento, di pari importo e per le medesime annualità, della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
-

Art. 9

(Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere)

1. La legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) è così modificata:
 - a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole "apposito regolamento" sono sostituite dalla seguente: "delibera";
 - b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4 bis (Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere)

 1. Per favorire l'autonomia economica delle donne vittime delle violenze di genere e dei loro figli la Regione provvede alla concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni per il supporto psicologico e l'inserimento nel mondo professionale delle donne vittime di violenza di genere.
 2. La Giunta regionale, con la deliberazione prevista all'articolo 2, comma 2, fissa i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1."
 - c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Copertura finanziaria)

 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020."
-

Art. 10

(Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania)

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), individua, riconosce, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana. A tal fine, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC). La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione.

1bis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, situate nel perimetro del centro storico di Napoli iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto, a partire dal 2019, un contributo annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio. (1)

[2. Per le medesime finalità di cui al comma 1bis all'Università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.] (2)

2.bis Per valorizzare i siti iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO in Campania, la Regione istituisce un fondo pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 a valere sulle risorse stanziare alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023 per potenziare le attività di divulgazione e informazione, inclusa l'apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite QR-COD. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale determina mediante avviso pubblico, criteri e modalità di accesso ai contributi da parte degli enti di gestione dei siti. (3)

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché per vigilare su eventuali abusi nell'utilizzo dei riconoscimenti UNESCO, ferme restando le competenze delle Amministrazioni statali in materia, è istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere regionale da questo delegato, e composto dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di patrimonio culturale o suo delegato, da un delegato del Presidente della Giunta regionale, dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in nessun caso, indennità o compensi aggiuntivi. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico all'Osservatorio nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Al fine di supportare l'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere il riconoscimento de "L'arte del pizzaiolo napoletano" proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO è istituito il Fondo Pizzaioli napoletani - Patrimonio UNESCO, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 incrementando, per le medesime annualità per un importo di pari valore, la Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento dalla Missione 16, Programma 1, Titolo 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 7, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall'articolo 8, comma 7, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(3) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 e in seguito modificato dall'articolo 65, comma 8 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

Art. 11

(Rete aeroportuale campana)

1. La Regione Campania, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 lettera c) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel rispetto delle norme di settore e della disciplina in materia di aiuti di Stato, assicura gli investimenti necessari all'attuazione della rete aeroportuale campana ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 così come previsto dal piano industriale integrato nel rispetto dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea.
 2. Per consentire la ricapitalizzazione del Consorzio Aeroporto di Pontecagnano Salerno, di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2005), per l'esercizio finanziario 2018, si incrementa di euro 2.800.000,00 la Missione 10, Programma 4, Titolo 1 mediante prelevamento di pari importo della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.
-

Art. 12

(Trasporto gratuito per gli studenti e agevolazioni tariffarie per altre categorie di utenti)

1. Al fine di sostenere il diritto allo studio e di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale la Regione riconosce una speciale agevolazione per gli studenti che consiste in un abbonamento annuale gratuito per il percorso casa- scuola/Università, e le altre agevolazioni tariffarie a favore delle categorie protette previste dalle disposizioni regionali vigenti per gli anni 2018, 2019 e 2020.
 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 27.450.000,00 per l'anno 2018, e ad euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
-

Art. 13

(Revisione di termini e di spesa)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni), la parola "2017" è sostituita dalla seguente "2018".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19) la parola "2017" è sostituita dalla seguente "2019".
3. All'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), la parola "2017" è sostituita dalla seguente "2018".
4. L'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio regionale 2016 -2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016), è così modificato:
 - a) al comma 5 sostituire le parole da "alla approvazione" fino a "Istituti Campani" con le seguenti "al 31 dicembre 2018";
 - b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5bis. Ai revisori unici dei conti degli IACP è riconosciuto un compenso, a valere sui bilanci dei rispettivi IACP, pari al compenso previsto per il presidente del collegio sindacale dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di un settimo per il revisore unico dell'IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell'IACP di Napoli."
5. Nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170), la Giunta regionale approva, con delibera, le norme tecniche sulle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorifere

degli stabilimenti ed attività di cui al Titolo I della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La delibera di approvazione delle suddette norme tecniche è approvata dalla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Arpac e la competente Commissione consiliare permanente.

Art. 14

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)

1. Al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole da "sono, altresì, individuati" a "nel rispetto della normativa vigente" sono soppresse.
2. Il comma 4-ter dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) è abrogato.
3. Al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa - Legge annuale di semplificazione 2015), prima delle parole "Il mancato rispetto" sono inserite le seguenti: "Fermo restando la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa dei dirigenti,".
4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2017, n. 16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale) all'ultimo periodo, prima delle parole "decorsi tali termini" sono inserite le seguenti: "Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso".
5. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017), le parole da "L'importo della singola rata" fino a "euro 150,00." sono sostituite dalle seguenti: "L'importo della singola rata è determinato in base a parametri, definiti con provvedimento della Giunta Regionale, che tengano conto della disagiata condizione economica del debitore, della entità del debito e delle garanzie a tutela del credito della Regione.".
6. La legge regionale 9 ottobre 2017, n. 29 (Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo) è così modificata:
 - a) il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato;
 - b) al comma 2 dell'articolo 2, le parole "delle strutture di cui agli articoli 4 e 5" sono soppresse;
 - c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;
 - d) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: "5 bis. La struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche sociali assicura il supporto tecnico all'Osservatorio a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";
 - e) il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;
 - f) al comma 5 dell'articolo 3 le parole "dalle attività svolte dalle strutture territoriali di cui agli articoli 4 e 5" sono soppresse;
 - g) l'articolo 4 è abrogato.
7. Per adeguare l'ordinamento regionale all'orientamento espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione con il parere 2 agosto 2017, n. 0097660 relativo all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), l'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero - Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità) è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle nomine o designazioni negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere si applica la normativa statale vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.";
 - b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.
8. Al comma 3 dell'articolo 17, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - legge di stabilità regionale 2017) le parole da "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 marzo 2018".
9. Al fine di adempiere ai rilievi posti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Affari regionali - la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di protezione civile in Campania) è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole "Giunta regionale n. 6938 del 21 dicembre 2001", sono aggiunte le seguenti: ", delibera di Giunta regionale n. 4560 del 6 settembre 2000";

b) al comma 6 dell'articolo 4, le parole "il Corpo forestale dello Stato" sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole "legge 353/2000", sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento Protezione Civile 20 dicembre 2001, n. 20347 (Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)".

10. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3/2017, le parole "o assegnate ad interim" sono soppresse.

11. La legge regionale 9 ottobre 2017, n. 30 (Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "collegati" sono aggiunte le seguenti "anche riconoscendo il principio di riduzione del danno";

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) al comma 5 dell'articolo 3 l'alinea è sostituita dalla seguente: "La Regione può anche prevedere:".

Art. 15

(Clausola di semplificazione permanente)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) sono abrogati:

a) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014);

b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2016.

Art.16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4**RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

INDICE**Capo I - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 965, 966 E 967, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018**

- Art. 1* - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2* - Rideterminazione
- Art. 3* - Montante contributivo
- Art. 4* - Rivalutazione

Capo II - RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

- Art. 5* - Definizione
- Art. 6* - Decorrenza
- Art. 7* - Reversibilità
- Art. 8* - Cause di sospensione dell'erogazione
- Art. 9* - Cumulo
- Art. 10* - Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
- Art. 11* - Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari
- Art. 12* - Rinuncia

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13* - Abrogazioni
- Art. 14* - Disposizioni finanziarie
- Art. 15* - Entrata in vigore e decorrenza di effetti

Capo I**ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 965, 966 E 967, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018***Art. 1**Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.

2. Stante l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), sono oggetto della disciplina della presente legge gli assegni vitalizi, di cui al capo II, diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati ovvero sospesi o ripristinati per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo, ai sensi dell'articolo 13, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), abrogata dall'articolo 13 della presente legge.

*Art. 2**Rideterminazione*

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all' Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti. Ove il titolare del vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per avere ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato consigliere o assessore di altra Regione, i moltiplicatori delle aliquote base dell'Allegato A) sono incrementati del valore 0,5 e non si applica il primo periodo del comma 7.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale n. 7 del 2017. Ove il titolare del vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per avere ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato consigliere o assessore di altra Regione, l'importo dell'assegno di cui al secondo periodo del presente comma è ricalcolato applicando le percentuali di riduzione di cui alle aliquote base dell'Allegato A).

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3

Montante contributivo

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

2. Il montante contributivo è determinato sulla base dei contributi versati.

Art. 4

Rivalutazione

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e secondo il meccanismo e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per i trattamenti pensionistici valevole per la generalità dei lavoratori.

Capo II

RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

Art. 5

Definizione

1. Stante l'abrogazione dell'istituto a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010, l'assegno vitalizio mensile compete a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore, di consigliere regionale, di sottosegretario fino alla IX legislatura, a condizione che siano cessati dal mandato, abbiano versato a copertura di un periodo di almeno cinque anni quota parte dell'indennità di carica a titolo di contributo finalizzato all'erogazione dell'assegno vitalizio secondo le disposizioni temporalmente vigenti all'epoca del versamento e non abbiano rinunciato al diritto.

Art. 6

Decorrenza

1. Per coloro che non hanno ancora maturato il diritto all'assegno vitalizio per mancanza del requisito anagrafico, l'età anagrafica richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'articolo 5, è parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno l'età richiesta per il conseguimento del diritto al vitalizio è diminuita di un anno fino al limite di cinque anni.

3. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

4. Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e di cui al comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

Art. 7

Reversibilità

1. Ove i soggetti di cui all'articolo 5 per tutta la durata del mandato abbiano versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo versato ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, a seguito del loro decesso è attribuita o al coniuge, finché nello stato vedovile e purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione, ovvero ai figli, una quota pari al sessanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio se hanno svolto il proprio mandato fino alla V legislatura, ovvero una quota pari al cinquanta per cento se hanno svolto il proprio mandato a decorrere dalla VI alla IX legislatura. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di accertata totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. Per l'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti il consigliere deve aver indicato il nominativo delle persone beneficiarie. L'indicazione nominativa del beneficiario può essere modificata in ogni momento.

4. Se il consigliere non ha indicato il nominativo del beneficiario, la quota dell'assegno quantificata secondo le modalità del comma 1, spetta in parti uguali al coniuge e ai figli, sempre che per questi ultimi ricorrano le condizioni di cui al comma 2.

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte dell'Assemblea legislativa regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto o altra indennità differita percepiti a carico della stessa Assemblea legislativa. Il diritto alla quota si estingue con la morte del beneficiario.

6. La corresponsione della quota di assegno di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

7. Ai consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale), con specifico riferimento alla quota aggiuntiva di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8 sulle "indennità ai consiglieri regionali").

Art. 8

Cause di sospensione dell'erogazione

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte dell'Assemblea legislativa regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità è altresì sospesa:

- a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro consiglio regionale, a sindaco;
- b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una giunta comunale.

3. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 2, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, rapportato all'anno sia pari o superiore al quaranta per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale.

4. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 2, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

5. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

6. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.

7. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 2.

Art. 9

Cumulo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 8, l'assegno vitalizio diretto e di reversibilità è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

Art. 10

Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Analoga misura è adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, verificare d'ufficio in ogni momento la sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità.

Art. 11

Pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari

1. Sono pubblicati, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile erogato a ciascuno di essi.

2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio nonché l'importo loro erogato.

3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2 vengono pubblicati per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.

Art. 12

Rinuncia

(sostituiti commi 5 e 6 da art. 29 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al presidente dell'Assemblea legislativa.

3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

4. Per le domande presentate nell'arco temporale 1° gennaio - 30 giugno, la restituzione sarà effettuata nel corso dell'anno di presentazione; per le domande presentate nel periodo 1° luglio - 31 dicembre, le restituzioni saranno effettuate nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione.

5. La restituzione dei contributi versati avviene in un'unica soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

6. Qualora la Regione vanti crediti nei confronti del consigliere in carica o cessato che presenta domanda ai sensi del precedente comma 2, verrà cautelativamente trattenuta in garanzia una somma pari all'ammontare delle spettanze dell'Ente maggiorata del 50 per cento, fino alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Abrogazioni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. Con decorrenza dalla data di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono abrogati:

- a) la legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario degli eletti alla carica di consigliere regionale);
- b) l'articolo 31 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione);
- c) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale));
- d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 (Norme per l'adeguamento all'art. 2 (riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione));
- e) l'articolo 14 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna));
- f) la legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1).

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 42 del 1995 nell'ambito della Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali - del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2019-2021, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 15

Entrata in vigore e decorrenza di effetti

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, nonché le norme di cui al capo II decorrono nei loro effetti entro il primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore.

Allegato A

Legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge si inserisce nell'azione di contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale esercitata sia in forma individuale, sia in forma collettiva e organica. In particolare, la presente legge detta disposizioni per un'ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; contiene ulteriori modifiche in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, agli aventi diritto e agli assessori regionali cessati dalla carica, nonché disposizioni di modifica di altre normative regionali in materia di trattamento giuridico ed economico dei consiglieri.

Art. 2

(Assegno vitalizio)

1. In analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti, l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni.

2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale o dell'assessore regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età.

2 bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale.

(1)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai consiglieri regionali e agli assessori regionali cui l'assegno vitalizio sia già corrisposto, anche qualora la relativa erogazione sia sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 38/1995 e dall'articolo 8 della legge regionale 13/2003.

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 26/2018

Art. 3

(Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2019, l'assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all'allegata tabella A, ovvero di cui all'allegata tabella B, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota non può essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi.

(1)(2)(3)(4)

2. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonché dei conseguenti ed eventuali conguagli.

(5)

3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.

4. Nel caso in cui l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 16/2018

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2019

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2019 , a decorrere dall'1 maggio 2019.

5 Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 5/2019

Art. 4

(Esercizio dell'opzione)

1. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nel caso assuma una delle cariche di seguito

indicate, è tenuto a optare tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica:

a) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata a organi regionali;

b) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale la Regione e gli enti regionali, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, anche indiretta, concorra per un importo superiore al venti per cento;

c) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati per cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 200.000 euro.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.

3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1995, N. 38

Art. 5

(Modifiche agli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 38/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 38/1995, dopo le parole <<o ad altro Consiglio regionale>>, sono aggiunte le seguenti: <<ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<o il convivente "more uxorio" che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale>> sono soppresse;

b) la lettera c) è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<o del convivente "more uxorio">> sono soppresse;

b) le parole <<tra i figli in parti uguali>> sono sostituite dalle seguenti: <<in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16>>;

c) dopo le parole <<tra gli altri figli>> sono aggiunte le seguenti: <<aventi i requisiti previsti all'articolo 16>>.

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2003, N. 13

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2003, dopo le parole

<<assessore di un'altra Regione>>, sono aggiunte le seguenti: <<o componente del Governo nazionale>>.

CAPO IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2014, N. 3

Art. 7

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole <<all'emanazione di nuove norme che ridefiniscano le modalità di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 30 giugno 2018>>.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2011, N. 18

Art. 8

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2011)

1. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 6, dopo le parole <<e della sua quota>>, sono aggiunte le seguenti: <<, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi>>;

b) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

c) al comma 6 quater le parole <<centottanta giorni decorrenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<dieci mesi>>.

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1981, N. 21

Art. 9

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 21/1981)

1. Al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), dopo le parole <<tra loro cumulabili>> sono aggiunte le seguenti: <<, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore>>.

2. All'articolo 4 della legge regionale 21/1981 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole <<chilometri trecento>> sono aggiunte le seguenti: <<; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza>>;

b) al comma 5 bis le parole <<di malattia o>> e le parole <<da malattia o>> sono soppresse.

CAPO VII

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1964, N. 2

Art. 10

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1964)

1. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), le parole <<quarto comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<terzo comma>>.

CAPO VIII

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 7 TER DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1980, N. 52

Art. 11

(Abrogazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 7 ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 44/1996, è abrogato.

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

(Norma transitoria in materia di assegno vitalizio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla medesima data prevista al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 38/1995, e di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 13/2003.

Art. 13

(Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)

1. In sede di prima applicazione, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

(Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'assegno vitalizio e della sua quota abbia già assunto una delle cariche previste al comma 1, l'opzione ivi prevista deve essere esercitata entro centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione prevista al comma 3 da parte del titolare dello stesso ovvero, in caso di mancata comunicazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la scadenza del termine previsto dal presente articolo.

Art. 15

(Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio)

1. Il termine di dieci mesi previsto al comma 6 quater dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), si applica alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter del medesimo articolo 17 della legge regionale 18/2011 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali (1)

Numero della legge: 12

Data: 24 novembre 2014

Numero BUR: 94

Data BUR: 25/11/2014

L.R. 24 Novembre 2014, n. 12

Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali (1)

SOMMARIO

Art. 1 Disposizioni relative alle spese per il personale

Art. 2 Disposizioni in materia di tassa automobilistica

Art. 3 Disposizione per l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Art. 4 Iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF- S.p.A.

Art. 5 Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale

Art. 6 Modifiche alla **legge regionale 14 luglio 2014, n. 7** relative a disposizioni in materia di organizzazione sanitaria

Art. 7 Modifiche alla **legge regionale 28 giugno 2013, n. 4** relative a disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assegno vitalizio. Disposizioni transitorie

Art. 8 Modifiche alla **L.r. 4/2013** relative alla rendicontazione dei gruppi consiliari, al trattamento economico dei dipendenti di enti e società regionali e alla pubblicità dei compensi degli amministratori delle società regionali

Art. 9 Modifiche alla **legge regionale 18 settembre 2006, n. 10** relative alla finanza etica regionale

Art. 10 Modifiche alla **legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6** "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1

(Disposizioni relative alle spese per il personale)

1. A seguito dell'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e all'ottimizzazione della funzionalità dell'amministrazione regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall'anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.

Art. 2

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. (5a)

1 bis. (2) (5a)

1 ter. (2) (5a)

2. (3) (5a)

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 (4), è ammessa la possibilità di frazionamento su base quadrimestrale delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli di proprietà delle società di leasing e per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli, nonché dovute dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della Regione. In caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma. (4a)

4. (5) (5a)

Art. 3

(Disposizione per l'autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. La Regione è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale, avente come controparte la Cassa depositi e prestiti S.p.A., per i mutui sottoscritti con oneri di rimborso a totale carico della Regione e con le modalità e i criteri stabiliti dalla medesima Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Art. 4

(Iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF- S.p.A.)

1. Al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi, la Regione concorre, anche mediante conversione dei crediti derivanti dall'accertamento del lodo arbitrale intervenuto tra la Regione medesima e la Immobiliare Mercato ortofrutticolo di Fondi (IMOF) S.p.A., all'aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione tra la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A., individuato sulla base di un piano di rilancio presentato dall'organo amministrativo della società, la quale lo sottopone ad un'analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare l'atto di concessione sottoscritto con IMOF S.p.A. e MOF S.p.A., al fine di prevedere, ove necessario, che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà regionale siano poste a carico della Regione medesima.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di bilancio regionale 2015-2017, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 5

(Disposizioni in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale)

1. Coerentemente con le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, autorizza la creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A. con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali. (6)

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1 è nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza. (7)

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relative a disposizioni in materia di organizzazione sanitaria)

1. Al fine di dare attuazione a quanto sancito dall'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sottoscritta in data 10 luglio 2014, e alla legislazione statale di recepimento, nonché di rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), all'**articolo 2 della l.r. 7/2014** sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da: "tra gli iscritti" a: "insiste l'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";
- b) al numero 1) della lettera d) del comma 1 le parole da: "Qualora il Consiglio" a: "competenza della Regione Lazio)" sono soppresse;
- c) al numero 3) della lettera e) del comma 1 dopo la parola: "possessione" sono inserite le seguenti: "dell'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del d.p.r. 484/1997 previsto per l'area di sanità pubblica, nonché";
- d) al comma 2 le parole da: "dalla Regione" a: "università interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente della Regione, sentita l'Università interessata, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";
- e) alla lettera a) del comma 3 le parole da: "dalla Regione" a: "quattro quinti dei componenti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute";
- f) alla lettera b) del comma 4 le parole da: "tra gli iscritti" a: "quattro quinti dei componenti" sono sostituite dalle seguenti: "tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute".

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 relative a disposizioni in materia di trattamento previdenziale e assegno vitalizio. Disposizioni transitorie)

1. Al comma 5 dell'**articolo 1 della l.r. 4/2013** le parole: "dei consiglieri è operata una trattenuta obbligatoria ai fini previdenziali ai sensi della normativa regionale." sono sostituite dalle seguenti: "è operata una trattenuta previdenziale qualora il consigliere dichiarare, entro sessanta giorni dalla data di prima convocazione del Consiglio, di voler beneficiare del trattamento di cui all'articolo 2.";

2. All'**articolo 2 della l.r. 4/2013** sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole da: "determinato con regolamento" a: "dello Statuto" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinato con legge regionale";
- b) al comma 3 prima delle parole: "La quota di contributo" sono inserite le seguenti: "Nel caso in cui sia stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 5,";
- c) al comma 4 le parole: "Il regolamento di cui al comma 1 determina" sono sostituite dalle seguenti: "La legge di cui al comma 1 disciplina";
- d) al comma 5 dopo le parole: "del Consiglio regionale" sono aggiunte le seguenti: "che entro sessanta giorni dalla nomina dichiarino di voler beneficiare del trattamento previdenziale";

3. Dopo l'**articolo 9 della l.r. 4/2013** è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

(Innalzamento dell'età e riduzione dell'assegno vitalizio)

1. Al fine di ridurre i costi della politica e garantire il contenimento della spesa pubblica regionale, gli assegni vitalizi non ancora riconosciuti a coloro che hanno ricoperto entro la

fine della IX legislatura la carica di consigliere regionale o di assessore non componente del Consiglio regionale, sono erogati al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta, a partire dal sessantesimo anno di età. In tal caso sulla misura dell'assegno si applica una decurtazione del 5 per cento per ogni anno di anticipazione fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. In attuazione dell'articolo 1, commi 486 e 487 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, sugli assegni vitalizi diretti e di reversibilità di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

4. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate ai sensi del comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 487, della l. 147/2013.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti secondo le aliquote stabilite nella tabella allegata alla presente legge. Tali aliquote sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro vitalizio diretto o di reversibilità da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione.

6. I titolari di assegno vitalizio diretto o di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 5 previa presentazione di idonea documentazione.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e per un periodo di tre anni, l'importo degli assegni vitalizi non è indicizzato alla variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT.”.

4. I consiglieri e gli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati nella X legislatura hanno facoltà di rinunciare irrevocabilmente al trattamento previdenziale con diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. (8)

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la facoltà di cui al comma 4 è riconosciuta, con i medesimi effetti, ai consiglieri e agli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati entro la fine della IX legislatura che abbiano maturato il diritto o siano titolari dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità regionale, unitamente ad altro vitalizio diretto o di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da altra Regione.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 4/2013 relative alla rendicontazione dei gruppi consiliari, al trattamento economico dei dipendenti di enti e società regionali e alla pubblicità dei compensi degli amministratori delle società regionali)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 4/2013 le parole: “che lo trasmette entro i successivi cinque giorni al Presidente della Regione” sono soppresse;

2. All'articolo 13 della l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Restituzione delle somme”;

b) all'alinea del comma 1 le parole: “decade dal diritto all'erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:” sono sostituite dalle seguenti: “ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale in caso di:”;

c) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 4/2013 dopo le parole: “con la Regione” sono inserite le seguenti: “, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e gli altri enti privati a partecipazione regionale di cui all'articolo 56 dello Statuto, ai quali la Regione partecipa in misura maggioritaria”.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

“5 bis. La Regione, ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblica nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione.”.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relative alla finanza etica regionale)

1. All'alinea del comma 26 dell'articolo 1 della l.r. 10/2006, le parole da: “Per gli interventi” a: “altri enti pubblici e privati” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli interventi di cui al comma 25, il fondo può essere incrementato da: somme appositamente versate da soggetti privati; somme provenienti da donazioni e lasciti; erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali locali e da altri enti pubblici e privati.”.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 dell'articolo 20 le parole: “dell’otto per cento” sono sostituite dalle seguenti: “percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale”;
- b) al comma 6 dell'articolo 38 le parole: “dell’otto per cento” sono sostituite dalle seguenti: “percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale”.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella alla l.r. 4/2013

(art. 9 bis, comma 5)

Riduzione temporanea dei vitalizi (triennio 2015-2017)

Importo mensile lordo vitalizio	Aliquota
fino a euro 1.500,00	8%
da euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00	10%
da euro 3.501,00 e fino a euro 6.000,00	13%
oltre 6.000,00 euro	17%

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 25 novembre 2014, n. 94

(2) Comma inserito dall'articolo 2, comma 8, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 8, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(4) Termine inserito dall'articolo 2, comma 8, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(4a) Comma modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7

(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(5a) Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2023, dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7

(6) Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 26 giugno 2015, n. 306 “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A..” (BUR 7 luglio 2015, n. 54)

(7) Vedi decreto Presidente della Regione Lazio 30 dicembre 2015, n. T00283 “Nomina del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi.” (BUR 7 luglio 2015, n. 54); decreto del Presidente della Regione Lazio 18 luglio 2017, n. T00126 (Nomina del consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. e determinazione dei compensi) (BUR 1 agosto 2017, n. 61); decreto del Presidente della Regione Lazio 17 maggio 2018, n. T00114 (Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in sostituzione del Presidente dimissionario) (BUR 29 maggio 2018, n. 43)

(8) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera r), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.



Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 25

Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;25

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto.

Art. 2

(Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio)

1. Per i consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali) e che non hanno compiuto sessanta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri) e all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 1983, n. 12 (Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato) è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.
2. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche ai consiglieri regionali che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011 e che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3(1)

Art. 4(1)

Art. 5

(Norme finali e transitorie)

1. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di spesa del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e per gli esercizi successivi.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 21/2011, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge non trova più applicazione quanto previsto dagli articoli 7, comma 2 e 10, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 12/1995. Non trova altresì applicazione l'articolo 10 della l.r. 12/1983.

3. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa per il periodo nel quale il beneficiario ricopre incarichi remunerati presso enti o società della pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

Art. 6

(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio, anche indiretto, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

allegato(2)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;25#ann1

NOTE:

1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.

2. L'allegato è stato abrogato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 13 marzo 1995, n. 23

Titolo: Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

Pubblicazione: (B.U. 16 marzo 1995, n. 20.)

Stato: Vigente

Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Settore: ASPETTI ISTITUZIONALI

Materia: Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Note: Ai sensi dell'art. 9, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi di cui alla presente legge e' rideterminata sulla base della indennita' mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005; gli importi degli assegni vitalizi cosi' rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura del 10 per cento. Ai sensi dell'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20, a decorrere dal 1 gennaio 2011 la misura della diaria mensile da corrispondere ai consiglieri regionali a titolo di rimborso delle spese di soggiorno, dell'indennita' di funzione e dell'indennita' di carica, resta determinata nell'ammontare in vigore al 31 dicembre 2010. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale provvedono alla loro eventuale riduzione nel caso previsto dal comma 2 dell'art. 4 ter della presente legge, secondo i criteri ivi indicati.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, vedi l'art. 7 della medesima l.r. 27/2011.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, vedi l'art. 12 della medesima l.r. 42/2012.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, vedi art. 15 della medesima l.r. 34/2014.
Per l'applicazione della presente legge come modificata dalla l.r. 30 maggio 2019, n. 14, vedi art. 7 della medesima l.r. 14/2019.

Sommario

Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)

Art. 1 bis (Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali)

CAPO I Indennità di carica e indennità di funzione

Art. 2 (Indennità di carica)

Art. 2 bis (Divieto di cumulo)

Art. 3 (Trattenute sull'indennità di carica)

Art. 4 (Indennità di funzione)

Art. 4 bis (Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere)

Art. 4 ter (Ammontare massimo degli emolumenti)

CAPO II Rimborso spese e assicurazione obbligatoria

Art. 5 (Rimborsi spese per missione)

Art. 6 (Rimborsi spese per l'esercizio del mandato)

Art. 7 (Assicurazioni)

Art. 7 bis

CAPO II bis (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

Art. 7 ter (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

CAPO III Indennità di fine mandato e assegno vitalizio

Art. 8 (Indennità di fine mandato)

Art. 8 bis (Anticipazione dell'indennità di fine mandato)

Art. 9 (Assegno vitalizio)

Art. 10 (Misura dell'assegno vitalizio)

Art. 11 (Decorrenza dell'assegno vitalizio)

Art. 12 (Consiglieri inabili al lavoro)

Art. 13 (Accertamento dell'inabilità permanente)

Art. 14 (Contributi volontari e restituzione dei contributi versati)

Art. 15 (Sospensione dell'assegno vitalizio)

Art. 16 (Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3)

Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)

Art. 17 bis (Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

CAPO IV Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e sospensione dalla carica di consigliere

Art. 18 (Collocamento in aspettativa)
Art. 19 (Opzione sul trattamento economico)
Art. 20 (Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto)
CAPO V Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione
Art. 21 (Suppressione del fondo)
Art. 22 (Norme transitorie)
Art. 23 (Norme finanziarie)
Art. 24 (Abrogazioni)
Art. 25 (Dichiarazione d'urgenza)

Art. 1

(Trattamento economico dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
- d) indennità di fine mandato e trattamento previdenziale su base contributiva;
- e) per i consiglieri eletti fino alla IX legislatura regionale, assegno vitalizio.

2. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, risultante dall'applicazione della presente legge non può comunque superare gli importi stabiliti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213; in caso di superamento si procede alla decurtazione della parte fissa del rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui al comma 1 dell'articolo 6 per un importo corrispondente alla quota di superamento.

3. Il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali è onnicomprensivo e assorbe ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente. Sono fatte salve le disposizioni previste all'articolo 7 nonché le dotazioni di servizi informativi e tecnologici necessari all'espletamento del mandato definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nota relativa all'articolo 1

Prima modificato dall'art. 1, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e poi sostituito dall'art. 1, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 1, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. 42/2012, fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo art. 12, ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto il trattamento economico risultante dalle disposizioni vigenti in data anteriore all'entrata in vigore della predetta legge. Ove quest'ultimo superi i limiti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, così come modificato dall'art. 1, l.r. 42/2012, al rimborso forfettario delle spese di trasporto di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge, nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 42, viene provvisoriamente applicata una riduzione per un importo corrispondente a tale esubero.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 di questo articolo, come sostituito dall'art. 1 della predetta legge, si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale. Il testo precedente era così formulato:

'Art. 1 (Trattamento economico dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;*
- b) indennità di funzione;*
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;*
- d) indennità di fine mandato e, fino al termine della IX legislatura regionale, assegno vitalizio.*

2. In applicazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il trattamento economico complessivo lordo dei consiglieri regionali, risultante dalle lettere a), b) e c) del comma 1, non può superare su base mensile:

- a) euro 11.100,00 per i compensi indicati nelle lettere a) e c) del comma 1;*
- b) euro 13.800,00 per i compensi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 relativi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;*
- c) un trattamento economico compreso tra quello indicato alla lettera a) e quello indicato alla lettera b) per gli assessori ed i consiglieri regionali che ricoprono altri incarichi di funzione.*

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, gli importi di cui al comma 2 sono onnicomprensivi e assorbono ogni altro beneficio già previsto a titolo particolare dalla normativa vigente.

4. La misura delle indennità e dei rimborsi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 è determinata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio entro i limiti previsti dal comma 2, previo parere favorevole della Conferenza dei presidenti dei gruppi.

Art. 1 bis
(Consiglieri con disabilità fisiche o sensoriali)

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio adotta le misure necessarie per consentire ai Consiglieri regionali con disabilità fisiche o sensoriali l'esercizio del mandato.
2. Le misure previste al comma 1 comprendono specifiche forme e modalità di assistenza personale.

Nota relativa all'articolo 1 bis

Aggiunto dall'art. 1, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.

CAPO I
Indennità di carica e indennità di funzione

Art. 2
(Indennità di carica)

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di euro 6.400,00.
2. L'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 50 per cento dell'indennità di cui al comma 1, è ridotta del 50 per cento. Nel computo del reddito lordo da lavoro di cui all'alinea precedente non sono inclusi i compensi per prestazioni professionali formalmente costituite prima della proclamazione a Consigliere regionale. L'Ufficio di presidenza disciplina con proprio atto le modalità per l'applicazione della decurtazione.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), all'inizio di ciascuna legislatura regionale, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere, sulla base di un apposito modulo predisposto dall'amministrazione, è tenuto a presentare una dichiarazione, corredata dall'eventuale documentazione richiesta, da cui risultino:
 - a) i redditi percepiti nell'anno precedente per lo svolgimento di una o più attività lavorative. Tale documentazione non è richiesta in caso di aspettativa obbligatoria o facoltativa per l'esercizio del mandato e in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa a seguito dell'elezione a consigliere;
 - b) gli incarichi ricoperti e gli emolumenti percepiti di cui all'articolo 2 bis;
 - c) le cariche assunte presso enti pubblici o privati e gli altri eventuali incarichi, funzioni o attività svolte, con i relativi compensi, anche al fine di valutare la sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità con il mandato di consigliere regionale;
 - d) i carichi penali pendenti all'inizio della legislatura e, successivamente, le eventuali variazioni.
4. Le dichiarazioni indicate alla lettera a) del comma 3 sono rese ai fini e per gli effetti previsti dal comma 2, quelle di cui alla lettera c) sono rese anche per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5. In caso d'inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione provvede alla sospensione dell'erogazione dell'indennità di carica.
6. Ove le dichiarazioni di cui al comma 3 risultino incomplete o mendaci, fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'Ufficio di presidenza dopo aver invitato il consigliere ad integrare la dichiarazione o a fornire spiegazioni in merito, può interdire la partecipazione dello stesso fino ad un massimo di dieci sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
7. Delle misure adottate ai sensi dei commi 5 e 6 è data comunicazione all'Assemblea.

Nota relativa all'articolo 2

Modificato dall'art. 12, l.r. 5 maggio 1998, n. 12; dall'art. 2, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27 e dall'art. 2, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, poi sostituito dall'art. 2, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34. Così modificato dall'art. 1, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.

Per il combinato disposto di cui all'art. 7, comma 1, l.r. 27/2011; all'art. 2, comma 1, l.r. 42/2012, e all'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale il presente articolo è il seguente:

'Art. 2 - Indennità di carica.

1. La misura dell'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 1.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il presidente del consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il presidente del consiglio informa l'assemblea.
5. Entro novanta giorni dall'atto della proclamazione ciascun Consigliere è tenuto a depositare presso l'Ufficio di Presidenza la

certificazione aggiornata degli eventuali carichi pendenti.

Art. 2 bis (Divieto di cumulo)

1. Gli emolumenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 non possono cumularsi con indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti e l'amministrazione provvede alla decurtazione degli emolumenti corrisposti per il mandato regionale, a partire da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, per un importo corrispondente alle somme percepite nell'esercizio degli incarichi diversi, per i periodi in cui si sia eventualmente determinato il cumulo.
2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio o una pensione per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.
3. L'erogazione dell'assegno vitalizio e della pensione di cui all'articolo 7 ter, nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. La loro erogazione è ripristinata alla cessazione del mandato stesso tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio e della pensione di cui all'articolo 7 ter è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo, sia nominato componente del Governo della Repubblica, sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altre Regioni. La loro erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.
5. Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Nota relativa all'articolo 2 bis

Aggiunto dall'art. 3, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e così modificato dall'art. 3, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 3, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale i commi 2, 3 e 4 di questo articolo sono i seguenti:

- '2. L'indennità di carica non è corrisposta ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che percepiscono un vitalizio per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione.*
- 3. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale nei confronti di coloro che siano rieletti in Consiglio regionale o che siano nominati assessori regionali, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato. L'erogazione del vitalizio è ripristinata alla cessazione del mandato stesso.*
- 4. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è altresì sospesa qualora il titolare venga eletto al Parlamento italiano o europeo e sia eletto o nominato, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altra Regione; l'erogazione è ripristinata a seguito della cessazione dei mandati predetti.'*

Art. 3 (Trattenute sull'indennità di carica)

1. Sull'indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 8, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Sino al termine della IX legislatura regionale sull'indennità di carica mensile lorda è disposta una trattenuta obbligatoria del 21 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9.
3. Dalla X legislatura regionale sull'indennità di carica mensile lorda è applicata la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 7 ter.
4. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 19, optino, in luogo dell'indennità di carica, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi di cui ai commi 2 e 3 per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio o della pensione, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Nota relativa all'articolo 3

Prima modificato dall'art. 35, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30; dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18 e dall'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, poi sostituito dall'art. 4, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e dall'art. 4, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Art. 4 (Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista dall'articolo 2, una indennità di funzione mensile secondo i seguenti importi:
 - a) euro 2.500,00 per le funzioni di Presidente della Giunta regionale;

- b) euro 2.200,00 per le funzioni di Presidente del Consiglio;
c) euro 1.700,00 per la funzione di vicepresidente della Giunta regionale;
d) euro 1.500,00 per le funzioni di assessore regionale;
e) euro 1.200,00 per le funzioni di vicepresidente del Consiglio;
e bis) euro 500,00 per le funzioni di Consigliere segretario;
f) euro 1.000,00 per le funzioni di presidente di commissione consiliare permanente e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche;
g) euro 500,00 per la funzione di vicepresidente di commissione consiliare permanente e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.
2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 4

Così modificato dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 5, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42; dall'art. 5, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, e dall'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.

Ai sensi dell'art. 8, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, l'indennità di funzione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta regionale, di cui al presente articolo, è ridotta del 10 per cento a decorrere dal 1 dicembre 2001.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale il comma 1 di questo articolo è il seguente: '1. Ai consiglieri regionali che ricoprono le funzioni di Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta regionale, vicepresidente della Giunta, assessore regionale, vicepresidente del Consiglio e consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza, Presidente e vicepresidente di una commissione consiliare è corrisposta, in aggiunta all'indennità di carica, una indennità di funzione determinata secondo le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 1.'

Ai sensi del comma 5 dell'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 18 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, le indennità di funzione di cui al comma 1 di questo articolo 4 sono ridotte del 4,30% a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 4 bis

(Corresponsione delle indennità e dei rimborsi connessi alla carica di consigliere)

1. Le indennità ed i rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono corrisposti a partire dalla prima seduta successiva alla elezione del Consiglio regionale e fino al giorno immediatamente antecedente alla prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.
2. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono corrisposti al consigliere regionale nel periodo in cui si trovi a svolgere cariche o funzioni incompatibili con quella di consigliere regionale a meno che egli opti per il mandato di consigliere e a condizione che non abbia nello stesso periodo percepito altri emolumenti per la carica o funzione incompatibile.
3. Le indennità ed i rimborsi di cui al comma 1 non sono altresì corrisposti nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento delle elezioni da parte del Consiglio regionale per accertata ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.

Nota relativa all'articolo 4 bis

Aggiunto dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18. Così modificato dall'art. 6, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.

Art. 4 ter

(Ammontare massimo degli emolumenti)

Nota relativa all'articolo 4 ter

Prima aggiunto dall'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 e poi abrogato dall'art. 7, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.

CAPO II

Rimborso spese e assicurazione obbligatoria

Nota relativa al CAPO II Rimborso spese e assicurazione obbligatoria

Rubrica modificata dall'art. 4, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.

Al sensi dell'art. 21, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione, esclusi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui all'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34; agli artt. 21 e 22, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20, e agli artt. 16 e 17, l.r. 30 giugno 2003, n. 14, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

Art. 5

(Rimborsi spese per missione)

1. I consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni connesse alla carica ricoperta possono recarsi in missione al di fuori del territorio regionale o del territorio nazionale, previa presentazione alla struttura organizzativa regionale competente per la liquidazione del rimborso delle spese sostenute di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La dichiarazione deve, in particolare, riportare le motivazioni che giustificano la missione medesima e dare atto della sua conformità a criteri relativi allo svolgimento delle missioni istituzionali determinati rispettivamente dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che si recano in missione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, oppure un'indennità chilometrica pari ad un sesto del prezzo di un litro di benzina vigente nel mese della missione, in caso di spostamento con autovettura propria. Gli stessi possono altresì richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio e il vitto nelle misure massime determinate dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.
3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l'uso delle autovetture di servizio da parte dei Consiglieri e degli Assessori che ricoprono cariche ai sensi dello Statuto e per tutti gli altri casi particolari.
4. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore, su richiesta dell'interessato, è consentita l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di cui al comma 2.
5. All'atto della liquidazione della missione, gli uffici competenti provvedono all'eventuale compensazione delle somme erogate a titolo di anticipazione.

Nota relativa all'articolo 5

Prima sostituito dall'art. 4, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, poi così modificato dall'art. 1, l.r. 30 maggio 2019, n. 13, e dall'art. 1, l.r. 5 gennaio 2021, n. 1.

Nel testo previgente alla sostituzione di cui all'art. 4, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, ai sensi dell'art. 1, l.r. 2 settembre 1997, n. 55, i commi 2 e 4 vanno interpretati nel senso che le spese effettivamente sostenute e documentate dal Consigliere, anche in occasione di missioni all'estero, sono comprensive delle quote di iscrizione a convegni, congressi ed altre iniziative aventi ad oggetto tematiche connesse all'assolvimento delle funzioni di Consigliere regionale.

Art. 6

(Rimborsi spese per l'esercizio del mandato)

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato composto da una parte fissa, pari ad euro 2.700,00 mensili, ed una parte variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso le stesse sedi.
- 1 bis.** I Consiglieri, per il miglior esercizio del mandato, possono utilizzare:
 - a) le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - b) le sedi e i locali dei Comuni e delle Unioni montane, previa convenzione stipulata con i medesimi Comuni dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
- 1 ter.** Per i giorni di utilizzo delle sedi e dei locali di cui al comma 1 bis i Consiglieri non usufruiscono della parte variabile del rimborso previsto al comma 2.
2. La misura della parte variabile del rimborso, da corrispondersi per ciascun giorno di presenza presso la sede degli organi regionali, è determinata moltiplicando il doppio della distanza, comunque non inferiore a km 10, tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali, per euro 0,40, per un numero massimo di venti giornate di presenza al mese, fino ad un massimo di euro 1.500. La residenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione; l'Ufficio di presidenza stabilisce con proprio atto le ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese e per l'accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali. Le modalità per l'accertamento della presenza degli assessori sono stabilite dalla Giunta.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base di una richiesta motivata dell'interessato corredata di idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che la parte variabile del rimborso di cui al comma 2 sia calcolata, con le stesse modalità, a partire dal comune di dimora abituale, anziché dal comune di residenza.
4. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta quando il componente del Consiglio o della Giunta, in relazione alla carica ricoperta, usufruisce dell'autovettura di servizio.
5. La parte variabile del rimborso di cui al comma 2 non spetta altresì qualora i componenti del Consiglio o della Giunta percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici ove ricoprano incarichi diversi da quelli indicati al

comma 1 dell'articolo 2 bis, aventi sede nello stesso comune sede della Regione.

6. (Abrogato)

7. Per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche è applicata, entro i limiti di quanto percepito per il rimborso spese di cui al comma 1, una decurtazione nella misura stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. La misura e le modalità per le decurtazioni relative alla mancata partecipazione dei componenti alle riunioni della Giunta, sono definite dalla Giunta stessa.

Nota relativa all'articolo 6

Modificato dall'art. 1, l.r. 19 agosto 1996, n. 35; dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, dall'art. 7, l.r. 25 novembre 2002, n. 25; dall'art. 12, l.r. 23 ottobre 2007, n. 14, e dall'art. 5, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27. Sostituito dall'art. 7, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, e così modificato dall'art. 6, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34; dall'art. 1, l.r. 21 settembre 2015, n. 22; dall'art. 4, l.r. 1 agosto 2016, n. 18; dall'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, e dall'art. 11, l.r. 2 dicembre 2021, n. 34.

Ai sensi del citato art. 26, l.r. 6/2002, fino all'adozione degli atti di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, si applicano le disposizioni previste dal comma 10 del presente articolo nel testo previgente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale i commi 1 e 2 di questo articolo sono i seguenti:

- '1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nella misura stabilita dalla deliberazione di cui al comma 4 dell'articolo 1.*
- 2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere composto da una parte fissa ed una parte variabile, quest'ultima determinata in relazione alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali. La residenza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, si intende sempre acquisita in un comune della regione.'*

Ai sensi del comma 5 dell'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 18 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 7

(Assicurazioni)

1. Ciascun consigliere ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni subiti nell'esercizio del mandato e contro i danni arrecati ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio dello stesso.
2. Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria nella misura dello 0,60 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, per gli eventuali ulteriori oneri si provvede con costo a carico del bilancio del Consiglio regionale.
3. (Abrogato)
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai consiglieri in carica sino al rinnovo del Consiglio per scadenza naturale o per il suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima di tali date, le disposizioni predette valgono fino alla data di cessazione.

Nota relativa all'articolo 7

Prima sostituito dall'art. 8, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, poi così modificato dall'art. 7, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 34/2014, fino alla scadenza della IX legislatura regionale il comma 3 di questo articolo è il seguente: '3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a stipulare convenzioni con idonei istituti assicurativi, ad effettuare la trattenuta di cui al comma 2 e ad aggiornare i massimali ogni qualvolta si registri un incremento del valore assoluto della trattenuta stessa.'

Art. 7 bis

.....

Nota relativa all'articolo 7 bis

Prima aggiunto dall'art. 10, l.r. 29 luglio 2008, n. 25, poi abrogato dall'art. 23, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.

CAPO II bis

(Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

Nota relativa al CAPO II bis (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

Aggiunto dall'art. 30, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.

Art. 7 ter
(Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo.

2. Il contributo è a totale carico dei Consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell'indennità di carica lorda.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale sono stabilite sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati.

3 bis. Ai fini del comma 3 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina altresì:

a) la decorrenza del diritto alla pensione;

b) il sistema pro rata;

c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;

d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

3 ter. Il consigliere regionale può rinunciare al trattamento previdenziale di cui al comma 1 maturato al termine di ciascuna legislatura.

3 quater. La rinuncia di cui al comma 3 ter deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa non oltre i sei mesi antecedenti la maturazione del diritto all'erogazione del trattamento previdenziale contributivo e comporta la restituzione delle trattenute operate sull'indennità di carica, nell'anno successivo a quello della rinuncia, rivalutate annualmente a partire dal primo anno sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3 quinquies. L'ufficio competente del Consiglio regionale quantifica annualmente l'ammontare delle risorse necessarie alla restituzione di cui al comma 3 quater, sulla base delle domande pervenute e lo comunica al servizio finanziario della Giunta regionale.

3 sexies. I Consiglieri che alla data di conclusione della legislatura regionale hanno già maturato il diritto a percepire il trattamento di cui al comma 1 possono comunicare la rinuncia di cui al comma 3 ter entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica.

3 septies. Nel caso in cui il Consigliere regionale non versi il contributo di cui al comma 2 per almeno cinque anni di mandato, in quanto cessato anticipatamente dalla carica, le trattenute operate sull'indennità di carica sono restituite d'ufficio.

3 octies. Al Consigliere che, per qualsiasi motivo, subentra nel corso della legislatura non si applica la trattenuta obbligatoria di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale non Consiglieri.

Nota relativa all'articolo 7 ter

Aggiunto dall'art. 30, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, poi così modificato dall'art. 5, l.r. 30 maggio 2019, n. 14, e dall'art. 1, l.r. 2 luglio 2025, n. 12.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 7, l.r. 30 maggio 2019, n. 14, la facoltà di rinunciare al trattamento previdenziale è riconosciuta anche ai consiglieri e ai componenti della Giunta regionale in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge a decorrere dal 2021. I consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della citata l.r. 14/2019 che nell'anno di conclusione della X legislatura maturano il diritto all'erogazione del trattamento previdenziale di cui a questo articolo possono rinunciare entro i trenta giorni antecedenti la cessazione dalla carica; la restituzione delle trattenute operate decorre dall'anno 2022.

CAPO III

Indennità di fine mandato e assegno vitalizio

Nota relativa al CAPO III Indennità di fine mandato e assegno vitalizio

Rubrica modificata dall'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, e dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

L'art. 14, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, contiene le disposizioni sulla riduzione temporanea dei vitalizi.

Ai sensi dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, e' confermata la soppressione dello istituto del vitalizio a decorrere dalla X legislatura regionale in armonia con quanto previsto dalla lett. f) del comma 1 dello art. 14, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella l. 14 settembre 2011, n. 148. Inoltre, la X legislatura ha inizio dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni per il rinnovo degli organi regionali elettivi. Poi, le disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 di questo Capo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come modificati dalla medesima l.r. 34/2014, si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti sino alla IX legislatura regionale. Per i consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale si applicano le disposizioni indicate al comma 2 dello art. 22 della l.r. 23/1995.

Art. 8

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati; spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere

regionale.

2. La misura dell'indennità è stabilita in una mensilità dell'indennità di cui all'articolo 2 percepita dal consigliere regionale per ogni anno di mandato esercitato, fino ad un massimo di dieci mensilità. La mensilità è calcolata sulla base della media delle indennità di carica mensili sulle quali è stata applicata la trattenuta, in applicazione del comma 1 dell'articolo 3 secondo il testo vigente nel tempo.

3. La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero.

4. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, una indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

5. L'onere concernente la corresponsione dell'indennità di fine mandato è a carico del bilancio regionale e a carico di ciascun consigliere regionale nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1.

Nota relativa all'articolo 8

Così modificato dall'art. 9, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.

Art. 8 bis

(Anticipazione dell'indennità di fine mandato)

1. Il consigliere può chiedere durante l'espletamento del mandato l'anticipazione dell'indennità di fine mandato maturata nel corso della legislatura precedente. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, l'anticipazione può essere richiesta anche dai consiglieri ai quali si applica la l.r. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La liquidazione è effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 8 e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. Al termine del mandato, ferme restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione, il conteggio della parte dell'indennità di fine mandato ancora spettante, verrà effettuato sulla base delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Nota relativa all'articolo 8 bis

Articolo aggiunto dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6. Così modificato dall'art. 10, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.

Art. 9

(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.

1-bis. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare all'assegno di cui al comma 1.

2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella forma di reversibilità di cui all'articolo 16, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilità.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3.

Nota relativa all'articolo 9

Modificato dall'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 38, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, e dall'art. 8, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34. L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 38, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, in sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 del predetto art. 38, i consiglieri regionali che intendano avvalersi della facoltà ivi prevista comunicano la rinuncia al vitalizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della l.r. 20/2011. La rinuncia comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi dell'art. 3, comma 2, l.r. 23/1995 senza interessi né rivalutazione monetaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come modificate dalla citata l.r. 34/2014, si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Art. 10

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio.
2. (Abrogato)
3. La misura dell'assegno varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
Anni di contribuzione - Percentuali sulla indennità mensile lorda
5 - 25 per cento
6 - 28 per cento
7 - 31 per cento
8 - 34 per cento
9 - 37 per cento
10 - 40 per cento
11 - 42 per cento
12 - 44 per cento
13 - 46 per cento
14 - 48 per cento
15 - 50 per cento.
4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 12, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Nota relativa all'articolo 10

Così modificato dall'art. 34, l.r. 24 dicembre 2004, n. 29.

L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Art. 11

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
2. Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

Nota relativa all'articolo 11

L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Art. 12

(Consiglieri inabili al lavoro)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.
2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, e anche se sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se, nonostante la dichiarazione di inabilità, il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio non spetta e, se già concesso, è revocato. L'ufficio di presidenza del consiglio può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario e opportuno; può inoltre richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quando l'interessato non adempia.

Nota relativa all'articolo 12

L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Art. 13

(Accertamento dell'inabilità permanente)

1. L'accertamento dell'inabilità di cui all'articolo 12 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di presidenza del consiglio e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'indennità vitalizia spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Nota relativa all'articolo 13

L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Art. 14

(Contributi volontari e restituzione dei contributi versati)

1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data della mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data in cui è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio, a pena di decadenza.
3. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi; analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere in caso di decesso.
4. Gli eredi del consigliere deceduto prima di aver maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio possono chiedere la restituzione, senza rivalutazione monetaria né interessi, dei contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1.
5. Gli eredi del consigliere deceduto hanno altresì diritto alla restituzione della differenza tra i contributi versati dal consigliere medesimo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1, e la somma percepita a titolo di assegno vitalizio anche di reversibilità. La differenza è calcolata sulle somme effettivamente versate e percepite computate senza rivalutazione monetaria e interessi.
6. Possono avvalersi della facoltà di cui ai commi 4 e 5 anche gli eredi dei consiglieri indicati all'articolo 22, comma 2. In tale caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e 16, comma 1, della presente legge sono aggiunti ai contributi versati ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), della l.r. 18/1973 e successive modificazioni, purché non restituiti.
7. La restituzione dei contributi è effettuata secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nota relativa all'articolo 14

Così modificato dall'art. 26, l.r. 23 aprile 2002, n. 6, e dall'art. 9, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come modificate dalla citata l.r. 34/2014, si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Art. 15

(Sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dall'esercizio di tali mandati.

Nota relativa all'articolo 15

L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Art. 16

(Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3)

1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, comma 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli di una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, esso è suddiviso in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, solo se studenti, salvo il caso di totale invalidità. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.
3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.
4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare: in tal caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.
5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno vitalizio di reversibilità entri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. L'assegno di reversibilità non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso consiglio regionale.
6. Se il decesso del consigliere avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato l'assegno di reversibilità compete nella misura minima agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni.
7. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere e si estingue con la morte delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

Nota relativa all'articolo 16

L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011 si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Art. 17

(Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)

1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio.
2. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, l'erogazione dell'assegno vitalizio è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione) del codice penale, per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza ed ha durata pari a quella dell'interdizione.
3. L'esclusione di cui al comma 2 si applica, altresì, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 bis-1, 416 ter del codice penale, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Il titolare dell'assegno vitalizio che riceva una delle condanne di cui ai commi 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, effettuando il recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza ovvero l'insussistenza di condanne di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
5. E', altresì, esclusa l'erogazione dell'assegno di reversibilità nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via

definitiva per uno dei delitti di cui al comma 2 per la durata dell'interdizione dai pubblici uffici. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che versi nelle condizioni indicate ai commi 2 e 3.

Nota relativa all'articolo 17

Prima sostituito dall'art. 10, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, poi dall'art. 6, l.r. 30 maggio 2019, n. 14.

L'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27, che disponeva l'abrogazione del presente articolo a partire dalla X legislatura, è stato abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, le disposizioni di questo articolo vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come sostituito dalla citata l.r. 34/2014, si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti dalla VI sino alla IX legislatura regionale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7, l.r. 30 maggio 2019, n. 14, la rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui alla medesima legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

Art. 17 bis

(Pubblicazione e obbligo di trasparenza)

1. I nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e la misura delle somme a tal fine erogate sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa con apposito atto.

Nota relativa all'articolo 17 bis

Aggiunto dall'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 18, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34, in sede di prima applicazione l'atto di cui al presente articolo, come inserito dal comma 10 del citato art. 18, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 34/2017.

CAPO IV

Collocamento in aspettativa di dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale e sospensione dalla carica di consigliere

Art. 18

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

Art. 19

(Opzione sul trattamento economico)

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 18 possono optare, in luogo dell'indennità di carica, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza e il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le diarie comunque denominate anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria, le indennità di missione e i rimborsi spese.
3. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al presidente del consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al presidente del consiglio regionale; se effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell'opzione.

Art. 20

(Sospensione degli emolumenti e corresponsione di assegno ridotto)

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 2 e degli emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, è sospesa di diritto:
 - a) nei casi di sospensione dalla carica di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
 - b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 235/2012.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, pronunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 235/2012, dispone immediatamente la sospensione delle indennità e del rimborso delle spese con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi indicate al comma 1, al consigliere spetta per il periodo di sospensione, un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale del settanta per cento, sul quale non opera la ritenuta per i contributi obbligatori di cui all'articolo 3.
4. La sospensione delle indennità di cui all'articolo 2 e degli eventuali emolumenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, ha termine con la cessazione della sospensione dalla carica ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 8 del d.lgs. 235/2012, nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, lettera b).

Nota relativa all'articolo 20

Così sostituito dall'art. 11, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

CAPO V

Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazione

Art. 21

(Soppressione del fondo)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo di accantonamento dei consiglieri della Regione Marche" di cui all'articolo 7 della L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso. Entro la stessa data l'ufficio di presidenza del consiglio predispone gli atti necessari in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali sono trasferite al bilancio della Regione.

Art. 22

(Norme transitorie)

1. Le norme di cui al capo III si applicano ai consiglieri eletti nella legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.
2. L'indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 23 luglio 1973, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data, abbiano versato i contributi per l'intera legislatura hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi. Uguale facoltà è riconosciuta ai consiglieri non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio.
4. La facoltà di cui al comma 3 si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica per i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i consiglieri non in carica.

Nota relativa all'articolo 22

Ai sensi del comma 8 dell'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34, ai consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale si applicano le disposizioni indicate al comma 2 di questo articolo.

Art. 23

(Norme finanziarie)

1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa per gli anni 1995 e successivi.

Art. 24

(Abrogazioni)

1.
2.

Nota relativa all'articolo 24

Articolo sostituito dall'art. 6, l.r. 6 marzo 1995, n. 22.

Il comma 1 abroga la l.r. 23 luglio 1973, n. 18, fatto salvo l'art. 26 della stessa.

Il comma 2 abroga le l.r. 9 marzo 1979, n. 13; 9 marzo 1979, n. 14; 5 agosto 1983, n. 19; 23 aprile 1985, n. 15; 31 dicembre 1987, n. 44; 20 aprile 1990, n. 23; 19 luglio 1991, n. 22; 5 aprile 1994, n. 11; 15 luglio 1994 n. 24; 1 agosto 1994, n. 26.

Art. 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

OK, Accetto**MENU****No, maggiori informazioni**

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL MOLISE

(/)

Inserire il termine da cercare...



(<https://www.instagram.com/consiglio.regionale.molise/>)



(<https://www.youtube.com/channel/UCb33n3wzclMwihIXeOLugzQ>)



(<https://www.facebook.com/pages/category/Government-Building/Consiglio-Regionale-del-Molise-115056816582184/>)



(<http://consiglio.regione.molise.it/teatro>)



LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2014, N. 11

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2014, N. 11

Titolo:

Legge finanziaria regionale 2014

Numero:

11

Oggetto:

Regione - Legge finanziaria 2014

Catalogazione:

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo
Contabilità e contratti, bilanci, manovre finanziarie, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (/contabilita)
dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati

disattivati.

Bollettino:

Bollettino ufficiale della Regione Molise n.13 del 22 aprile 2014.

Legge regionale 18 aprile 2014, n. 11**Legge finanziaria regionale 2014**

Art. 1 Rifiinanziamento di leggi regionali

Art. 2 Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti dipendenti

Art. 3 Iscrizione fondi

Art. 4 Assegnazione risorse iscritte in bilancio

Art. 5 Armonizzazione bilanci

Art. 6 Obblighi relativi alla sottoscrizione dei contratti

Art. 7 Copertura delle leggi di spesa. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4

Art. 8 Piano triennale per la revisione della spesa

Art. 9 Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica

Art. 10 Istituzione del Sistema dei controlli interni e sul sistema regionale

Art. 11 Razionalizzazione dell'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 12 Patto di stabilità

Art. 13 Tavolo permanente per il federalismo fiscale interno ed il patto di stabilità territoriale

Art. 14 Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10

Art. 15 Razionalizzazione del Sistema Regione Molise

Art. 16 Durata incarichi di direzione

Art. 17 Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 12

Art. 18 Fondo regionale per le imprese

Art. 19 Sportello Unico per le Attività Produttive - iniziative per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e dei professionisti

Art. 20 Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3

Art. 21 Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4.

Art. 22 Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2011, n. 2
(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati
discattati

Art. 23 Università degli Studi del Molise

Art. 24 Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35

Art. 25 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

Art. 26 Soglia di estinzione dei debiti tributari della Regione di modesto ammontare

Art. 27 Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

Art. 28 Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17

Art. 29 Norme in materia di acque minerali e di sorgente

Art. 30 Adempimenti concernenti l'attuazione della legge regionale 23 novembre 2010, n. 19

Art. 31 Esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale

Art. 32 Normativa regionale in materia di attività urbanistica ed edilizia

Art. 33 Norme in materia di edilizia

Art. 34 Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33

Art. 35 Fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano

Art. 36 Trasporto pubblico urbano e suburbano

Art. 37 Criteri di ripartizione del fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano

Art. 38 Riparto quota risorse subordinato al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano

Art. 39 Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano

Art. 40 Monitoraggio e verifiche del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano

Art. 41 Adempimenti relativi al Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale

Art. 42 Modalità di erogazione del fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano

Art. 43 Rideterminazione percentuali di ripartizione dei contributi per il trasporto pubblico locale urbano

Art. 44 Soppressione del contributo per i comuni di cui all'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19

Art. 45 Abrogazione della legge regionale 28 novembre 1994, n. 21

Art. 46 Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19

Art. 47 Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma extraurbano

Art. 48 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15

Art. 49 Sospensione di contributo ai gruppi politici consiliari
(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati

Art. 50 Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38

Art. 51 Legge regionale 10 ottobre 2013, n. 15, "Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere"

Art. 52 Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38

Art. 53 Razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco

Art. 54 Vigilanza sulle farmacie

Art. 55 Vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie

Art. 56 Gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali

Art. 57 Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18

Art. 58 Entrata in vigore

Allegato - Tabella A

Allegato - Tabella B

Allegato - Tabella C

Art. 1

Rifinanziamento di leggi regionali

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2014, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2

Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti dipendenti

1. Per l'anno 2014, i fondi di dotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4 per ciascuno degli enti dipendenti regionali, sono costituiti dai seguenti importi:

- a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 300.000,00;
- b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM), euro 4.000.000,00;
- c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00;
- d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.300.000,00;

e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 309.940,00.

2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui all'UPB n. 132 (Servizio Ragioneria) del bilancio regionale per l'anno 2014.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.

4. Per l'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) il fondo di dotazione è fissato nella misura di euro 1.000.000,00. L'ammontare della seconda rata semestrale, di cui al comma 3, è determinato tenendo conto dell'importo accertato in entrata nell'UPB 002.

Art. 3

Iscrizione fondi

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2014 sono iscritti, sia per competenza che per cassa, i seguenti fondi:

- a) "Fondo di riassegnazione per riaccertamento straordinario dei residui", per l'importo di euro 4.000.000;
- b) "Fondo di riassegnazione dei residui perenti per perenzione amministrativa relativi a spese finanziate con assegnazioni statali o comunitarie con vincolo di specifica destinazione", per l'importo di euro 124.679.134,85, utilizzabile soltanto dopo l'approvazione del Rendiconto generale 2013.

2. I fondi di cui al comma 1 sono movimentati esclusivamente con atto deliberativo della Giunta regionale.

Art. 4

Assegnazione risorse iscritte in bilancio

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Bilancio regionale di competenza e cassa 2014 - Bilancio pluriennale 2014/2016", la Giunta regionale assegna, con proprio atto, ai Direttori generali, ai Direttori d'Area e ai Direttori dei Servizi, le risorse iscritte in bilancio, nel rispetto delle competenze, così come individuate nell'atto di riorganizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con la Delib.G.R. 30 settembre 2013, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Armonizzazione bilanci

1. La Regione, al fine di dare attuazione, a decorrere dall'anno 2015, ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successivi provvedimenti attuativi o di modifica, adegua, nell'anno 2014, il proprio sistema contabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati a:

- a) proporre interventi di riassetto della legislazione regionale;

- b) promuovere la formazione del personale regionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- c) adeguare i sistemi informativi e gestionali;
- d) modificare l'assetto regolamentare ed organizzativo interno e degli enti del Sistema regionale.

Art. 6

Obblighi relativi alla sottoscrizione dei contratti

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione e che siano privi del relativo visto di regolarità contabile da parte del Servizio Ragioneria della Giunta regionale ovvero del Servizio Bilancio del Consiglio regionale.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge, ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota dell'ufficio regionale competente, attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Art. 7

Copertura delle leggi di spesa. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4

1. All'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4. (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I progetti di legge e gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, sono accompagnati da una relazione tecnica, predisposta dal Servizio competente, corredata dal parere del Servizio Bilancio, contenente l'ammontare complessivo degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché l'indicazione delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione della norma e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale. Nella relazione sono indicati i dati, le fonti ed i metodi utilizzati per la loro quantificazione";
 - c) il comma 4 è abrogato.

Art. 8

Piano triennale per la revisione della spesa

1. Per le finalità richiamate all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la Giunta regionale adotta, entro e non oltre il 30 giugno 2014, il "Piano triennale per la revisione della spesa", al fine di garantire risparmi della spesa regionale nel periodo 2014-

2016. Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo

dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene le misure necessarie a consentire risparmi di spesa distribuiti nel periodo 2014-2016, considerando anche soluzioni che, pur non portando a riduzioni di spesa rilevanti per la pubblica amministrazione, migliorino la qualità dei servizi per i cittadini.

3. Il piano di cui al comma 1 include misure in grado di condurre ad una riduzione dei costi a parità di servizi e prevede l'eliminazione di attività non prioritarie.

4. Gli importi dei risparmi devono essere indentificati sia nei loro effetti immediati che nei loro effetti di medio e di lungo periodo.

5. I risparmi sono calcolati prendendo come base di riferimento il quadro di finanza pubblica e i relativi stanziamenti definiti dalla legge regionale di bilancio 2013.

6. Il piano di cui al comma 1 prevede strumenti atti a monitorare costantemente l'implementazione delle misure nello stesso adottate e a valutare il grado di soddisfazione da parte degli utenti di servizi pubblici, anche attraverso il potenziamento delle strutture di controllo interno e di valutazione dell'efficacia e della efficienza della spesa.

7. Per l'anno 2014, il Piano di cui al comma 1 deve prevedere, tra l'altro, misure relative:

- a) alla vendita di automezzi e autovetture;
- b) alla razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili sia di proprietà che in affitto;
- c) alla riduzione dei fitti passivi.

8. Nel Piano di cui al comma 1 sono previste misure anche per gli enti del Sistema regionale.

9. Sugli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione raggiunti il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale.

Art. 9

Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica

1. Contestualmente all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 8 si procederà ad adottare interventi legislativi finalizzati all'ulteriore contenimento dei costi della politica, comunque in conformità con quanto risulterà previsto nelle disposizioni di legge statale.

2. Gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, corrisposti ai sensi della legge regionale 13 aprile 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sono temporaneamente ridotti, a decorrere dal 1° maggio 2014 e sino al 31 dicembre 2014, delle seguenti misure:

- a) 10 per cento per la parte dell'importo lordo mensile sino a 3.000 euro;
- b) 20 per cento per la parte dell'importo lordo mensile eccedente i 3.000 euro.

3. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, è soppresso il seguente periodo: "Per gli esercizi successivi al 2013 il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è adeguato sulla base della variazione annuale del costo della vita accertata dall'ISTAT, ove non rideterminato secondo le modalità di cui al primo

periodo del presente comma."

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

Art. 10

Istituzione del Sistema dei controlli interni e sul sistema regionale

1. In armonia con i principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è istituito il "Sistema dei controlli interni e sul sistema regionale".

2. Il Sistema di cui al comma 1 consta:

- a) della valutazione e del controllo strategico concernente l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- b) del controllo di gestione concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) del controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- d) della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- e) dei controlli sugli enti del Sistema Regione Molise concernente la verifica delle procedure di gestione e controllo degli enti e società del Sistema, il monitoraggio dello svolgimento dei controlli interni, la mappatura dei rischi e la pianificazione di audit.

Art. 11

Razionalizzazione dell'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Ai fini della razionalizzazione della gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i relativi adempimenti amministrativi e contabili sono di esclusiva competenza gestionale del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro.

2. La violazione di quanto disposto al comma 1 determina la responsabilità personale del dirigente che ha autorizzato o stipulato il contratto.

Art. 12

Patto di stabilità

1. I Direttori dei Servizi della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni e dei pagamenti entro i limiti di cui all'obiettivo programmatico derivante dal rispetto del Patto di Stabilità interno per le Regioni a statuto ordinario per l'esercizio finanziario 2014. A tale scopo, i Direttori generali e i Direttori d'Area pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto dei suddetti limiti.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica, fissati per le Regioni dalla legislazione statale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2014, a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell'anno, al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. Il sistema degli enti strumentali e aziende regionali e gli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2014-2016.

4. Ai fini del loro concorso al rispetto degli obblighi rivenienti dal Patto di Stabilità interno per l'esercizio finanziario 2014, agli enti di cui al comma 3 sono applicate le misure di contenimento della spesa previste per il comparto delle Regioni dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di Stabilità infraregionale, gli enti di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

6. I collegi dei Revisori dei conti degli enti di cui al comma 3, con cadenza trimestrale, segnalano alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 4.

7. Gli enti di cui al comma 3 che non rispettino gli obiettivi del Patto di Stabilità fissati per l'anno 2014, a decorrere dall'anno 2015 riducono ulteriormente del 10 per cento, rispetto all'anno 2012, le spese per acquisto di beni e servizi e non possono procedere all'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione, né procedere all'assunzione di personale.

Art. 13

Tavolo permanente per il federalismo fiscale interno ed il patto di stabilità territoriale

1. La Regione promuove, d'intesa con le Autonomie locali, la costituzione del "Tavolo permanente per il federalismo fiscale interno ed il patto di stabilità territoriale", con gli obiettivi di:

a) realizzare proposte condivise e programmate sul concorso degli enti agli obiettivi di finanza pubblica, ivi compresi quelli relativi al cosiddetto "Patto di stabilità verticale";

b) migliorare il livello di efficienza degli interventi correnti, di sviluppo e degli investimenti;

c) dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10

1. Alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre

2012, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 15, comma 2, le parole "Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, "ove non intervenga l'intesa in sede di conferenza unificata ivi prevista ai commi 2 e 3" e "entro il 31 dicembre 2013" sono soppresse;
- b) all'articolo 15, i commi 3 e 4 sono abrogati;
- c) all'articolo 16, i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono abrogati;
- d) all'articolo 16, comma 5, primo periodo, dopo le parole "consigli di amministrazione", le parole "delle società di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato".

Art. 15

Razionalizzazione del Sistema Regione Molise

1. La razionalizzazione e la riorganizzazione degli enti del Sistema Regione Molise si conformano ai seguenti criteri direttivi:

- a) riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
- b) fusione-accorpamento e reinternalizzazione di organismi e strutture che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa;
- c) soppressione degli enti che non abbiano finalità strategica per la Regione Molise, con previsione di gestione commissariale, con funzione liquidatoria, degli enti soppressi o messi in liquidazione;
- d) razionalizzazione degli organi amministrativi, di controllo e consultivi, con contestuale revisione della quantificazione dei compensi, delle indennità o di qualsiasi altra utilità, per tutti gli organismi.

2. La Giunta regionale, tenuto conto dei criteri direttivi di cui al comma 1, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento ed il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, propone al Consiglio regionale disegni di legge che prevedano la soppressione o l'accorpamento, o, in ogni caso, la riduzione dei relativi oneri finanziari, di aziende speciali, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica facenti parte del Sistema Regione Molise ed in particolare dei seguenti enti:

- Finmolise Spa;
- Sviluppo Italia Molise;
- Enti provinciali del Turismo di Campobasso e Isemia (EPT);
- Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli (AAST);
- Korai s.r.l.;
- Azienda Speciale Molise Acque;

- ARPA Molise

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo

dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati

disattivati.

3. Le società partecipate, titolari di partecipazioni regionali indirette, ad esclusione di quelle per le quali è in atto un procedimento di cessione, di liquidazione o una procedura concorsuale, presentano, entro e non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta operativa di razionalizzazione o dismissione delle proprie partecipazioni, di cui alla Tabella "B" allegata alla presente legge, sulla base dei criteri direttivi indicati nel comma 1.

4. Le proposte di cui al comma 3 sono approvate, entro e non oltre 30 giorni dalla loro presentazione, dalla Giunta regionale, la quale le sottopone al vaglio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera g), dello Statuto.

5. Il trattamento economico omnicomprensivo dei direttori/segretari generali degli enti di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge è definito stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico dei Direttori d'Area della Regione Molise, come definito dall'articolo 21 (trattamento economico del Direttore generale, del Segretario generale e dei direttori d'area) della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10.

6. Il trattamento omnicomprensivo dei dirigenti degli enti di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge è definito stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico dei direttori di servizio della Regione.

Art. 16

Durata incarichi di direzione

1. Gli incarichi di direzione degli Enti del Sistema Regione Molise, di cui alla tabella AI, Sezione I e Sezione II, allegata alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, hanno durata triennale e sono rinnovabili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con il comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 12

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12 (Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. L'incarico di direzione può essere altresì conferito, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, tenuto conto delle capacità di bilancio e nel rispetto delle normative sui vincoli di spesa, a

persone esterne all'Amministrazione regionale, munite di diploma di laurea, in possesso di documentata professionalità manageriale acquisita con esperienza pluriennale operando in funzioni dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche o private. Al reperimento delle candidature per l'incarico da conferire ad esterni si procede mediante avviso adeguatamente pubblicizzato."

Art. 18

Fondo regionale per le imprese

1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nella regione Molise, è istituito un apposito fondo rotativo denominato "Fondo regionale per le imprese".
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e le modalità operative per l'utilizzo del Fondo regionale per le imprese, nonché la relativa ripartizione delle risorse.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, fino ad euro 8.000.000,00, verrà costituita mediante risorse rivenienti della rimodulazione delle giacenze risultanti presso la "Finmolise Sviluppo e Servizi s.r.l.", in liquidazione, e/o mediante operazioni di riduzione del capitale sociale e di rimborso delle riserve di bilancio della Finmolise s.p.a., nella misura eventualmente risultante in eccedenza rispetto alla attività di società in house providing.

Art. 19

Sportello Unico per le Attività Produttive - iniziative per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e dei professionisti

1. Al fine di razionalizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale, la Giunta regionale predispone ogni iniziativa di tipo organizzativo o regolamentare atta a garantire procedure omogenee ed integrate con le iniziative di semplificazione attivate dai soggetti pubblici operanti nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove il "Tavolo regionale per la semplificazione amministrativa", d'intesa con le Camere di Commercio, gli ordini professionali e gli enti locali.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3

1. All'articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013) è sostituito dal seguente: "2. Lo stanziamento, pari ad euro 500.000,00, del capitolo di spesa n. 16022, avente ad oggetto "Oneri funzionamento della Fondazione Molise Cultura", è finalizzato al funzionamento della Fondazione

e all'attuazione delle intese sottoscritte ai sensi del comma 1"

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo
dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy
(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati
disattivati.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2011, n. 2

1. Il comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011) è sostituito dal seguente: "16. La Giunta regionale, al fine di favorire iniziative culturali, artistiche ed occupazionali, dispone che tutti gli avanzi economici risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 della Fondazione Molise Cultura siano destinati al finanziamento degli oneri correnti della Fondazione medesima".

Art. 23

Università degli Studi del Molise

1. Nello stato di previsione della spesa, nella UPB 402, è istituito un nuovo capitolo denominato "Contributo straordinario al Comune di Isernia per sostenere oneri per canoni di locazione in favore dell'Università degli Studi del Molise", con uno stanziamento pari a 45.000,00 euro.

Art. 24

Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35 (Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ad alta emissione di inquinanti) sono apportare le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Finalità

1. Al fine di promuovere politiche di sviluppo sostenibile e garantire la tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare, la Regione Molise destina, nel Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, la somma complessiva di 100.000,00 euro per l'erogazione di incentivi finalizzati alla conversione a metano o g.p.l. di veicoli alimentati a benzina.

2. L'incentivo previsto per la conversione di veicoli alimentati a benzina è pari ad euro 500,00 per veicolo, sia nel caso della installazione e collaudo di un impianto di alimentazione a metano, sia nel caso dell'installazione e collaudo di un impianto a g.p.l. A tal fine è finanziato il capitolo di spesa n. 55703 nell'U.P.B. 223 per 100.000,00 euro.

3. Le modalità di erogazione a rimborso degli incentivi, con la relativa tempistica e gli adempimenti necessari, saranno regolate dal piano operativo di dettaglio che sarà approvato dalla Giunta regionale";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Piano di dettaglio

1. Il piano di dettaglio descrive analiticamente i termini, le procedure e le modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione a rimborso degli incentivi.

2. Il piano di dettaglio deve prevedere, inoltre, un sistema di controllo del progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate dalla presente legge.

3. Raggiunta la percentuale del 90 per cento di prenotazione delle somme a disposizione, il competente ufficio regionale provvede a pubblicare nel sito internet istituzionale della Regione la notizia del prossimo esaurimento dei fondi; prenotate tutte le somme, l'ufficio procede tempestivamente alla sospensione o al diniego delle richieste di finanziamento.

4. L'ufficio cura l'istruttoria delle richieste di contributi e, verificatane la regolarità, eroga i medesimi a rimborso";

c) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Possono essere oggetto di conversione finanziata a rimborso con la presente legge tutti i veicoli alimentati a benzina appartenenti a qualsiasi direttiva europea anti-inquinamento";

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'erogazione degli incentivi è effettuata fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, pari a 100.000,00 euro, a ciò destinate dalla Regione Molise".

Art. 25⁽¹⁾

Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

1. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita senza l'avvenuta formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti di contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità di cui al regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate all'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. L'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e sino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

2. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in favore dei soggetti disabili è onere del contribuente presentare istanza agli uffici regionali preposti entro il termine del periodo tributario interessato dalla richiesta di esenzione stessa. L'istanza consegnata ovvero trasmessa tempestivamente agli uffici regionali, se accolta, produce effetto a partire dall'anno d'imposta in cui è presentata e non può avere effetto retroattivo riguardo agli anni d'imposta precedenti.

3. Per veicoli adibiti ad uso professionale, ai fini dell'esclusione dall'esenzione di cui all'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono quelli indicati dall'articolo 53, comma 1, lettere d), e), f), g), h), e comma 2, e dall'articolo 54, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), l), n), del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

4. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2012), è sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le ONLUS di cui all'articolo 10 dello stesso decreto, aventi sede legale in Molise, le quali siano proprietarie di autoveicoli

iscritti al P.R.A. sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale, previa richiesta alla Regione. Sono esclusi da tale esenzione gli autoveicoli di potenza superiore a 100 kw.".

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2008) è abrogato.

6. Gli autoveicoli di proprietà di enti pubblici, destinati esclusivamente al trasporto di soggetti con disabilità, di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, previa richiesta alla Regione.

(1) Articolo modificato dall'art. 8, della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8.

Art. 26⁽²⁾

Soglia di estinzione dei debiti tributari della Regione di modesto ammontare. In vigore dal 23 aprile 2014

1. Non si procede al rimborso di tributi regionali per importi fino a 12 euro. Tali importi non devono intendersi in ogni caso come franchigia.

(2) Articolo modificato dall'art. 1, della legge regionale 16 dicembre 2014, n. 22.

Art. 27

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1. All'articolo 30 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del testo unico approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito nell'Università del Molise, è fissata in 78,00 euro".

Art. 28

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 2013, n. 17 (Riordino della disciplina in materia di tasse sulle concessioni regionali), deve interpretarsi nel senso che restano applicabili le previgenti disposizioni delle leggi regionali disciplinanti singole fattispecie di tassa di concessione regionale, quando prevedano soprattasse o altre misure integrative ovvero misure agevolative o riduttive, purché non siano in contrasto o incompatibili con la stessa legge n. 17/2013 e con la tariffa alla stessa allegata.

Art. 29

Norme in materia di acque minerali e di sorgente

1. Ai fini della valorizzazione e della razionalizzazione dell'uso delle acque minerali naturali, i titolari di concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono alla Regione un canone annuo di imbottigliamento pari a:

a) 1,00 euro per ogni mille litri o frazione di imbottigliato;

b) 0,50 euro ogni mille litri o frazione di acqua utilizzata o emunta.

2. I concessionari versano il canone di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il canone è calcolato utilizzando come base di calcolo la quantità di acqua imbottigliata o utilizzata nell'anno precedente.

Art. 30

Adempimenti concernenti l'attuazione della legge regionale 23 novembre 2010, n. 19

1. Al fine di consentire l'assolvimento degli interventi di cui alla legge regionale 23 novembre 2010, n. 19 (Misure a favore dei residenti negli alloggi dei villaggi provvisori realizzati a seguito del sisma del 31 ottobre 2002) è stanziata la somma di 50.000 euro, a valere sull'UPB 122 (Attività della Protezione Civile) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2014.

Art. 31

Esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale

1. Al fine di rendere più efficienti ed efficaci le procedure relative alla programmazione ed alla attuazione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale, la Giunta regionale presenta, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge di modifica della legge regionale 14 luglio 1979, n. 19 (Norme per l'esecuzione dei lavori delle opere pubbliche di interesse regionale) che tenga anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche, e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti), nonché dal decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33, articolo 23, commi 1 e 2, sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano straordinario contro le mafie, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Le specifiche disposizioni previste nei riferimenti normativi sopra elencati devono essere recepite anche per le procedure di somma urgenza previste dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, articolo 176.

Art. 32

Normativa regionale in materia di attività urbanistica ed edilizia

1. Al fine di adeguare la normativa regionale in materia di urbanistica ed edilizia, la Giunta regionale presenta, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge di modifica della legge regionale 14 maggio 1985, n.17 (Disposizioni regionali di attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante norme in materia di controllo sull'attività urbanistica - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge regionale 1 dicembre 1989, n.24 (Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali), della legge regionale 12 aprile 1995, n.14 (Norme urgenti per lo snellimento delle procedure e per le deleghe in materia di urbanistica, lavori pubblici e trasporti), della legge regionale 11 dicembre 2009, n.30

(Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica).

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://Consiglio.regione.calabria.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

Art. 33

Norme in materia di edilizia

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, il certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere richiesto anche:

- a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni ed ultimate le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

2. La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, valutate secondo la vigente normativa.

3. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui alle norme richiamate al comma 5-bis, alinea, dell'articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001, l'interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

- a) richiesta di accatastamento dell'edificio che il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto;
- b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, valutate secondo la vigente normativa.

4. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma precedente, i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate, da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre al controllo, comunica all'interessato la sottoposizione a controllo e le modalità ed i tempi coi quali il medesimo sarà effettuato.

5. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 3

non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale, nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo del cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

Art. 34⁽³⁾

Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33

[1. All'articolo 19 della legge regionale 27 settembre 1999 n. 33 Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59") sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza, la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui nel limite massimo di euro 10.000 per ciascun centro.";
- b) al comma 10, le parole "comma 9" sono sostituite dalle parole "comma 8-bis", e dopo la parola "determinati" è aggiunta la parola "annualmente".]

(3) Articolo abrogato dall'art.132,comma 1, lettera h), della legge regionale 18 ottobre 2021, n.4.

Art. 35⁽⁴⁾

Fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano

1. A decorrere dall'anno 2016, è istituito il "Fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano" per i comuni con una popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT superiore a 5.000 abitanti, già beneficiari del contributo regionale ai sensi dell'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Delege) (Isernia, Termoli, Campobasso, Larino).
2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con quota parte del "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario", spettante alla Regione, e con risorse regionali.
3. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuto, in relazione alla rete di servizi minimi, il contributo determinato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, l'ammontare delle risorse trasferite a ciascuno dei comuni indicati al comma 1 è ridotto in misura corrispondente ai maggiori incassi derivanti dagli aumenti dei proventi tariffari successivi a quelli dell'anno 2012.
- 4-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 4 il computo dei maggiori proventi tariffari è fatto sulla base degli incassi dichiarati nei bilanci delle aziende esercenti il trasporto urbano a partire dall'anno 2014.

(4) Articolo modificato dall'art. 7, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9.

Art. 36

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo

dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati

disattivati

Trasporto pubblico urbano e suburbano

1. La Giunta regionale definisce criteri e parametri per l'organizzazione dei servizi minimi di trasporto per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 35.
2. Nell'ambito della organizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può prevedere l'estensione dei servizi di trasporto urbano a comuni limitrofi o aree perturbane.
3. I servizi di trasporto urbano e suburbano, fra loro integrati, sono approvati dalla Giunta regionale, vanno effettuati in maniera unitaria e posti in gara in lotto unico da ciascun comune di cui al comma 1 dell'articolo 35.

Art. 37

Criteri di ripartizione del fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano

1. I contributi di cui all'articolo 35 sono riconosciuti ai comuni di Isernia, Termoli, Campobasso, Larino:
 - a) sulla base di quanto previsto dall'articolo 38 per il 10 per cento del loro ammontare;
 - b) indipendentemente dal raggiungimento di specifici obiettivi per il 90 per cento del loro ammontare.
2. A decorrere dall'anno 2015, la percentuale da ripartire ai sensi dell'articolo 38 è incrementata biennialmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90 per cento del fondo.
3. A titolo di anticipazione il 60 per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), delle risorse stanziato sul fondo è ripartito ed erogato ai comuni di cui al comma 1 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse statali di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Il residuo 40 per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), delle risorse è erogato, successivamente al trasferimento delle risorse statali, su base mensile, a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno, ed è calcolato al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda;
 - b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
 - c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda ed il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
 - d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
 - e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

Art. 38

Riparto quota risorse subordinato al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della

programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo

dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy

1. Il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 35 è ripartito tra i comuni di Isernia, Termoli, Campobasso, Larino secondo le modalità e i criteri stabiliti nei commi successivi.

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

2. Qualora i comuni raggiungano tutti gli obiettivi indicati all'articolo 37, comma 4, la quota di cui al comma 1 è assegnata integralmente.

3. Nel caso in cui gli obiettivi di cui al comma 2 siano raggiunti parzialmente, ai comuni è assegnata parte della quota di cui al comma 1 con le percentuali di seguito riportate:

a) 30 per cento per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda ed il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

b) 60 per cento per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) 10 per cento per la definizione di livelli occupazionali appropriati.

4. Alle verifiche del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti si provvede ai sensi dell'articolo 39.

5. Qualora i comuni non trasmettano all'Osservatorio regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, i dati richiesti dalla Regione, anche ai fini delle verifiche di cui all'articolo 40, il contributo pubblico non è erogato.

6. Per l'anno 2014 gli obiettivi di cui ai commi precedenti si considerano soddisfatti mediante l'adozione del Piano di riprogrammazione del trasporto pubblico urbano, ai sensi dell'articolo 41.

Art. 39

Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano

1. Il soddisfacimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 37 è verificato attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato su base comunale. Nel primo triennio di applicazione l'obiettivo è verificato attraverso l'incremento del 2,5 per cento del numero dei passeggeri trasportati per ciascun comune e determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio.

2. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 37 è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base comunale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di una percentuale di almeno lo 0,03 per cento per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35, ovvero attraverso il mantenimento o l'incremento del medesimo rapporto per rapporti superiori. Tali valori saranno rideterminati in sede di revisione dei criteri di ripartizione dei contributi di cui all'articolo 43.

3. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 37 è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco dei turn-over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti.

4. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 37 è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio regionale dei trasporti dei dati richiesti ai sensi dell'articolo 40.

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

Art. 40

Monitoraggio e verifiche del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale urbano

1. Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 37 provvede l'Osservatorio regionale dei trasporti. A tal fine, i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 38, entro il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno 2015, trasmettono all'Osservatorio i risultati dell'attività di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto del trasporto pubblico locale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di cui all'articolo 74 della L.R. n. 19/1984 di inviare, entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento, per via telematica, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento nel settore.
3. I contributi regionali non sono erogati ai comuni che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate dal presente articolo.

Art. 41

Adempimenti relativi al Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale

1. Entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 38 procedono:
 - a) all'adozione di un Piano di riprogrammazione dei servizi;
 - b) alla rimodulazione dei servizi a domanda debole e alla sostituzione, entro trenta giorni dall'adozione della predetta riprogrammazione, delle modalità di trasporto ritenute diseconomiche in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi delle infrastrutture previsto dall'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.
2. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione, di cui al presente articolo, i contratti di servizio già stipulati dai comuni con le aziende di trasporto sono oggetto di revisione.

Art. 42

Modalità di erogazione del fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano

1. Per gli anni successivi al 2014, con deliberazione di Giunta regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del fondo di cui all'articolo 37, comma 1, lett. b), previo espletamento delle verifiche sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui all'articolo 41 nell'anno precedente.

Art. 43⁽⁵⁾

Rideterminazione percentuali di ripartizione dei contributi per il trasporto pubblico locale urbano

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti, anche sulla scorta di eventuali modificazioni ed integrazioni di disposizioni statali in materia di trasporto pubblico locale, anche di natura finanziaria, sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio regionale, ridetermina le percentuali di ripartizione dei contributi di cui all'articolo 37. La quantificazione del contributo, gli importi annuali da assegnare ai singoli Comuni e l'utilizzo delle economie sono determinate dal competente servizio regionale secondo criteri che tengono conto dei chilometri percorsi, del numero degli abitanti, della densità abitativa e dell'utenza.

1-bis. [La Regione contribuisce al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico urbano ai Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, per una quota pari al settanta per cento della spesa effettivamente sostenuta. In nessun caso il contributo regionale può essere superiore al settanta per cento della spesa sostenuta dalla Regione nell'esercizio finanziario 2016 per il finanziamento a ciascun Comune dei soli servizi minimi e con riferimento esclusivamente al costo del servizio. Per il solo anno 2017 l'entità del contributo sarà in ogni caso parametrata al 75 per cento della contribuzione trasferita ai Comuni per l'anno 2016].

(5) Articolo modificato dall'art. 5, della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 2, e infine dall'art. 7, della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8.

Art. 44

Soppressione del contributo per i comuni di cui all'articolo 74 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19

1. Per l'anno 2014 per i comuni indicati dall'articolo 74 della legge regionale n. 19/1984 non rientranti tra quelli indicati al comma 1 dell'articolo 37, rimane invariato il criterio di attribuzione del contributo per il trasporto pubblico urbano attualmente in vigore.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppresso il contributo di cui al comma 1.

Art. 45

Abrogazione della legge regionale 28 novembre 1994, n. 21

1. La legge regionale 28 novembre 1994, n. 21 (Intervento finanziario per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani mediante autolinee non di competenza della Regione Molise) è abrogata.

Art. 46

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19

1. All'articolo 28-bis della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale derivanti dall'attuazione degli articoli 28 e 28-bis possono essere rinate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Molise mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 19405 (funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro) della UPB 615 del bilancio regionale per l'esercizio 2014.

7-ter. La Giunta regionale, per gli anni 2013 e successivi, fino all'introduzione della bigliettazione elettronica, in coerenza con gli atti convenzionali in corso, definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di cui al comma 1, prevedendo l'impiego di quota parte delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa 19405 (funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro) della UPB 615 del bilancio regionale per l'esercizio 2014.

7-quater. La ripartizione della somma di cui ai commi 7-bis e 7-ter avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani attualmente in vigore sono maggiorate del 30 per cento."

Art. 47⁽⁶⁾

Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma extraurbano

1. Ai fini della riprogrammazione del servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95/2012, e del D.P.C.M. 11 marzo 2013, i contratti di servizio già stipulati tra la Regione e le aziende di trasporto sono sottoposti a revisione.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il nuovo schema di contratto di servizio, determinando anche le modalità di revisione annuale dell'importo al fine di garantire alle aziende la copertura dei costi effettivi più un margine di utile, determinato ai sensi della normativa comunitaria in materia. In ogni caso vanno evitate sovracompenzazioni.

(6) Articolo modificato dall'art. 7, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9.

Art. 48

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15

1. All'articolo 8, comma 3, secondo periodo, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988-1990" e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) le parole "Detti stanziamenti, periodicamente determinati con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensivi" sono sostituite dalle parole "Dette quote, periodicamente determinate con provvedimento della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensive".

Art. 49⁽⁷⁾

Sospensione di contributo ai gruppi politici consiliari

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 e fino al 31 dicembre 2018 non è corrisposto il contributo aggiuntivo per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, pari a 0,05 euro per abitante della regione, previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7) Articolo modificato dall'art. 14, della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9, dall'art. 10, della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 2 e dall'art. 2, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 24.

Art. 50

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38

1. Alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato;

b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: "c) il Revisore dei conti;"

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il Revisore dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti dell'ASREM.

3. Al Revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale, oltre il trattamento di missione stabilito per i dirigenti regionali."

Art. 51

Legge regionale 10 ottobre 2013, n. "Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere"

1. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione è istituito un nuovo capitolo, nell'ambito dell'UPB 400, denominato "Finanziamento regionale per misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere", con una dotazione finanziaria per l'anno 2014 pari ad euro 100.000,00.

Art. 52

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.)) è sostituita dalla seguente: "a) un finanziamento regionale destinato alla copertura delle attività istituzionali dell'Agenzia definito annualmente dalla Giunta regionale;"

2. Durante il periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, sono esercitate dal Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 53

Razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco

1. A seguito della scadenza brevettuale di tutti i farmaci inclusi nella categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è abrogato l'articolo 24 della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria regionale 2008).
2. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di non sostituibilità del farmaco incluso nella categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la differenza tra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è posta a carico dell'assistito, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.

Art. 54

Vigilanza sulle farmacie

1. Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.R.E.M.) istituisce la "Commissione di vigilanza sulle farmacie", a valenza aziendale.
2. Sono membri della Commissione di cui al comma 1:
 - a) il Direttore responsabile della U.O.C. "farmaceutica territoriale" o suo delegato;
 - b) il Direttore responsabile del Dipartimento "prevenzione" o suo delegato;
 - c) un farmacista designato, di concerto, dagli Ordini provinciali dei farmacisti di Campobasso e Isernia;
 - d) un funzionario dipendente della A.S.R.E.M. con funzioni di segretario.
3. La commissione di cui al comma 1 esercita l'attività di vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico.
4. La Giunta regionale emana le linee di indirizzo relative all'attività ispettiva sulle farmacie di cui al comma 3.
5. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.

6. L'articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3 (Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica) è abrogato.

7. Durante il periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze di cui al comma 4 del presente articolo sono esercitate dal Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 55

Vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie

1. Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.R.E.M.) istituisce la "Commissione di vigilanza sugli esercizi commerciali diversi dalle farmacie", a valenza aziendale.
2. Sono membri della commissione di cui al comma 1:
 - a) il Direttore responsabile della U.O.C. "farmaceutica territoriale" o suo delegato;
 - b) il Direttore responsabile del Dipartimento "prevenzione" o suo delegato;
 - c) un farmacista designato dalla Federazione nazionale parafarmacie;
 - d) un funzionario dipendente della A.S.R.E.M. con funzioni di segretario.
3. La commissione di cui al comma 1 esercita l'attività di vigilanza e di controllo sugli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4. La Giunta regionale emana le linee di indirizzo relative all'attività ispettiva sugli esercizi commerciali di cui al comma 3, fatte salve le disposizioni già impartite in materia dal Ministero della Salute.
5. La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione sono dovuti solo il rimborso delle spese e l'indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali.
6. Durante il periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario le competenze di cui al comma 4 del presente articolo sono esercitate dal Commissario *ad acta* nominato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 56

Gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 21. (Proroga delle gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie regionali) sono inseriti i seguenti:
"1-bis. I rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte Aziende Sanitarie confluite nell'ASREM restano a

carico della gestione liquidatoria assunta direttamente dalla Regione.

1-ter. Il Commissario liquidatore, di cui al successivo articolo 3, adotta ogni provvedimento necessario a mantenere in capo alla gestione liquidatoria i crediti e i debiti delle sopresse Aziende sanitarie."

disattivati.

Art. 57

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18

1. Alle legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 (Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, è abrogata la lettera g);

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo:

"Art. 12-bis

(Voltura dell'accreditamento istituzionale)

1. L'accreditamento istituzionale è trasmissibile, previo assenso della struttura competente della Regione, che provvede alla relativa voltura, in caso di trasferimento, in qualsiasi forma, della struttura ad un soggetto diverso da quello accreditato, ferme restando le condizioni ed il possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 16 della presente legge:";

c) all'articolo 17, comma 4, le parole "del G.A.R., o l'organo" sono sostituite dalle parole "dell'organo";

d) all'articolo 17, comma 5, le parole "il G.A.R." sono sostituite dalle parole "l'organo competente di cui al comma 4".

Art. 58

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Allegato

Tabella A

Allegato

Tabella B

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

Allegato
Tabella C

Allegato:

-  Tabella A.pdf (https://consiglio.regione.molise.it/sites/consiglio.regione.molise.it/files/Tabella%20A_1.pdf)
-  Tabella B.pdf (<https://consiglio.regione.molise.it/sites/consiglio.regione.molise.it/files/Tabella%20B.pdf>)
-  Tabella C.pdf (<https://consiglio.regione.molise.it/sites/consiglio.regione.molise.it/files/Tabella%20C.pdf>)

CONTATTI

Presidenza del Consiglio Regionale
Sede di Campobasso: via IV Novembre, 87
Sede distaccata di Isernia: via Berta, 1

Uffici Amministrativi sede di Campobasso:

via F.Colitto, n.7/15

Mail: segretariato (<http://segretariato@regione.molise.it>)@regione.molise.it (mailto:segr.gen.consiglio@regione.molise.it)
PEC:consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it (mailto:consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it)

UTILITÀ PER I CITTADINI

Call Center - 0874-4291

UTILITÀ

Web Mail (<http://webmail.regione.molise.it>)

Cartellini Rilevazione Presenze (<http://rm.regione.molise.it/Web/personale.nsf/0/6D69ECF2FD3C93A2C12576C0002E88C3?OpenDocument>)

Cedolini (https://cloud.urbi.it/urbi/progs/bol/bolhomenew.sto?DB_NAME=I1200158a)

Area Intranet (<http://consiglio.regione.molise.it/taxonomy/term/21>)

Moduli richiesta ferie, permessi, malattia per il personale del Consiglio Regionale del Molise (/node/3289)

Regolamento utilizzo spazi sede consiliare per mostre estemporanee
(/sites/consiglio.regione.molise.it/files/Regspazisedeconsiliare.pdf)

Linee Guida per il Patrocinio del Consiglio Regionale (<https://consiglio.regione.molise.it/node/25353>)

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

[Note Legali \(/note\)](#)

[Privacy Policy \(/privacy\)](#)

Realizzato da  (<http://www3.molisedati.it>). Copyright 2001-2020.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

OK, Accetto**MENU****No, maggiori informazioni**

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL MOLISE

(/)

Inserire il termine da cercare...



(<https://www.instagram.com/consiglio.regionale.molise/>)



(<https://www.youtube.com/channel/UCb33n3wzclMwihIXeOLugzQ>)



(<https://www.facebook.com/pages/category/Government-Building/Consiglio-Regionale-del-Molise-115056816582184/>)



(<http://consiglio.regione.molise.it/teatro>)



LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2015, N. 9

LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2015, N. 9

Titolo:

Legge di stabilità regionale 2015

Numero:

9

Oggetto:

Legge di stabilità regionale 2015

Catalogazione:

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo
Contabilità e contratti, bilanci, manovre finanziarie, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (/contabilita)
dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati

Bollettino: disattivati.

Bollettino ufficiale della Regione Molise n.11 del 4 maggio 2015.

Legge regionale 4 maggio 2015, n. 9**Legge di stabilità regionale 2015**

Art. 1 Rifinanziamento di leggi regionali

Art. 2 Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti

Art. 3 Iscrizione fondi

Art. 4 Attuazione della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, articolo 49, "Reddito minimo di cittadinanza

Art. 5 Intervento straordinario nel comune di Agnone

Art. 6 Albo regionale degli operatori della formazione professionale

Art. 7 Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11

Art. 8 Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19

Art. 9 Mobilità

Art. 10 Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25

Art. 11 Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10

Art. 12 Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, articolo 10. Disciplina del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali

Art. 13 Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica

Art. 14 Modifica alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11

Art. 15 Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20

Art. 16 Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 15

Art. 17 Modifica alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10

Art. 18 Norme in materia di acque minerali e di sorgente

Art. 19 Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2006, n. 5

Art. 20 Entrata in vigore

Allegato - Tabella A

Allegato - Tabella B

Allegato - Tabella C

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

Art. 1

Rifinanziamento di leggi regionali

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2015, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento, per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2

Spese per il funzionamento e per l'attività istituzionale degli enti e degli organismi dipendenti

1. Per l'anno 2015, i fondi di dotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 4, per gli Enti dipendenti regionali di seguito indicati, sono costituiti dai seguenti importi:

- a) Enti provinciali per il turismo (EPT Molise), euro 300.000,00;
- b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" (ARSIAM), euro 3.800.000,00;
- c) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO), euro 30.000,00;
- d) Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Molise (ARPAM), euro 1.100.000,00;
- e) Agenzia regionale Molise Lavoro, euro 500.000,00.

2. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di cui all'UPB 129 (Risorse finanziarie bilancio e ragioneria generale) del bilancio regionale per l'anno 2015.

3. Il fondo di dotazione, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è erogato in due rate semestrali anticipate all'inizio di ciascun periodo.

4. Per l'anno 2015, il Fondo di dotazione per l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) viene determinato nella misura corrispondente all'importo accertato in entrata nell'UPB 002.

5. Per l'anno 2015, la misura della spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio regionale è stabilita in euro 5.500.000,00.

Art. 3

Iscrizione fondi

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2015 è iscritto, sia per competenza che per cassa, il seguente fondo: "Fondo di riassegnazione dei residui perenti per perenzione amministrativa relativi a spese finanziate con assegnazioni statali o comunitarie con vincolo di specifica destinazione", per l'importo di euro 220.427.134,66, utilizzabile soltanto dopo l'approvazione del Rendiconto generale 2014.

2. Il fondo di cui al comma 1 è movimentato esclusivamente con atto deliberativo della Giunta regionale.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo
dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy
(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati
disattivati.

Art. 4

Attuazione della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, articolo 49, "Reddito minimo di cittadinanza

1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà socio-economiche, attivando l'intervento di contrasto all'indigenza denominato "Reddito minimo di cittadinanza", è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00.
2. La disciplina per l'accesso all'istituto di cui al comma 1 è quella prevista con la Delib.G.R. 16 aprile 2014, n. 230, fatte salve eventuali modifiche.
3. Alla UPB 400 è istituito un nuovo capitolo denominato "Fondo per l'inclusione sociale ed il contrasto alla povertà - art. 49 legge regionale n. 2/2012".

Art. 5

Intervento straordinario nel comune di Agnone

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario, a titolo di ristoro, per gli immobili dichiarati inagibili a seguito dell'evento franoso in contrada Zarlenga in Agnone, avvenuto a seguito delle avverse condizioni atmosferiche nell'anno 2013, con risorse a valere sull'UPB 126.

Art. 6 Albo regionale degli operatori della formazione professionale

1. Al fine di garantire la progressiva riduzione del numero degli operatori della formazione professionale iscritti all'Albo regionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, in coerenza con le iniziative tese ad armonizzare la normativa regionale ai principi stabiliti dalla legislazione comunitaria e statale, la Giunta regionale è autorizzata, in via straordinaria, anche in deroga alla normativa regionale vigente, a prevedere forme di accompagnamento alla fuoriuscita degli operatori dall'Albo, anche attraverso la corresponsione di incentivi economici finalizzati all'autoimpiego e alla riconversione professionale, avvalendosi degli appositi strumenti di intervento previsti dalla vigente normativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando il divieto di utilizzazione a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale del personale fuoriuscito dall'Albo presso gli enti di formazione regionale accreditati, la misura individuale dell'incentivo non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 25.000,00, in ogni caso proporzionato al periodo di accesso ai benefici pensionistici.
3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2015 e di euro 126.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è autorizzata la relativa spesa a valere sul cap. 14301 dell'UPB 404.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria direttiva, definisce le forme di accompagnamento e le modalità atte a garantire agli operatori della formazione professionale la fuoriuscita dall'Albo di cui al comma 1.

Art. 7⁽¹⁾

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo

dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy

Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11
(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati

disattivati

1. Alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 35, comma 1, l'espressione "2015" è sostituita dall'espressione "2016";

b) all'articolo 35, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 4 il computo dei maggiori proventi tariffari è fatto sulla base degli incassi dichiarati nei bilanci delle aziende esercenti il trasporto urbano a partire dall'anno 2014.";

c) all'articolo 47, comma 2, le parole "finalizzata all'efficientamento del servizio al fine dell'inserimento della clausola di cui all'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 sono sostituite dalle parole "al fine di garantire alle aziende la copertura dei costi effettivi più un margine di utile, determinato ai sensi della normativa comunitaria in materia. In ogni caso vanno evitate sovracompensozioni".

2. I Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, adottano l'aumento fino al 35 per cento delle tariffe dei titoli di viaggio entro e non oltre il 30 giugno 2016.

3. La Regione, entro il 30 giugno 2016, convoca la Conferenza di servizi con gli enti locali e propone il progetto di aggregazione dei servizi urbani dei comuni, , di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11/2014, con i rispettivi comuni limitrofi. Gli ambiti territoriali così definiti devono dotarsi di una nuova rete integrata dei servizi, minimi di trasporto, definendo il costo da porre a base di gara. La Giunta regionale approva, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, la nuova rete dei trasporti urbani dei Comuni aggregati e il costo, entro il 31 agosto 2016. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa fra Comuni limitrofi per la gestione associata dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, sono autorizzati ad effettuare la gara ad evidenza pubblica anche solo per i servizi di ambito comunale. I Comuni, in forma singola o associata, sono obbligati ad effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 31 dicembre 2020. In caso di inadempimento, il contributo regionale è sospeso fino alla pubblicazione del bando.

(1) Articolo modificato dall'art. 32, della legge regionale 4 maggio 2016, n. 4, dall'art. 8, della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 2 e infine dall'art. 1, della legge regionale 13 novembre 2019, n. 15.

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1984, n. 19

1. All'articolo 28-bis della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghes) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Al pagamento delle tessere di libera circolazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 28 e del presente articolo, si provvede attraverso l'erogazione di un contributo forfettario annuo pari ad euro 350.000,00 ogni mille tessere. Il contributo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT. A tal fine saranno utilizzate le risorse stanziare nel capitolo

di spesa 19405, UPB 615, del bilancio regionale (Funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro). Il predetto sistema di pagamento sarà valido fino alla introduzione della bigliettazione elettronica e al rilevamento dell'effettivo utilizzo delle tessere di libera circolazione".

b) il comma 7-ter è abrogato;

c) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: "7-quater. La ripartizione della somma di cui al comma 7-bis avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per l'anno di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 7-bis per i servizi urbani è computato solo il numero di tessere emesso in ambito comunale. Le percorrenze chilometriche sono aumentate del 30 per cento".

Art. 9⁽²⁾

Mobilità

[1. Fermo restando l'ammontare chilometrico della rete dei servizi minimi, approvata con Delib.G.R. n. 972 del 1° dicembre 2010, da porre a base di gara, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, in via provvisoria e fino all'aggiudicazione della gara, nuovi servizi per un ammontare complessivo non superiore a bus*Km 1.500.000,00 ove se ne ravvisi l'indifferibile necessità di carattere pubblico.

2. I nuovi servizi sono istituiti nel rispetto delle norme e dei principi del decreto legislativo n. 422/e della legge regionale n. 19/2000.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi saranno utilizzate le risorse stanziare sul capitolo di spesa 19405, UPB 615.]

(2) Articolo abrogato dall'art. 7, della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8.

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25

Alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea - Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Domanda di iscrizione nel ruolo)

1. La domanda per l'iscrizione nel ruolo è presentata alla Camera di commercio competente per territorio, secondo il modello da essa predisposto, indicando la sezione o le sezioni del ruolo in cui si chiede l'iscrizione.
2. La domanda è assoggettata al bollo ed al pagamento del diritto di segreteria, previsto dalla tabella "B" del decreto 17 luglio 2012 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di diritti di segreteria per i servizi certificativi ed anagrafici delle Camere di commercio, nonché al versamento della tassa di concessione governativa.

3. La Camera di commercio provvede all'inoltro della domanda alla commissione regionale.

4. La commissione regionale, dopo ogni seduta, ed entro i 15 giorni successivi, comunica alla competente Camera di commercio l'elenco dei soggetti che hanno superato gli esami".

disattivati.

Art. 11

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10

Alla legge 25 luglio 2013, n. 10, l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali)

1. Nell'osservanza dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174/2012 (, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, con legge regionale è istituito e disciplinato un sistema previdenziale di tipo contributivo, in analogia con quello previsto per i componenti della Camera dei deputati".

Art. 12⁽³⁾

Legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, articolo 10. Disciplina del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali

1. A decorrere dalla undicesima legislatura regionale, ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta l'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, mediante corresponsione del relativo assegno in 12 mensilità, basato su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nel presente articolo.

3. I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale, che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10/2013, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

4. Per i contributi versati a decorrere dall'undicesima legislatura regionale non è ammissibile la restituzione, fatto salvo il caso di coloro che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbiano maturato il requisito contributivo minimo occorrente per accedere alla corresponsione dell'assegno a norma del presente articolo. In tal caso la restituzione ha luogo, a richiesta dell'interessato, per somma pari all'ammontare complessivo dei contributi trattenuti, senza corresponsione di interessi né di rivalutazione.

5. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella B, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati.

[6. Le quote contributive a carico dei consiglieri e quelle a carico del Consiglio regionale sono versate in un apposito fondo denominato "Fondo previdenziale dei consiglieri regionali". La disciplina del fondo è adottata dall'Ufficio di presidenza.]

7. Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella C, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013. I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella C sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati.

8. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi.

9. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 5. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall'Ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati.

10. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

11. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Molise.

12. L'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 è fissata in 60 anni per i consiglieri regionali che hanno svolto il mandato almeno in due legislature, a far data dalla soppressione del vitalizio e con il versamento della contribuzione.

13. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 3.

14. Gli effetti economici del trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

15. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 11 e 12, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.

16. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013 con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

17. Per i consiglieri che abbiano maturato il diritto all'istituto di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo del trattamento complessivo determinato dalla somma della quota per l'assegno vitalizio maturato e della quota calcolata secondo il sistema contributivo di cui al presente articolo.

18. La quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato consiliare è determinata secondo le modalità di calcolo di cui ai commi precedenti.

19. Il trattamento previdenziale complessivo determinato ai sensi del comma 17 non può comunque superare l'importo massimo dell'assegno vitalizio previsto per ogni singolo consigliere dalla legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente sono esclusi a tutti gli effetti dalla partecipazione al sistema previdenziale contributivo disciplinato dal presente articolo coloro che, alla data di decorrenza della soppressione dell'istituto del vitalizio, abbiano maturato il requisito contributivo per l'accesso alla corresponsione del relativo assegno nella misura massima prevista dalla legge regionale n. 10/1088, e successive modificazioni e integrazioni.

20. In caso di decesso del consigliere che abbia esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero di un consigliere cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire il trattamento previdenziale, spetta un trattamento di reversibilità ai familiari superstiti, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.

21. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali.

22. I nominativi dei soggetti che percepiscono il trattamento di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/2013, l'assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

23. Al trattamento previdenziale di cui al presente articolo si applica la disciplina di esclusione di cui all'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10, e la disciplina della sospensione di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/1988.

24. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 10/2013 le parole "nella misura del 16 per cento dell'indennità di carica percepita al netto delle ritenute fiscali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "nella misura dell'8,80 per cento dell'indennità lorda di carica".

25. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 con le maggiori entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale e della Giunta regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui alla tabella B, parte integrante della presente legge;

b) con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla undicesima legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale e della Giunta regionale per gli esercizi finanziari afferenti all'undicesima e successive legislature regionali.

25-bis. Le spese per il sistema previdenziale contributivo di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio regionale quali spese obbligatorie.

(3) Articolo modificato dall'art. 9, della legge regionale 30 gennaio 2017, n. 2 e dall'art. 13, della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1.

Art. 13

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo

dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy

Ulteriori interventi per la riduzione dei costi della politica
(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati

disattivati

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, sull'importo lordo mensile degli assegni vitalizi, di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, è applicata una riduzione percentuale progressiva. Tale riduzione percentuale è proporzionale all'effettiva entità dell'assegno spettante e in funzione degli scaglioni nel quale l'assegno rientra. Gli scaglioni e le rispettive riduzioni sono di seguito determinati:

Vitalizio mensile (importo lordo)	Aliquota di riduzione percentuale
fino a euro 1.500,00	6%
da euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00	9%
da euro 3.501,00 a euro 6.000,00	12%
oltre euro 6.000,00	15%

Art. 14

Modifica alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 11

1. All'articolo 49 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2017".

Art. 15

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20

1. Alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione del personale ai Gruppi Consiliari) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui agli articoli 4 e 6.";

b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. All'atto del loro ricevimento dai Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio trasmette i rendiconti al Collegio dei revisori dei conti per l'emissione dei pareri di cui all'articolo 8-bis, da rilasciarsi entro e non oltre venti giorni. Successivamente informa l'Ufficio di Presidenza, che prende atto dei rendiconti unitamente ai pareri resi dal Collegio dei revisori dei conti, e li fa pervenire, entro

sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012);

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

c) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente: "4-bis. Il Presidente del Consiglio, ricevute le eventuali richieste di chiarimenti o di elementi integrativi da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, le trasmette, entro 5 giorni, ai gruppi consiliari interessati, per i successivi adempimenti";

d) al comma 1 dell'articolo 8-bis sono soppresse le parole "prima della sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale".

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla L.R. "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti Pubblici della Regione Molise - Triennio 1988 - 1990" e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, " sono soppresse le parole "il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, ";

b) al comma 5, prima dell'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Al fine di assicurare la tutela della maternità al personale assegnato alle segreterie particolari, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il relativo costo per il periodo di astensione per maternità obbligatoria non grava sullo stanziamento complessivo di cui ai commi precedenti. La spesa necessaria per consentire il congedo di maternità grava sui capitoli di spesa del bilancio regionale riferiti alle risorse umane e organizzazione del lavoro, di cui all'UPB 135".

Art. 17

Modifica alla legge regionale 25 luglio 2013, n. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 (Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione dei servizi della Regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), dopo le parole "si reca in missione" le parole "in rappresentanza del Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "per motivi istituzionali".

Art. 18

Norme in materia di acque minerali e di sorgente

1. Ai fini della valorizzazione e della razionalizzazione dell'uso delle acque minerali naturali, i titolari di concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono alla Regione un canone annuo posticipato di imbottigliamento pari a:

a) 2,00 euro ogni mille litri, o frazione, di imbottigliato;

b) 1,50 euro ogni mille litri, o frazione, di acqua utilizzata come base per la preparazione di bibite;

c) 0,70 euro ogni mille litri, o frazione, di acqua comunque emunta per altri scopi.

(<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati

2. I concessionari versano il canone di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ciascun anno.

3. Il canone è quantificato utilizzando come base di calcolo la quantità di acqua imbottigliata o utilizzata nell'anno precedente.

4. Al fine di incentivare l'adozione di tecnologie per ridurre l'impatto ambientale, i concessionari che utilizzano contenitori a basso o nullo impatto, quindi riciclabili o riciclati, su loro richiesta, beneficiano della detrazione del 50 per cento del canone dovuto per la quantità di acqua imbottigliata/utilizzata e commercializzata nei predetti contenitori.

5. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 4, previo parere dei soggetti preposti, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi l'utilizzo di contenitori a basso o nullo impatto.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione dei commi precedenti saranno accertate all'UPB 62 del bilancio di previsione 2015-2017.

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2006, n. 5

1. Alla legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "2. Le concessioni demaniali marittime sono soggette all'imposta regionale fissata nella misura del 5 per cento del canone demaniale. Il soggetto passivo dell'imposta regionale è il concessionario dell'area demaniale marittima. I Comuni provvedono a richiedere ai concessionari l'imposta regionale, contestualmente all'invio dell'avviso di pagamento del canone.";

b) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: "4. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale e comunque entro il 15 settembre dell'anno di riferimento. Il concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio regionale competente la ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta regionale entro quindici giorni dallo stesso.";

c) il comma 4 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "4. Il Piano Spiaggia Comunale adottato è depositato presso la segreteria del Comune e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Le eventuali osservazioni devono essere presentate presso il Comune entro trenta giorni dalla data di deposito. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni il Consiglio comunale si esprime per accogliere o respingere le osservazioni presentate e per deliberare l'adozione definitiva del P.S.C. Il P.S.C. deve essere trasmesso alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale che vi provvede entro i successivi 45 giorni, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative (P.R.U.A). Tale termine può essere sospeso per una sola volta e per non più di 30 giorni in caso di comprovati imprevisti aggravati istruttori o al fine di acquisire integrazioni documentali";

d) all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Fino all'approvazione definitiva del P.S.C. non è consentito il rilascio di nuove concessioni salvo quelle suppletive di quelle già esistenti per i necessari adeguamenti e modifiche. È eccezionalmente consentito il rilascio, senza diritto di insistenza e per la durata di

una sola stagione balneare, di concessioni per attività di fornitura del servizio spiaggia alle attività turistico-ricettive che ne siano sprovviste o per lo svolgimento di attività sportive, a seguito di procedure di evidenza pubblica da espletarsi annualmente e nel rispetto del diritto comunitario, per un numero non superiore a quello degli anni precedenti.".

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

Allegato Tabella A

SETTORI DI INTERVENTO	Leggi regionali di riferimento	Anno 2015 - Importo	Anno 2016 - Importo	Anno 2017 - Importo
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 13 ottobre 1972, n. 13 E L.R. 14 luglio 1979, n. 19	200.000,00	200.000,00	200.000,00
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 29 agosto 2005, n. 29	84.000,00	84.000,00	84.000,00
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 27 ottobre 1972, n. 18	70.000,00	30.000,00	30.000,00
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 20 aprile 1984, n. 12	122.519,00	122.519,00	122.519,00
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 26 gennaio 1980, n. 4	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 10 novembre 2009, n. 28	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00

SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 12 gennaio 2000, n. 5	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Autore e Modificatore di questo documento sono all'utilizzo del browser come descritto nella nostra cookie policy (http://www.regione.molise.it/privacy), a meno che non siano stati disattivati.				
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 23 novembre 2010, n. 19	50.000,00	-	-
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 17 febbraio 2000, n. 10 E L.R. 30 aprile 2012, n. 12	800.000,00	800.000,00	800.000,00
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	L.R. 26 aprile 2000, n. 34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE	L.R. 2 ottobre 2006, n. 31 E L.R. 10 aprile 2007, n. 12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIREZIONE GENERALE	L.R. 8 aprile 1997, n. 7	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIREZIONE GENERALE	L.R. 26 gennaio 2012, n. 2	110.000,00	110.000,00	110.000,00
DIREZIONE GENERALE	L.R. 24 febbraio 2003, n. 8	26.000,00	26.000,00	26.000,00
DIREZIONE GENERALE	L.R. 23 novembre 1988, n. 24	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 7 maggio 2002, n. 4	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 30 dicembre 2002, n. 45	150.000,00	200.000,00	200.000,00

PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 22 gennaio 2010, n. 3	200.000,00	300.000,00	300.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 9 maggio 2008, n. 12	600.000,00	500.000,00	500.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 17 dicembre 2004, n. 33	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 8 luglio 2002, n. 12	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 26 giugno 2006, n. 10	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 26 marzo 2015, n. 4	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 9 giugno 1978, n. 13	300.000,00	300.000,00	300.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 8 aprile 2004, n. 8	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 26 aprile 2000, n. 33	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 10 agosto 2006, n. 19	50.000,00	-	-
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 28 novembre 2005, n. 43	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 27 settembre 1999, n. 33	40.000,00	40.000,00	40.000,00

PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 26 aprile 2000, n. 31 e L.R. 26 aprile 2000, n. 32	300.000,00	-	-
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 13 dicembre 1999, n. 38 E L.R. 26 giugno 2006, n. 11	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 22 gennaio 2010, n. 2	40.000,00	-	-
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 25 maggio 1990, n. 26 E L.R. 26 luglio 1994, n. 14	200.000,00	250.000,00	250.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 9 giugno 1978 n. 13	50.000,00	-	-
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 10 agosto 1993, n. 19, E L.R. 10 agosto 2006, n. 21, L.R. 2 ottobre 2006 n. 34 E L.R. 9 maggio 2008, n. 12	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 18 luglio 1977, n. 20	150.000,00	80.000,00	80.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 10 maggio 2010, n. 13 E L.R. 26 aprile 2000, n. 31	6.474,94	6.474,94	6.474,94
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 2 ottobre 2006, n. 30	350.000,00	300.000,00	300.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 21 novembre 2005, n. 42	350.000,00	250.000,00	250.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 20 settembre 1996, n. 31	32.824,10	32.824,10	32.824,10
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 24 gennaio 1984, n. 1, L.R. 10 maggio 2010 n. 13 E L.R. 6 novembre 2002, n. 31	250.000,00	250.000,00	250.000,00

PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 26 aprile 2000, n. 31	1.101,68	-	-
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 23 febbraio 1999, n. 9	11.000,00	11.000,00	11.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 10 agosto 2006, n. 18	90.000,00	90.000,00	90.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 19 febbraio 2008, n. 4	80.000,00	80.000,00	80.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 4 novembre 2008, n. 30	100.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 27 luglio 1978, n. 18 E L.R. 26 marzo 1980, n. 9	849.324,59	760.000,00	550.000,00

PROGRAMMAZIONE REGIONALE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLE, FORESTALI E LITICHE, POLITICHE DELL'AMBIENTE	L.R. 13 dicembre 1999, n. 38 E L.R. 26 giugno 2006, n. 12	500.000,00	500.000,00	500.000,00
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 7 gennaio 2000, n. 1	500.000,00	550.000,00	550.000,00
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 20 giugno 2007, n. 17	500.000,00	400.000,00	400.000,00
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 5 aprile 2007, n. 10	20.000,00	-	-
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 3 dicembre 2004, n. 3	20.000,00	-	-
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 27 settembre 2006, n. 29	50.000,00	-	-
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 25 maggio 1990, n. 24	50.000,00	-	-
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 19 aprile 1985, n. 10	10.000,00	-	-
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 26 gennaio 2012, n. 2	1.000.000,00	-	-

POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 10 ottobre 2005, n. 31	275.000,00	-	-
Continuando ad utilizzare questo sito, lei accetta all'utilizzo dei cookie sul browser, come descritto nella nostra cookie policy (http://consiglio-regione.molise.it/privacy), a meno che non siano stati modificati.				
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 30 settembre 1997, n. 18	40.000,00	40.000,00	40.000,00
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 30 marzo 1995, n. 10	300.000,00	126.000,00	126.000,00
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 10 ottobre 2013, n. 15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 5 maggio 2009, n. 16	200.000,00	-	-
POLITICHE DI INNOVAZIONE, CULTURALI, FORMATIVE DEL LAVORO E DEL SOCIALE	L.R. 2 ottobre 2006, n. 31 E L.R. 10 aprile 2007, n. 12	35.000,00	35.000,00	35.000,00
POLITICHE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE	L.R. 25 maggio 1990, n. 26 E L.R. 26 luglio 1994, n. 14	199.296,22	189.034,56	96.112,44
POLITICHE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE	L.R. 21 gennaio 1975, n. 10	518.266,08	215.822,31	200.000,00
POLITICHE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE	L.R. 5 maggio 2006, n. 5	40.000,00	40.000,00	40.000,00
POLITICHE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE	L.R. 6 giugno 1996, n. 20	40.000,00	40.000,00	40.000,00

POLITICHE DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE	L.R. 29 dicembre 1998, n. 20	197.451,33	244.451,33	244.451,33
POLITICHE DELLA SALUTE	L.R. 8 giugno 1992, n. 18	101.910,00	100.000,00	100.000,00

Allegato
Tabella B

QUOTE DI CONTRIBUTO A CARICO DEL CONSIGLIERE REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE:

La quota di contributo a carico del consigliere regionale è pari all'8,80 per cento della base imponibile come definita all'articolo 12, comma 3, della presente legge.

La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere regionale.

Allegato
Tabella C

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE:

<i>Divisore</i>	<i>Età</i>	<i>Valore</i>
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,793	65	5,620%

Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari allo 0,2 per cento.

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy (<http://consiglio.regione.molise.it/privacy>), a meno che non siano stati disattivati.

CONTATTI

Presidenza del Consiglio Regionale

Sede di Campobasso: via IV Novembre, 87

Sede distaccata di Isernia: via Berta, 1

Uffici Amministrativi sede di Campobasso:

via F.Colitto, n.7/15

Mail: segretariato ([http://segretariato@regione.molise.it](mailto:segretariato@regione.molise.it))@regione.molise.it (<mailto:segr.gen.consiglio@regione.molise.it>)

PEC: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it (<mailto:consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it>)

UTILITÀ PER I CITTADINI

Call Center - 0874-4291

UTILITÀ

Web Mail (<http://webmail.regione.molise.it>)

Cartellini Rilevazione Presenze (<http://rm.regione.molise.it/Web/personale.nsf/0/6D69ECF2FD3C93A2C12576C0002E88C3?OpenDocument>)

Cedolini (https://cloud.urbi.it/urbi/progs/bol/bolhomenew.sto?DB_NAME=I1200158a)

Area Intranet (<http://consiglio.regione.molise.it/taxonomy/term/21>)

Moduli richiesta ferie, permessi, malattia per il personale del Consiglio Regionale del Molise (/node/3289)

Regolamento utilizzo spazi sede consiliare per mostre estemporanee
([/sites/consiglio.regione.molise.it/files/Regspazisedeconsiliare.pdf](http://sites/consiglio.regione.molise.it/files/Regspazisedeconsiliare.pdf))

Linee Guida per il Patrocinio del Consiglio Regionale (<https://consiglio.regione.molise.it/node/25353>)

[Note Legali \(/note\)](#)

[Privacy Policy \(/privacy\)](#)

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo
Realizzato da  (http://www3.molisedati.it). Copyright 2001-2020.
dei cookie sul browser come descritto nella nostra cookie policy
(http://consiglio.regione.molise.it/privacy), a meno che non siano stati
disattivati.

► Legge regionale n. 21 del 15 dicembre 2014 (Versione vigente)

"Riduzione dell'assegno vitalizio".
(B.U. 18 dicembre 2014, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Età per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai consiglieri regionali della IX o delle precedenti legislature che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Art. 2.

(Rideterminazione del trattamento economico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive:

- a)** del 6 per cento per l'importo fino ai 1.500,00 euro;
- b)** dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro;
- c)** dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501, 00 euro e i 6.000,00 euro;
- d)** dell'ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000,00 euro.

2. A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica un'ulteriore decurtazione del 40 per cento sull'ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali ", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali " e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali ") le parole "

a decorrere dal 1 gennaio 2016

" sono sostituite dalle seguenti "

a decorrere dal 1° gennaio 2020

".

5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i consiglieri regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che hanno un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell'anno precedente.

Art. 3.

(Norma finale)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 si applica ai consiglieri regionali ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio mensile deve essere ancora corrisposto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e le sue disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2014

Sergio Chiamparino



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 14/04/2014

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2014, n. 17

“Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Contenimento della spesa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), così come modificato dall'articolo 49 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia).

2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al:

- a) 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
- b) 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS;
- c) 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Ai sensi del comma 487 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 2, è preso a riferimento l'importo complessivo lordo dell'assegno vitalizio per l'anno considerato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e

~~per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà~~
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 aprile 2014

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2018 , n. 15

“Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), disciplina la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale della Puglia (S.S.R.).

Art. 2

Procedure per la nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R.

1. I Direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R. sono scelti esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), istituito presso il Ministero della salute e aggiornato con cadenza biennale.

2. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale di azienda o ente del S.S.R., rende noto l'incarico che intende attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni di interesse.

3. Coloro i quali risultino inseriti nell'elenco nazionale di cui al comma 1 e abbiano interesse a ricoprire l'incarico oggetto dell'avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti dall'avviso di riferimento.

4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire, è effettuata da una commissione di esperti nominata con decreto del presidente della Regione. La commissione è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), uno designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, e uno designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario. La partecipazione alla predetta commissione è a titolo gratuito e ai componenti della stessa non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. La commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e all'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui è stata maturata l'esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

6. La commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l'incarico di direttore generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferiscono gli incarichi da attribuire.

7. La Giunta regionale designa quale direttore generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla commissione di esperti, presenti i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità normativamente prescritte, e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta regionale procede alla nomina del soggetto designato. La nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'università interessata. La nomina del direttore generale di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in adempimento della specifica normativa di settore, segue le procedure di cui al successivo articolo 3. Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale della Regione e delle aziende ed enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato e ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa.

8. Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale, entro sessanta giorni dall'insediamento, illustra alla conferenza dei sindaci gli obiettivi e le priorità strategiche aziendali volte a garantire un'efficace erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio.

9. Alla scadenza dell'incarico del direttore generale ovvero nelle ipotesi di decadenza o mancata conferma dell'incarico, si procede alla nuova nomina secondo le procedure di cui al presente articolo. La nuova nomina, solo in caso di decadenza o mancata conferma dell'incarico, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di cui al comma 6, relativa a una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella rosa risultino ancora iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 1.

Art. 3

Nomina dei direttori generali degli IRCCS pubblici del S.S.R.

1. Il direttore generale dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico, scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di idonei e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute, con le procedure previste dall'articolo 2 della presente legge per tutte le aziende ed enti del S.S.R.

Art. 4

Commissariamento delle aziende ed enti del S.S.R.

1. La Regione, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale e laddove per comprovati motivi

non sia possibile provvedere alla relativa nomina del direttore generale, può procedere intuitu personae all'affidamento dell'incarico a un commissario straordinario, scelto nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Al commissario straordinario spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale per i direttori generali delle aziende ed enti del S.S.R. della Regione Puglia, secondo la tipologia di azienda o ente diretto.

4. La nomina del commissario straordinario di azienda ospedaliero-universitaria del S.S.R., in analogia a quella di direttore generale, è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il rettore dell'università interessata. La nomina del direttore generale di IRCCS di diritto pubblico, in analogia a quella di direttore generale, è effettuata d'intesa con il Ministro della salute.

Art. 5

Abrogazioni e sostituzioni

1. Sono abrogati l'articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come in ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2014, n. 30, e l'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2010 n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale) le parole: "esprime parere sulla nomina del Direttore generale dell'AUSL e," sono soppresse, e le parole: "dello stesso", sono sostituite dalle seguenti: "del direttore generale dell'AUSL".

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2017 n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia) è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale dell'IRCCS pubblico, scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e inseriti nell'elenco nazionale di idonei, è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute, con le procedure previste per le altre aziende del S.S.R.".

Art. 6

Interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare

1. Al fine di contribuire a obiettivi di carattere sociale, agli assegni vitalizi in pagamento, corrisposti ai sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia) compresi gli assegni di reversibilità, erogati in attuazione delle norme regionali vigenti, si applica un contributo di solidarietà, per la durata di ventiquattro mesi, dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo annuale:

- a) nessuna riduzione fino a euro 25 mila;
- b) 3 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 6 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 12 per cento per la parte oltre euro 90 mila.

2. Nel caso il titolare di assegno vitalizio, anche di reversibilità, a carico della Regione benefici di analoghi trattamenti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, si applicano le seguenti misure di riduzione:

- a) 3 per cento fino a euro 25 mila;
- b) 6 per cento per la parte oltre euro 25 mila e fino a euro 50 mila;
- c) 9 per cento per la parte oltre euro 50 mila e fino a euro 90 mila;
- d) 15 per cento per la parte oltre euro 90 mila

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì per i vitalizi, anche di reversibilità, dovuti ai consiglieri regionali in attuazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), la cui erogazione ricada nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo e limitatamente a tale periodo.

4. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati al finanziamento di progetti per finalità di ricerca in materia di cura per malattie rare.

5. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, adotta, dandone comunicazione al Consiglio regionale, procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti di cui al comma 4.

6. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, definisce con proprio atto le procedure di finanziamento dei progetti di cui al comma 4 e le conseguenti attività di rendicontazione

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 APR. 2018

MICHELE EMILIANO

Lavoro e interventi per l'occupazione

l.r. 78/2017

1

Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l'anno 2018.

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27.12.2017)

INDICE

PREAMBOLO**CAPO I Disposizioni in materia di entrate**

Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali. Sostituzione e interpretazione autentica dell'articolo 1 della l.r. 2/1971

Art. 2 Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

Art. 3 Esenzione in favore di persone disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003

Art. 4 Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006

Art. 5 Disposizioni finanziarie

CAPO II Disposizioni urgenti in materia di mercato del lavoro. Modifiche alla l.r. 82/2015.

Art. 6 Efficacia disposizioni di prima attuazione in materia di servizi per il lavoro. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 82/2015

Art. 7 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 82/2015

Art. 8 Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro. Inserimento dell'articolo 31.1 nella l.r. 82/2015

CAPO III Disposizioni di carattere finanziario

Art. 9 Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

Art. 10 Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2008

Art. 11 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 73/2008

Art. 12 Accreditamento strutture sanitarie. Modifiche al preambolo della l.r. 51/2009

Art. 13 Accreditamento strutture sanitarie. Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 51/2009

Art. 14 Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all'articolo 27 bis della l.r. 3/2009

Art. 15 Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012

Art. 16 Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

Art. 17 Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

Art. 18 Gestione dei fondi del personale trasferito. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

Art. 19 Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

Art. 20 Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 89/2016

Art. 21 Ulteriori disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 89/2016

Art. 22 Finanziamento dell'osservatorio regionale del paesaggio. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/2016

Art. 23 Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana. Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 91/2016

Art. 24 Proroga termini. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2017

Art. 25 Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2017

Art. 26 Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017

Art. 27 Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017

CAPO IV Norme finali

Art. 28 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Lavoro e interventi per l'occupazione

l.r. 78/2017

2

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009. Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta dell'11 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I:

1. È necessario chiarire che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle autorità di sistema portuale (AdSP) nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;

2. È opportuno aumentare da novanta a centottanta giorni il termine di presentazione dell'istanza di esenzione da parte delle persone disabili per il pagamento della tassa automobilistica;

3. È opportuno ampliare i potenziali beneficiari dell'esenzione riconoscendo tale beneficio anche ai soggetti con disabilità motorie connesse a patologie degli arti superiori;

4. È opportuno uniformare la procedura di gestione delle richieste di trasferimento dell'esenzione con le richieste di semplice attivazione prevedendo un termine analogo a quello delle richieste di attivazione;

5. In conseguenza dell'intervento normativo attuato dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63, dalla legge regionale 7 novembre 2014, n. 64, entrambe in materia di determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale e dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che, al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, hanno ridotto l'aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell'autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull'occupazione e sul territorio, è confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale.

Per quanto concerne il capo II:

6. Nella IX legislatura sono state introdotte all'interno dell'ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica. Nella presente legislatura si è dato ulteriore impulso a tale percorso introducendo, con la legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74 (Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009), il divieto di cumulo tra l'assegno vitalizio regionale e gli eventuali assegni vitalizi derivanti dall'esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo o di consigliere di altra regione. Al fine di implementare ulteriormente tali misure di contenimento dei costi della politica, anche alla luce dell'attuale contesto economico, si ritiene opportuno, in via straordinaria ed esclusivamente per l'annualità 2018, confermare la riduzione sugli importi lordi percepiti dai titolari di assegno vitalizio già prevista dall'articolo 27 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Lavoro e interventi per l'occupazione

l.r. 78/2017

4

7. È opportuno estendere la possibilità di intervento anche alla manutenzione delle piste ciclabili da parte dei soggetti pubblici che già svolgono attività di manutenzione nelle aree di competenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

8. È necessario rimodulare i tempi di erogazione del contributo regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;

9. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della darsena Europa nel porto di Livorno;

10. È necessario garantire la completa erogazione delle risorse distribuibili esistenti all'interno dei fondi per la contrattazione integrativa specificamente destinati al personale trasferito alla Regione Toscana per effetto della legge 7 aprile 2014.n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

11. È necessario consentire anche il subentro di comuni territorialmente interessati con la presentazione di nuovi interventi, pur rimanendo nell'ambito degli stessi assi tematici e delle stesse finalità di cui al precedente accordo del 10 ottobre 2014;

11 bis. Ai fini di garantire l'espletamento dei necessari adempimenti di natura amministrativa, è opportuno prorogare il termine per la presentazione della fidejussione di cui all'articolo 2 della l.r. 40/2017, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, al 28 febbraio 2018;

12. È necessario incrementare la dotazione delle risorse per le progettazioni di interventi sulla viabilità regionale per l'anno 2018;

13. È necessario rimodulare i tempi di erogazione delle risorse per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).

Per quanto concerne il capo III

14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

Imposta regionale sulle concessioni statali. Sostituzione e interpretazione autentica dell'articolo 1 della l.r. 2/1971

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:

“Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali

1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), l'imposta di cui al comma 1 non si applica alle concessioni di acque pubbliche.

3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. *In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l'istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al d.p.r. 20 marzo 1996 e alla l. 84/1994.*

5. *A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.*

6. *L'imposta è commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale. ”.*

Art. 2

Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo le parole: “ *lettere c),* ” è inserita la seguente: “ *d),* ” e la parola: “ *novanta* ” è sostituita dalla seguente: “ *centottanta* ”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“ *2 bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un'esenzione in favore di persone disabili rilasciata da altra regione, può presentare l'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana. ”.*

Art. 3

Esenzione in favore di persone disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003, le parole: “ *soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria* .” sono sostituite dalle seguenti: “ *soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria* .”.

2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 la parola: “ *trenta* ” è sostituita dalla seguente: “ *novanta* ”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“ *7 bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c).* ”.

Art. 4

Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente. Modifiche all' articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 quinquies 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:

“ *2 quinquies 3. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies 1 e 2 quinquies 2, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ”.*

2. Dopo il comma 2 novies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“ *2 decies. Gli importi di cui al comma 2 sexies, come determinati ai sensi dei commi 2 octies e novies, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ”.*

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo sono stimate in complessivi euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2018 – 2020 e successivi.

CAPO II

Disposizioni urgenti in materia di mercato del lavoro. Modifiche alla l.r. 82/2015 .

Art. 6

Efficacia disposizioni di prima attuazione in materia di servizi per il lavoro. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: “ *per gli anni 2017 e 2018* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *per l'anno 2017* ”.

Art. 7

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015 le parole: “ *e 2018* ” sono soppresse.
2. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015, le parole: “ *per gli anni 2017 e 2018* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *per l'anno 2017* ”.
3. L'ultimo periodo del comma 2, relativo allo stanziamento sul bilancio regionale di previsione 2017-2019 per l'anno 2018, è soppresso.

Art. 8

Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro. Inserimento dell' articolo 31.1 nella l.r. 82/2015 (1)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“ *Art. 31.1 Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro*

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'articolo 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.

2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. *Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro*

9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:

- per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018";

- per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018. ”.

CAPO III

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 9

Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale. Modifiche all' articolo 63 bis della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:

“ 2 ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” rispettivamente:

- a) del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;*
- b) del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;*
- c) del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018. ”.*

Art. 10

Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Modifiche all' articolo 9 della l.r. 73/2008

1. Al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: “ *p ossono essere concess i* ” sono sostituite con le seguenti: “ *sono concessi per l'anno 2018* ”.

Art. 11**Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 73/2008**

1. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:

“ 2 bis. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 2 bis, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018. ”.

2. Il comma 2 ter dell'articolo 10 della l.r. 73/2008 è abrogato.

Art. 12**Accreditamento strutture sanitarie. Modifiche al preambolo della l.r. 51/2009**

1. Dopo il punto 18 del preambolo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) è aggiunto il seguente:

“ 18 bis. È necessario introdurre la previsione degli oneri da porre a carico delle strutture sanitarie private toscane a seguito di richiesta di attivazione dei servizi necessari alla definizione delle procedure autorizzative per l'esercizio di una attività sanitaria e a quelle di accreditamento istituzionale propedeutiche all'eventuale convenzionamento con il SSN ”.

Art. 13**Accreditamento strutture sanitarie. Inserimento dell' articolo 47 bis nella l.r. 51/2009**

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 47 bis Oneri istruttori

1. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni ed agli accreditamenti delle strutture sanitarie private toscane di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dei costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le istanze relative alla verifica di autorizzazione gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 7.000,00, tenendo conto:

a) della tipologia di istanza presentata ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis e 7;

b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.

3. Per le istanze relative alla verifica di accreditamento gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 10.000,00, tenendo conto:

a) della tipologia di istanza presentata ai sensi dell'articolo 29;

b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.

4. La deliberazione della Giunta stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo. ”.

Art. 14**Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all' articolo 27 bis della l.r. 3/2009**

1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: *“ il triennio 2015-2017 ”* sono sostituite dalle seguenti: *“ l'annualità 2018 ”.*

Art. 15**Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è inserito il seguente:

“ 1 bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile. ”.

Art. 16**Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all' articolo 45 bis della l.r.**

77/2012

1. Il comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:

“ 2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all'importo massimo di euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“ 3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 –2020, annualità 2018, 2019 e 2020. ”.

Art. 17

Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: *“ per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037 ”* sono sostituite dalle seguenti: *“ per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039 ”.*

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“ 3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2020 .”.

3. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“ 4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039, si fa fronte con legge di bilancio .”

Art. 18

Gestione dei fondi del personale trasferito. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:

“ 7 bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell'applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall'anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l'anno 2018) ”

Art. 19

Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: *“ per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037 ”* sono sostituite dalle seguenti: *“ per ciascuno degli anni dal 2019 al 2038 ”.*

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“ 3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2019 e 2020 .”.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“ 4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2038, si fa fronte con legge di bilancio .”

Art. 20

Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r.

89/2016

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), è abrogato.

Art. 21

Ulteriori disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 89/2016

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 89/2016 è sostituita dalla seguente:

“ b) concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a), fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2017 e fino all'importo massimo di euro 1.291.381,00 per l'anno 2018 e di euro 1.120.000, 00 per l'anno 2019, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla stessa lettera a) .”.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 89/2016 sono aggiunte le parole: *“, annualità 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019 ”.*

Art. 22

Finanziamento dell'osservatorio regionale del paesaggio. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 89/2016 le parole: *“ per il triennio 2017 – 2019 ,”* sono sostituite dalle seguenti: *“ per gli anni 2017 e 2018 ,”.*

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 89/2016 è sostituito dal seguente:

“ 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l'anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l'anno 2018 .”.

Art. 23

Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana. Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 91/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009. Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), le parole: *“ previsti nell'ambito ”* sono sostituite dalle seguenti: *“ coerenti con le finalità ”*, e dopo le parole: *“ nella modifica degli stessi ,”* sono inserite le seguenti: *“ , anche attraverso la previsione di nuovi interventi, ”.*

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 91/2016 sono aggiunte le parole: *“ Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale .”.*

Art. 24

Proroga termini. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2017

1. Al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), le parole: *“ 31 dicembre 2017 ”* sono sostituite dalle seguenti: *“ 28 febbraio 2018 ”.*

Art. 25

Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017, le parole: *“di euro 50.000,00 per l'anno 2017, di euro 500.000,00 per l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019”* sono sostituite dalle seguenti: *“di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018.”.*

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:

“ 2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l'importo massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l'anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l'anno 2018 .”.

Art. 26

Lavoro e interventi per l'occupazione

l.r. 78/2017

10

Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017, la parola: “ 2017 ” è sostituita dalla seguente: “ 2018 ”.
2. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:
“ 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018. ”.

*Art. 27**Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017*

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è sostituito dal seguente:

“ 1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per gli anni 2019 e 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020. ”.

CAPO IV**Norme finali***Art. 28**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Vedi Avviso di Rettifica pubblicato sul B.U. 5 gennaio 2018, n. 1, parte prima .

Bilancio - leggi finanziarie

l.r. 86/2014

1

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86**Legge finanziaria per l'anno 2015.**

(Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31.12.2014)

INDICE

PREAMBOLO**CAPO I - Disposizioni in materia di entrata****SEZIONE I - Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali**

Art. 1 - Tasse sulle concessioni regionali

Art. 2 - Modifiche alla l.r. 54/1980 e alla l.r. 65/2001

Art. 3 - Disposizione finanziaria

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale)

Art. 4 - Modifiche all'articolo 1 ter della l.r. 52/2006

Art. 5 - Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006

SEZIONE II BIS - Interventi in materia di tassazione di veicoli ultraventennali

Art. 5 bis - Tassazione dei veicoli ultraventennali

SEZIONE III - Interventi fiscali in materia di ludopatia. Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 57/2013

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 57/2013

Art. 8 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013

Art. 9 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 57/2013

Art. 10 - Disposizione finanziaria

SEZIONE IV - Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 11 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013

Art. 12 - Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

CAPO II - Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Art. 14 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2010

Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 9 ter della l.r. 77/2013

Art. 16 - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione

CAPO III - Disposizioni in materia ambientale

Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 28 bis della l.r. 25/1998

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 28 ter nella l.r. 25/1998

Art. 19 - Modifiche all'articolo 29 della l.r. 25/1998

Art. 20 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009

Art. 21 - Modifiche all'articolo 28 della l.r. 77/2013

Art. 22 - Modifiche all'articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013

Art. 23 - Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014

Art. 24 - Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti

CAPO IV - Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture

Art. 25 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 42/1998

Art. 26 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 77/2012

Art. 27 - Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

Art. 28 - Modifiche all'articolo 32 della l.r. 77/2013

Art. 29 - Modifiche all'articolo 33 bis della l.r. 77/2013

Art. 30 - Modifiche all'articolo 33 quater della l.r. 77/2013

Art. 31 - Abrogazione dell'articolo 34 della l.r. 77/2013

Art. 32 - Finanziamento straordinario per un parcheggio scambiatore a Pistoia

Art. 33 Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca

Art. 34 Interventi sul porto di Livorno

Art. 34 bis - Finanziamento al Comune di Livorno

Art. 35 - Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri

Art. 36 - Progettazione viabilità locali definite nel DAP

Art. 37 - Interventi straordinari per la viabilità locale

CAPO V - Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale

Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 142 quinquies della l.r. 40/2005

Art. 39 - Modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013

Art. 40 - Tavolo di monitoraggio regionale

Art. 41 - Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

Art. 42 - Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici

CAPO VI - Misure per l'equità e la tutela sociale

Art. 43 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013

Art. 44 - Promozione di iniziative finalizzate a promuovere forme di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità

Art. 45 - Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà

Art. 46 - Violenza di genere

Art. 47 - Contributo straordinario per la realizzazione delle attività del CRID (Centro regionale di informazione e documentazione) e della Conferenza regionale sulla disabilità

Art. 47 bis - Contributo regionale per il sostegno all'apertura di nuovi "Punti Ecco Fatto!"

Art. 47 ter - Contributo straordinario in favore del Comune di Viareggio

CAPO VII - Disposizioni diverse

Art. 48 - Modifiche all'articolo 139 della l.r. 66/2011

Art. 49 - Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 8/2012

Art. 50 - Modifiche all'articolo 65 ter della l.r. 77/2012

Art. 51 - Modifiche all'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012

Art. 52 - Modifiche all'articolo 46 della l.r. 77/2013

Art. 53 - Modifiche all'articolo 63 della l.r. 77/2013

Art. 54 - Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013

Art. 55 - Disposizioni per la partecipazione nella società Logistica Toscana S.c.r.l.

Art. 56 - Interventi per il rilancio turistico, economico e culturale della città di Pisa

Art. 57 - Contributo straordinario per il ripristino e recupero delle mura del Comune di Magliano in Toscana

Art. 58 - Valorizzazione del sito archeologico di Gorfanti

Art. 59 - Sostegno al "sistema neve" in Toscana

Art. 60 - Contributi straordinari per edilizia scolastica

Art. 61 - Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio

Art. 62 - Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano

Art. 63 - Contributo straordinario all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze (ISIA)

Art. 64 - Contributi straordinari per impiantistica sportiva

Art. 64 bis - Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi

Art. 65 - Finanziamento del contenzioso, delle richieste stragiudiziali e delle spese sostenute in relazione alle procedure espropriative imputabili alla gestione del Commissario straordinario per l'invaso di Bilancino

Art. 66 - Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano

Art. 67 - Contributo straordinario a favore dell'Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana

Art. 67 bis - Sostegno finanziario su prestiti per giovani professionisti

Art. 67 ter - Contributo straordinario alla Diocesi di Firenze

Art. 67 quater - Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014

Art. 67 quinquies - Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto

Art. 67 sexies - Contributo straordinario al Comune di Pisa

Art. 67 septies - Interventi sulla mobilità ciclopedonale

CAPO VIII - Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Art. 68 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/1994

CAPO IX - Disposizioni in materia di programmazione

Art. 69 - Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea

Art. 70 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

CAPO X - Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi politici regionali. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Art. 71 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/2009

Art. 72 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 3/2009

Art. 73 - Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/2009

Art. 74 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 3/2009

Art. 75 - Inserimento dell'articolo 27 bis nella l.r. 3/2009

Art. 76 - Inserimento dell'articolo 27 ter nella l.r. 3/2009

CAPO XI - Norma finale

Art. 77 - Entrata in vigore

Allegato A - Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

Bilancio - leggi finanziarie

l.r. 86/2014

3

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c), f), l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese)

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

Vista la legge regionale 7 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP");

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 28 (Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.)

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 9 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2014;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I (Disposizioni in materia di entrata):

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei

fabbisogni standard nel settore sanitario) sono disciplinate le tasse di concessioni regionali quali tributi propri, e rideterminato l'importo della tassa per l'abilitazione all'esercizio venatorio;

2. In relazione alla disciplina delle tasse di concessione regionale quali tributi propri si reputa necessario abrogare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 54/1980, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, risultando più corretta l'applicazione della normativa sanzionatoria tributaria, cioè quella dettata l.r. 31/2005;

3. È opportuno intervenire sulle aliquote IRAP per gli esercizi commerciali che abbiano al loro interno o rimuovano apparecchi per il gioco d'azzardo, rispettivamente mediante una maggiorazione o una riduzione dell'aliquota;

4. Al fine di coordinare le politiche regionali in materia di IRAP con quelle nazionali come declinate nella legge di stabilità, è opportuno circoscrivere al solo anno 2014 gli effetti della norma agevolativa per le imprese certificate EMAS.

Per quanto concerne il capo II (Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica):

5. Ai fini dell'adeguamento della disciplina dell'avvocatura regionale della Toscana all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è necessario definire le regole per l'attribuzione dei compensi in base al rendimento individuale e per l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi. Sono altresì fissati i limiti inderogabili all'erogazione dei compensi professionali stabiliti dalla legislazione nazionale, che comporta il superamento dei tetti precedentemente stabiliti dalla contrattazione decentrata, per il resto da ritenersi confermata.

Per quanto concerne il capo III (Disposizioni in materia ambientale):

6. È necessario modificare l'articolo 28 bis della l.r. 25/1998, la cui applicazione ha dato luogo a dubbi di natura interpretativa, al fine di introdurre una disciplina diversificata in relazione alle varie forme di sostegno finanziario della Regione, per la realizzazione degli interventi di bonifica di competenza degli enti pubblici territoriali, che si possono configurare come anticipazioni con obbligo di restituzione oppure come contributi a fondo perduto;

7. È necessario altresì chiarire la natura sostitutiva dell'intervento della Regione, nei casi in cui il comune competente ometta di eseguire gli interventi di bonifica in danno, con conseguente recupero delle spese sostenute a carico dello stesso comune inadempiente mediante l'istituto della compensazione.

Per quanto concerne il capo IV (Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture):

8. Al fine di dare attuazione all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, è necessario prevedere il finanziamento per la completa realizzazione delle opere relative al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, intervento che è stato recente inserito nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), cosiddetto "decreto sblocca Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

9. La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) stabilisce che spetta allo Stato "l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II";

10. Al fine di dare attuazione all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, con riferimento alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno è stato previsto il concorso finanziario della Regione all'attività di realizzazione dei relativi interventi per una spesa massima di euro 170.000.000,00 per l'anno 2015;

11. È opportuno finanziare, fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il TPL su gomma in attuazione della l.r. 65/2010, le risorse necessarie alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende di trasporto

derivanti dai rinnovi contrattuali di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale 2002/2007;

12. Per favorire l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico locale con conseguente diminuzione degli oneri per servizio pubblico che la pubblica amministrazione deve versare alle aziende di trasporto, è necessario introdurre modifiche della disciplina concernente gli obblighi degli utenti dei servizi di trasporto e le relative sanzioni, al fine di ridurre il fenomeno del mancato pagamento del titolo di viaggio;

13. È necessario procedere alla rimodulazione sull'annualità 2015 di alcuni stanziamenti previsti dalle precedenti leggi finanziarie sull'annualità 2014 per interventi relativi alla viabilità locale integrata con la viabilità di interesse regionale e, attraverso un incremento del finanziamento già previsto, per la realizzazione del parcheggio scambiatore a sud della stazione ferroviaria di Pistoia;

14. È necessario stanziare contributi straordinari per:

- il completamento della seconda tangenziale di Prato e le connessioni ai comuni limitrofi al fine di consentire la fruizione dell'intero tratto a sud dell'autostrada A11, fino alla SR in comune di Quarrata, per garantire così i collegamenti, soprattutto per i mezzi pesanti con il casello autostradale di Prato ovest;
- la definizione dei progetti relativi agli interventi sulla viabilità locale definiti nel documento annuale di programmazione (DAP);
- la realizzazione di interventi di risistemazione della viabilità locale in Comune di Zeri, danneggiata da eventi alluvionali;
- la realizzazione degli interventi riguardanti la viabilità, la cui progettazione è prevista in attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo di programma per la redazione della progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento della diga di Levane e delle opere ad esso connesse;
- la realizzazione di un ponte ciclopedonale ed equestre sull'Ombrone in Comune di Grosseto, che consenta di collegare il territorio del Parco della Maremma con la viabilità locale a nord del Parco stesso e che permetta anche di superare uno dei punti critici, per il quale ad oggi non esistono valide soluzioni alternative, al fine della realizzazione dell'itinerario ciclabile tirrenico.

15. È necessario stanziare contributi straordinari per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento di alcuni punti di attraversamento dell'Arno e altri interventi sulla viabilità locale in provincia di Arezzo mediante:

- interventi di risanamento e restauro dello storico Ponte Buriano sulla strada provinciale 01 per garantire l'efficienza della viabilità alternativa di attraversamento dell'Arno nella zona;
- l'adeguamento per consentire il transito in sicurezza del ponte che collega la stazione di Ponte a Poppi con la viabilità utilizzata per raggiungere gli istituti scolastici nel Comune di Poppi;
- intervento straordinario di manutenzione e di messa in sicurezza della strada "Talla - Bicciano - Vezza - Casavecchia - San Martino Sopr'Arno";
- messa in sicurezza, al fine di migliorare la viabilità pedonale, del tratto della SP 327 in località Vado nel Comune di Monte San Savino.

Per quanto concerne il capo V (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):

16. È necessario prorogare i commissari straordinari e i collegi sindacali degli Estav, soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di consentire loro di predisporre una situazione contabile al 31 dicembre 2014;

17. È necessario riproporre alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per quanto concerne il capo VII (Disposizioni diverse):

18. È necessario, al fine di mantenere inalterata l'entità del capitale sociale, in relazione al ruolo che la società riveste per la promozione e lo sviluppo della logistica, aumentare la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale di Logistica Toscana S.c.r.l. in considerazione della dismissione delle partecipazioni possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo la procedura prevista all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2014");

19. È opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendoli fra Università e Comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana, l'avvio di due nuove progettazioni relative alla cittadella aeroportuale e alla Stazione radiotelegrafica marconiana di Coltano e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo alla Sapienza;

20. È opportuno assegnare un contributo straordinario al Comune di Magliano in Toscana per il ripristino ed il recupero della cinta muraria crollata nel mese di dicembre 2014;

21. È opportuno promuovere, anche attraverso un sostegno economico, la realizzazione di un progetto di valorizzazione e pubblica fruizione del Parco archeologico della città etrusca di Gonfienti;

22. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione Carnevale di Viareggio al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015;

23. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione in favore della Fondazione "Festival Pucciniano", in una fase di notevole difficoltà della Fondazione stessa per il venir meno di importanti apporti di finanziamento privato, a parziale copertura della spesa per la costruzione del nuovo teatro all'aperto di Torre del Lago Puccini;

24. È necessario sostenere finanziariamente il Comune di Crespina Lorenzana affinché possa provvedere, in considerazione della inagibilità e conseguente chiusura dell'edificio attualmente destinato alla scuola secondaria di primo grado, alla realizzazione del nuovo edificio scolastico che ospiterà la scuola secondaria di primo grado; il Comune di Impruneta, in considerazione della chiusura del plesso scolastico adibito a scuola dell'infanzia e alla carenze strutturali dell'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, nel rinnovamento dei plessi scolastici del territorio, con la realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare la scuola primaria; il Comune di Uzzano per l'ampliamento funzionale del complesso scolastico "La Pineta" in località Torricchio;

25. È opportuno, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna, sostenere finanziariamente interventi che consentano la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantiscano un corretto esercizio di tutti gli sport invernali, accrescendo la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio dei comprensori interessati, promuovendone lo sviluppo economico;

26. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento, nonché intervenire rapidamente, a seguito dell'assegnazione di eventi sportivi di particolare rilievo, per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le misure di capienza e di sicurezza necessarie;

27. È particolarmente adeguata la proposta del Comune di Firenze di assegnare il complesso di archeologia industriale denominato "ex Meccanotessile" quale nuova sede per lo svolgimento delle attività statutarie dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze (ISIA) sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel campo del design, al fine di creare un centro di ricerca e formazione al design che possa dialogare nel modo più ampio con l'intero territorio ed esserne agente di sviluppo;

28. La prossima conclusione delle procedure previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) e quindi la emanazione dei decreti di acquisizione dei beni già trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino – gestione commissariale) rendono necessario assicurare copertura finanziaria alle spese, imputabili alla realizzazione dell'invaso, derivanti da contenziosi o richieste stragiudiziali formulate in relazione alla gestione del Commissario straordinario per l'invaso di Bilancino, conclusa alla data del 18 luglio 2011;

29. A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163" è opportuno mettere in condizione la Regione di poter corrispondere finanziariamente ai requisiti posti dal decreto ministeriale citato, con particolare riferimento al possibile riconoscimento di un Teatro nazionale in Toscana;

30. È opportuno un sostegno finanziario della Regione, in concorso con i soci fondatori (Comune di Siena, Provincia di

Siena e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Siena) in favore dell' "Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana" di Siena.

Per quanto concerne il capo VIII (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"):

31. A fronte dell'intervento in materia di tasse sulle concessioni regionali che prevede anche un diverso importo delle tasse di concessione relative all'abilitazione all'esercizio venatorio si rende necessario, al fine di razionalizzare la spesa, modificare la ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi nel settore faunistico-venatorio.

Per quanto concerne il capo IX (Disposizioni in materia di programmazione):

32. Alla luce dell'esito positivo della misura, contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2014, con cui la Regione Toscana, unica in Europa, al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione, ha iscritto a carico del bilancio di previsione 2014 delle somme a titolo di anticipazione le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea, si dispone anche per l'anno 2015 un'anticipazione volta a finanziare, in particolare, politiche in materia di tirocini, energia, lavori socialmente utili e per garantire l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico di assistenza tecnica dei programmi operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR), FSE, FEASR e del PO Italia-Francia Marittimo.

Per quanto concerne il capo X (Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi politici regionali. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale"):

33. Le politiche di contenimento della spesa pubblica sono state oggetto di interventi legislativi da parte del Consiglio regionale sin dal 2010, con l'approvazione della legge regionale n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa) finalizzata a perseguire l'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della complessiva spesa consiliare;

34. A quel primo intervento sono succeduti nel tempo altri qualificanti interventi legislativi del medesimo tenore che hanno, tra le altre cose, inciso anche sull'istituto dell'assegno vitalizio per consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, prevedendone la soppressione a decorrere dalla decima legislatura;

35. Muovendosi nel solco già tracciato, si ritiene opportuno procedere ad un ulteriore intervento normativo attraverso una modifica della l.r. 3/2009 finalizzata a definire modalità e limiti di erogazione dei vitalizi in essere e di quelli che devono essere erogati, stabilendo che il relativo diritto sorga a sessantacinque anni di età, a fronte degli attuali sessanta, con l'applicazione delle medesime disposizioni previste dai regolamenti parlamentari per coloro che hanno svolto più legislature e disponendo penalizzazioni a scalare per coloro che hanno effettuato un'unica legislatura, nel caso di volontaria anticipazione di detto limite di età, comunque entro il limite minimo invalicabile di sessanta anni di età;

36. Si ritiene altresì opportuno, nel quadro del contenimento complessivo eccezionale della spesa pubblica per fronteggiare l'attuale contesto economico, anche facendo ricorso a misure straordinarie temporanee, prevedere una misura provvisoria – definita in linea con i criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dettati dalla Corte costituzionale per questo genere di interventi - consistente in una riduzione, per i prossimi tre anni, degli importi di tutti i vitalizi in essere, calcolata con percentuali progressive in relazione all'entità del vitalizio stesso e facendo esenti gli importi di minore entità;

37. Si consente, inoltre, a chi intende rinunciare in via permanente al vitalizio, la ripetizione dei contributi già versati;

38. Si introducono disposizioni manutentive per la disciplina di casi particolari e, segnatamente, l'eliminazione di disposizioni transitorie che consentivano nelle legislature passate la fruizione del vitalizio ad una età inferiore nonché la correzione delle disposizioni relative all'assegno di reversibilità per i figli studenti.

39. Si dispone, infine, che i risparmi complessivamente realizzati con queste misure confluiscono in un fondo speciale del bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte a situazioni di emergenza di carattere sociale o ambientale.

Per quanto concerne il capo XI (Norma finale)

40. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

CAPO I

Disposizioni in materia di entrata

SEZIONE I

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

Art. 1

Tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio dell'attività venatoria sono così determinate:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio euro 23,00;
- b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00.

3. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera a), è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, prima dell'uso, per ogni appostamento fisso di caccia soggetto ad autorizzazione annuale.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).

Art. 2

Modifiche alla l.r. 54/1980 e alla l.r. 65/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 54/1980 le parole: “ *da lire duecentomila a lire un milione* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *da euro 103,30 ad euro 516,46* ”.

3. L'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è abrogato.

Art. 3

Disposizione finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 3.800.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale)

Art. 4

Modifiche all'articolo 1 ter della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale) è aggiunto il seguente:

“ *2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:*

- a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;*
- b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.*”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 ter della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“*2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:*

a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;

b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.”.

Art. 5

Modifiche all' articolo 1 quater della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 1 quater 1 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

“ 1 quater 2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 1 ter, stimate in euro 1.700.000,00 per il 2015, ed euro 1.900.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale. ”.

SEZIONE II BIS**Interventi in materia di tassazione di veicoli ultraventennali (1)***Art. 5 bis**Tassazione dei veicoli ultraventennali (2)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento. (51)
2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1. (51)
3. L'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003), è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull'unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”.

SEZIONE III

Interventi fiscali in materia di ludopatia. Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)

*Art. 6**Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 57/2013*

1. L'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) è abrogato.

*Art. 7**Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 57/2013*

1. L'articolo 11 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 11 - Disposizioni in materia di IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l'avvenuta rimozione.

4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della l.r. 77/2012 la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall'articolo 1 della l.r. 77/2012. ”.

*Art. 8**Modifiche all'articolo 14 della l.r. 57/2013*

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 57/2013 le parole: “ed è destinato alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10, comma 1” sono soppresse.

*Art. 9**Modifiche all'articolo 15 della l.r. 57/2013*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente:

“ b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi; ”.

Art. 10

Disposizione finanziaria

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7 determinano un minor gettito stimato in euro 940.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 "Imposte e tasse" del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.

SEZIONE IV**Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)****Art. 11*****Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013***

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP") è sostituito dal seguente:

" 2. La riduzione di cui al comma 1 opera per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, per i soggetti che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014. ".

Art. 12***Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000***

1. Per l'anno d'imposta 2015, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:

a) di 0,50 punti percentuali per le reti d'impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) che si costituiscono ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

b) di 0,50 punti percentuali per le imprese che sottoscrivono i protocolli di insediamento di cui all'articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000;

c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio regionale e in aree di crisi individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana.

2. Per l'anno d'imposta 2015, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2015 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell'industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013.

3. L'agevolazione non è cumulabile con gli interventi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121.

4. Col regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 sono individuati i termini e le modalità applicative per l'accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.

Art. 13***Disposizioni finanziarie***

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un minor gettito stimato in euro 2.560.000,00 per l'anno 2015 ed un maggior gettito stimato in euro 386.000,00 per l'anno 2016 ed euro 772.000,00 per l'anno 2017 e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.

CAPO II***Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica*****Art. 14*****Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2010***

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2012) le parole: *" di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) ed all'articolo 12, comma 2, lettera b) "* sono sostituite dalle seguenti: *" di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) "*.

Art. 15***Sostituzione dell' articolo 9 ter della l.r. 77/2013***

1. L'articolo 9 ter della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente:

" Art. 9 ter - Riduzione dei compensi professionali legali

1. Ai fini dell'adeguamento previsto dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i compensi professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), comprensivi degli oneri riflessi, determinati secondo gli accordi e contratti sottoscritti a livello decentrato in data 11 novembre 2002 per quanto riguarda la dirigenza ed in data 6 giugno 2005 per quanto riguarda il comparto, già vigenti in Regione Toscana, sono attribuiti in modo tale che quanto erogato al singolo avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del d.l. 90/2014. Restano altresì fermi i limiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 6, primo periodo, del medesimo d. l. 90/2014.

2. I compensi professionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.l. 90/2014, sono attribuiti ai singoli avvocati sulla base degli esiti della valutazione delle prestazioni individuali effettuata secondo il sistema vigente in Regione Toscana come definito nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") e stabilito nei successivi provvedimenti attuativi, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di risultato.

3. La valutazione delle prestazioni individuali avviene secondo criteri e indicatori chiari e oggettivamente misurabili che tengono conto della puntualità negli adempimenti processuali, della partecipazione alle udienze, del rispetto della deontologia e degli obblighi di aggiornamento professionale, dell'efficacia e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari di competenza.

4. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi viene effettuata dall'Avvocato generale attraverso sistemi informatici di archiviazione e gestione delle pratiche, secondo principi di parità di trattamento e specializzazione professionale ed in base a criteri di omogeneità dei carichi di lavoro, di approfondimento per materie di competenza, nonché dell'esperienza maturata.".

Art. 16

Riduzione dei costi di funzionamento della Regione (55)

Abrogato.

CAPO III

Disposizioni in materia ambientale

Art. 17

Sostituzione dell' articolo 28 bis della l.r. 25/1998

1. L'articolo 28 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

" Art. 28 bis - Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni

1. Per gli interventi sostitutivi in danno di cui all'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 di competenza dei comuni, la Regione può provvedere con:

- a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione;
- b) la concessione di contributi.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il sostegno finanziario regionale può riguardare anche le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica.

4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere:

- a) gli interventi di cui all'articolo 240, comma 1, lettere i) e m), del d.lgs. 152/2006;
- b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali.

5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della provincia effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento.

6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell'intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del Comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell'articolo 253 del d.lgs. 152/2006, e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attività svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi.

8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora:

- a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica;
- b) il comune ometta di intraprendere l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario. ".

Art. 18

Inserimento dell' articolo 28 ter nella l.r. 25/1998

1. Dopo l'articolo 28 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

" Art. 28 ter - Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione

1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine.

2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all'articolo 28 bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 6.8.2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").

Art. 19

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: " Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28 bis " sono sostituite dalle seguenti: " Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 28 ".

2. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: " I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28 bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 28 bis " sono sostituite dalle seguenti: " I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'articolo 28, comma 2, ".

3. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

" 3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ".

4. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

" 3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 "Riscossione di crediti" del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento. ".

5. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

" 3 septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'articolo 28 bis, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 "Altre entrate in conto capitale libere" del bilancio regionale. ".

6. Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

" 5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 quinquies possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali. ".

Art. 20

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) la parola: " 2014 " è sostituita dalla seguente: " 2015. ".

Art. 21

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 77/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 77/2013 le parole: " , per l'anno 2014, " sono soppresse.

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 77/2013 è aggiunto il seguente:

" 9 bis. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – spese correnti" del bilancio di previsione 2015. ".

Art. 22

Modifiche all'articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013 le parole: " , euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016 " sono sostituite dalle seguenti: " ed euro 1.075.000,00 per il 2015 ".

2. Il comma 2 dell'articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

" 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 775.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;

b) di euro 1.075.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ".

Art. 23

Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 255 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:

" 1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 15, è autorizzata la spesa di:

a) euro 800.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti" del bilancio di previsione 2014;

b) euro 1.300.000,00 per l'anno 2015 ed euro 800.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 344 "Azioni

di sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016. ”.

Art. 24

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti

1. Fino al trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010), la Regione, per l'espletamento delle attività istruttorie connesse alle funzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo 28, si avvale delle strutture amministrative e tecniche delle province.

CAPO IV

Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture

Art. 25

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 42/1998

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:

“ 1 bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l'obbligatorietà della vidimazione all'ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b). ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“ 3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito. ”.

3. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998, dopo le parola: “ di cui ” sono inserite le seguenti: “ al comma 1 bis e ”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:

“ 4 bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell'accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l'utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area urbanizzata. ”.

5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:

“ 4 ter. L'autista può richiedere all'utente l'esibizione del titolo di viaggio al momento della salita a bordo. Ove l'utente risulti sprovvisto del titolo e non provveda all'acquisto del medesimo è invitato a scendere dal mezzo. ”.

6. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 la parola: “ cinque ” è sostituita dalla parola: “ quindici ” e le parole: “ non sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria ” sono sostituite con le parole: “ sono soggetti alle sanzioni di cui al comma 4 ”.

7. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:

“ 6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda, che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente. ”.

8. Il comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“ 8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 81/2000. ”

9. Al comma 10 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana. ”.

Art. 26

Modifiche all'articolo 45 della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) le parole: “ 2014, 2015 e 2016, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi ” sono sostituite dalle seguenti: “ 2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“ 3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte:

a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;

Bilancio - leggi finanziarie

l.r. 86/2014

14

b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ”.

Art. 27

Modifiche all 'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012, le parole: “ , cui si fa fronte per euro 5.000.000,00 per l'anno 2015 e per euro 10.000.000,00 per l'anno 2016, ” sono sostituite dalle seguenti: “ per l'anno 2015 ”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“ 3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari ad euro 15.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ”.

Art. 28

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 77/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 77/2013 le parole: “ , fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2015 e fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016 ” sono sostituite dalle seguenti: “ e fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per il 2015 ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“ 3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è destinata la spesa:

a) di euro 650.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;

b) di euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ”.

Art. 29

Modifiche all 'articolo 33 bis della l.r. 77/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della l.r. 77/2013, le parole: “ 47.800,00 per il 2014, euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 1.447.800,00 per il 2015 ”.

2. Il comma 2 dell'articolo 33 bis della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“ 2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ”.

Art. 30

Modifiche all' articolo 33 quater della l.r. 77/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 33 quater della l.r. 77/2013, le parole: “ 500.000,00 per il 2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 9.000.000,00 per il 2015 ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 33 quater della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“ 3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 9.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ”.

Art. 31

Abrogazione dell'articolo 34 della l.r. 77/2013

1. L'articolo 34 della l.r. 77/2013 è abrogato.

Art. 32

Finanziamento straordinario per un parcheggio scambiatore a Pistoia

1. Al fine di realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, finalizzato a favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell'area urbana di Pistoia, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo massimo di euro 3.400.000,00 per l'anno 2015 subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo con il Comune di Pistoia.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.400.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 33

Raddoppio della linea ferroviaria PistoiaLucca (63) (3)

Abrogato

Art. 34

Interventi sul porto di Livorno (64) (4)

Abrogato

Art. 34 bis

Finanziamento al Comune di Livorno (5)

1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 3.100.000,00 per l'anno 2016, per euro 733.000,00 per l'anno 2017 e per euro 1.167.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018. (34)

Art. 35

Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri

1. Per l'anno 2015 e comunque (42) fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell'articolo 84 della l.r. 65/2010, le risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotranvieri per il periodo dal 2002 al 2007 sono erogate, per un importo massimo su base annua pari ad euro 31.837.076,00, con cadenza trimestrale:

- a) alle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della l.r. 42/1998;
- b) alle aziende che svolgono i servizi di cui alla lettera a) in regime di subaffidamento, ai sensi dell'articolo 17 della medesima l.r. 42/1998;
- c) alle aziende che gestiscono infrastrutture funzionali allo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a);
- d) alle aziende che svolgono attività funzionali ai servizi di trasporto pubblico locale, purché appartenenti allo stesso gruppo societario delle aziende di cui alla lettera a).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate limitatamente al personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale soggetti ad obbligo di servizio pubblico. Sono escluse da detta erogazione le aziende di trasporto che svolgono esclusivamente servizi autorizzati e altri servizi non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

3. L'assegnazione delle risorse alle aziende è commisurata al numero medio degli addetti per l'anno di riferimento ed al parametro di inquadramento medio del personale aziendale e definita sulla base della documentazione fornita dalle aziende di cui al comma 1.

4. Le risorse sono erogate, con atto del dirigente competente, nei limiti nell'importo massimo di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le risorse, già assegnate o in corso di assegnazione per le medesime finalità e relative agli anni 2013 e 2014, sono erogate con gli stessi criteri e modalità di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

6. All'onere della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

6 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi, non oltre il termine di cui al comma 1, si fa fronte con legge di bilancio. (43)

Art. 36

Progettazione viabilità locali definite nel DAP

1. Per la progettazione degli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzione anche di integrazione con la viabilità di interesse regionale come definiti dal Documento annuale di programmazione (DAP) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici e privati interessati.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 37

Interventi straordinari per la viabilità locale

1. Abrogato. (35)

2. Per gli interventi sul sistema della viabilità nel Comune di Zeri la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Zeri che ne individua le priorità, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2015.

3. Abrogato. (35)

4. Per migliorare il sistema della mobilità verso i siti scolastici comunali nel Comune di Poppi, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Poppi, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 300.000,00 per il 2015.

5. Per ripristinare le condizioni di percorribilità in sicurezza della viabilità di collegamento con la viabilità regionale, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, nei Comuni di Capolona e Talla, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 100.000,00 per il 2015.

6. Al fine di migliorare la mobilità pedonale e mettere in sicurezza il tratto della SP 327 in Località Vado nel Comune di Monte San Savino, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Monte San Savino, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 90.000,00 per il 2015.

7. Per completare l'adeguamento della viabilità tangenziale alla città di Prato, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Prato contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo.

8. Per la costruzione nel Comune di Grosseto di un ponte sul fiume Ombrone funzionale al completamento dell'itinerario ciclabile tirrenico ed al collegamento ciclopedonale ed equestre tra il Parco della Maremma e la viabilità locale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Grosseto contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo e con gli altri enti interessati.

8 bis. Abrogato. (6)

9. All'onere di spesa di cui ai commi da 1 a 8 bis, pari a complessivi euro 4.760.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (7)

CAPO V

Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale

Art. 38

Sostituzione dell' articolo 142 quinquies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 142 quinquies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“ Art. 142 quinquies - Disposizioni transitorie in materia di ESTAV

1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l'ESTAV dell'Area vasta centro e l'ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attività già intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attività dell'ESTAR.

2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attività sono adottati solo se autorizzati dall'ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente.

3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014.

4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell'articolo 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV, fatto salvo quanto previsto nel comma 9.

5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell'articolo 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9 bis, lettera c), del medesimo articolo.

6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni.

7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.

8. L'atto di ricognizione è trasmesso alla Giunta regionale ed al collegio sindacale, che esprime parere entro il 31 dicembre 2014. La Giunta approva l'atto di ricognizione limitatamente alla parte relativa al patrimonio immobiliare. Il provvedimento della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015. L'attività di ricognizione e verifica della situazione contabile può essere protratta fino al 31 marzo 2015. Dal 1° gennaio l'attività è svolta per i soli adempimenti relativi alla redazione della situazione contabile, con oneri a carico della Regione, dai commissari e dai componenti dei collegi sindacali cessati, che si avvalgono del personale individuato dal direttore generale dell'ESTAR.

10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per incorporazione con successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data.

11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di cassa dell'ESTAR, l'ESTAV dell'Area vasta centro avvia, all'entrata in vigore della legge regionale 23 maggio 2014, n. 26 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012), le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, con il supporto dell'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest e dell'ESTAV dell'Area vasta sud-est.

12. Al fine di remunerare le attività disciplinate dal comma 9 rese ad ESTAR, stimati in euro 115.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 "Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015. ”.

Art. 39

Modifiche all'articolo 42 della l.r. 77/2013

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 77/2013 le parole: “ euro 150.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016 ” sono sostituite dalle seguenti: “ 160.100.000,00 per l'anno 2015 ”.

2. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“ 3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – spese di investimento” e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. ”.

Art. 40

Tavolo di monitoraggio regionale

1. E' istituito il tavolo di monitoraggio regionale, attraverso il quale la Regione procede periodicamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi sanitari, economico finanziari e di investimento degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale (SSR), anche attraverso il monitoraggio di cui all'articolo 121 bis della l.r. 40/2005.
2. Il tavolo di cui al comma 1 è presieduto dall'assessore competente in materia di diritto alla salute ed è composto dal direttore della relativa direzione regionale e dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate.
3. Il tavolo si riunisce almeno trimestralmente con la partecipazione delle direzioni delle aziende e degli enti del SSR di volta in volta convocate.
4. Il verbale delle sedute riporta l'esito delle riunioni evidenziando gli ulteriori obiettivi concordati e le eventuali prescrizioni impartite ai soggetti convocati.

*Art. 41**Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale*

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006) e nella l.r. 77/2013 e, in particolare, procedono all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall'articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), nonché dall'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 73, della l. 191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori interventi normativi in materia di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, tesi ad assicurare la sostenibilità economica complessiva del sistema anche attraverso un ulteriore contenimento della spesa di personale.
3. Al fine di cui al comma 1 si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le spese per il personale sono considerate al netto:
 - a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - b) per l'anno 2015, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
5. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2015, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

*Art. 42**Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici*

1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 14 della l.r. 65/2010 e all'articolo 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure adottate di razionalizzazione del settore sia a livello locale che nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2015 per i farmaci e i dispositivi medici.
2. La Giunta regionale definisce, nell'ambito del contenimento della spesa di cui al comma 1, le modalità per la completa esenzione delle spese per i farmaci e i dispositivi medici per i lavoratori autonomi dotati di partita IVA con grave malattia prolungata o che dichiarino di fatturare nell'anno di riferimento meno di 12.000, euro.

CAPO VI**Misure per l'equità e la tutela sociale***Art. 43**Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/2013*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), le parole: " da almeno un anno, " sono sostituite dalle seguenti: " da almeno cinque anni in strutture non occupate abusivamente. ".

*Art. 44**Promozione di iniziative finalizzate a promuovere forme di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità*

1. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per la promozione e l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità di soggetti inoccupati o disoccupati, anche in uscita da ammortizzatori sociali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di opere e servizi e sono promosse dalla Regione:
 - a) attraverso accordi con altre pubbliche amministrazioni;
 - b) attraverso avvisi rivolti alle pubbliche amministrazioni per la presentazione di progetti di opere e servizi di pubblica utilità.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce

obiettivi specifici e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, stabilendo in particolare che la quota di finanziamento o contribuzione a carico della Regione non può superare l'80 per cento della spesa complessiva prevista dal singolo progetto.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 615 "Attuazione Programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'articolo 69.

Art. 45

Interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà

1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all'articolo 60 della l.r. 77/2012, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa massima di euro 2.500.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 "Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 46

Violenza di genere

1. Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attività inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere) è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016. (25)

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 234 "Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015, e per l'anno 2016 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016. (26)

Art. 47

Contributo straordinario per la realizzazione delle attività del CRID (Centro regionale di informazione e documentazione) e della Conferenza regionale sulla disabilità

1. Per la realizzazione delle attività del Centro regionale di informazione e documentazione, (CRID), istituito a seguito di accordo con la Società della Salute dell'area fiorentina nord-ovest, quale soggetto di riferimento regionale per sensibilizzazione e consulenza, ricerca e sviluppo di azioni locali, sostegno di azioni attuative dell'articolo 4 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e della 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la diffusione di una cultura dell'accessibilità e di informazioni utili al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti con disabilità anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017, comprensiva degli oneri necessari per l'organizzazione annuale di una Conferenza regionale della disabilità.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 "Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 47 bis

Contributo regionale per il sostegno all'apertura di nuovi "Punti Ecco Fatto!" (8)

1. Al fine di sostenere l'incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno all'apertura di nuovi "Punti Ecco Fatto!" come definiti dall'articolo 47, comma 1, della l.r. 77/2013.

2. Il contributo regionale è destinato ai comuni sede di un nuovo Punto Ecco Fatto! ed è concesso, su richiesta dello stesso comune, una sola volta per punto e unicamente per i punti aperti dal 1° gennaio 2015.

3. I contributi sono concessi prioritariamente per l'apertura di un nuovo Punto Ecco Fatto! situato nella medesima località nella quale è stato chiuso un ufficio postale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), sono stabiliti i limiti del contributo concedibile e individuate le modalità di presentazione delle domande, erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 515 "Sviluppo locale - spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 47 ter

Contributo straordinario in favore del Comune di Viareggio (9)

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, è autorizzata ad erogare, in favore del Comune di Viareggio, un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 al fine di garantire la continuità della presa in carico da parte dei comuni dei minori accolti nelle strutture, nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 "Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

CAPO VII

Disposizioni diverse

Art. 48

Modifiche all'articolo 139 della l.r. 66/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015".

2. Il comma 3 dell'articolo 139 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:

" 3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013;

b) di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ".

*Art. 49**Modifiche all' articolo 8 bis della l.r. 8/2012*

1. Il comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è sostituito dal seguente:

" 5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ".

*Art. 50**Modifiche all' articolo 65 ter della l.r. 77/2012*

1. Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 65 ter della l.r. 77/2012 le parole: " per l'anno 2014 " sono sostituite dalle seguenti: " per l'anno 2015 " e le parole: " previsione 2014 " sono sostituite dalle seguenti: " previsione 2015 ".

*Art. 51**Modifiche all' articolo 65 sexies della l.r. 77/2012*

1. Il comma 3 dell'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

" 3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è destinata la spesa massima complessiva di euro 700.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ".

*Art. 52**Modifiche all'articolo 46 della l.r. 77/2013*

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 77/2013 le parole: " ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 5.000.000,00 " sono sostituite dalle seguenti: " e 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, per un totale di euro 5.500.000,00. ".

2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

" 4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti" del bilancio di previsione 2014, euro 2.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016. ".

*Art. 53**Modifiche all'articolo 63 della l.r. 77/2013*

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 77/2013 le parole: " euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 " sono sostituite dalle seguenti: " euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015 ".

2. Il comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

" 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:

a) di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;

b) di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. ".

*Art. 54**Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013*

1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

" 1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014, di euro 850.000,00 per il 2015 e di euro 700.000,00 per il 2016, per un totale di euro 2.450.000,00. ".

2. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“ 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e all'onere pari ad euro 850.000,00 per l'anno 2015 e ad euro 700.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016. ”.

Art. 55

Disposizioni per la partecipazione nella società Logistica Toscana S.c.r.l.

1. Al fine di mantenere inalterata l'entità del capitale della società Logistica Toscana S.c.r.l., la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le partecipazioni delle quote possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in corso di dismissione secondo la procedura prevista all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e all'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2014”), fino ad un massimo di euro 90.000,00.

2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.

Art. 56

Interventi per il rilancio turistico, economico e culturale della città di Pisa (24)

Abrogato.

Art. 57

Contributo straordinario per il ripristino e recupero delle mura del Comune di Magliano in Toscana

1. E' assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2015, fino ad un massimo di euro 300.000,00, al Comune di Magliano in Toscana per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino e recupero della cinta muraria crollata nel mese di dicembre 2014.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, parti ad euro 300.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.

Art. 58

Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti

1. La Giunta regionale promuove, sulla base di specifica intesa con gli enti locali interessati, la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato alla valorizzazione e gestione del sito di notevole interesse archeologico, in località Gonfienti.

2. A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, al fine di sostenere finanziariamente l'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area su cui insiste il sito archeologico e degli immobili funzionalmente ad esso collegati per l'attuazione delle attività di valorizzazione (36), è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00. (27)

3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018. (28)

Art. 59

Sostegno al “sistema neve” in Toscana

1. Per l'anno 2015 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino a un importo massimo di euro 3.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi mirati al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale di cui al comma 3.

2. Gli interventi finanziati sono volti in particolare:

- a) ad assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti ed a garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
- b) alla modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;
- c) alla riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica delle stazioni invernali e delle aree sciistiche, anche attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati ed il connesso ripristino ambientale.

3. Le aree vocate agli sport invernali interessate dagli interventi di cui al presente articolo sono:

- a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;
- b) Comprensorio della Garfagnana, che comprende i Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;
- c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;
- d) Comprensorio di Zeri, che comprende il Comune di Zeri.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai comuni e loro unioni e, a seguito di bando pubblico secondo il procedimento di cui all'articolo 5 ter, comma 3, della l.r. 35/2000, a micro, piccole e medie imprese, situate nei comprensori di cui al comma 3, che siano proprietarie degli impianti di cui al comma 2 o delle relative aree, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie d'intervento di cui al comma 2 e sono definite le modalità per l'attribuzione dei contributi, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 36882 (2013/N) – Italia.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento" e di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 60

Contributi straordinari per edilizia scolastica (29)

Abrogato.

Art. 61

Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo straordinario nella misura massima di euro 3.450.000,00 (10) al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015.

2. Il contributo è erogato con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione positiva di un piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione, aggiornato annualmente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della relativa gestione. (30)

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte come segue:

- a) per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all'UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015;
- b) per euro 1.000.000,00 per il 2016 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
- c) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017. (31)

Art. 62

Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano (12)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari all'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del nuovo teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio. (47)

2. La concessione del contributo è condizionata alla valutazione positiva, espressa dalla Giunta regionale, di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della Fondazione nel triennio 2015 – 2017. (48)

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui:

- a) euro 660.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015;
- b) euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. (32)

Art. 63

Contributo straordinario all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze (ISIA) (33)

Abrogato.

Art. 64

Contributi straordinari per impiantistica sportiva

1. È autorizzata la spesa di euro 1.020.000,00 per l'anno 2015 per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ad enti locali e istituti scolastici ed universitari per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.

2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono erogati per gli interventi di impiantistica sportiva previsti dal piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa e sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 al fine di consentire la fruizione degli impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento emanato dalle autorità competenti, in relazione a:

- a) vetustà di parte delle strutture e strumentazioni;
- b) cedimenti strutturali e situazioni di danneggiamento che comportino la riduzione della fruizione o compromettano del tutto l'utilizzo in relazione a manifestazioni o attività di livello già programmate;
- c) messa in sicurezza di parti o della totalità della struttura, anche relativamente a difesa da danneggiamento per cause naturali.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli enti beneficiari dei contributi sulla base dei criteri di cui al comma 2 e le modalità di concessione ed erogazione del contributo in conformità

a quanto previsto dal piano.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 1.020.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 623 "Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 64 bis

Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi (13)

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1.200.000,00 al Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione di un impianto di prioritario interesse regionale da destinare ad attività sportive e sociali e aggregative per il territorio comunale e per i comuni limitrofi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 "Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 65

Finanziamento del contenzioso, delle richieste stragiudiziali e delle spese sostenute in relazione alle procedure espropriative imputabili alla gestione del Commissario straordinario per l'invaso di Bilancino

1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 280.000,00 per la copertura finanziaria delle spese, imputabili alla realizzazione dell'invaso, derivanti da contenziosi o richieste stragiudiziali formulate in relazione alla gestione del Commissario per l'invaso di Bilancino conclusa il 18 luglio 2011.

2. Le spese già sostenute dalla Regione Toscana alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione agli espropri realizzati dal Commissario per l'invaso di Bilancino restano a carico della Regione Toscana stessa.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 280.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 412 "Approvvigionamento idrico – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 66

Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano

1. Al fine di concorrere finanziariamente alla realizzazione del sistema teatrale toscano, come riformato secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 850.000,00 (14) per l'anno 2015.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato con le procedure di cui al Piano della cultura 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55 e secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014.

3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 850.000,00 (15) per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 67

Contributo straordinario a favore dell'Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere con i soci fondatori al riequilibrio della situazione patrimoniale dell'Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana, con sede in Siena, tramite l'erogazione di un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000,00.

2. Termini, condizioni e modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite in un accordo da stipularsi con il Comune di Siena, la Provincia di Siena e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Siena, previa verifica congiunta di un piano di rientro predisposto dall'amministratore unico dell'Ente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, aiuti agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 67 bis

Sostegno finanziario su prestiti per giovani professionisti (16)

1. Per l'anno 2015 sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), sono concessi contributi in conto interessi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'accesso al contributo.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 263.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 67 ter

Contributo straordinario alla Diocesi di Firenze (17)

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum di euro 200.000,00 alla Diocesi di Firenze, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi da effettuare per la visita ufficiale di Papa Francesco nel mese di novembre 2015, in occasione del V convegno ecclesiale nazionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015.

Art. 67 quater

Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014 (18)

1. Con riferimento ai contributi per l'attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), si prescinde dal rispetto dei termini di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 3/1994 per l'erogazione dei contributi relativi all'annualità 2014 a favore della Provincia di Siena, a copertura delle spese sostenute per gli interventi di gestione faunistico venatoria attivati nell'anno 2014.

Art. 67 quinquies

Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto (19)

1. Al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex Casa dello studente da adibire a centro polifunzionale con finalità di carattere sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto, previa stipula di specifico accordo con la provincia medesima e con gli altri soggetti interessati, un contributo straordinario di euro 1.400.000,00 per l'anno 2015.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 67 sexies

Contributo straordinario al Comune di Pisa (20)

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del parco di Cisanello, prospiciente l'ospedale di Pisa, con la ciclopista dell'Arno, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

Art. 67 septies

Interventi sulla mobilità ciclopedonale (21)

1. Al fine di garantire la continuità del tracciato ciclopedonale lungo la via Francigena, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all'importo massimo di euro 30.000,00 al Comune di Fosdinovo, previa stipula di apposita convenzione, per la progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile ricadente nel Comune di Fosdinovo, a completamento della pista in corso di realizzazione in territorio ligure da parte della Provincia di La Spezia lungo il canale Lunense, che si raccorda con il tracciato ciclabile della Francigena tra Aulla e Avenza in corso di realizzazione in territorio toscano.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

CAPO VIII

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Art. 68

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è sostituito dal seguente:

" Art. 7 - Programmazione regionale

1. Nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.

2. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PRAF provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:

- a) nella misura del 32 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;*
- b) nella misura del 5 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;*

c) nella misura del 20 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati;

d) nella misura dell'8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali;

e) nella misura del 35 per cento per iniziative di interesse regionale nel settore faunistico-venatorio e per l'espletamento dei compiti propri della Regione.

3. Per garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all'interno del PRAF sistemi di premialità e sanzionatori.

4. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio. ”.

CAPO IX

Disposizioni in materia di programmazione

Art. 69

Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea

1. Al fine di garantire anche per l'anno 2015 la continuità delle politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro 11.940.000,00 destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2015 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché del Programma Operativo Italia-Francia Marittimo.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte per euro 7.600.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 615 “Attuazione Programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti”, per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 625.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti”, per euro 500.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” e per euro 215.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 122 “Cooperazione internazionale, promozione della cultura della pace – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.

3. Sulla base della definitiva approvazione dei piani finanziari dei programmi di cui al comma 1 le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali sono acquisite al bilancio regionale per il finanziamento dei corrispondenti programmi. Contestualmente le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura delle suddette quote comunitarie e nazionali, al reintegro delle risorse regionali libere del bilancio di previsione 2015. Per la parte regionale le risorse di cui al comma 1 sono trattenute ai relativi programmi nella misura delle quote di cofinanziamento regionale per gli stessi riconosciute.

Art. 70

Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all'allegato A.

CAPO X

Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi politici regionali. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Art. 71

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/2009

1. L'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 è sostituito dal seguente:

“ Art. 11- Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione

1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.

2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell'interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni.

3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di cinque anni, la decorrenza dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell'interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, con una decurtazione a scalare dell'importo dell'assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione è effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

5. L'assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 bis, comma 2, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato.

6. Dall'entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. ”.

Art. 72

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 3/2009

1. La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “ *Restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio* ”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:

“ 3 bis. *I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere.*

3 ter. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell'anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale.*

3 quater. *L'applicazione del presente articolo avviene entro i limiti di disponibilità di bilancio. ”.*

Art. 73

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 3/2009 (22)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purché in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l'anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).”.

Art. 74

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 3/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 3/2009 è abrogato.

Art. 75

Inserimento dell' articolo 27 bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 27 bis - *Riduzione temporanea dei vitalizi*

1. *Per il triennio 2015-2017 sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione :*

a) *nessuna riduzione fino all'importo di euro 1.000,00;*

b) *nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00;*

c) *nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;*

d) *nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;*

e) *nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00.*

2. *Le aliquote di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo. Il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal momento in cui ha maturato tale diritto. In sede di prima applicazione tale dichiarazione deve essere resa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. Il competente ufficio del Consiglio regionale entro il 30 novembre di ogni anno provvede d'ufficio ad accertare la presenza di eventuali altri vitalizi disponendo conseguentemente i relativi conguagli. ”.*

Art. 76

Inserimento dell' articolo 27 ter nella l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 27 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“ Art. 27 ter - *Destinazione dei risparmi di spesa*

1. *I risparmi di spesa determinati dall'applicazione dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 27 bis confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall'Ufficio di presidenza. ”.*

CAPO XI

Bilancio - leggi finanziarie

l.r. 86/2014

26

Norma finale**Art. 77****Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Allegato A**Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi (23)**

Note

1. Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 19.
2. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 20.
- 3.-4. Note soppresse
5. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 23.
6. Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 13.
7. Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 24.
8. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 25.
9. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 26.
10. Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 27, poi sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.
11. Nota soppressa.
12. Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 28.
13. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 29.
14. Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 30.
15. Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 30.
16. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 31.
17. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 32.
18. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 33.
19. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 34.
20. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 35.
21. Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 36.
22. Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 37.
23. Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 38.
24. Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 18.
25. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.
26. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.
27. Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.
28. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 23.
29. Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 24.
30. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25.
31. Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.
32. Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 26.
33. Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 27.
34. Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 12.
35. Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 13.
36. Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 14.
- 37.-38. -39.-40. Note soppresse.
41. Nota soppressa.
42. Parole inserite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 4 .
43. Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 4 .
44. Nota soppressa.
- 45.- 46. Note soppresse .
47. Parole soppresse con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 14 .
48. Si veda l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 14 .
49. Nota soppressa.
50. Nota soppressa.
51. Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.
- 52.-53.-54. Note soppresse.
55. Articolo abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 49 .
- 56.-57.-58.-59. Note soppresse.
60. Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .
- 61.-62. Note soppresse.
63. Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44, art. 5, comma 4.
64. Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n. 44, art. 6, comma 6.

Bilancio - leggi finanziarie	l.r. 86/2014	27

CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4**Interpretazione autentica dell'articolo 10
della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
(Trattamento economico e regime previdenziale
dei membri del Consiglio della Regione autonoma
Trentino–Alto Adige) e provvedimenti conseguenti¹****TITOLO I****INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 21
SETTEMBRE 2012, N. 6
E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI****Art. 1 (Interpretazione autentica del termine “valore attuale” di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e provvedimenti conseguenti)**

1. Il termine “valore attuale” di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza, e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente.

3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di età previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto alla corresponsione dell'assegno stesso, nonché gli aventi diritto di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui è divenuto possibile l'esercizio della facoltà di opzione del valore attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.

4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito dell'età, oppure non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e con le modalità previste all'articolo 3.

5. Le modalità di recupero delle maggiori somme erogate sono indicate nell'articolo 3.

Art. 2 (Parametri applicativi per la determinazione del valore attuale medio)

1. I parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del valore attuale medio, alla data della valutazione, sono i seguenti:

- a) in relazione alla componente di natura finanziaria, la curva dei tassi reali desunta dalla media semplice dei tassi mensili pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio indice denominato “Rendistato per fasce di vita residua”, considerando i tassi risultanti nei dodici mesi antecedenti la data di valutazione e, in prima applicazione, quelli riferiti al periodo da giugno 2012 a maggio 2013. I tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di

¹ In B.U. 16 luglio 2014, n. 28 – Numero straordinario 1.

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4

inflazione programmata, prevista dal vigente Documento di Economia e Finanza (DEF) che, in prima applicazione, è pari all'1,50 per cento per i soggetti aventi diritto a far data dall'anno 2023, i tassi reali si ottengono, scontando i tassi medi prima definiti al tasso di inflazione programmata, previsto dal Documento di Economia e Finanza (DEF) vigente e, per gli anni successivi a quello di determinazione, al tasso IPCA previsto dal medesimo Documento, prendendo da ultimo a riferimento per gli anni non indicati nel suddetto DEF il tasso IPCA dell'anno più distante disponibile;²

b) in relazione alla componente di natura demografica, la probabilità di sopravvivenza è ottenuta dalla tavola IPS55 impegni immediati, applicando la prevista scala di age-shifting, suddivisa per sessi.

2. A far data dall'anno 2023 per i soggetti aventi diritto nell'anno solare in corso la valutazione di cui al comma 1 avviene al 1° giugno di ogni anno.³

3. Il valore attuale medio spettante agli interessati di cui alla presente legge viene decurtato di una trattenuta del 10 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

Art. 3 (Restituzioni e recuperi)

1. Ai Consiglieri che hanno beneficiato dell'attribuzione del valore attuale secondo condizioni e criteri di calcolo più favorevoli di quelli previsti dalla presente legge è fatto obbligo di restituzione. Agli stessi è indirizzata formale richiesta di restituire l'intera somma percepita o quella corrispondente al maggior valore attuale riconosciuto.

2. Le somme liquide, restituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da restituire.

3. La restituzione di cui al comma 1 avviene sia sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale che attraverso la riassegnazione di quote del Fondo Family, come prevista dall'articolo 4. I Consiglieri che non siano titolari di quote del Fondo Family possono provvedere alla restituzione attraverso la riduzione del 50 per cento dell'assegno vitalizio diretto o di reversibilità spettante fino alla totale restituzione degli importi a debito.

4. Qualora entro novanta giorni dalla formale richiesta di cui al comma 1 i Consiglieri interessati o i loro eredi non procedano ai sensi del presente articolo alla restituzione delle somme corrispondenti al maggior valore attuale attribuito, il Consiglio promuove le iniziative giudiziarie necessarie ad ottenere detta restituzione, anche con diritto di rivalsa nei confronti degli eredi.

5. La restituzione dovuta dai Consiglieri regionali di cui al comma 4 dell'articolo 1 può avvenire, anche in forma dilazionata, sotto forma di accredito a favore del Consiglio regionale della somma percepita in contanti, sotto forma di recupero sull'indennità consiliare mensile o sotto forma di recupero della somma corrispondente alla trattenuta mensile per il contributo obbligatorio che i Consiglieri sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà, con conseguente rinuncia all'indennità di fine mandato per il corrispondente periodo di recupero.

Nel caso di opzione per la restituzione dilazionata, all'importo da restituire viene applicato il tasso di inflazione programmata.

6. Su motivata richiesta relativa alla impossibilità, anche parziale, di restituire la quota del valore attuale ottenuta in acconto da parte dei Consiglieri di cui al comma 4 dell'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di recupero, prevedendo idonee forme di garanzia.

Art. 4 (Riassegnazione delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 - Modifiche al Regolamento di gestione del Fondo Family)

1. Le quote del Fondo Family di cui i Consiglieri sono titolari sono rideterminate sulla base della

² Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 27 giugno 2023, n. 3.

³ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 27 giugno 2023, n. 3.

CONSIGLIO REGIONALE

quantificazione del valore attuale medio di cui alla presente legge, tenendo altresì conto della restituzione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

2. Le quote non spettanti ai Consiglieri, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 e alla conseguente riassegnazione, devono essere restituite da parte dei Consiglieri titolari al Consiglio regionale, mediante idoneo atto di trasferimento.

3. Dell'atto di trasferimento delle quote di cui al comma 2 il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario.

4. Gli atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono nulli e le relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario della titolarità delle quote stesse.

5. A seguito della rideterminazione complessiva della composizione delle quote del Fondo Family il gestore dello strumento finanziario, entro il termine massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche al regolamento di gestione conseguenti all'applicazione della stessa, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- a) equiparazione delle Quote di Classe B alle Quote di Classe A, ai fini dei Rimborsi Parziali e del riparto della Quota Spettante nella fase di Liquidazione finale del Fondo, come definiti dal Regolamento di gestione;
- b) automatica conversione in Quote di Classe A delle Quote di Classe B, a fronte dei trasferimenti attuati in esecuzione delle previsioni di cui alla presente legge;
- c) ridefinizione del quorum deliberativo dell'Assemblea dei Partecipanti in rapporto alla consistenza delle due classi di Quote, prevedendo a tal fine che:
 1. le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti siano validamente assunte con il voto favorevole delle sole Quote di Classe A in caso di mancata presenza di titolari di Quote di Classe B;
 2. il quorum deliberativo delle Quote di Classe B sia pari al 50 per cento più una quota del totale delle Quote di Classe B in circolazione.

Art. 5 (Facoltà di revoca dell'opzione per l'attribuzione del valore attuale)

1. I Consiglieri cessati dal mandato di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2012 hanno facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione in esso prevista entro sessanta giorni dalla comunicazione della formale richiesta di restituzione di cui all'articolo 3 da parte del Consiglio regionale.

2. All'atto della revoca i Consiglieri restituiscono al Consiglio regionale, ove non lo abbiano già fatto, l'intero importo del valore attuale loro corrisposto, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family.

3. Contestualmente alla restituzione, la posizione giuridica dei Consiglieri che revocano l'opzione viene ricostruita in modo corrispondente a quella dei Consiglieri che, pur avendone diritto, non hanno esercitato l'opzione.

Art. 6 (Rinuncia all'attribuzione del valore attuale per i Consiglieri che al termine della XIV Legislatura hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. I Consiglieri in carica nella XIV Legislatura che al termine della stessa hanno maturato i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio possono rinunciare al valore attuale loro corrisposto, previa restituzione dell'intero importo, sia sotto forma di liquidità che di quote del Fondo Family, con le modalità previste dall'articolo 5.

Art. 7 (Forma di corresponsione del valore attuale o rinuncia all'attribuzione dello stesso per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio)

1. Per i Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio, il valore attuale medio da riconoscere nel momento di maturazione dei medesimi viene corrisposto esclusivamente in liquidi.

2. In alternativa alla previsione di cui al comma 1, ai Consiglieri che sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione dell'assegno vitalizio o ai loro aventi diritto in caso di decesso, è data la facoltà di rinuncia di cui al comma 1 dell'articolo 6, da esercitare entro sessanta giorni precedenti la data di maturazione dei requisiti stessi.

Art. 8 (Opzione per la restituzione dei contributi previdenziali versati con conseguente rinuncia all'assegno vitalizio)

1. I Consiglieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 che non sono già beneficiari di assegno vitalizio possono richiedere la restituzione dei contributi trattenuti sull'indennità consiliare, rivalutati con i risultati del Fondo di garanzia, per un periodo massimo di quattro Legislature svolte. In tal caso i medesimi Consiglieri non maturano il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. L'eventuale onere restitutorio a carico dei Consiglieri indicati al comma 1, conseguente all'applicazione della presente legge, viene compensato nella pertinente misura con il credito derivante dalla richiesta di restituzione delle contribuzioni.

TITOLO II NORME FINALI

Art. 9 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 10 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 11 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nel Titolo I, stimati nell'importo di euro 2.250.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e in pari importo per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si fa fronte con le entrate derivanti dalle restituzioni conseguenti alla riquantificazione del valore attuale, stimate nell'importo netto di euro 26.650.000,00. Le effettive

CONSIGLIO REGIONALE

entrate eccedenti il fabbisogno stimato nel presente articolo sono destinate al Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

Art. 12 (Finalità del Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è istituito nel Bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, un Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, in coerenza con le politiche sociali, della famiglia e del lavoro di ciascuna Provincia autonoma.

2. Le risorse del Fondo sono gestite in modo tale da assicurare con la massima efficacia ed efficienza il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in un'ottica di assoluta trasparenza, anche al fine di consentire la partecipazione e il monitoraggio da parte della comunità dell'utilizzo delle risorse stesse.

Art. 13 (Mezzi finanziari)

1. Nel Fondo confluiscono le seguenti risorse:

- a) le entrate eccedenti il fabbisogno stimato all'articolo 11;
- b) eventuali rimborsi parziali a fronte del disinvestimento delle quote dello strumento finanziario di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 6 del 2012 assegnate ai Consiglieri regionali e riassegnate al Consiglio regionale a seguito dell'applicazione della presente legge;
- c) eventuali versamenti effettuati direttamente al Fondo stesso da parte di terzi, a titolo di liberalità.

2. Il Consiglio regionale provvede periodicamente a trasferire sul Bilancio della Regione le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. È facoltà delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 12. Le somme accertate nell'esercizio di competenza possono in tutto o in parte essere assegnate alle Province nell'esercizio successivo.⁴

3-bis. Le Province presentano annualmente al Comitato di cui all'articolo 14 un rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione realizzati con le suddette risorse.⁵

Art. 14 (Utilizzo del Fondo)

1. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione attuati da ciascuna Provincia, in base a criteri e modalità, anche diversificati, individuati dalla Giunta regionale in considerazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale. Il Fondo può essere destinato anche al finanziamento di interventi provinciali a sostegno della famiglia e dell'occupazione già attivati dalle due Province autonome nell'ambito dei propri ordinamenti provinciali.⁶

2. Al fine di verificare e monitorare l'utilizzo delle risorse del Fondo con particolare riguardo all'osservanza dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 12 è costituito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale un Comitato di garanti composto da personalità di riferimento delle realtà sociali e delle associazioni che operano sul territorio regionale a favore dei soggetti più

⁴ Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 20 dicembre 2021, n. 7.

⁵ Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 19 dicembre 2022, n. 7.

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 4

deboli della popolazione. Il Comitato, tranne il caso in cui le risorse vengano destinate ad interventi provinciali già in essere nell'ambito dei rispettivi ordinamenti provinciali, deve essere sentito dalla Giunta regionale per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalità previste dall'articolo 12 e la determinazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 1.⁷

3. Del Comitato di cui al comma 2 fanno parte due Consiglieri regionali, di cui uno in qualità di membro dell'Ufficio di Presidenza, designato dallo stesso, e uno in rappresentanza della minoranza, designato dal Collegio dei Capigruppo.

Art. 15 (Clausola d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 26 luglio 2016, n. 7 e successivamente dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 19 dicembre 2022, n. 7.

CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 5

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica¹

TITOLO I

**NUOVI REQUISITI DI ETÀ PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI ASSEGNI VITALIZI MATURATI FINO ALLA XIV
LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI
E DI REVERSIBILITÀ – LIMITE DI CUMULO DI ASSEGNI VITALIZI**

Art. 1² (Allineamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio con il sistema contributivo INPS)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'età anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio o comunque denominato è pari a quella fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di cinque anni di diminuzione e fino all'età minima di sessanta anni.

Art. 2³**Art. 3⁴****Art. 4⁵**

¹ In B.U. 16 luglio 2014, n. 28 – Numero straordinario 1.

² Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

³ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

⁵ Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 15 novembre 2019, n. 7.

TITOLO II
SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO DEL TRATTAMENTO
ECONOMICO A CARATTERE PREVIDENZIALE PER I
CONSIGLIERI ELETTI A DECORRERE DALLA XV
LEGISLATURA – RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI COMPONENTI
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI COMPONENTI DELLA
GIUNTA REGIONALE

Art. 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare)

1. L'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla legge regionale n. 6 del 2012 per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature è abrogato. Con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico a carattere previdenziale per i/le Consiglieri/Consigliere eletti/e nella XVII e nelle successive Legislature ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni, il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare ai sensi del presente articolo è soppresso.⁶

2. La contribuzione previdenziale obbligatoria alla quale sono assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2012, pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennità consiliare di cui al comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria, con effetto dall'inizio della corrente Legislatura viene versata a sostegno della rispettiva previdenza complementare, qualora indicata dal Consigliere, unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura massima del 24,20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, in funzione della corrispondente contribuzione figurativa già a carico dell'ente previdenziale di appartenenza del singolo Consigliere che sia lavoratore dipendente privato o pubblico.

4. Il Consigliere che non sia lavoratore dipendente privato o pubblico deve, ai fini della attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio, garantire che l'incarico di Consigliere sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie di cui al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, della quota di contribuzione previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o Ente di appartenenza.

6. Per i Consiglieri titolari di pensione diretta l'attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio viene meno.

7. Non è prevista la restituzione a favore dei Consiglieri della contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.⁷

Art. 6 (Indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti della Giunta regionale)

1. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2012 sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Vicepresidenti, dal 22,50 al 18 per cento; Segretari questori dall'11,25 al 9 per cento.

2. Le percentuali relative all'indennità di funzione dei membri della Giunta regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (*Determinazione delle indennità spettanti ai membri della*

⁶ Comma modificato dall'art. 1, comma 2 della l.r. 19 novembre 2024, n. 3. Si veda anche l'art. 2 della l.r. n. 3/2024.

⁷ Comma modificato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 12 dicembre 2014, n. 12 (legge finanziaria).

CONSIGLIO REGIONALE

Giunta regionale) e successive modificazioni sono ridotte alle seguenti misure: Presidente, dal 45 al 31 per cento; Assessori effettivi dal 27 al 20 per cento; Assessori supplenti dal 18 al 10 per cento.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 7 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente (*Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, incompatibili con quelle previste dalla presente legge.

Art. 8 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonché gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 9 (Norma finanziaria)

1. I minori oneri stimati nell'importo di euro 1.940.000,00 per l'esercizio finanziario 2014 e nell'importo di euro 2.200.000,00 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall'applicazione delle norme previste negli articoli 2 e 6, costituiscono economie di spesa delle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle norme previste nell'articolo 5, stimati nell'importo di euro 1.400.000,00 annui si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sulle unità previsionali di base 10.100 e 10.200 per gli anni dal 2014 al 2016, come previste al comma 1.

Art. 10 (Clausola d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 29 dicembre 2015, n. 52)

INDICE

CAPO I

PATTO DI STABILITÀ INTERNO E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 1 - Patto di stabilità interno

Art. 2 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale

Art. 3 - Messa in liquidazione di Expo VdA S.p.A.

Art. 4 - (omissis)

CAPO II

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA DEMOCRAZIA

Art. 5 - Sospensione dell'adeguamento Istat

Art. 6 - Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

Art. 7 - Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r. 28/1999

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 9 - Disposizioni in materia di personale regionale

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 10 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 11 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i

cookies. Interventi in materia di politiche sociali

OK

Art. 13 - Rimodulazione del finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale. Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3

Art. 14 - Finanziamento degli interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia. Legge regionale 14 novembre 2011, n. 27

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 15 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 16 - Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43

Art. 17 - Interventi a sostegno della crescita. Modificazioni alla l.r. 40/2010

Art. 18 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 19 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 20 - Programma di sviluppo rurale

Art. 21 - Concessione di contributi su domande pregresse a sostegno delle attività turistico-ricettive

Art. 22 - Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari

Art. 23 - Proroga del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 5 giugno 2014, n. 1

Art. 24 - Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21

Art. 25 - Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2

Art. 26 - Modificazioni alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA' PER IL COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA STATALE VIGENTE E PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

Art. 27 - Armonizzazione dei bilanci pubblici

Art. 28 - Ordinamento contabile degli enti locali

Art. 29 - Termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali

Art. 30 - Controllo di gestione degli enti locali

Art. 31 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 32 - Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito,

Art. 33 - Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3

Art. 34 - Modificazione alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10
cookies.

Art. 35 - Modificazioni alla l.r. 6/2014

Art. 36 - Modificazioni alla l.r. 13/2014

Art. 37 - Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 2015, n. 17

Art. 38 - Disposizioni concernenti i complessi termali di Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent

Art. 39 - Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

Art. 40 - Agevolazioni IRAP per il contrasto della ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14

Art. 41 - Classificazione delle entrate

Art. 42 - (omissis)

Art. 43 - Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata

Art. 44 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Art. 45 - Fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 47 - Entrata in vigore

CAPO I

PATTO DI STABILITÀ INTERNO E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 1

(Patto di stabilità interno)

1. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile è prudenzialmente determinata in euro 632.242.000 per l'anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito,

acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia. [Disposizione in materia di contenimento della spesa per il personale](#)

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

1. Per l'anno 2016, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2016 e non oltre il 10 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2016. L'Amministrazione regionale e gli enti locali provvedono, entro il 28 febbraio 2016, a effettuare un monitoraggio presso gli enti del comparto unico regionale al fine di verificare eventuali esuberi di personale e di adottare gli opportuni trasferimenti per mobilità.
2. Resta escluso dall'applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.
3. Per l'anno 2016, gli enti locali assicurano, mediante l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, con le forme e secondo le modalità di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione dei sistemi organizzativi e la rigorosa programmazione dei fabbisogni di risorse umane.
4. Nel caso in cui gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), procedano a processi di riorganizzazione a cui consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione.
5. Nelle more dell'attivazione delle procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi degli articoli 40 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), e 6 della l.r. 6/2014, gli enti locali, previa stipula di apposita convenzione, possono utilizzare le graduatorie in corso di validità di altri enti locali per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 40, comma 9, del predetto regolam. reg. 1/2013; la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria.

Art. 3

(Messa in liquidazione di Expo VdA S.p.A.)

1. La durata di Expo VdA S.p.A., costituita ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2014, n. 10 (Disposizioni per la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'iniziativa Expo Milano 2015), è anticipatamente fissata al 31 dicembre 2015.
2. L'Assemblea nomina il liquidatore di Expo VdA S.p.A. tra i dirigenti delle strutture regionali competenti, per la messa in liquidazione della società, in conformità alle disposizioni del codice civile. L'eventuale utile attivo risultante dal bilancio finale al termine della fase di liquidazione e le economie eventualmente giacenti sul fondo di dotazione di cui all'articolo 7 della l.r. 10/2014 sono integralmente riversati al bilancio della Regione.

Art. 4

(01)

CAPO II

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA DEMOCRAZIA

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

Art. 5
(02a)

Art. 6
(03a)

Art. 7

(Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: ". Le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione sono destinate all'incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale di cui all'articolo 3".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 10bis nella l.r. 28/1999)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

"Art. 10bis

(Rinuncia all'assegno vitalizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, è data facoltà ai singoli consiglieri, con espressa richiesta, di non maturare l'assegno vitalizio, o di interrompere l'incremento della propria relativa posizione, rinunciando al versamento, da parte del Consiglio regionale, dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). In tale ipotesi, dal momento della richiesta, non si procede alla trattenuta sull'indennità di carica di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui il consigliere che esercita la rinuncia di cui al comma 1 ricada, in un momento successivo alla rinuncia stessa, in una delle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, l'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*) corrisponde agli aventi diritto, in forma di capitale, l'eventuale posizione del consigliere maturata fino al momento della rinuncia."

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 9

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.917 unità di personale, di cui 138 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

- a) Giunta regionale: 2.039 unità di personale, di cui 126 unità con qualifica di dirigente;
- b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;
- c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
- d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;
- e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. A decorrere dall'anno 2016, lo stanziamento relativo alla spesa del personale appartenente all'organico del personale del Consiglio regionale è iscritto nell'UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)).

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.
3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata al Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. Per l'anno 2016, la spesa autorizzata è pari a euro 833.800 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge.

4. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2bis, della [l.r. 22/2010](#), nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6 della [l.r. 22/2010](#), i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 124.470.387 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'IRAP dovuta per legge (UPB 1.2.1.10 - Trattamento economico del personale regionale - parz.), di cui:

- a) euro 123.785.687 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale;
- b) euro 684.700 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale.

6. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi, con le modalità di cui all'articolo 29, comma 2, della [legge regionale 4 agosto 2009, n. 30](#) (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

7. Per le finalità di cui all'articolo 15 della [l.r. 22/2010](#), la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale è autorizzata, per l'anno 2016, per euro 461.700 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) al netto dell'IRAP dovuta per legge.

8. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della [l.r. 22/2010](#) è autorizzata nel limite di euro 180.700 a decorrere dall'anno 2016 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.), al netto dell'IRAP dovuta per legge.

9. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2016/2018 è determinata complessivamente in euro 1.765.000 per l'anno 2016 e in euro 3.465.000 per l'anno 2017 e in euro 5.545.000 per l'anno 2018 (UPB 1.02.01.11 - Rinnovi contrattuali del personale regionale). La spesa prevista è così ripartita:

- a) anno 2016: personale regionale euro 1.755.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 6.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 4.000;
- b) anno 2017: personale regionale euro 3.445.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 12.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 8.000;
- c) anno 2018: personale regionale euro 5.515.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 18.000, addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 12.000.

10. Al comma 1 dell'articolo 43 della [l.r. 22/2010](#), le parole: "nonché tra tali enti e l'Azienda USL" sono soppresse.

11. Dopo il comma 4 dell'articolo 43 della [l.r. 22/2010](#), è aggiunto il seguente:

"4bis. Per le finalità di cui al comma 1, la mobilità volontaria, mediante cessione del contratto individuale di lavoro, è anche consentita tra gli enti di cui all'articolo I, comma 1, e l'Azienda USL, nel rispetto della categoria e della posizione di appartenenza sulla base di apposite tabelle di corrispondenza concordate tra gli enti interessati; in tali casi, è ammesso il mutamento del profilo professionale, purché il dipendente interessato sia ~~questo stesso ente, in cui ha acquisito la propria qualifica professionale, e non può essere trasferito in un altro ente, in cui ha acquisito la propria qualifica professionale, e non può essere trasferito in un altro ente, in cui ha acquisito la propria qualifica professionale.~~ Questa mobilità volontaria sia disposta per la cessione in un'entità che in questa categoria o posizione economica immediatamente inferiore, di personale con Consultare la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

capacità lavorativa ridotta, certificata dai competenti organi sanitari, al dipendente interessato è assicurato un adeguato percorso di riqualificazione. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro."

CAPO IV FINANZA LOCALE

Art. 10

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. Nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga alla medesima legge, in euro 181.334.640, di cui euro 36.101.717 finanziati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la cui ripartizione e la cui destinazione sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente.
2. Per l'anno 2016, è autorizzata una spesa di euro 16.101.717 per gli interventi di investimento previsti dall'articolo 11, comma 1, e dalle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico e il trattamento economico dei relativi addetti), 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), e dall'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), al cui finanziamento si provvede con le modalità di cui all'articolo 17.
3. Per l'anno 2016, gli enti locali destinano la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, non ancora utilizzata nell'anno 2015, e l'analoga quota che risulterà dall'avanzo di amministrazione 2015, al finanziamento delle spese per interventi di edilizia scolastica e di quelle di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995; le spese così finanziate non sono conteggiate ai fini del saldo tra entrate finali e spese finali per un importo di euro 20.000.000. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, privilegiando, ove possibile, il finanziamento da parte dei Comuni alla Unité des communes valdôtaines di appartenenza. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995 è inoltre autorizzato, ove necessario in relazione agli avanzi certificati degli enti locali, l'utilizzo dell'eventuale avanzo di finanza locale di cui all'articolo 6ter, comma 1, della l.r. 48/1995, per l'anno 2015 e, in subordine, dell'eventuale avanzo di amministrazione della Regione per l'anno 2015.
4. I Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.
5. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
6. I contributi concessi ai Comuni, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), sono direttamente corrisposti alla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), la quale provvederà a ripartirli tra i Comuni beneficiari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Art. 11

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.
F. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva già rideterminata in euro 8.713.800 ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013) (UPB 1.4.3.20 cookies Trasferimento agli enti locali per speciali programmi di investimento), è ulteriormente rideterminata negli anni

2012/2018 in euro 4.965.517, di cui, per il triennio 2016/2018, euro 3.901.717. Sino a concorrenza del predetto importo, è autorizzato il finanziamento per la realizzazione delle sole opere concernenti gli interventi di edilizia scolastica, con le modalità di cui all'articolo 17.

2. Ai fini della concessione dei contributi per le progettazioni preliminari ed esecutive degli interventi inclusi nel programma FoSPI 2012/2014 con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 1129, è autorizzato lo stanziamento di euro 1.000.000 a valere sull'annualità 2018.

3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica), è autorizzato per l'anno 2016 lo stanziamento di euro 2.025.547 (UPB 1.4.3.20 Trasferimenti agli enti locali per speciali programmi di investimento).

Art. 12

(Interventi in materia di politiche sociali)

1. Per l'insieme degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 53.706.202 (F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale, ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione).

Art. 13

(Rimodulazione del finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale. Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in euro 0 per l'anno 2016, 1.428.614 per l'anno 2017 e in euro 1.785.818 per l'anno 2018 (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 14

(Finanziamento degli interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia. Legge regionale 14 novembre 2011, n. 27)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in euro 500.000 per l'anno 2016, in euro 500.000 per l'anno 2017 e in euro 2.500.000 per l'anno 2018 (UPB 1.04.02.21 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità - parz.).

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 15

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2016/2018 in euro 245.000.000 per l'anno 2016, in euro 237.000.000 per l'anno 2017 e in euro 240.000.000 per l'anno 2018 ed è ripartita in: ⁽¹⁾

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA. acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 243.980.500 per l'anno 2016, in euro 235.980.500 per l'anno 2017 e in euro 238.980.500 per l'anno 2018. UPB 1.9.1.10 (Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back). ⁽²⁾

3. La Giunta regionale valuta, entro il 30 giugno 2016, la situazione finanziaria dell'Azienda USL per mettere in atto ulteriori azioni di contenimento della spesa o, eventualmente, per proporre al Consiglio regionale la rideterminazione del finanziamento.

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.019.500 per il triennio 2016/2018 (UPB 1.9.2.10 Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA).

5. (2a)

6. Gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede, per l'anno 2016, con le risorse già trasferite nell'ambito del finanziamento di cui alle leggi regionali 13/2014 e 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017), del finanziamento di cui al comma 1, determinato in euro 1.000.000, e nell'ambito dell'apposita riserva vincolata del proprio patrimonio netto. La Giunta regionale delega il Direttore generale dell'Azienda USL ad effettuare il versamento del saldo negativo della mobilità sanitaria allo Stato e stabilisce le modalità di erogazione del contributo regionale per lo stesso saldo, stimato per l'anno 2017 in euro 1.000.000 e per l'anno 2018 in euro 5.000.0000, dando atto che lo stesso, eventualmente, può essere rideterminato all'esito delle manovre di contenimento di cui al comma 5.

7. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può impartire direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta a carico degli assistiti non esenti, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), una quota fissa non superiore a euro 2 a confezione fino a un massimo di euro 4 a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto e una quota fissa non superiore a euro 2 a ricetta di assistenza integrativa, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. (2b)

9. La quota fissa si applica alle ricette del servizio sanitario nazionale relative ai medicinali di fascia A e ai prodotti di assistenza integrativa distribuiti attraverso il canale convenzionale e la distribuzione per conto. Sono escluse le prescrizioni di medicinali distribuiti alla dimissione e attraverso la distribuzione diretta.

9bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 gli assistiti:

a) esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione;

b) esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente;

c) con ISEE inferiore a euro 10.000. Tale importo può essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale. (2c)

10. Restano ferme le disposizioni riguardanti le modalità di prescrizione dei medicinali e, per i medicinali inseriti in lista di trasparenza, la corresponsione da parte dell'assistito dell'eventuale differenza tra il prezzo al pubblico e il prezzo di riferimento.

11. (2d)

12. La spesa per investimenti e per l'ammodernamento degli impianti e delle strumentazioni in ambito sanitario da parte dell'Azienda USL è determinata in euro 7.000.000 per l'anno 2016, in euro 5.000.000 per l'anno 2017 e in euro 5.000.000 per l'anno 2018, ed è finanziata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 3.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

CAPO VI

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

(Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. L'utilizzo del fondo regionale di cui all'articolo 3 della L.r. 13/2014, ridenominato Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale, è prorogato anche per l'annualità 2016.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per il finanziamento di interventi volti al sostegno e al rilancio dei settori produttivi dell'economia locale, in quanto diretti al mantenimento o all'incremento dei livelli occupazionali.
3. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 11.000.000 per il 2016, sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).
4. L'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ai nuclei familiari residenti nel territorio regionale.
2. In ogni caso, per ciascuna abitazione può essere concesso un solo contributo."
5. Al comma 1 dell'articolo 3 della L.r. 43/2009, le parole: "sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con la medesima deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), i cui limiti massimi delle fasce di accesso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 17
(Interventi a sostegno della crescita. Modificazioni alla L.r. 40/2010)

1. Il presente articolo detta disposizioni per la rimodulazione del finanziamento contratto ai sensi dell'articolo 40 della L.r. 40/2010, al fine di sostenere ulteriori e qualificanti interventi di investimento diretti al sostegno e allo sviluppo economico-sociale del territorio regionale, per favorirne l'attrattività, la sicurezza e la riqualificazione, mediante l'ammodernamento delle infrastrutture a servizio della collettività, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale. Conseguentemente, l'autorizzazione all'indebitamento, già prorogata sino al 2016 dall'articolo 52 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), è ulteriormente prorogata sino al 2018.

2. Dopo la lettera hsexies) del comma 2 dell'articolo 40 della L.r. 40/2010, sono aggiunte le seguenti:

"hsepties) interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 6.900.000, di cui euro 2.300.000 per l'anno 2016, euro 2.300.000 per l'anno 2017 ed euro 2.300.000 per l'anno 2018;

hochties) interventi di conservazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse culturale, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 50.000.000, di cui euro 15.000.000 per l'anno 2016, euro 15.000.000 per l'anno 2017 ed euro 20.000.000 per l'anno 2018;

hnonies) programma FoSPI 2012/2014, per un importo massimo per l'anno 2016 di euro 3.901.717;

hdecies) opere di pubblica utilità, ai sensi della L.r. 26/2009 per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 8.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2016, euro 2.500.000 per l'anno 2017 ed euro 2.500.000 per l'anno 2018;

hduodecies) investimenti in ambito forestale di cui alla L.r. 44/1989, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 10.000.000, di cui euro 4.200.000 per l'anno 2016, euro 2.900.000 per l'anno 2017 ed euro 2.900.000 per l'anno 2018;

hduodecies) realizzazione degli interventi previsti dal piano scuola di cui all'articolo 37 della l.r. 13/2014, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 7.000.000, di cui euro 1.000.000 per l'anno 2016, euro 3.000.000 per l'anno 2017 ed euro 3.000.000 per l'anno 2018;

hterdecies) finanziamento mediante concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di riordino e di miglioramento fondiario, per un importo massimo, per il triennio 2016/2018, di euro 11.000.000, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2016, euro 4.000.000 per l'anno 2017 ed euro 4.000.000 per l'anno 2018."

3. L'autorizzazione di spesa residua di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini, già finanziata ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 40/2010, è rideterminata in riduzione di euro 118.801.717, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, degli interventi di cui all'articolo 15, comma 12, e al finanziamento, per euro 5.000.000 nel 2016, degli interventi di cui alla lettera hquater) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 40/2010.

4. Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui al comma 2 e degli altri interventi di cui all'articolo 10, comma 2, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2016 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 18

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro restano valide ed efficaci le indicazioni del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione (PPL), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, nonché le disposizioni contenute nelle Istruzioni per la gestione dei benefici previsti dal medesimo piano, limitatamente ai seguenti interventi:

- a) finanziamento di lavori di utilità sociale, di cui al paragrafo 5.1.8 del PPL;
- b) erogazione di borse lavoro, di cui al paragrafo 5.1.7 del PPL.

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata, per il triennio 2016/2018, in complessivi euro 3.540.000, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 1.180.000;

anno 2017 euro 1.180.000;

anno 2018 euro 1.180.000.

(UPB 01.04.002.16 Opere di pubblica utilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

3. Oltre a quanto previsto al comma 1, la Regione provvede all'attuazione dei seguenti ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro, di formazione professionale e di azioni per favorire l'impiego e l'occupazione:

- a) concessione di incentivi per l'assunzione di lavoratori, ai sensi degli articoli 22, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), e 7 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), la cui applicazione è prorogata per l'anno 2016 con riferimento alle domande volte alla concessione di incentivi la cui istruttoria non si sia conclusa entro il 31 dicembre 2015;

Consultare la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookie. b) interventi oggetto di cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) o di altri fondi europei;

c) interventi interamente finanziati con fondi dello Stato.

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a), possono inoltre essere rendicontati a valere sul programma obiettivo n. 2 occupazione del FSE per il periodo 2007/2013, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

5. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 7/2003 è abrogato.

Art. 19

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2016, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2007/3867 del 7 agosto 2007, modificata con decisione n. C/2013/1238 del 1° marzo 2013, del Programma Competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2018, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 41.089.087, così suddivisa:

a) euro 8.734.114, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma e già autorizzata nelle annualità dal 2007 al 2013;

b) euro 32.354.973, quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2018, di cui euro 31.549.973 già autorizzati nelle annualità dal 2010 al 2015 ed euro 735.000 per l'anno 2016, euro 35.000 per l'anno 2017 ed euro 35.000 per l'anno 2018 (UPB 01.11.09.20 Programma Competitività regionale 2007/2013).

4. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

5. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C⁽²⁰¹⁵⁾ 907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 12.652.643, così suddivisa:

a) euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 2.622.658 già autorizzati per il biennio 2014/2015 e euro 5.089.930 per il triennio 2016/2018, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 2.341.934,40;
questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

anno 2017 euro 1.102.384,30;
Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i
anno 2018 euro 1.645.611,30;
cookies.

b) euro 3.000.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, per l'anno 2017 (UPB 01.11.09.27 Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR e UPB 01.11.09.16 Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR - spese correnti).

7. La Regione attua, nel periodo 2007/2018, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate FAS).

8. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2007/2018, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.669.119, così rideterminata e suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 1.461.482 per l'anno 2017;

b) euro 16.878.952, quale quota complessiva aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2016/2018, viene determinata in euro 5.905.000, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 10.000;

anno 2017 euro 885.000;

anno 2018 euro 5.010.000.

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - spese di investimento e UPB 01.11.09.15 Interventi correnti oggetto di finanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2007/2013).

9. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti da definire nell'ambito degli Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

10. Per le finalità di cui al comma 9 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2016/2018, la spesa di euro 2.200.000, quale quota parziale di cofinanziamento, a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 440.000;

anno 2017 euro 880.000;

anno 2018 euro 880.000.

(UPB 01.11.09.25 Interventi per investimenti oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020 e UPB 01.11.09.18 Interventi in parte corrente oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020.

11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale relativi al periodo 2014/2020, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, sono determinati, per il periodo 2016/2018, in complessivi euro 162.500, annualmente così suddivisi:

anno 2016 euro 61.500;

anno 2017 euro 50.500;

anno 2018 euro 50.500.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

UPB 01.11.09.26 Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020 - spese di investimento e UPB 01.11.09.17 Programmi di cooperazione territoriale 2014/2020 - spese correnti).

12. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. Gli investimenti di cui al primo periodo sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della l. 183/1987.

13. Per le finalità di cui al comma 12, è autorizzata, per il triennio 2016/2018, la spesa, a carico della Regione, di euro 4.982.004, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 1.030.002;

anno 2017 euro 2.000.001;

anno 2018 euro 2.000.001.

(UPB 01.11.09.14 Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 FSE).

14. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, finanziate nell'ambito di unità previsionali di base anche diverse da quelle indicate dall'articolo stesso, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

15. Le variazioni tra gli stanziamenti nella parte entrata del bilancio, relative ai Programmi a cofinanziamento europeo e statale, all'interno della Macro area 1, nei limiti del presente articolo, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 20

(Programma di sviluppo rurale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il l'anno 2018, la spesa quale quota di cofinanziamento regionale, di euro 20.000.000 (UPB 01.11.09.24 Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - spese investimento).

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in euro 660.000 (UPB 1.11.9.13 Programma sviluppo rurale 2014/2020 - spese correnti) annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 220.000;

anno 2017 euro 220.000;

anno 2018 euro 220.000.

Art. 21

(Concessione di contributi su domande pregresse a sostegno delle attività turistico-ricettive)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della l.r. 18/2013, alla concessione dei contributi ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è prorogata fino al 31 dicembre 2016; le eventuali economie di spesa possono essere destinate, acconsentiti all'utilizzo di questa tecnologia, sino al 31 dicembre 2016, al finanziamento delle domande di concessione di contributi, di importo superiore a euro 1.000, a valere sulla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, accetti l'utilizzo di questa tecnologia. Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), già presentate e istruite al 31 dicembre 2013 e sospese ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera g), della l.r. 18/2013.

Art. 22

(Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 della l.r. 13/2014, alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 23

(Proroga del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 5 giugno 2014, n. 1)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della l.r. 13/2014 si applicano anche per l'anno 2016.
2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è determinata, per l'anno 2016, in complessivi euro 2.763.900 con stanziamento iscritto nelle seguenti UPB:
 - a) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per euro 1.913.900;
 - b) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dell'agricoltura) per euro 235.000;
 - c) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 4.000;
 - d) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 45.000;
 - e) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) per euro 45.000;
 - f) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per euro 95.000;
 - g) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento) per euro 130.000;
 - h) 1.2.3.12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici) per euro 260.000;
 - i) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilità) per euro 40.000.

Art. 24

(Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21)

1. L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), di competenza degli anni 2015 e 2016 è finanziato, per gli anni 2016 e 2017, nei limiti di euro 2.000.000 per ciascun anno e trova copertura sulle disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 25

(Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), è inserito il seguente:

"10bis. Al fine di garantire l'effettiva destinazione delle risorse erogate dalla Regione ai Consorzi garanzia fidi della Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della l.r. 1/2009, a sostegno dell'accesso al credito delle imprese e delle imprese operanti nel territorio regionale, i fondi rischi presso di essi costituiti sono costituiti alla Regione, oltre che per i maggiori informazioni e per istruzioni sui come utilizzarli e per i predetti cookies.

Consorzi garanzia fidi con Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio regionale, nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 10ter; in ogni caso, a decorrere dalla data di deliberazione della fusione, i predetti fondi rischi non possono essere utilizzati per la concessione di nuove garanzie.".

2. Dopo il comma 10bis dell'articolo 3 della l.r. 2/2010, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

"10ter. A partire dall'esercizio finanziario 2015 e, successivamente, al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della l.r. 1/2009, come certificate dal collegio sindacale, comprensive degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilità o ricavo connessi, devono essere restituite alla Regione entro tre mesi dalla chiusura del relativo esercizio, per essere da essa destinate al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale.".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10bis e 10ter, della l.r. 2/2010, come introdotti dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano alle operazioni di fusioni deliberate a far data dal 1° gennaio 2015.

Art. 26

(Modificazioni alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle legge regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ PER IL COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA STATALE VIGENTE E PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

Art. 27

(Armonizzazione dei bilanci pubblici)

1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione con norma di attuazione dello Statuto speciale delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione si adegua alle disposizioni del medesimo decreto, applicando quelle di cui ai titoli I, III e IV nei termini indicati per le Regioni a Statuto ordinario, posticipati di un anno.

2. Gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali applicano le disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. 118/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno, salvo quanto disposto dall'articolo 31, comma 2.

3. L'Azienda USL applica i principi contabili del settore sanitario e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del d.lgs. 118/2011 e al decreto del Ministro della salute 20 marzo 2013 (Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa delle Aziende del servizio sanitario nazionale).

4. Per l'esercizio finanziario 2016, gli enti e gli organismi strumentali della Regione, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, continuano ad applicare la disciplina contabile vigente, salvo l'obbligo per i predetti enti e organismi di adottare, ai soli fini conoscitivi, entro il 30 giugno 2016, i documenti di previsione di cui al d.lgs. 118/2011.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono approvate specifiche tecniche funzionali all'uso dello scambio informativo e dati in materia finanziaria e contabile tra la Regione e gli enti locali del proprio territorio.

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione promuove iniziative, sia formative che di accompagnamento, dirette a creare e consolidare le migliori condizioni per l'applicazione della disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, rendendosi interlocutore nei confronti dello Stato dell'attuazione dei sistemi contabili, anche al fine di ricercare soluzioni legate alle proprie specificità e peculiarità ordinamentali.

Art. 28

(Ordinamento contabile degli enti locali)

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, agli enti locali della Valle d'Aosta e alle loro forme associative si applica la normativa statale in materia di ordinamento contabile di cui alla parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ad eccezione delle seguenti disposizioni:

a) lettere c) e f) del comma 4 dell'articolo 152;

b) comma 2 dell'articolo 153;

c) articoli 155, 156 e 158;

d) ^(2e)

e) articoli dal 234 al 239; ⁽³⁾

f) articoli dal 241 al 269.

2. I rinvii alle disposizioni della parte I del d.lgs. 267/2000 contenuti nella parte II del medesimo decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della normativa regionale vigente.

Art. 29

(Termini di approvazione dei documenti contabili degli enti locali)

1. Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente. ^(3a)

2. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata struttura competente, dell'intervenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con le modalità indicate dalla medesima struttura.

3. ^(3b)

4. Nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare nei termini di legge il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, si applica l'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

5. Per gli altri enti locali e per le forme associative, qualora il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri non siano approvati nei termini di legge, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente.

6. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016.

Art. 30

(Controllo di gestione degli enti locali) ⁽⁴⁾

1. La Giunta regionale può definire, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, ulteriori modalità di dettaglio per l'effettuazione del controllo di gestione da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente.

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

Art. 31

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale di cui alla [l.r. 30/2009](#), le disposizioni in essa contenute continuano a trovare applicazione ove compatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011.
2. Per l'anno 2016, gli enti locali e le loro forme associative possono, in alternativa:
 - a) adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal d.lgs. 267/2000, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
 - b) adottare gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal d.lgs. 267/2000 cui è attribuita funzione conoscitiva e applicare la disciplina regionale relativa alla contabilità analitica. In tal caso, il bilancio pluriennale per il triennio finanziario 2016/2018, adottato secondo lo schema vigente nel 2015, svolge funzione autorizzatoria. Nell'anno 2016, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio, è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dal d.lgs. 267/2000 e nella parte spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio.
3. La scelta tra le alternative di cui al comma 2 è effettuata dalla Giunta dell'ente locale e deve essere la stessa per tutti i Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale.
4. Gli enti locali informano la struttura competente della scelta di cui al comma 2 entro il 1° febbraio 2016. La struttura competente pubblica sul sito istituzionale della Regione l'elenco degli enti locali con indicazione per ciascuno di essi degli schemi di bilancio utilizzati nel 2016 e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Gli enti locali applicano il titolo VIII del [regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1](#) (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia.
6. Nelle more della revisione della [l.r. 48/1995](#), in deroga alla medesima legge per l'anno 2016, la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, nel modo seguente:
 - a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
 - b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
 - c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;
 - d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
7. Sono abrogati:
 - a) gli articoli 9 e 15 della [l.r. 48/1995](#);
 - b) la [legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40](#);
 - c) il r.r. 1/1999, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettera b), e 5, del presente articolo;
 - d) il comma 1 dell'articolo 3 della [legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3](#);
 - e) l'articolo 3 della [legge regionale 4 agosto 2006, n. 18](#).

8. Alla rubrica del comma 1 dell'articolo 58 della [l.c. 54/1998](#) la parola "contabile", sono soppresse. Questa sito utilizza cookies propri e terzi per migliorare l'esperienza d'uso e per analizzare l'uso del sito. Se non acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

CAPO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 32

(Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Art. 33

(Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è aggiunta la seguente:

"gbis) canoni, contributi e rimborsi a carico dei nuclei beneficiari delle categorie d'intervento di cui al capo II del titolo I della presente legge."

Art. 34

(Modificazione alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), le parole: "entro il 31 dicembre 2007," sono soppresse.

Art. 35

(Modificazioni alla l.r. 6/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 6/2014, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2016".

Art. 36

(Modificazioni alla l.r. 13/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, le parole: "i Comuni valdostani e, facoltativamente, il Comune di Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i Comuni valdostani".

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, dopo le parole: "sono esclusi" sono inserite le seguenti: "le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e".

3. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2014, è inserito il seguente:

"2bis. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione."

Art. 37

(Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 2015, n. 17) ^(4a)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Agli organi delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni, di cui alla l.r. 54/1998, e del BIM è attribuita un'quota di presenza pari al 30 per cento del totale dei componenti, oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate."

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

Art. 38

(Disposizioni concernenti i complessi termali di Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent)

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), le terme di Pré-Saint-Didier e di Saint-Vincent costituiscono complessi termali finalizzati alla cura, alla riabilitazione e alla promozione della salute.

2. Nelle more dell'adozione di una disciplina regionale organica del settore termale e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le terme di Pré-Saint-Didier, autorizzate ai sensi degli articoli 194 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e delle cui acque le proprietà terapeutiche per la balneofangoterapia sono state riconosciute con decreto del Ministro della Sanità 18 novembre 1998, acquisiscono l'autorizzazione all'impiego delle sorgenti idrominerali e idrotermali ai sensi della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Art. 39

(Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituita dalla seguente:

"b) gli appartenenti alle forze di polizia, alle forze armate e al Corpo forestale valdostano, i vigili urbani, i vigili del fuoco, anche volontari, purché in divisa e muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Corpo o dall'Amministrazione di appartenenza, anche per incrementare il livello di sicurezza degli utenti del servizio;"

2. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, le parole: "ed una partecipazione per servizi di trasporto fuori Valle" sono sostituite dalle seguenti: "ed una partecipazione al costo dei singoli servizi di trasporto, riferiti alle categorie elencate con propria deliberazione".

3. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, previa approvazione con propria deliberazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, anche basati sulla situazione reddituale e patrimoniale, e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, può concedere agevolazioni per l'uso, da parte dei residenti in Valle d'Aosta, dei servizi di trasporto pubblico, al fine di incentivarne l'utilizzo."

5. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 29/1997, le parole: "ad eccezione dei poli scolastici," sono soppresse.

6. Dopo il comma 3bis dell'articolo 59 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:

"3ter. Al fine di razionalizzare e di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, gli enti locali possono istituire e affidare servizi a chiamata diretti ad integrare il servizio regionale di trasporto pubblico, laddove mancante o inadeguato, e diretti a soddisfare esigenze di trasporto di tipo scolastico, turistico o notturno per le aree a domanda più debole o caratterizzate da orari o periodi di effettuazione discontinui. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l'istituzione e le modalità per l'effettuazione dei servizi di cui al presente comma e definisce l'entità dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte della Regione."

Art. 40

(Agevolazioni IRAP per il contrasto della ludopatia. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), le parole: "che, pur avendone la facoltà, scelgono di non detenere nel proprio esercizio questo slot machine per il gioco d'azzardo" sono sostituite dalle seguenti: "che, detenendo nel proprio esercizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, apparecchiature per il gioco d'azzardo, ne comprovino la successiva distruzione".

Conservativa nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

3. ^(4b).

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 41

(Classificazione delle entrate)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della l.r. 30/2009, le entrate in conto capitale sono specificamente individuate per UPB, classificate nel Titolo IV.

Art. 42

⁽⁵⁾.

Art. 43

(Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 13/2014, le parole: "eseguiti nell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "eseguiti negli anni 2015 e 2016".

Art. 44

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2016/2018, un nuovo limite di impegno di euro 950 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).

Art. 45

(Fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione)

1. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'iscrizione di un fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione, anche indirettamente in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., in applicazione dell'articolo 1, comma 551 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Il fondo di cui al comma 1 è iscritto nell'ambito dell'UPB 01.16.01.20 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento) e il relativo importo è determinato, anche in collaborazione con Finaosta S.p.A., tenendo conto del livello di patrimonializzazione delle società di cui al comma 1 e di eventuali compensazioni con gli utili di altre società partecipate.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2, stimato per l'anno 2016 in euro 2.700.000, trova copertura nell'ambito della medesima UPB 01.16.01.20. ⁽⁶⁾

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito *(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)* acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali consultate nella nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato 1.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2016/2018.

Art. 47
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

(*) L'art. 3, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1 dispone che la denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla L.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".

(01) Articolo abrogato dalla lettera d), del comma 1, dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 2016, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Riduzione dei costi delle società partecipate)

1. Al fine di razionalizzare e di contenere i costi delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione, le predette società adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se più onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione, il rimborso delle spese sostenute e documentate è dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi."

(02a) Articolo abrogato, a far data dal 1° novembre 2019, dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 maggio 2019, n. 6.

Il comma 1 dell'art. 5 era già stato modificato dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24 nel modo seguente:

"1. Per il periodo 2016/2027 sono sospesi, senza possibilità di recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) dell'assegno vitalizio, previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nonché l'adeguamento dell'indennità di carica, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (). Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33)."*

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 5 recitava:

Art. 5
(Sospensione dell'adeguamento Istat)

1. Per il triennio 2016/2018 sono sospesi, senza possibilità di recupero, l'adeguamento all'indice di variazione annua dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi determinatosi nell'anno precedente (Indice Istat - anno su anno) dell'assegno vitalizio, previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), nonché l'adeguamento dell'indennità di carica, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33)."

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito,

(03a) Articolo abrogato, a far data dal 1° novembre 2019, dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 28 maggio 2019, n. 6.

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

Il comma 1 dell'art. 6 era stato modificato dalla lettera a), del comma 2, dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24, nel modo seguente:

"1. Per il periodo 2016/2027, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti, senza possibilità di recupero; tale riduzione si calcola sull'intero importo lordo mensile dell'assegno vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni:

- a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro;*
- b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro;*
- c) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro;*
- d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro."*

Il comma 2 dell'art. 6 era stato modificato dalla lettera b), del comma 2, dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24, nel modo seguente:

"2. Ai Consiglieri che raggiungano, nel periodo 2016/2027, il requisito di età per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione per l'erogazione dello stesso in forma di capitale, si applica una decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in forma di rendita mensile, per un numero di mensilità pari a quelle in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno e il 31 dicembre 2027."

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 6 recitava:

Art. 6

(Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)

1. Per il triennio 2016/2018, gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità sono ridotti, senza possibilità di recupero; tale riduzione si calcola sull'intero importo lordo mensile dell'assegno vitalizio con le seguenti aliquote applicate a scaglioni:

- a) 6 per cento di riduzione per l'importo lordo fino a 1.500 euro;*
- b) 9 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 1.500 euro e fino a 3.500 euro;*
- c) 12 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 3.500 euro e fino a 6.000 euro;*
- d) 15 per cento di riduzione per l'importo lordo oltre 6.000 euro.*

2. Ai Consiglieri che raggiungano, nel triennio 2016/2018, il requisito di età per il conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e che esercitino l'opzione per l'erogazione dello stesso in forma di capitale, si applica una decurtazione pari alla riduzione, calcolata applicando le aliquote di cui al comma 1, che avrebbe subito l'assegno vitalizio, convertito in forma di rendita mensile, per un numero di mensilità pari a quelle in essere tra la data di conseguimento del diritto all'assegno e il 31 dicembre 2018.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 40 per cento qualora il titolare di uno dei previsti assegni goda di altro vitalizio, diretto o di reversibilità, percepito in dipendenza dalla cessazione delle cariche elettive di parlamentare nazionale o europeo o di consigliere di altra Regione.

4. I titolari di assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini IRPEF inferiore o pari a 18.000 euro, possono chiedere l'esenzione dalla riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di copia della dichiarazione dei redditi."

(1) Alinea così modificato dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 2 agosto 2016, n. 15.

Nella formulazione originaria il testo dell'art. 6 recitava:
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti. Continuando a usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

"1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2016/2018 in euro 233.000.000 per l'anno 2016, in euro 237.000.000 per l'anno 2017 e in euro 240.000.000 per l'anno 2018 ed è ripartita in:"

(2) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 2 agosto 2016, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 15 recitava:

"2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 231.980.500 per l'anno 2016, in euro 235.980.500 per l'anno 2017 e in euro 238.980.500 per l'anno 2018 (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità passiva programmata per l'esercizio e del pay-back)."

(2a) Comma abrogato dal comma 16 dell'art. 12 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 15 recitava:

"5. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa sanitaria corrente e preservare un efficace ed efficiente sistema sanitario, la Giunta regionale può individuare, con propria deliberazione, un elenco di prestazioni o gruppi di prestazioni, classificate a bassa e media complessità se in regime di ricovero, la cui erogazione da parte di strutture private accreditate ubicate fuori Regione è ammessa solo previa autorizzazione all'utente da parte dell'Azienda USL; l'autorizzazione può essere negata quando la prestazione non è conforme ai criteri di appropriatezza clinica generalmente riconosciuti o quando la stessa è erogabile dal servizio sanitario regionale nel rispetto dei tempi di attesa previsti dalla normativa vigente. Tali prestazioni, il cui elenco è comunicato preventivamente alle altre Regioni, se rese a residenti in Valle d'Aosta in assenza della prevista autorizzazione non sono remunerabili al soggetto erogatore e non sono riconosciute in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni, salvo che si tratti di prestazioni rese in regime di emergenza-urgenza."

(2b) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

La lettera b) del comma 8 dell'art. 15 era già stata sostituita dall'art. 12, comma 12, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, nel modo seguente:

"b) a carico degli assistiti esenti ai sensi della normativa vigente, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 recitava:

"8. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è introdotta:

a) a carico degli assistiti non esenti, una quota fissa pari a 2 euro a confezione fino a un massimo di 4 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 2 euro a ricetta di assistenza integrativa;

b) a carico degli assistiti esenti ai sensi della normativa vigente, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l'assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa."

(2c) Comma sostituito dal comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 12, comma 13, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, il comma 9bis dell'art. 15 recitava:

"9bis. Sono esclusi dall'applicazione della quota fissa di cui al comma 8 tutti gli assistiti con ISEE inferiore a 10.000 euro e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione."

(2d) Comma abrogato dall'art. 12, comma 14, lettera b), della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito,

Nella formulazione originaria, il testo del comma 11 dell'articolo 15 recitava:

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

"11. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, un sistema di tariffazione della quota fissa di cui al comma 8, basato sull'indicatore della situazione economica equivalente e sul costo del farmaco a carico del servizio sanitario regionale, a saldi invariati rispetto alle previsioni di entrata per il bilancio dell'Azienda USL. Analogamente, la Giunta regionale può provvedere con riguardo alla quota fissa di cui all'articolo 22, comma 15, della l.r. 13/2014. Sino alla definitiva adozione dei nuovi sistemi di tariffazione, la quota fissa è dovuta nella misura e alle condizioni di cui al comma 8 e all'articolo 22, comma 15, della l.r. 13/2014".

(2e) Lettera abrogata dal comma 12 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 28 recitava:

"d) articoli dal 196 al 198bis;".

(3) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 2 agosto 2016, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 28 recitava:

"e) articoli dal 234 al 238;".

(3a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 29 recitava:

"1. Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale."

(3b) Comma abrogato dall'articolo 3 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 29 recitava:

"3. Qualora la legge regionale di cui al comma 1 stabilisca un termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione diverso da quello previsto dalla normativa statale vigente, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino alla scadenza di tale termine e si applica l'articolo 163 del d.lgs. 267/2000."

(4) Articolo sostituito dal comma 13 dell'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 30 recitava:

Art. 30

(Controllo di gestione degli enti locali)

1. Il controllo di gestione è il processo tramite il quale i responsabili dei servizi, in collaborazione con gli organi dell'ente locale, verificano periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione.

2. E' strumento del controllo di gestione un sistema di contabilità analitica dei costi, integrato con informazioni extracontabili relative alle risorse impiegate, comprese quelle ad utilizzo pluriennale, ai volumi dei servizi realizzati, alle loro caratteristiche qualitative, ai proventi dei servizi, ove ciò rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi.

3. Le caratteristiche del controllo di gestione sono determinate nel regolamento di contabilità degli enti locali, nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, allo scopo di garantire l'omogeneità delle informazioni di base elaborate, a fini conoscitivi, a livello regionale.

4. Le informazioni annuali sono elaborate dal controllo di gestione degli enti locali, con le modalità stabilite nei regolamenti di contabilità degli enti, e sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 151, comma 6, del d.lgs. 267/2000.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. I cookie di gestione degli enti locali, con le modalità stabilite nei regolamenti di contabilità degli enti, sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'organo esecutivo ai sensi dell'articolo 151, comma 6, del d.lgs. 267/2000.

Consultra la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

5. *Gli enti locali elaborano i dati di sintesi sulle attività realizzate annualmente e ne curano l'invio alla struttura competente, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. Gli enti ricevono annualmente dalla struttura competente i dati relativi a tutti gli enti locali, per individuare parametri e standard di riferimento utilizzabili per l'impostazione della programmazione locale."*

(4a) Articolo abrogato dalla lettera k) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 37 recitava:

Art. 37

(Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 2015, n. 17) ^(4a)

1. *Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), è abrogato.*

2. *Il comma 2 dell'articolo 2 della L.r. 17/2015 è sostituito dal seguente:*

"2. Agli organi delle associazioni dei Comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni, di cui alla L.r. 54/1998, e del BIM è attribuito un gettone di presenza per ogni seduta giornaliera pari a 30 euro, oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate."

(4b) Commi abrogati dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, i commi 1e2 dell'articolo 40 recitavano:

"2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ai soggetti che conseguono il marchio regionale "Slot-Free Regione autonoma Valle d'Aosta", di cui all'articolo 9 della L.r. 14/2015, si applica una riduzione dell'aliquota dell'IRAP dello 0,46 per cento per tre periodi di imposta a decorrere dal periodo di imposta in cui è conseguito il suddetto marchio regionale.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa per una sola volta, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti in regime de minimis."

(5) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 41 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 42 recitava:

"(Rimodulazione del finanziamento del programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici. Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici), è prorogata al triennio 2016/2018, ed è determinata per l'anno 2018 in euro 3.095.000 (UPB 1.4.2.23 Assetto e tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.)."

(6) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 2 agosto 2016, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 45 recitava:

"3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 2, stimato per l'anno 2016 in euro 2.700.000, trova copertura nell'ambito della medesima UPB 01.10.01.20."

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 - Testo vigente

Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 27 dicembre 2016, n. 57)

INDICE

CAPO I

CONCORSO DELLA REGIONE AGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 1 - Determinazione dello stanziamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 2 - Sospensione dell'adeguamento Istat e riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19

Art. 3 - Liquidazione della posizione in prestazione definita

Art. 4 - Trasferimento all'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*)

Art. 5 - Iniziative di solidarietà

Art. 6 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale

Art. 7 - Soppressione dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali ARRS. Modificazioni alla l.r. 22/2010

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 8 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 9 - Disposizioni per la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria

Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 22/2010

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 11 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

OK

Art. 12 - Piano straordinario di investimenti per i Comuni

Art. 13 - Trasferimento finanziario per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 14 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 15 - Disposizioni in materia di procedure di reclutamento nell'Azienda USL e per la semplificazione nel settore della zootecnia. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16

Art. 16 - Interventi in materia di politiche sociali

Art. 17 - Gruppo di lavoro

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 19 - Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale

Art. 20 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 21 - Finanziamento di un Piano di interventi in ambito agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità

Art. 22 - Programma di sviluppo rurale e altre disposizioni in materia di agricoltura

Art. 23 - Finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020

Art. 24 - Concessione di contributi in materia di riordino e di miglioramento fondiario

Art. 25 - Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata e per l'efficientamento energetico. Modificazioni alle leggi regionali 19 dicembre 2014, n. 13, e 25 maggio 2015, n. 13

Art. 26 - Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici

Art. 27 - Disposizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie regionali strategiche

Art. 28 - (6)

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 29 - Disposizioni in materia di INVA S.p.A.. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

Art. 30 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

Art. 31 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2

Art. 32 - Cessione gratuita di beni in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

Art. 33 - (10/15/19) cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Art. 34 - Disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2016, n. 18
Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

Art. 35 - Disposizioni in materia di sistema statistico regionale. Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10

Art. 36 - Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36

Art. 37 - Disposizioni in materia di beni di interesse religioso. Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

Art. 38 - Criteri per la concessione di patrocini gratuiti e compartecipazioni. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3

Art. 39 - Proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. Modificazione alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5

Art. 40 - Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alle leggi regionali 3 dicembre 2007, n. 31, e 22 dicembre 2015, n. 22

Art. 41 - Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione alla l.r. 19/2015

Art. 42 - Trasferimento del polo tecnologico di Verrès

Art. 43 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Art. 44 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 45 - Entrata in vigore

CAPO I

CONCORSO DELLA REGIONE AGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI FINANZA PUBBLICA

Art. 1

(Determinazione dello stanziamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica)

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, l'importo dell'accantonamento per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica è determinato in euro 72.974.369 per l'anno 2017 e in euro 94.200.130 a decorrere dall'anno 2018.

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 2

(Sospensione dell'adeguamento Istat e riduzione temporanea dell'assegno vitalizio. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), le parole: "Per il triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2016/2027".

2. All'articolo 6 della l.r. 19/2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per il triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo 2016/2027";

b) al comma 2:

1) le parole: "nel triennio 2016/2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo 2016/2027";

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, accetti l'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

(Liquidazione della posizione in prestazione definita)

1. Ai titolari di assegno vitalizio nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di chiedere la liquidazione della propria posizione in forma di capitale. In tal caso, il capitale spettante è pari alla riserva matematica al 31 dicembre 2016 calcolata tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della L.r. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, e, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare, decurtato degli eventuali importi di assegno vitalizio corrisposti dal 1° gennaio 2017 al momento della liquidazione del capitale.

2. Ai consiglieri regionali di legislature antecedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno una posizione nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il capitale spettante è pari al valore attuale medio degli oneri al 31 dicembre 2016, determinati attualizzando l'ammontare dell'assegno vitalizio, calcolato tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della L.r. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, spettante dalla data di maturazione del limite di età per il percepimento dell'assegno stesso; il valore attuale medio degli oneri tiene conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. La prestazione è liquidata in forma di capitale al raggiungimento del limite di età.

3. La riserva matematica di cui al comma 1 e il valore attuale medio degli oneri di cui al comma 2 sono definiti tenuto conto della speranza di vita desunta dalla più recente tavola di mortalità pubblicata dall'Istat e delle aspettative di adeguamento contenute nelle proiezioni Istat. Il tasso di attualizzazione è definito sulla base delle aspettative di rendimento dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*) alla data di valutazione.

4. L'ammontare del capitale spettante ai sensi del comma 1 o del comma 2 è abbattuto dell'11 per cento.

Art. 4

(Trasferimento all'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali) ()*

1. La Regione riconosce all'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*) di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali) (*). Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), un trasferimento di euro 4.400.000 di cui 2.200.000 nell'anno 2018 e 2.200.000 nell'anno 2019 (Programma 1.01 - Organi istituzionali - parz.).

Art. 5

(Iniziative di solidarietà)

1. Per il 2017, le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione delle indennità dei consiglieri di cui all'articolo 7 della L.r. 13/2014 sono altresì destinate, nella misura massima di euro 50.000, a progetti di solidarietà, individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con la Conferenza dei capigruppo, nei confronti delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Art. 6

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale)

1. Per l'anno 2017, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e non oltre il 10 per cento dei posti che si rendano vacanti nell'anno 2017.

2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione e di personale con profilo di centralista dell'emergenza da assegnare al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco per l'attuazione del numero unico di emergenza europeo. Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

3. Entro il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente un progetto per la ricollocazione del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e degli operai e impiegati agricolo-forestali assunti con contratto di diritto privato in enti già esistenti o di nuova istituzione, al fine di razionalizzare e di meglio organizzare l'esercizio delle relative funzioni, salvaguardandone la professionalità acquisita presso l'Amministrazione regionale nonché lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

4. Per l'anno 2017, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si rendano vacanti nel medesimo anno; il predetto limite non trova applicazione nel caso di nuove assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e verso gli enti locali per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito di attività dello sportello unico degli enti locali (SUEL), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite assunzionale di cui al presente comma il reclutamento di personale con profilo professionale di operatore socio-sanitario da destinare alle strutture residenziali per anziani gestite dagli enti locali. ⁽¹⁾

5. Nel caso in cui gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), procedano a processi di riorganizzazione cui consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione.

Art. 7

(Soppressione dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS). Modificazioni alla l.r. 22/2010)

1. L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010 è soppressa a decorrere dal 1° giugno 2017. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia alla data del 31 maggio 2017, le cui funzioni sono esercitate dal Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) di cui all'articolo 53bis della l.r. 22/2010, introdotto dal comma 4 del presente articolo.

2. Gli organi dell'ARRS, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano a decorrere dal 1° giugno 2017. La struttura regionale competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell'Agenzia medesima, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale; l'eventuale avanzo di gestione è integralmente riversato al bilancio regionale.

3. Il personale in servizio alla data del 31 maggio 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ARRS è inquadrato, dal 1° giugno 2017, presso l'Amministrazione regionale nella categoria e posizione economica rivestite, con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento, ad eccezione dei trattamenti connessi all'esercizio di specifiche funzioni o incarichi, per essere assegnato a supporto del funzionamento del CRRS.

4. Dopo l'articolo 53 della l.r. 22/2010 è inserito il seguente:

"Art. 53bis

(Comitato regionale per le relazioni sindacali)

1. Il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) è istituito presso la Presidenza della Regione e si occupa per il suo funzionamento della struttura regionale competente in materia di personale. Il CRRS ha la piena titolarità giuridica della contrattazione di primo livello e di tutte le attività attribuitegli dalla presente legge. Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

I costi di gestione della delegazione sono ripartiti per numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentito il CRRS, con deliberazione della Giunta regionale, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

2. Il CRRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e sulla base degli atti di indirizzo approvati con le modalità di cui all'articolo 48, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza dei medesimi enti, al fine dell'applicazione uniforme dei contratti e degli accordi collettivi. Il CRRS svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia, risponde unicamente al Comitato regionale per le politiche contrattuali e può chiedere tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti.

3. Il CRRS cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il CRRS presenta al Comitato regionale per le politiche contrattuali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'evoluzione delle retribuzioni reali dei dipendenti del comparto unico regionale, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. A tal fine, il CRRS si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica per l'acquisizione delle informazioni statistiche e per la formulazione dei modelli statistici di rilevazione. Il CRRS si avvale, inoltre, della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che garantiscono l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. Il CRRS effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di comparto e presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali un rapporto in cui verifica la corretta ripartizione fra le materie regolate dalla legge e quelle di competenza della contrattazione di comparto, di settore e decentrata, evidenziando le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva di comparto, di settore e decentrata.

5. Il CRRS è costituito dal presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione, e da quattro componenti. I restanti componenti sono designati, in ragione di due unità per ciascuno, dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio permanente degli enti locali e sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. Il presidente e i restanti componenti del CRRS restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente nomina, tra gli altri componenti, un vice presidente, con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, il presidente e i restanti componenti del CRRS sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale. Il CRRS coordina la strategia regionale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con gli indirizzi impartiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CRRS delibera a maggioranza, su proposta del suo presidente.

7. Non possono far parte del CRRS né ricoprire le funzioni di presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina o alla designazione. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le ulteriori modalità di funzionamento del CRRS e i compensi spettanti al presidente e ai restanti componenti."

5. A decorrere dal 1° giugno 2017, l'articolo 53 della [l.r. 22/2010](#) è abrogato. Dalla medesima data, il riferimento all'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS), ovunque ricorra in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito al CRRS.

Questa Giunta regionale ha autorizzato e autorizza a tempo indeterminato, con propria deliberazione, la nostra attività di trattamento dei dati personali, in attuazione dell'articolo 10 del presente articolo nell'ambito del Programma 1.010 - Risorse umane. Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 8

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della [l.r. 22/2010](#), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.903 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

- a) Giunta regionale: 2.026 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;
- b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;
- c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
- d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;
- e) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2bis, della [l.r. 22/2010](#), nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 della [l.r. 22/2010](#), i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 117.294.907 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - parz.), di cui:

- a) euro 116.615.507 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale, per i segretari particolari e per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, collocati al di fuori della dotazione organica;
- b) euro 679.400 per il personale amministrato dalla Giunta regionale e dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2017/2019 è determinata complessivamente in euro 2.591.000 per l'anno 2017 e in euro 4.060.000 per l'anno 2018 e in euro 1.410.000 per l'anno 2019 (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane). La spesa prevista è così ripartita:

- a) anno 2017: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 2.579.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 12.000;
- b) anno 2018: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 4.036.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 24.000;
- c) anno 2019: personale regionale e addetti alle attività giornalistiche e di informazione euro 1.404.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro euro 6.000.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.
Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

6. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 22/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dell'iscrizione negli elenchi è data notizia alla struttura regionale competente in materia di personale che provvede, entro il 28 febbraio, alla pubblicazione dell'elenco del personale distaccato in disponibilità nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta."

7. I partecipanti alle prove pratiche, motorio-attitudinali o ginnico-sportive di procedure selettive pubbliche indette dalla Regione sono assicurati contro gli infortuni eventualmente occorsi durante le predette prove, nonché per la responsabilità civile relativamente ai danni eventualmente subiti o cagionati nell'espletamento delle medesime prove.

Art. 9

(Disposizioni per la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria, nelle more dell'espletamento delle procedure selettive uniche bandite dall'Amministrazione regionale in attuazione dell'articolo 41, comma 5, della l.r. 22/2010 e in ogni caso non oltre l'approvazione delle relative graduatorie, la Società di servizi, istituita ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è autorizzata a stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con gli addetti ai predetti servizi, attingendo dalle graduatorie in essere presso le Unités des communes valdotaines. Ai lavoratori assunti è applicato, per l'intera durata del rapporto di lavoro, il contratto collettivo di lavoro del comparto unico regionale. I rapporti tra le Unités e la Società di servizi sono regolati da contratti di servizio aventi i contenuti di cui all'articolo 9 della l.r. 44/2010.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 22/2010)

1. L'articolo 50 della l. r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 50

(Aree di contrattazione)

1. Nell'ambito del comparto unico di contrattazione si distinguono le seguenti autonome aree di contrattazione:

- a) area delle categorie, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, comprensivo di una specifica sezione riguardante le peculiarità del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
- b) area della dirigenza, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale.

2. Il contratto collettivo di comparto per le aree di cui al comma 1 è stipulato, con le modalità di cui al presente capo, dall'ARRS per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54."

CAPO IV

FINANZA LOCALE

Art. 11

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno 2017, l'ammontare dei trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione è determinato in euro 79.525.000, la cui ripartizione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.). Le risorse finanziarie destinate alla finanza locale di cui al precedente periodo sono integrate, per l'anno 2017, dagli stanziamenti di cui alle leggi regionali riportate nell'allegato 2, per un importo complessivo, al netto dei differimenti derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, di euro 103.096.234,96.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, agli enti locali che abbiano adempiuto agli obblighi di esercizio delle funzioni e dei servizi in forma associata di cui alla L.r. 6/2014 è destinato l'importo aggiuntivo massimo di euro 500.000, ripartito secondo criteri di premialità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Per i predetti enti locali, il limite assunzionale di cui all'articolo 6, comma 4, è incrementato al 75 per cento, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

3. Per l'anno 2017, la liquidazione dei trasferimenti senza vincoli di destinazione di cui ai commi 1 e 2 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che se gli enti effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

- a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;
- d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. I commi 5bis, 5ter, 5quater e 5quinquies dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), sono abrogati. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011);
- b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012);
- c) l'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012);
- d) l'articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. L'ammontare non ancora rimborsato delle somme concesse a titolo di anticipazione dei costi da sostenere per l'estensione della terza rete televisiva RAI sul territorio di riferimento, rispettivamente alle Unités des Communes valdôtaines, già Comunità montane, Mont-Rose per euro 8.263,31, Valdigne-Mont-Blanc per euro 3.976,72 e Grand-Combin per euro 41.316,55 è restituito alla Regione nell'anno 2017, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, mediante compensazione con i trasferimenti finanziari spettanti alle Unités des Communes valdôtaines nel medesimo anno 2017, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili). Per l'applicazione del presente comma, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12

(Piano straordinario di investimenti per i Comuni)

Questa Giunta regionale ha approvato e la commissione consiliare competente del Consiglio permanente degli enti locali ha stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione di un piano straordinario per l'anno 2017, al fine di finanziare investimenti in tutti i comuni

valdostani, su richiesta degli enti interessati, per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni intervento, oltre a 50.000 euro massimi per la direzione dei lavori e il collaudo; alla realizzazione delle opere provvedono i Comuni che assumono a proprio carico gli oneri progettuali. ^(1a)

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, determinati in euro 3.000.000 per l'anno 2017, sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

3. Al finanziamento del presente articolo si provvede mediante riversamento al bilancio regionale delle somme disponibili, nel corso dell'anno 2017, sul Fondo di dotazione della gestione speciale, per euro 3.000.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi dell'articolo 27, comma 1.

Art. 13

(Trasferimento finanziario per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della L.r. 6/2014, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale, ivi compresi la gestione del tempio crematorio e la fruizione delle sale settorie regionali per l'effettuazione delle indagini necrosettorie disposte dall' autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, nonché il trasporto delle salme senza identità. ^(1b)

2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 55.000 (missione 12 - programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale"). ^(1b1)

3. L'erogazione della somma è effettuata con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. ^(1c)

4. Gli articoli 28 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), e 11 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), sono abrogati.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 14

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2017/2019 in euro 245.910.000 per l'anno 2017, in euro 253.344.500 per l'anno 2018 e in euro 254.844.500 per l'anno 2019 ed è ripartita in:

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 244.890.500 per l'anno 2017, in euro 252.325.000 per l'anno 2018 e in euro 253.825.000 per l'anno 2019, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2017, euro 8.500.000 per l'anno 2018 e euro 10.000.000 per l'anno 2019 per il saldo di mobilità sanitaria (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.019.500 per il triennio 2017/2019 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito,

4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta

cookies.

dell'assessore regionale competente in materia di sanità e di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per gli anni 2017 e 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 12, della l.r. 19/2015, relativa agli investimenti in edilizia sanitaria, è incrementata delle risorse non utilizzate per la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale Umberto Parini.

6. Al comma 18 dell'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), dopo le parole: "attraverso personale già assunto presso i suoi organici, opportunamente formato" sono aggiunte le seguenti: "o per il tramite delle singole organizzazioni di volontariato, territorialmente competenti, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5)".

Art. 15

(Disposizioni in materia di procedure di reclutamento nell'Azienda USL e per la semplificazione nel settore della zootecnia. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16)

1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: "e amministrativo" sono soppresse.

2. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento dei servizi dell'Azienda USL, la Giunta regionale, nei limiti del finanziamento del servizio sanitario regionale per l'anno 2017, può autorizzare l'avvio di procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato per posti di profilo amministrativo dell'Azienda USL nei limiti della dotazione organica risultante alla data del 1° gennaio 2016, con riserva di posto, non oltre il 50 per cento, per il personale in servizio alla stessa data e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile presso la medesima Azienda.

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2016 è sostituito dal seguente:

"1. Nel periodo precedente l'ascesa agli alpeggi e nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni, da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale, può avvenire in un locale o in un'area all'interno dell'azienda di produzione primaria già registrata, in cui si svolgono esclusivamente le operazioni di lavorazione del latte, nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previa notifica ai fini della registrazione della nuova attività produttiva al dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL."

4. All'articolo 6 della l.r. 16/2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, è consentita, previa autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni), la macellazione a domicilio delle specie suine, ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi, purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per BRC, BRC e LBE nel caso di bovini e di ufficialmente indenne per BRC nel caso di ovi-caprini, entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.
Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

capretti. Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo in ambito familiare e non possono essere commercializzate, né somministrate al pubblico. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la tariffa da richiedere all'utenza per la prestazione della visita sanitaria.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In conformità a quanto stabilito dall'Accordo in sede di Conferenza unificata, in data 7 febbraio 2013, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002", i residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai sensi della normativa vigente in materia e provenienti direttamente dall'azienda di produzione primaria possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo sui mezzi di trasporto appartenenti all'azienda al più vicino impianto autorizzato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009, a condizione che il trasporto avvenga in contenitori o veicoli, con separazione per categoria di sottoprodotto, coperti e a tenuta stagna in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso e nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine, l'azienda di produzione primaria già registrata comunica all'Azienda USL l'elenco dei veicoli o dei contenitori riutilizzabili e le sue variazioni.".

Art. 16

(Interventi in materia di politiche sociali)

1. Per il complesso degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa complessiva di euro 82.648.860,45 (Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia).

Art. 17

(Gruppo di lavoro)

1. La Giunta regionale, allo scopo di riconoscere il maggior aggravio determinato dalla numerosità dei nuclei familiari e dalle situazioni che contribuiscono ad appesantire l'economia familiare, quali, ad esempio, la presenza di coniuge e figli a carico, di persone con disabilità o non autosufficienti, la monogenitorialità, la vedovanza, istituisce un apposito gruppo di lavoro con il compito di elaborare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema che introduca fattori proporzionali al carico familiare, finalizzati ad integrare le correnti modalità in uso per il calcolo delle tariffe dei servizi scolastici, sociali, sanitari e di altro genere a carico delle famiglie.

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, della [l.r. 19/2015](#), per il finanziamento dei corsi di cui agli articoli 11 e 13 della [legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2](#) (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), e, nell'ambito degli Accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della [legge regionale 13 giugno 2016 n. 8](#) (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), per il finanziamento delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettere d) e f), è determinata, per il triennio 2017/2019, in complessivi euro 7.540.000, così suddivisi:

a) anno 2017 euro 1.500.000;
 b) anno 2018 euro 2.520.000;
 c) anno 2019 euro 3.520.000.

(Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz. e Programma 14.01 Industria e Pmi e artigianato - parz.).

2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro, di formazione professionale e di azioni per favorire l'impiego e l'occupazione attraverso l'utilizzo del Fondo sociale europeo (FSE) o di altri fondi europei e attraverso l'utilizzo dei fondi dello Stato a ciò dedicati.

3. Per l'applicazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

(Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale)

1. L'utilizzo del Fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno dell'economia locale di cui all'articolo 3 della l.r. 13/2014 è prorogato anche per il 2017; le relative risorse sono destinate, oltre che all'erogazione del beneficio individuale monetario temporaneo previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), anche per:

a) l'attivazione di misure di politica attiva collegate all'attuazione dei patti di inclusione;

b) l'integrazione, per i residenti in Valle d'Aosta, previa sottoscrizione di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), già denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Per i soggetti aventi diritto alle misure di inclusione attiva di cui alla l.r. 18/2015, che abbiano presentato domanda nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2016 e il 31 marzo 2016, le predette misure sono cumulabili con il SIA.

3. Gli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 12.000.000 per il 2017, sono finanziati con le disponibilità a valere sul Fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 20

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C.⁽²⁰¹⁵⁾907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 12.652.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma e, per l'anno 2017, euro 3.000.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2017/2019 in complessivi euro 5.934.337, di cui 2.529.471,61 già autorizzati per il triennio 2014/2016 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa: Consultare la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookie. 2017 euro 2.002.860;

b) anno 2018 euro 2.330.665;

c) anno 2019 euro 1.600.812.

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2019, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per il periodo 2007/2019, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.311.031, così rideterminata e suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 1.461.482 per l'anno 2017;

b) euro 16.520.864, quale quota complessiva di risorse regionali aggiuntive che, per il triennio 2017/2019, viene determinata in euro 11.907.651, annualmente così suddivisa:

1) anno 2017 euro 6.887.651;

2) anno 2018 euro 5.010.000;

3) anno 2019 euro 10.000.

6. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti da definire nell'ambito di Piani e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Per le finalità di cui al comma 6 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2017/2019, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 2.651.427, annualmente così suddivisa:

a) euro 11.427, quale quota di cofinanziamento regionale per l'anno 2017;

b) euro 2.640.000, quale quota di risorse regionali aggiuntive, per il triennio 2017/2019, annualmente così suddivisa:

1) anno 2017 euro 880.000;

2) anno 2018 euro 880.000;

3) anno 2019 euro 880.000.

8. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2017/2019, in complessivi euro 41.710, annualmente così suddivisi:

a) anno 2017 euro 28.117;

b) anno 2018 euro 7.357;

c) anno 2019 euro 6.236.

9. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987 effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei Partner sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta. Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

10. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

11. Gli investimenti di cui al comma 10 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987.

12. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il triennio 2017/2019, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 8.500.768,16, così suddivisa:

a) euro 7.650.768,16, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma annualmente così suddivisa:

- 1) anno 2017 euro 2.750.001,00;
- 2) anno 2018 euro 2.750.001,00;
- 3) anno 2019 euro 2.150.766,16.

b) euro 850.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali così suddivisa:

- 1) anno 2017 euro 250.000;
- 2) anno 2018 euro 300.000;
- 3) anno 2019 euro 300.000.

13. È inoltre autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2017 quale quota aggiuntiva di risorse regionali sul Programma Piano giovani nell'ambito del Piano Azione Coesione (PAC).

14. Le variazioni tra gli stanziamenti nella parte entrata del bilancio, relative ai Programmi a cofinanziamento europeo e statale, all'interno dei titoli, nei limiti del presente articolo, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

15. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

16. ^(1d)

Art. 21

(Finanziamento di un Piano di interventi in ambito

agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità)

1. Per il triennio 2017/2019, è autorizzata l'adozione di un Piano finalizzato alla realizzazione di interventi diretti a favorire il mantenimento del territorio e la manutenzione delle opere pubbliche, mediante l'impiego di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquanta anni, nonché di soggetti in possesso di certificazione di invalidità, anche se non ricompresi nei predetti requisiti anagrafici, inclusi nelle graduatorie regionali approvate e in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e del settore delle opere di pubblica utilità.

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano di cui al comma 1 è determinata in euro 4.000.000, per ciascuno degli anni del triennio 2017/2019, con stanziamento iscritto nei seguenti programmi:

cookies.

- a) Programma 1.010 - Risorse umane;
- b) Programma 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- c) Programma 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione;
- d) Programma 09.01 - Difesa del suolo;
- e) Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- f) Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali.

Art. 22

(Programma di sviluppo rurale e altre disposizioni in materia di agricoltura)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per il periodo 2014/2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 3.000.000 e, per l'anno 2019, la spesa di euro 3.000.000, quale quota di cofinanziamento regionale (Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz).
3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2017/2019, in euro 660.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) annualmente così suddivisa:
 - a) anno 2017 euro 220.000;
 - b) anno 2018 euro 220.000;
 - c) anno 2019 euro 220.000.

Art. 23

(Finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020)

1. Limitatamente al 2017, al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, penalizzato dai ritardi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel pagamento delle misure a superficie e della misura del benessere animale di cui al Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura il finanziamento, sotto forma di anticipazione, fino al 100 per cento del relativo importo, dell'indennità compensativa, dei pagamenti agro-climatico-ambientali, dei pagamenti per l'agricoltura biologica, dell'indennità Natura 2000 e dei pagamenti per il benessere animale spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), al netto di eventuali debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, a condizione che l'importo concedibile a titolo di anticipazione, per ciascuna campagna, sia complessivamente almeno pari a euro 2.000. ⁽²⁾
2. L'anticipazione non è concedibile agli agricoltori che non abbiano restituito ad Area VdA le anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in attuazione delle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);
 - b) ~~articolo 23 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quelle regionali per il triennio 2008/2010).~~
 - c) articolo 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011);

d) articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012).

2bis. Nei casi di cui al comma 2, se l'anticipazione concedibile risulta di importo superiore all'importo del debito, comprensivo di interessi, non ancora estinto dal richiedente nei confronti di AREA VdA per le anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al Programma di sviluppo rurale 2007/2013, l'anticipazione è direttamente erogata al richiedente per l'importo eccedente il debito residuo nei confronti di AREA VdA e, per la restante parte, è utilizzata per la previa estinzione del predetto debito mediante pagamento diretto, da parte della Regione, ad AREA VdA. ⁽³⁾

3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2025. ⁽⁴⁾

4. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di anticipazione e la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di cui al presente articolo è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente. ⁽⁵⁾

5. Per le finalità di cui al comma 1, presso FINAOSTA S.p.A., che provvede all'erogazione dell'anticipazione sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalle strutture regionali competenti, è autorizzata l'istituzione di un apposito fondo temporaneo per un importo di euro 20.800.000, alimentato dalle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione costituiti con legge regionale. Le restituzioni delle anticipazioni concesse sono riversate al fondo per essere successivamente ritrasferite ai fondi di rotazione di provenienza delle risorse utilizzate ai fini delle anticipazioni.

Art. 24

(Concessione di contributi in materia di riordino e di miglioramento fondiario)

1. Le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), relativamente ai contributi concedibili ai sensi del titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), possono essere destinate al finanziamento delle domande di aiuto per opere di miglioramento fondiario e delle istanze di completamento del riordino fondiario di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sino al 31 dicembre 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa aggiuntiva di euro 1.000.000 per il 2017.

3. Al finanziamento dell'onere aggiuntivo, introdotto dal presente articolo, pari a euro 1.000.000, per l'anno 2017, si provvede mediante riversamento ai fondi di rotazione costituiti con legge regionale delle somme disponibili, nel corso dell'anno 2017, sul Fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A., per euro 1.000.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi dell'articolo 27, comma 1.

Art. 25

(Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata e per l'efficientamento energetico. Modificazioni alle leggi regionali 19 dicembre 2014, n. 13, e 25 maggio 2015, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 13/2014, le parole: "eseguiti nell'anno 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "eseguiti negli anni 2015, 2016 e 2017". Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

2. ⁽⁶⁾ Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

3. ⁽⁷⁾

Art. 26

(Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici)

1. Per il triennio 2017/2019, la Regione avvia un'indagine conoscitiva dello stato di fatto degli edifici scolastici, anche di proprietà comunale, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali rilevanti e funzionali, in caso di eventi sismici, per le finalità di protezione civile, diretta a verificare gli interventi necessari per migliorarne la sicurezza, con particolare riferimento alle necessità di adeguamento sismico, assicurando, nel medesimo triennio, la realizzazione degli interventi prioritari e urgenti.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.500.000, di cui euro 500.000 per il 2017 e euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (Programma 04.03 - Edilizia scolastica parz.).

Art. 27

(Disposizioni per il mantenimento di partecipazioni societarie regionali strategiche)

1. La Regione è autorizzata ad adottare ogni atto necessario per la quotazione in mercati regolamentati della società controllata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.A.). ⁽⁸⁾
2. Per il 2017, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a riversare alla Regione, anche in più soluzioni, le somme disponibili nel corso della medesima annualità sul Fondo di dotazione della gestione speciale, per euro 51.400.000, alimentato dal riversamento delle riserve distribuite da CVA S.p.A. nella medesima annualità, in relazione al processo di quotazione autorizzato ai sensi del comma 1.
3. Al fine di rilanciare la Casa da gioco di Saint-Vincent, in considerazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico, turistico e occupazionale regionale alla cui realizzazione essa prioritariamente concorre, la Regione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), può concedere a qualificati operatori economici, selezionati mediante procedura a evidenza pubblica, la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent e del complesso aziendale del Grand Hôtel Billia.
4. Il fondo vincolato relativo al risultato di esercizio negativo delle società partecipate dalla Regione, istituito ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2015, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 551 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), per l'anno 2017 è integrato da un apposito fondo temporaneo costituito presso FINAOSTA S.p.A., per un importo di euro 9.300.000, alimentato dalle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione costituiti con legge regionale. L'importo del fondo, qualora reso disponibile ai sensi di legge, è ritrasferito ai fondi di rotazione di provenienza.

Art. 28

⁽⁹⁾**CAPO VII**

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 29

(Disposizioni in materia di INVA S.p.A.. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), le parole: "non economici" sono soppresse.

Art. 30

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. All'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo) sono apportate le seguenti modificazioni:
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, accetti l'utilizzo di questa tecnologia.
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

"4. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, i massimali di importo dei contributi concedibili ad ogni impresa, per ogni progetto, devono essere inferiori alle soglie di notifica stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.";

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

2. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993, dopo le parole: "i termini per la presentazione delle domande" sono inserite le seguenti: ", i massimali di contributo, se necessario differenziati per zone,".

Art. 31

(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

"3. Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione e ammessi direttamente alle prove d'esame per direttore di pista:

a) coloro che comprovano di avere svolto per almeno cinque anni, anche non consecutivi, l'attività di pisteur-secouriste;

b) coloro che comprovano di aver frequentato corsi di formazione, non seguiti da prove di esame, per profili professionali equivalenti a quelli di direttore di pista.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 2/1997, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"3bis. Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione e ammessi direttamente alle prove di esame per pisteur-secouriste:

a) coloro che comprovano di avere svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, le mansioni di aiuto-pisteur di cui all'articolo 4, comma 2bis;

b) coloro che comprovano di aver frequentato corsi di formazione, non seguiti da prove di esame, per profili professionali equivalenti a quelli di pisteur-secouriste.".

Art. 32

(Cessione gratuita di beni in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"1bis. La cessione gratuita può essere altresì disposta in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi e in vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).".

Art. 33

(Disposizioni in materia di sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6) ^(9a)

Art. 34

(Disposizioni in materia di gestione degli impianti sportivi. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 18)

1. All'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 (Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modificazioni:

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, a) al comma 1, le parole: "al CONI," sono soppresse, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di impianti sportivi complessi o polifunzionali privi di rilevanza economica, l'affidamento può essere effettuato stipulando, previa indagine conoscitiva del CONI, apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale individuata, di norma, avuto riguardo all'attività prevalente svolta nel complesso ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, a condizione che siano assunti i medesimi obblighi di cui al primo periodo.".

Art. 35

(Disposizioni in materia di sistema statistico regionale. Modificazione alla legge regionale 2 marzo 2010, n. 10)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 10 (Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA)), è sostituito dal seguente:

"2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente competente in materia di statistica.".

Art. 36

(Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36)

1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente: "L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione che la riversa in un apposito fondo per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).".

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 37

(Disposizioni in materia di beni di interesse religioso. Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), dopo le parole: "del patrimonio immobiliare di interesse culturale" sono inserite le seguenti: ", nonché dei beni culturali di interesse religioso di particolare pregio".

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 38

(Criteri per la concessione di patrocinii gratuiti e partecipazioni. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3)

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è aggiunta la seguente:

"g) della promozione delle iniziative e delle manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico. anche attraverso la concessione di patrocinii gratuiti e di partecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2011, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2bis. L'Ufficio di presidenza definisce con apposita deliberazione le modalità per la richiesta e i criteri per la concessione dei patrocinii gratuiti e delle partecipazioni economiche di cui al comma 2, lettera g), nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.".

3. Per il finanziamento degli oneri di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3/2011, introdotta dal comma 1, si provvede con gli stanziamenti già previsti sul bilancio del Consiglio regionale.

Art. 39

(Proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. Modificazione alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Art. 40

(Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alle leggi regionali 3 dicembre 2007, n. 31, e 22 dicembre 2015, n. 22)

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), dopo le parole: ", nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dopo le parole: "della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)," sono inserite le seguenti: "limitatamente ai rifiuti urbani e assimilati e fatto salvo quanto previsto dall'allegato A della medesima legge regionale per le altre tipologie di rifiuto,".

Art. 41

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione alla l.r. 19/2015)

1. ~~(10)~~
2. L'articolo 42 della l.r. 19/2015 è abrogato.

Art. 42

(Trasferimento del polo tecnologico di Verrès)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, con il Politecnico di Torino o con altri soggetti o enti interessati convenzioni finalizzate al trasferimento dal Comune di Verrès al Comune di Pont-Saint-Martin del polo per l'offerta di servizi formativi e di ricerca scientifica, costituito in applicazione dell'articolo 35 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 43

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2017/2019, un nuovo limite di impegno di euro 950 (Programma 04.07 - Diritto allo studio).

Art. 44

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, ~~Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 e dalle leggi regionali~~
~~Condizioni della sistemazione del maggior numero di informazioni e per istruzioni su come gestire i~~
 cookies.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2017/2019.

Art. 45
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

(*) L'art. 3, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1 dispone che la denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla L.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".

(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 6 recitava:

"4. Per l'anno 2017, gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si rendano vacanti nel medesimo anno; il predetto limite non trova applicazione nel caso di nuove assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e verso gli enti locali per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito di attività dello sportello unico degli enti locali (SUEL), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)."

(1a) Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, introduce l'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 12, che deve intendersi nel senso che il finanziamento degli investimenti dei Comuni è destinato ai soli lavori la cui realizzazione sia stata avviata dai Comuni richiedenti successivamente alla concessione del finanziamento.

(1b) Comma così modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 28 luglio 2025, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 13 recitava:

"1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della L.r. 6/2014, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale, ivi compresi la gestione del tempio crematorio e la fruizione delle sale settorie regionali per l'effettuazione delle indagini necrosettorie disposte dall' autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico."

(1b1) Comma così modificato dal comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 28 luglio 2025, n. 22.

Il comma 2 dell'articolo 13 era stato modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, e recitava:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 50.000 (missione 12 - programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale")."

"2. Per le finalità di cui al comma 1, tra gli interventi settoriali con vincolo di destinazione, è autorizzato un trasferimento annuale a favore del Comune di Aosta per un importo massimo di euro 150.000 (missione 12 - programma 09 "Servizio necroscopico e cimiteriale")."

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, (1c) Comma modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 13 recitava:
Nella nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

"3. L'erogazione della somma è effettuata mediante la liquidazione di un acconto pari al 50 per cento dell'importo stanziato e, a consuntivo, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali."

(1d) Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 7 novembre 2022, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 16 dell'articolo 20 recitava:

"16. Per garantire l'efficacia dei finanziamenti di cui al presente articolo è istituito un apposito ufficio unico e integrato, con l'obiettivo di informare e supportare enti pubblici, aziende e cittadini sulle opportunità offerte dai fondi europei. L'ufficio è costituito attraverso la riorganizzazione del personale già in forza all'Amministrazione regionale ed è posto alle dipendenze del coordinatore del dipartimento politiche strutturali e affari europei. L'ufficio è sottoposto annualmente alla valutazione degli utenti in ordine alla funzionalità dei servizi erogati e al raggiungimento degli obiettivi preposti."

(2) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 2017, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 23 recitava:

"1. Limitatamente al 2017, al fine di sostenere il comparto agricolo regionale, penalizzato dai ritardi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel pagamento delle misure a superficie di cui al Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione assicura il finanziamento, sotto forma di anticipazione, fino al 100 per cento del relativo importo, dell'indennità compensativa e dei pagamenti agro-climatico-ambientali spettanti agli agricoltori con riferimento alla campagna 2015 e, fino al 60 per cento, con riferimento alla campagna 2016, sulla base della certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), al netto di eventuali debiti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL."

(3) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 2017, n. 4.

(4) Comma così modificato, con proroga al 31 dicembre 2025, dall'art. 9, comma 2, della L.R. 22 novembre 2024, n. 28.

Il comma 3 dell'art. 23 era già stato modificato, con proroga del termine al 31 dicembre 2024, dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24, con proroga del termine al 31 dicembre 2023, dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26, con proroga del termine al 31 dicembre 2022, dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 29, e con proroga del termine al 31 dicembre 2021, dal comma 4 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

Il comma 3 dell'art. 23 era già stato, inoltre, modificato dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13, nel modo seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2020."

e, precedentemente, dal comma 3 dell'art. 34 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, nel modo seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2020."

dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2019."

e dal comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 2, nel modo seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 31 dicembre 2018."

ed era stato sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 2017, n. 4, nel modo seguente:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione per l'importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione concedibile e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AREA VdA dell'esito istruttorio negativo o dell'inammissibilità della domanda di adesione alla misura e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 30 giugno 2018."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 23 recitava:

"3. L'erogazione dell'anticipazione è, inoltre, subordinata al riconoscimento da parte del beneficiario del debito nei confronti della Regione e all'impegno ad estinguere, contestualmente, per il medesimo importo, le eventuali anticipazioni bancarie in essere, a valere sui medesimi crediti, garantite da FINAOSTA S.p.A.. L'anticipazione ottenuta deve essere restituita, senza oneri aggiuntivi a carico dell'agricoltore, entro trenta giorni dall'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA o dalla comunicazione da parte di AGEA del diniego di erogazione dell'aiuto e, in caso di perdurare del ritardo nell'erogazione dell'aiuto da parte di AGEA, entro il 30 giugno 2017 per gli aiuti riferiti alla campagna 2015 e entro il 30 giugno 2018 per gli aiuti riferiti alla campagna 2016."

(5) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. 7 aprile 2017, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 23 recitava:

"4. Le modalità di presentazione delle domande di anticipazione e la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo al procedimento di cui al presente articolo è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente."

(6) Comma abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 25 recitava:

"2. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 13/2015 è aggiunto il seguente:

"2bis. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, è trasferita all'ARPA, a decorrere dall'anno 2017, la somma di euro 50.000 annui."."

(7) Comma abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 25 recitava:
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

"3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 trovano copertura nel Programma 17.01 - Fonti energetiche. Consultare la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies."

(8) Il processo di quotazione della società controllata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA s.p.a.), già autorizzato ai sensi del presente comma, è sospeso dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

(9) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera e), della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 28 recitava:

"(Esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli a basso impatto ambientale)

1. I veicoli nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione e il termine dell'ultima annualità esente.

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'intestatario del veicolo sia soggetto passivo per un debito d'imposta relativo alle tasse automobilistiche e oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione è revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo."

(9a) Articolo abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera j), della L.R. 28 luglio 2025, n. 26.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 33 recitava:

"1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), le parole: "realizzazione di iniziative dirette" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione o la promozione di iniziative".

2. All'articolo 23 della L.r. 6/2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Realizzazione o promozione di iniziative";*
- b) al comma 1, dopo le parole: "la realizzazione" sono inserite le seguenti: "o la promozione";*
- c) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:*

"cbis) sostegno all'organizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali promosse da associazioni di categoria, enti pubblici o privati, diversi dalle imprese."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della L.r. 6/2003, è aggiunto il seguente:

"3bis. La Regione può, inoltre, concedere contributi ad associazioni di categoria, enti pubblici o altri enti privati, diversi dalle imprese di cui al comma 1, per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali. La Giunta regionale individua con propria deliberazione l'ammontare concedibile dei contributi di cui al presente comma, fino alla misura massima del 30 per cento, nonché le spese ammissibili e le relative modalità di erogazione."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della L.r. 6/2003, è inserito il seguente:

"2bis. A decorrere dall'anno 2017, l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 3bis, è determinato complessivamente in euro 20.000 annui e trova copertura nel Programma 14.001 - Industria e PMI e artigianato. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessorato regionale, le risorse proprie e in attesa di stanziamenti regionali e regionali, nell'ambito Programma 14.001 - Industria e PMI e artigianato."

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.
(10) Comma abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 41 recitava:

"1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della L.r. 6/2014, il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) continua ad esercitare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), le funzioni di governo del sistema idrico integrato. L'organizzazione e la gestione delle relative attività continuano ad essere esercitate dai sotto ambiti territoriali ottimali (SubATO), individuati nelle norme di attuazione del servizio idrico integrato di cui all'allegato E al Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1778/XII dell'11 febbraio 2006. Al successivo adeguamento della disciplina del servizio idrico integrato si provvede con apposita modificazione delle norme di attuazione del servizio idrico integrato, in sede di aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque."

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 (BUR n. 122/2014)

**INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL'ASSEGNO
VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA**

CAPO I - Intervento temporaneo sull'assegno vitalizio

Art. 1 - Intervento temporaneo sull'assegno vitalizio.

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 e comunque una tantum, gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono temporaneamente ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.

1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno di reversibilità.

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**INTERVENTI TEMPORANEI RELATIVI ALL'ASSEGNO
VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA
PUBBLICA**

TABELLA A DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

VITALIZIO DIRETTO MENSILE (PER SCAGLIONI)	ALiquOTA (PER SCAGLIONI)	RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00	10,00%	euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
oltre euro 6.000,00	15,00%	euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento

qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.

Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018)

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI ⁽¹⁾

CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi

Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.

1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.

1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno di reversibilità.

Art. 3 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali".

1. Al comma 1 dell'[articolo 15](#) della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole: *"a far parte del Consiglio regionale del Veneto"* sono inserite le seguenti parole *" , o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale"*.

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:***INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI**

TABELLA A DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO

VITALIZIO DIRETTO MENSILE (PER SCAGLIONI)	ALiquota (PER SCAGLIONI)	RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 2.000,00	5,00%	5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00	8,00%	euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00	10,00%	euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
oltre euro 6.000,00	15,00%	euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.

1() L'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 19 abroga la suddetta legge regionale dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla legge regionale 19/2019 (1° dicembre 2019).



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **213/2017**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente GROSSI - Redattore MORELLI

Udienza Pubblica del **26/09/2017** Decisione del **26/09/2017**

Deposito del **12/10/2017** Pubblicazione in G. U. **18/10/2017**

Norme impugnate: Art. 1, c. 486° e 487°, della legge 27/12/2013, n. 147.

Massime:

Atti decisi: **ordd. 92 e 129/2015**

SENTENZA N. 213

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», promossi dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati con ordinanze del 10 dicembre 2014 e del 3 marzo 2015, iscritte ai nn. 92 e 129 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 27, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di Berardi Pierino ed altri e di Michelini Alessandro ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Federico Sorrentino per Berardi Pierino ed altri e per Michellini Alessandro ed altri e l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di due giudizi – promossi da altrettanti gruppi di ex dipendenti della Camera dei deputati per ottenere l'annullamento della delibera 4 giugno 2014, n. 87, con la quale l'Ufficio di Presidenza di quella Camera aveva disposto la decurtazione delle pensioni dei ricorrenti, per l'importo e la durata stabiliti dal comma 486, ed il versamento dei correlativi risparmi all'entrata del bilancio dello Stato, con (implicito) riferimento a quanto previsto dal successivo comma 487, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» – l'adita Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, premessane la rilevanza (in ragione della coincidenza di contenuto precettivo della delibera impugnata e delle richiamate disposizioni di legge) e la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 3, 53 e (implicitamente anche) all'art. 136 della Costituzione, ha sollevato, con le due (pressoché identiche) ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della suddetta legge n. 147 del 2013.

Secondo la Commissione rimettente, il “contributo di solidarietà” introdotto dalle norme censurate (non connotato da «elementi tali da escludere manifestamente che esso abbia natura tributaria») violerebbe, appunto, gli evocati artt. 3 e 53 Cost., in quanto «applicandosi ad una sola categoria di cittadini percettori di reddito (vale a dire i pensionati), tale contributo non consente di escludere manifestamente la menomazione “dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi”»; e – «introducendo un prelievo consistentemente maggiore rispetto a quello previsto, in particolare, dal (distinto) “contributo di solidarietà” richiesto a tutti i percettori di reddito dal comma 590 del medesimo art. 1 della legge n. 147/2013» – contrasterebbe, «anche sotto questo profilo», con il principio di eguaglianza dei cittadini a parità di reddito.

L'odierno «contributo di solidarietà» presenterebbe, inoltre, ad avviso della stessa rimettente, «significativi elementi di identità con il “contributo di perequazione” a suo tempo introdotto dall'art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in seguito dichiarato costituzionalmente illegittimo con la [...] sentenza della Corte costituzionale n. 116/2013». Dal che il sospetto ulteriore di «violazione del giudicato formatosi sulla predetta [...] sentenza n. 116/2013».

2. In entrambi i giudizi si sono costituiti altrettanti gruppi di pensionati della Camera dei deputati, svolgendo (con identica difesa) diffuse argomentazioni a sostegno delle questioni sollevate dalla Commissione rimettente – della quale hanno inteso, ribadire, in premessa, la natura di giudice a quo – e prospettando ulteriori profili di contrasto, delle disposizioni censurate, con il principio del legittimo affidamento sulla stabilità del trattamento previdenziale.

3. Nei due riferiti giudizi, è anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate, sotto il triplice profilo della carenza di effettiva motivazione sulla rilevanza, della mancanza di autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza e dell'omessa previa verifica di una possibile interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate.

Nel merito, l'Avvocatura ha concluso per la non fondatezza delle questioni stesse.

L'intervento normativo sulle pensioni più elevate sarebbe, infatti, a suo avviso, «pienamente conforme alle norme costituzionali che erroneamente si considerano violate ed anzi rende[rebbe] evidente che, in assenza di tali interventi, si sarebbe creata un “zona franca” sottratta a quella logica di

contenimento dei costi degli apparati pubblici resa necessaria dalla grave crisi economico-finanziaria, in spregio all'ineludibile esigenza di fornire un contributo equamente distribuito, ispirato ai principi di solidarietà ed eguaglianza». Principi, questi, recati dal comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che, per effetto del successivo comma 487, coerentemente coinvolgono anche gli organi costituzionali dotati di autonomia normativa (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica e Corte costituzionale), «egualmente impegnati nello sforzo di risanamento economico e di contenimento dei costi».

Il contributo in questione – aggiunge ancora l'Avvocatura – non avrebbe la sospettata natura tributaria, ma esclusivamente quella di prestazione imposta ex art. 23 Cost., e si risolverebbe in un prelievo di innegabile ragionevolezza, poiché riferito soltanto a trattamenti previdenziali più elevati e connotato da «una specifica funzione solidaristica» anche «nei confronti dei trattamenti dei soggetti c.d. “esodati”».

Proprio per tali finalità e per il suo “carattere transitorio”, la normativa denunciata si distinguerebbe da quella di cui all'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 116 del 2013, della quale il legislatore avrebbe tenuto conto in sede di lavori preparatori dello stesso comma 486. Il prelievo di cui si discute sarebbe, invece, piuttosto assimilabile a quello di cui all'art. 37 della legge n. 488 del 1999, che ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 22 del 2003 e ordinanza n. 160 del 2007) in ragione del fatto che, anche in quel caso, si trattava di «un contributo temporaneo di solidarietà a carico di trattamenti previdenziali obbligatori», volto a realizzare «“un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo effettuato”».

Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea, infine, l'impatto economico che avrebbe una eventuale pronuncia di accoglimento, del quale dovrebbe tenersi conto a seguito della riforma recata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riscritto l'art. 81 Cost., prevedendo il principio dell'equilibrio di bilancio, ed ha inserito, nell'art. 97 Cost., un nuovo comma primo, che impone alle pubbliche amministrazioni di assicurare «l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico», e richiama, a conforto di tale esigenza di bilanciamento dei valori costituzionali, la sentenza di questa Corte n. 70 del 2015.

Considerato in diritto

1. – Con due ordinanze – che, per testuale coincidenza dell'oggetto e del petitum, preliminarmente si riuniscono – la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, ritenuta la «identità del contenuto precettivo» della delibera dell'Ufficio di Presidenza 4 giugno 2014, n. 87, innanzi a sé impugnata, con quello di cui ai commi 486 e 487 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», chiede a questa Corte di verificare la legittimità costituzionale delle due suddette disposizioni, che essa sospetta in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione e violative del giudicato di cui alla sentenza n. 116 del 2013.

2. Preliminarmente va riconosciuta la legittimazione della Commissione rimettente a sollevare l'incidente di costituzionalità, come giudice a quo ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni giurisdizionali per la decisione di controversie (nella specie, quelle appunto tra Camera dei deputati e pensionati suoi ex dipendenti) per l'obiettivo applicazione della legge (ex plurimis, sentenze n. 376 del 2001, n. 226 del 1976).

3. Il censurato comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 testualmente dispone che:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino

all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. [...] Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

Il successivo comma 487 dello stesso articolo, a sua volta, stabilisce che: «I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 [Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Fondo di garanzia per la prima casa]».

4. Dubita, in particolare, la rimettente che le due riferite disposizioni, nel loro combinato contesto, violino:

gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il «contributo solidarietà», da esse introdotto, ingiustificatamente inciderebbe solo su una ristretta platea di destinatari (i titolari di pensioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie), per di più con caratteri tali da farne presumere la natura tributaria, provvedendo ad una decurtazione definitiva del trattamento di pensione, che ha natura di retribuzione differita, con acquisizione del relativo ammontare al bilancio dello Stato, con ciò venendo a ledere il fondamentale principio di eguaglianza «a parità di reddito»;

l'art. 3 Cost., sotto l'ulteriore profilo della entità del contributo in questione, «consistentemente maggiore» rispetto al (distinto) «contributo di solidarietà» richiesto a tutti i precettori di reddito dal comma 590 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013;

il «giudicato costituzionale» formatosi con la sentenza n. 116 del 2013, in quanto il «contributo di solidarietà» di cui al comma 486 presenterebbe «significativi elementi di identità» con il «contributo di perequazione» a suo tempo introdotto dall'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che quella sentenza ha, appunto, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

5. Le ulteriori questioni prospettate dalla difesa delle parti private – per asserito contrasto delle disposizioni denunciate con il «principio di tutela del legittimo affidamento nella stabilità del trattamento previdenziale» – non sono suscettibili di esame.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è, infatti, limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (sentenza n. 327 del 2010, ordinanze n. 138 del 2017 e n. 469 del 1992).

6. Le eccezioni di inammissibilità delle sollevate questioni – formulate dall'Avvocatura generale dello Stato per asserita carenza di motivazione sulla loro rilevanza, mancanza di autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza ed omissione del previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni denunciate – non sono fondate.

Contrariamente a quanto ex adverso affermato, la Commissione rimettente ha chiaramente, infatti, spiegato la rilevanza di tali questioni, in correlazione al petitum ed alla causa petendi delle controversie al suo esame ed alla ritenuta impossibilità di deciderle indipendentemente dalla verifica di

costituzionalità della normativa in concreto applicata dalla delibera che i ricorrenti le chiedevano di annullare; ne ha, inoltre, prospettato la non manifesta infondatezza non per relationem, ma con adeguate proprie argomentazioni; e, attesa la univocità delle disposizioni censurate (non suscettibili di letture alternative, che del resto la stessa Avvocatura neppure prospetta), non vi era, nella specie, spazio per un tentativo di esegesi adeguatrice che possa addebitarsi alla rimettente di aver omesso.

7. Nel merito, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 486 e 487 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 non è fondata.

8. La Commissione rimettente muove dalla premessa che il comma 486 censurato – e, quindi, il contributo di solidarietà da esso disciplinato – debba trovare necessaria applicazione al personale in quiescenza della Camera dei deputati in forza del mero rinvio (recettizio) che ad esso opera il successivo comma 487, in tal senso leggendo la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 87 del 2014 – atto oggetto di impugnazione nei procedimenti a quibus – il cui contenuto ritiene essere «del tutto coincidente» con quello dei citati commi 486 e 487.

La deliberazione impugnata presuppone infatti che il contributo previsto dal comma 486 «debba essere applicato ai trattamenti pensionistici erogati dalla Camera dei deputati in base al proprio Regolamento di quiescenza del personale»; e conseguentemente dispone di applicare a questi ultimi «il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147», nonché di versare «all'entrata del bilancio dello Stato» i «risparmi derivanti dall'applicazione della presente deliberazione», con implicito, ma univoco, riferimento, a quest'ultimo proposito, al comma 487 della predetta norma di legge.

9.– Un tale presupposto interpretativo è erroneo.

Invero, ciò che le ordinanze di rimessione non colgono, già sul piano della mera semantica della formulazione linguistica delle norme denunciate, è che il comma 487 non impone affatto l'applicazione del «contributo di solidarietà» così come disciplinato dal comma 486, bensì prevede che i soggetti destinatari, tra i quali (per quanto qui interessa) gli «organi costituzionali», versino al bilancio dello Stato «I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, [...] nell'esercizio della propria autonomia».

Il comma 487, dunque, non prescrive, di per sé, alcuna «trattenuta» pensionistica, come invece dispone il comma 486, bensì demanda all'autonomia degli organi costituzionali di provvedere ad un risparmio di spesa, anche tramite interventi sui trattamenti di quiescenza del proprio personale.

Ciò deve avvenire in base ai «principi di cui al comma 486» e, dunque, non in base alle regole dettate da tale disposizione: il che deve tradursi – come evidenziato dalla sentenza n. 173 del 2016 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 486 in riferimento al contributo interessante i pensionati delle forme di previdenza obbligatorie) – in una operazione, limitata nel tempo ed eccezionale, incidente, secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi pensionistici più elevati.

«Principi» ai quali si è attenuta la delibera impugnata, adottata dall'organo costituzionale – pur sempre «nell'esercizio della propria autonomia» – in una logica di partecipazione dei propri pensionati al sacrificio imposto (ex art. 1, comma 486, legge n. 147 del 2013) ai pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie.

10.– Una tale esegesi, è stata già, del resto, fatta propria da questa Corte allorquando si è trovata ad esaminare il ricorso in via principale proposto da talune Regioni ad autonomia speciale (Sicilia e Friuli Venezia-Giulia), che lamentavano la lesione della propria autonomia finanziaria in forza dell'applicazione del comma 487 (in quanto richiamante il comma 486).

Con la sentenza n. 254 del 2015 si è, difatti, escluso (segnatamente in riferimento a doglianza mossa dalla Regione Siciliana) che il comma 487 avesse attitudine lesiva dell'autonomia statutaria, «perché non pone espressamente alcun obbligo di risparmiare, ma ne rimette la decisione all'esercizio di un atto di autonomia da parte della Regione».

11.– Va, quindi, ribadito che tra le due esaminate disposizioni non sussiste un legame di consequenzialità necessaria, tale che il comma 487 comporti indefettibile applicazione del comma 486, poiché l'applicazione dei soli «principi» da esso desumibili, e non delle regole ivi dettate, è rimessa ad autonoma decisione del soggetto destinatario (nel nostro caso, la Camera dei deputati).

Con l'ulteriore corollario che non è ravvisabile affatto quella “coincidenza” contenutistica tra le norme denunciate e la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera impugnata nei procedimenti a quibus, come assunta dalla Commissione giurisdizionale rimettente in guisa di presupposto interpretativo da cui, erroneamente, è originato il dubbio di legittimità costituzionale oggetto del presente scrutinio.

12.– Ne consegue che rimangono assorbiti anche gli ulteriori profili di doglianza prospettati dalla Commissione rimettente, ossia la dedotta lesione del principio di eguaglianza in riferimento al comma 590 dello stesso art. 1 e l'asserita violazione del giudicato costituzionale; censure, peraltro, già esaminate dalla citata sentenza n. 173 del 2016 e ritenute, rispettivamente, la prima inammissibile (poiché il comma 590 riguarda il contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni e, inoltre, non si affermava da parte del giudice a quo che i ricorrenti fossero titolari di redditi oltre i trecentomila euro) e la seconda non fondata (giacché il comma 486 non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal precedente art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e successivamente modificato, né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento giuridico).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 136 della Costituzione, dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza **173/2016**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente GROSSI - Redattore MORELLI

Udienza Pubblica del **05/07/2016** Decisione del **05/07/2016**

Deposito del **13/07/2016** Pubblicazione in G. U. **20/07/2016**

Norme impugnate: Art. 1, c. 483°, 486°, 487° e 590°, della legge 27/12/2013, n. 147.

Massime: **38972 38973 38974 38975 38976 38977 38978**

Atti decisi: **ordd. 65, 91, 109, 119, 163 e 340/2015**

SENTENZA N. 173

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con ordinanza del 16 febbraio 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 23 marzo 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con ordinanze dell'11 febbraio e 16 marzo 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con ordinanza del 22 aprile 2015 e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 23 settembre 2015, rispettivamente iscritte ai

nn. 65, 91, 109, 119, 163 e 340 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17, 21, 24, 25 e 35, prima serie speciale, dell'anno 2015 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di B.M. ed altri, di A.A. ed altro, di S.S., di G.D., di S.M.A., di M.C.S. ed altri, fuori termine, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e gli atti di intervento di P.F. ed altri e di P.V., fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Giovanni C. Sciacca per G. D., per S.M.A. e per P.F. ed altri, Vincenzo Petrocelli per P.V., Vittorio Angiolini per B. M. ed altri, Federico Sorrentino per A. A. ed altro, Luigi Adinolfi per S. S., Filippo Mangiapane per l'INPS e gli avvocati dello Stato Federico Basilica e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. Per contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136, della Costituzione, non sempre congiuntamente evocati, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto (r.o. n. 65 del 2015), per la Regione Umbria (r.o. n. 163 del 2015), per la Regione Campania (r.o. n. 91 e n. 340 del 2015) e per la Regione Calabria (r.o. n. 109 e n. 119 del 2015) – chiamate a pronunciarsi su altrettanti ricorsi di (singoli o più) titolari di pensioni a (totale o parziale) carico dello Stato (di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS), i quali chiedevano che il loro trattamento non fosse decurtato del contributo di solidarietà introdotto, per il triennio 2014-2016, dal comma 486 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) – hanno tutte sollevato, premessane la rilevanza, questioni di legittimità costituzionale, variamente articolate ed argomentate, della disposizione di cui al predetto comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

2.– La disposizione così denunciata prevede, appunto, un «contributo di solidarietà» per il triennio 2014-2016, su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al trattamento minimo INPS: ossia del 6 per cento sugli importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; del 12 per cento sulla parte eccedente l'importo lordo annuo di 20 volte il trattamento minimo INPS annuo; e del 18 per cento sugli importi superiori a 30 volte il suddetto trattamento minimo, con acquisizione delle somme trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 dell'art. 1 della stessa legge n. 147 del 2013 (ossia, al finanziamento concernente gli interventi di salvaguardia pensionistica in favore dei lavoratori cosiddetti «esodati»).

2.1.– Secondo i giudici contabili delle sezioni giurisdizionali per la Calabria e per l'Umbria, la su riferita disposizione contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale di cui alla sentenza di questa Corte n. 116 del 2013, in quanto ripropositiva di una norma sostanzialmente identica a quella (art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla suddetta sentenza, destinata, infatti, agli stessi destinatari (pensionati) ed avente un identico oggetto, e cioè «un prelievo coattivo articolato su diverse fasce del reddito derivante da pensione».

2.2.– Tutti i rimettenti denunciano, poi, la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., stante la natura di prelievo di natura tributaria, «al di là del nomen iuris utilizzato» da ascrivere al contributo di solidarietà, risultandone i relativi requisiti (prestazione doverosa; imposizione per legge in assenza di rapporto sinallagmatico tra le parti; destinazione al finanziamento della spesa pubblica; correlazione ad un presupposto economicamente rilevante, che rappresenta indice di capacità contributiva) in forza di ragioni analoghe a quelle espresse dalla sentenza n. 116 del 2013 in relazione al contributo di perequazione di cui al menzionato art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011.

2.3.– La sezione giurisdizionale per la Calabria, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 (congiuntamente evocati), addebita inoltre alla disposizione in esame di incidere su una ristretta platea di destinatari, per concorrere al raggiungimento di obbiettivi previdenziali, assistenziali e sociali, di contenuto alquanto vago ed indifferenziato, così da sottrarre la categoria colpita «a quella maggiore tutela sociale, giuridica ed economica assicurata nel sistema previdenziale vigente», tenuto conto, altresì, della natura di retribuzione differita della pensione, assimilata ai redditi di lavoro dipendente, anche ai fini dell'applicazione dell'IRPEF.

2.4.– A loro volta, la sezione giurisdizionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 2, 3 e 36, la sezione giurisdizionale per la Calabria, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 38 e 53, e la sezione giurisdizionale per l'Umbria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., sospettano, sotto vari profili, violati il principio di ragionevolezza ed il principio del legittimo affidamento in quanto il contributo in questione inciderebbe autoritativamente sul reddito da pensione già maturato ex lege, senza, per un verso, essere «finalizzato all'effettuazione di prestazioni previdenziali/assistenziali puntualmente individuate» e, per altro verso, venendo al tempo stesso «acquisito indistintamente da ciascuna delle diverse gestioni previdenziali obbligatorie indipendentemente da ogni riferimento alle dinamiche dei rispettivi equilibri finanziari, e dunque anche da quelle che risultano in una situazione di equilibrio o addirittura di avanzo», così da venir meno «qualsivoglia logica di correlazione tra an e quantum del contributo (compreso il suo orizzonte temporale triennale) e dinamiche finanziarie/prestazionali complessive del sistema previdenziale».

2.5.– Nella mancata indicazione de "i criteri" di destinazione delle somme trattenute con il prelievo la sezione giurisdizionale per la Calabria ravvisa un ulteriore profilo di violazione degli artt. 81 e 97 Cost.; profilo, questo, condiviso anche dal giudice delle pensioni per la Campania ma in riferimento al solo art. 97 Cost.

2.6.– Infine, con l'ordinanza di rimessione iscritta al r.o. n. 109 del 2015, si prospetta il contrasto del comma 486 in esame con l'art. 3 Cost., sul presupposto che il contributo potrebbe essere diversamente disciplinato nel quantum dalle Regioni a statuto speciale, come è accaduto nel caso della Regione siciliana, che ha adottato apposita previsione legislativa (art. 22 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante «Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie) e ciò in antitesi rispetto al suo carattere perequativo finalizzato a rimpinguare il fondo nazionale INPS destinato agli esodati, in quanto diversificherebbe tra loro i medesimi soggetti passivi del contributo sulla base della loro residenza territoriale.

3.– La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due su citate ordinanze di rimessione, denuncia l'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in relazione anche ai commi 483 (sulla cosiddetta perequazione automatica), 487 (sulle corrispondenti misure di contenimento, di pensioni e vitalizi, adottati dagli organi costituzionali, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano) e 590 (sul rapporto tra contributo di solidarietà ex comma 486, e contributo sui redditi superiori ad euro 300.000,00 di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»).

3.1.– Il comma 483 violerebbe, secondo la rimettente, gli artt. 3 e 53 Cost. dissimulando «l'introduzione di una misura volta a realizzare un introito per l'Erario sotto forma di un risparmio realizzato forzosamente mediante la compressione di un diritto (quale quello all'adeguamento dei trattamenti) attribuito in via tendenziale ai pensionati»; gli artt. 36 e 38, introducendo in via definitiva una misura peggiorativa del trattamento pensionistico in precedenza spettante «con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività»; l'art. 117, primo comma, Cost., e, per il suo tramite, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e, segnatamente, «con il principio della certezza del diritto come

patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti, che sopporta eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di rilevanti circostanze di ordine sostanziale», oltre che «con altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul "patrimonio" (art. 21), il diritto degli anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)».

3.2.– Il comma 487 è denunciato «in raffronto» al comma 486, deducendosi che non essendo il comma 487 finalizzato ad interventi sul sistema previdenziale (posto che i risparmi di spesa confluiscono «al Fondo di cui al comma 48»), pur facendo applicazione dei principi di cui al comma 486, introdurrebbe «un ulteriore elemento di non chiarezza negli interventi normativi e di disuguaglianza di trattamento riservato a categorie distinte di pensionati».

3.3.– Con gli artt. 3 e 53 Cost., contrasterebbe, infine, il comma 590, in quanto prevede che ai fini del raggiungimento del tetto di euro 300.000,00 (oltre il quale il contributo di solidarietà è pari al 3 per cento), si debba tener conto anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali, però, il contributo è nella misura molto maggiore del 18 per cento stabilito dal precedente comma 486.

4.– Si sono costituite innanzi a questa Corte numerose parti ricorrenti nei giudizi a quibus. In particolare: M.B. ed altri cinque; S.S.; D.G., A.S.M., nei giudizi relativi, rispettivamente, alle ordinanze di remissione, iscritte al r.o. n. 65, n. 91, n. 109 e n. 119 del 2015.

4.1.– Altri sedici ricorrenti si sono costituiti tardivamente nel giudizio relativo all'ordinanza n. 163 del 2015.

4.2.– F.P. ed altri trentadue e, con separato tardivo atto, V.P., sono intervenuti ad adiuvandum nel giudizio relativo all'ordinanza, di remissione iscritta al r.o. n. 109 del 2015.

4.3.– Tutte le parti ricorrenti hanno svolto diffuse argomentazioni a sostegno della fondatezza delle questioni sollevate nei rispettivi processi di merito.

4.4.– Nei giudizi di cui al r.o. n. 109 del 2015 e n. 119 del 2015, le parti private, già costituite nel presente giudizio, hanno depositato (separate) memorie, ribadendo le ragioni di illegittimità delle norme censurate già sviluppate inizialmente, sottolineando, in particolare, come queste colpiscano, in modo indiscriminato, le pensioni di importo più elevato «derivanti da effettiva attività lavorativa e da piena corresponsione dei contributi».

5.– Nei giudizi relativi alle sei indicate ordinanze di remissione, si è costituito, anche l'INPS, che ha successivamente depositato altrettante memorie.

La difesa dell'Istituto ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza delle questioni (sollevate dalla sola sezione giurisdizionale per la Calabria) relative ai commi 483, 487 e 590 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della questione concernente il comma 486, dello stesso articolo, per «carezza di motivazione sulla rilevanza e mancato esperimento del doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice», nei giudizi di cui al r.o. n. 65 del 2015 e n. 91 del 2015; e per difetto assoluto di motivazione sulla giurisdizione nel giudizio di cui al r.o. n. 340 del 2015. Nel merito, ha contestato la fondatezza di ogni questione relativa al "contributo di solidarietà", di cui all'impugnato comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, sottolineandone innanzitutto la innegabile diversità rispetto al "contributo di perequazione" caducato dalla sentenza di questa Corte n. 116 del 2013, e sottolineandone la natura non tributaria.

Destituita di fondamento sarebbe, altresì, a suo avviso, la tesi per cui i proventi del prelievo non sarebbero destinati a finalità solidaristiche.

Nella specie sarebbe, quindi, evocabile, in coerenza con i principi solidaristici, la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative all'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000): ordinanze n. 160 del 2007 e n. 22 del 2003, atteso anche che interventi peggiorativi sui trattamenti di pensione, ove non irrazionali e non lesivi “in modo eccessivo” dell'affidamento del cittadino (come nel caso in esame), non sarebbero preclusi al legislatore.

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in tutti i giudizi di che trattasi.

Anche la difesa dello Stato ha eccepito, in limine, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 486, sollevata, a suo avviso, dai rimettenti senza adeguata motivazione sulla rilevanza, con passivo recepimento delle deduzioni dei ricorrenti in ordine alla sua non manifesta infondatezza e senza previo esperimento di una possibile interpretazione adeguatrice.

Nel merito, l'Avvocatura generale sostiene, tra l'altro, che il contributo in discussione non avrebbe natura tributaria, prevedendo, invece, in via eccezionale «una forma di riequilibrio “transitoria” (giacché limitata a tre anni dal 1° gennaio 2014), dell'importo dei trattamenti all'interno dello stesso sistema pensionistico, in quanto le somme prelevate dai soggetti incisi, vengono anche acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e non sono destinate alla fiscalità generale».

Ciò anche in aderenza al principio per cui al legislatore non sarebbe interdetto di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole della disciplina sui rapporti di durata, ove esse non incidano arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, come per il caso regolato dal denunciato comma 486 che, incidendo sulle cosiddette “pensioni d'oro”, introdurrebbe una disposizione non irragionevole e rispettosa del principio di solidarietà.

Non sarebbe, inoltre, violato l'art. 36 Cost., trattandosi di un prelievo contenuto non tale da far mancare ai pensionati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita; e parimenti non vulnerato sarebbe il principio di affidamento, per l'incidenza non sproporzionata, appunto, del contributo sul trattamento pensionistico, non insuscettibile di subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte da leggi sopravvenute non irragionevoli.

Sotto il profilo previdenziale, sussisterebbero, per di più, nel caso in esame, ragioni specifiche «che differenziano la posizione dei pensionati soggetti al contributo rispetto alla generalità dei cittadini e degli altri lavoratori e pensionati», giacché i primi, stante l'alto livello pensionistico conseguito, avrebbero «evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo».

Del resto, in situazioni particolari, in cui vi è necessità di salvaguardare l'equilibrio della finanza pubblica, l'intervento legislativo di cui alla disposizione denunciata sarebbe rispettoso dei principi costituzionali, in quanto impone un sacrificio eccezionale, transeunte, non arbitrario e rispondente allo scopo prefisso.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato, infine, l'impatto economico che avrebbe l'eliminazione del contributo in questione, sostenendo che di tale effetto occorrerebbe tenere conto, segnatamente a seguito della riforma costituzionale recata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riscritto l'art. 81 Cost., prevedendo il principio dell'equilibrio di bilancio.

Considerato in diritto

1. Con le sei ordinanze di rimessione, del cui contenuto si è già più ampiamente detto nel Ritenuto in fatto, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto, per la Regione Umbria e (con due ordinanze ciascuna) le sezioni giurisdizionali per la Regione Campania e per la Regione Calabria

prospettano dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), per contrasto, sotto vari profili, con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione.

1.1.– La sezione per la Regione Calabria estende la propria denuncia anche ai commi 483, 487 e 590 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013.

2.– I sei giudizi – nei quali si sono costituiti sia numerosi ricorrenti nei processi a quibus sia il resistente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri – per la sostanziale identità o per la complementarietà, comunque, dei quesiti formulati, possono riunirsi per essere unitariamente decisi.

3.– Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dibattimentale, che resta allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili la costituzione tardiva di parti nel giudizio relativo alla ordinanza di rimessione n. 163 del 2015 e l'intervento "adesivo" di altri soggetti nel giudizio relativo all'ordinanza n. 109 del 2015.

4.– Sia l'INPS che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno spiegato, tramite le proprie difese, un ampio ventaglio di eccezioni di inammissibilità che, in quanto ostative, in tesi, all'ingresso al merito delle questioni sollevate, vanno esaminate con carattere di priorità.

4.1.– Sono fondate le eccezioni (formulate dall'INPS) di inammissibilità per irrilevanza delle questioni (sollevate dalla sezione giurisdizionale per la Regione Calabria nelle due sue ordinanze di rimessione) aventi ad oggetto i commi 487 e 590 dell'art. 1 della legge scrutinata.

Entrambe tali disposizioni non vengono, infatti, in applicazione nei giudizi a quibus, posto che la prima (comma 487) riguarda gli organi costituzionali, le Regioni e Province autonome (con particolare riferimento ai vitalizi), e non comunque i pensionati a carico dello Stato; e la seconda (comma 590) attiene al contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni e, inoltre, in nessun caso si afferma da quel giudice a quo che i ricorrenti siano titolari di redditi oltre i trecentomila euro.

4.2.– Non fondata è, viceversa, l'eccezione di inammissibilità della questione relativa al comma 483 della legge medesima, formulata dall'istituto resistente sul presupposto che al riguardo «tutte le censure sollevate sono già state scrutinate da Codesta Corte nella sentenza 70 del 2015».

Si tratta, infatti, di eccezione che non attiene al profilo della inammissibilità, sebbene al proprium del merito (vedi sub. punto 6).

4.3.– Non fondate sono, altresì, le eccezioni, sia dell'istituto resistente che della difesa dello Stato, con le quali – relativamente alle questioni che investono il comma 486 – si deducono l'insufficiente motivazione sulla rilevanza, la critica adesione alla prospettazione delle parti nei giudizi a quibus e l'omissione del doveroso previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione.

Tutte le ordinanze di rimessione motivano adeguatamente, infatti, sulla rilevanza; assumono una propria autonoma posizione sui dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti ed escludono che, per l'univocità del dato normativo, si possa pervenire ad una sua esegesi "adeguatrice" (che, in tesi dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa dell'INPS, dovrebbe peraltro, condurre ad un rigetto e non all'inammissibilità, delle questioni in esame).

4.4.– Del pari non fondata è l'eccezione dell'INPS che attiene al difetto di motivazione sulla rilevanza in punto di giurisdizione della Corte dei conti, ovvero per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni (soltanto) ricorrenti, nei giudizi di cui a r.o. n. 65, n. 91 e n. 109 del 2015.

Nell'un caso, la sussistenza della giurisdizione è plausibilmente, infatti, motivata in ragione della natura pensionistica della controversia; e, nell'altro, il difetto di giurisdizione rispetto a taluni ricorrenti soltanto (perché titolari di pensione non a carico dello Stato) non elide la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli altri ricorrenti e, quindi, sussiste la rilevanza della questione.

5.– Superano, dunque, il vaglio di ammissibilità le sole questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 483 e 486 dell'art. 1 della legge 147 del 2013.

6.– Il comma 483 è denunciato unicamente dalla sezione giurisdizionale per la Calabria (r.o. n. 109 e n. 119 del 2015), «per contrasto con gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, nonché con l'art. 117, primo comma, Cost. per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 6, 21, 25, 33, 34), come anche interpretata dalla Corte di Strasburgo».

6.1.– La disposizione così sottoposta a scrutinio di costituzionalità riconosce, per il triennio 2014-2016, la «rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici» in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS.

6.2.– Secondo la rimettente tale disposizione sarebbe censurabile per le medesime ragioni (dissimulazione di un ulteriore prelievo fiscale a carico dei soli pensionati) già poste a base di precedente denuncia di illegittimità costituzionale dell'analogo art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6.3.– La questione – inammissibile in riferimento ai parametri europei, qui evocati dal giudice a quo in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla (solo) asserita loro violazione (sentenze n. 70 del 2015, n. 158 del 2011, ex plurimis) – è, nel merito, non fondata.

È pur vero, infatti, che la limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2012-2013, di cui al citato art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 70 del 2015.

Ma questa stessa sentenza (al punto 7 del Considerato in diritto) ha sottolineato come da quella norma (prevedente un “blocco integrale” della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo) si “differenzi” (non condividendone, quindi, le ragioni di incostituzionalità) l'art. 1, comma 483, della legge 147 del 2013, il quale viceversa, «ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014», ispirandosi «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza».

7.– Residua, da ultimo, la verifica di costituzionalità del comma 486, su cui soprattutto si concentra l'interesse dei giudici a quibus.

7.1.– Aggregate per profili di identità, di (anche solo parziale) sovrapposizione o, comunque, di complementarietà – ed unitariamente quindi valutate – le plurime censure rivolte, con le sei ordinanze di rimessione, al “contributo di solidarietà”, che l'impugnato comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 pone, per un triennio, a carico dei titolari di «trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie» complessivamente superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS, innescano altrettante questioni di legittimità costituzionale.

Le quali, coordinate in scala di logica consequenzialità, possono, a loro volta, così riassumersi.

Se il “contributo di solidarietà” qui oggetto di scrutinio, violi:

a) l'art. 136 Cost., in ragione della sostanziale «identità della fattispecie normativa prevista dal comma 486 rispetto a quella dell'art. 18, comma 22-bis, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98, a suo tempo dichiarato illegittimo dalla Corte», con la ricordata sentenza n. 116 del 2013 (così, in particolare, ordinanza di rimessione n. 109 del 2015);

b) gli artt. 3 e 53 Cost., trattandosi, al di là del nomen iuris, di un (mascherato) prelievo tributario, risolvendosi – al pari del cosiddetto contributo di perequazione di cui al citato art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito – in «un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini»;

c) gli artt. 3 e (secondo la sezione giurisdizionale per la Regione Calabria) 81 e 97 Cost. (quest'ultimo parametro evocato anche dalla sezione per la Regione Campania), poiché (ove anche configurato come prestazione imposta ai fini di solidarietà endoprevidenziale) il contributo in questione risulterebbe comunque connotato dalla «vaghezza della formulazione legislativa [che] costituisce un indizio della sua irrazionalità non essendo chiarito, ad esempio, quali siano i criteri attraverso i quali le somme derivanti dai contributi di solidarietà saranno destinate ad aiutare i titolari di pensioni più basse ma con quali criteri oppure se serviranno anche per fronteggiare i disavanzi della disoccupazione e della cassa integrazione INPS che sono per lo più alimentati dallo Stato ovvero, ancora, se una parte del ricavato (peraltro indeterminata e mai quantificata) possa essere utilizzata per il cosiddetto Fondo INPS per gli esodati»;

d) gli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., poiché – non costituendo il prelievo de quo, un contributo di solidarietà (per superamento dei limiti intrinseci che dovrebbero connotare un siffatto contributo), né una riduzione del trattamento di quiescenza conseguente ad una modifica normativa del sistema pensionistico – esso si configurerebbe come una mera ablazione del trattamento di quiescenza dei pensionati incisi, in contrasto con i principi di razionalità-solidarietà, oltre che di adeguatezza pensionistica e della proporzionalità con l'attività lavorativa prestata ed i contributi pagati, risultando, altresì, leso anche il “principio dell'affidamento”, per non essere ragionevole la riduzione del trattamento pensionistico operata nella specie;

e) l'art. 3 (primo comma) Cost., in ragione della diversa disciplina del comma 486 rispetto a quella – più favorevole in ordine al quantum del prelievo – introdotta dalla Regione Sicilia con l'art. 22 della legge 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie).

8.– Venendo allo scrutinio delle questioni così elencate, deve, in primo luogo, escludersi che sussista la denunciata violazione dell'art. 136 Cost.

Il “contributo di solidarietà” ora in contestazione non colpisce, infatti, le pensioni erogate negli anni (2011-2012), incise dal precedente contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo in ragione della sua accertata natura tributaria e definitivamente, quindi, caducato (e conseguentemente recuperato da quei pensionati) per effetto della sentenza di questa Corte n. 116 del 2013; colpisce, invece, sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni, di elevato importo, nel successivo periodo, a partire dal 2014.

E tanto esclude che la disposizione sub comma 486 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 sia elusiva del giudicato costituzionale (rappresentato dalla suddetta sentenza), atteso appunto, che l'odierna disposizione non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal precedente art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento giuridico (vedi sentenza n. 245 del 2012).

Ragione per cui ciò che, a questo punto, resta da valutare è se la riproposizione, per il futuro, di una forma di prelievo, che si denuncia “analoga” a quella rimossa con la citata sentenza n. 116 del 2013, non violi, a sua volta, gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

9.– Neppure i suddetti parametri possono dirsi, però, vulnerati dalla disposizione in esame.

E ciò per il motivo, assorbente, che il contributo, che ne forma oggetto, non riveste la natura di imposta, attribuitagli dai rimettenti quale presupposto per il sollecitato controllo di compatibilità con il precetto (altrimenti non pertinente) di cui all'art. 53, in relazione all'art. 3 Cost.

Il prelievo istituito dal comma 486 della norma impugnata non è configurabile, infatti, come tributo non essendo acquisito allo Stato, nè destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all'Erario in qualità di sostituti di imposta – lo trattengono all'interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”.

Si tratta, del resto, di una misura non strutturalmente dissimile – come sottolineato dalla difesa dello Stato – da quella a suo tempo introdotta dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000), il quale analogamente disponeva che «A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento [...]».

Norma, quest'ultima, che questa Corte ebbe a ritenere non in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (ordinanza n. 22 del 2003), e neppure contraria agli artt. 2, 36 e 38 Cost. (ordinanza n. 160 del 2007).

10.– Si è dunque, nella specie, in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003).

11.– Resta allora da verificare se il contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, come disciplinato dal censurato comma 486, risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti.

11.1.– In linea di principio, il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà.

In tale prospettiva, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune condizioni, atte a configurare l'intervento ablativo come sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile.

Il contributo, dunque, deve operare all'interno dell'ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà “forte”, mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori – endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico) – che devono essere oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all'intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato (sentenze n. 69 del 2014, n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 446 del 2002, ex plurimis).

L'effettività delle condizioni di crisi del sistema previdenziale consente, appunto, di salvaguardare anche il principio dell'affidamento, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli.

Anche in un contesto siffatto, un contributo sulle pensioni costituisce, però, una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza.

Il prelievo, per essere solidale e ragionevole, e non infrangere la garanzia costituzionale dell'art. 38 Cost. (agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale: sentenza n. 116 del 2010), non può, altresì, che incidere sulle "pensioni più elevate"; parametro, questo, da misurare in rapporto al "nucleo essenziale" di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione, ossia la "pensione minima".

Inoltre, l'incidenza sulle pensioni (ancorché) "più elevate" deve essere contenuta in limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura.

In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio "stretto" di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum.

11.2.– Tali condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame.

Come detto, esso opera all'interno del sistema previdenziale, che concorre a finanziare, in un contesto di crisi del sistema stesso, acuitasi negli ultimi anni, per arginare la quale il legislatore ha posto in essere più di un intervento, contingente o strutturale, tra cui, in particolare, proprio quelli per salvaguardare la posizione dei lavoratori cosiddetti "esodati" (da ultimo, commi da 263 a 270 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015).

Inoltre, il contributo riguarda le pensioni più elevate, ossia quelle il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento), secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità e, in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di siffatte pensioni.

In questi termini, l'intervento legislativo di cui al denunciato comma 486, nel suo porsi come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta, supera lo scrutinio "stretto" di costituzionalità.

12.– Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. in riferimento al tertium rappresentato dal comma 487 della stessa legge n. 147 del 2013 e, per il suo tramite, dalla legislazione siciliana, la questione non è fondata, giacché evoca un termine di raffronto (il comma 487) non idoneo a radicare un giudizio di eguaglianza, concernendo questo le misure di risparmio di spesa rimesse all'autonomia di organi costituzionali e di Regioni ad autonomia speciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria (in particolare, per ciò che concerne la Regione siciliana opera il Fondo di quiescenza di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante: «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009») e, dunque, non suscettibile di raffronto con i pensionati di cui al comma 486.

13.– Non si ravvisa, infine, nemmeno la dedotta violazione degli artt. 81 e 97 Cost., in quanto il primo parametro invocato non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una

nuova spesa o maggiori oneri, ma un'entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per fini istituzionali delle stesse (e anche per il finanziamento di misura a favore degli "esodati"), non costituisce arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa (art. 97 Cost.) alle stesse gestioni previdenziali o, comunque, indifferenziata destinazione di spesa (art. 81 Cost.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le Regioni Veneto, Campania, Calabria e Umbria, con le sei ordinanze in epigrafe indicate;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sollevata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con le due ordinanze in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, della legge n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO - IMPOSTE E TASSE IN GENERE - PREVIDENZA SOCIALE
Corte cost., Sent., (ud. 07-05-2013) 05-06-2013, n. 116

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO

Questioni di legittimità costituzionale

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Questioni di legittimità costituzionale

PREVIDENZA SOCIALE

Questioni di legittimità costituzionale

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con *ordinanza del 20 luglio 2012*, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con due ordinanze del 25 febbraio 2013, rispettivamente iscritte al n. 254 del registro ordinanze 2012 ed ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2012 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di Bozzi Giuseppe ed altri, dell'INPS, nella qualità di successore ex lege dell'INPDAP, nonché gli atti di intervento del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

uditi gli avvocati Vincenzo Greco per il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, Giovanni C. Sciacca per Bozzi Giuseppe ed altri, Filippo Mangiapane per l'INPS, nella qualità di successore ex lege dell'INPDAP e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, con *ordinanza del 20 luglio 2012*, iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 36, 53, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

1.1.- Il rimettente premette che il ricorrente - magistrato Presidente della Corte dei conti in quiescenza dal 21 dicembre 2007, titolare di pensione diretta di importo superiore a euro 90.000,00 annui - ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di percepire il trattamento pensionistico ordinario, privo delle decurtazioni introdotte dall'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*, nonché la condanna dell'Amministrazione ai conseguenti pagamenti. La Corte ricorda, inoltre, come a sostegno del ricorso sia stata dedotta l'illegittimità costituzionale della citata norma, per violazione degli *artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 Cost.*

1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente assume in primo luogo che il ricorso ha un petitum separato e distinto dalla questione di costituzionalità, sul quale è chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere, trattandosi di una domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a conservare il proprio trattamento pensionistico senza le decurtazioni disposte dal citato comma 22-bis. Inoltre, osserva che, laddove non si dubitasse della compatibilità costituzionale della norma, la pretesa dovrebbe senz'altro essere dichiarata infondata, in quanto le decurtazioni stipendiali censurate risultano fissate direttamente ed inderogabilmente dalle «stringenti ed inequivoche disposizioni di legge applicate doverosamente dall'amministrazione datrice di lavoro», senza alcuna possibilità di interpretazioni alternative.

1.3.- Ciò posto, il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata si colloca nel quadro di una serie di previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed alla stabilizzazione finanziaria, in particolare in materia previdenziale, che impone ai pensionati pubblici sacrifici di considerevole entità.

1.4.- In primo luogo, secondo la Corte dei conti, la norma in questione si configurerebbe come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi *dell'art. 23 Cost.*, nonché come prelievo forzoso di natura tributaria, non rispettoso, tuttavia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (*art. 3 Cost.*) correlati a quello di capacità contributiva (*art. 53 Cost.*).

A suo giudizio, infatti, l'imposizione del sacrificio economico individuale avrebbe tutte le caratteristiche del prelievo tributario, perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, il cui gettito è destinato al fabbisogno finanziario dello Stato sotto forma di risparmio di spesa (richiama in proposito la sentenza di questa Corte n. 11 del 1995).

Al di là del nomen iuris utilizzato, dunque, si tratterebbe di un prelievo forzoso di somme stipendiali, privo di "sinallagmaticità" e destinato a copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato apparato.

Il rimettente osserva, tuttavia, che tale prestazione graverebbe soltanto su «alcune categorie di pensionati, lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre categorie dei settori previdenziali privato ed autonomo: categorie tutte caratterizzate dall'unitarietà riconducibile al principio costituzionale di tutela dei pensionati». Non si tratterebbe di una mera rideterminazione o "raffreddamento" dei livelli previdenziali pubblici, in astratto possibile essendo acquisito il principio della possibilità di una disciplina differenziata del rapporto previdenziale pubblico rispetto a quello privato, ma di una vera e propria imposta, gravante non su tutti i pensionati, ma esclusivamente su quelli pubblici.

Tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio solidaristico di cui *all'art. 2 Cost.*, coordinato con i principi di eguaglianza, parità di trattamento e capacità contributiva (*artt. 3 e 53 Cost.*).

Il rimettente ricorda in proposito che la giurisprudenza di questa Corte, su analoga questione relativa alla "manovra di bilancio" approntata con il *decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384* (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438* (ordinanze n. 341 del 2000 e n. 299 del 1999), aveva precisato che il sacrificio economico richiesto dal provvedimento legislativo deve avere carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario e consentaneo allo scopo prefisso, sicché non solo deve essere limitato ad un ristretto periodo di tempo, ma deve anche essere razionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini.

La norma impugnata avrebbe violato, pertanto, i parametri costituzionali invocati (*artt. 3, 36 e 53 Cost.*) non solo sotto il profilo della sproporzione ed irrazionalità della misura, ma anche specificamente sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto non sarebbero state colpite le altre categorie di pensionati, pur se percettori di elevati trattamenti, e i contribuenti in generale titolari degli stessi redditi.

Il prelievo in questione, in definitiva, non solo non sarebbe idoneo a garantire risparmi di spesa o introiti tali da realizzare significativamente l'obiettivo di stabilizzazione della finanza pubblica, ma si presenterebbe come irrazionale e discriminatorio, essendo diretto a colpire una limitata categoria di soggetti, anziché la collettività nel suo insieme, nel rispetto del principio di proporzionalità, in violazione quindi sia del principio solidaristico, che di quello di uguaglianza e di assoggettamento al prelievo fiscale in proporzione alla capacità retributiva.

Richiamando, poi, testualmente precedenti ordinanze di rimessione di altri giudici, il rimettente afferma che il legislatore avrebbe «inspiegabilmente ed ingiustificatamente aumentato gli squilibri, trascurando del tutto di colpire le ricchezze evase al fisco e persino gli introiti derivanti da rendite ben conosciute (quali le rendite catastali e finanziarie), per concentrarsi su una fascia specifica di pensionati, colpevoli unicamente di appartenere al settore pubblico e di avere redditi facilmente accertabili ed ancora più facilmente "attaccabili"».

1.5.- La norma censurata infine, secondo il giudice a quo, si porrebbe anche in contrasto con gli *artt. 42, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.*, in quanto realizzerebbe per via legislativa un intervento ablatorio della proprietà, colpendo una determinata categoria di soggetti, in assenza di previa valutazione

degli interessi coinvolti e senza che sia prevista la corresponsione di un'indennità di ristoro, in quanto, «l'accurato esame degli interessi in gioco e la ponderata decisione della misura e delle modalità del sacrificio secondo il principio costituzionale di buon andamento (*art. 97 Cost.*) non può non valere anche per il legislatore-amministratore».

2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

La manovra di finanza pubblica oggi censurata sarebbe, a suo giudizio, intervenuta in maniera non dissimile dalla manovra del 1993 (*art. 7 del d.l. n. 384 del 1992*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 438 del 1992*), rispetto alla quale la Corte costituzionale aveva dichiarato analoghe questioni manifestamente infondate (ordinanza n. 299 del 1990). In quelle occasioni questa Corte aveva affermato che norme di tale natura non si ponevano in contrasto con l'*art. 3 Cost.*, in quanto intervenute «in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del paese».

Inoltre, a sostegno dell'infondatezza della questione, l'Avvocatura dello Stato ricorda altresì che anche la sentenza n. 223 del 2012 ha ribadito la possibilità dell'utilizzo necessario da parte del legislatore di strumenti eccezionali in situazioni di difficoltà economica, «nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano».

Ciò posto, in questo caso la norma impugnata non si porrebbe in contrasto con l'*art. 3 Cost.*, giacché si tratterebbe di un intervento che non limita la platea dei soggetti passivi ai soli pensionati pubblici, ma si rivolge a tutti i percettori di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, e quindi anche ai già dipendenti del settore privato ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche in riferimento all'*art. 53 Cost.* l'intervento censurato sarebbe pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di progressività.

Infine, viene contestata la questione sollevata con riferimento all'*art. 42 Cost.*, in quanto, trattandosi di materia tributaria, non sarebbe concepibile alcun indennizzo come ristoro per un prelievo fiscale.

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato rileva che l'impatto sulla finanza pubblica della normativa censurata, alla luce delle relazioni tecniche presentate in Parlamento nel corso dell'iter di conversione del *d.l. n. 98 del 2011*, viene stimato in circa 26 milioni di euro per anno.

3.- Nel giudizio si è costituito l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), successore ex lege dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), ai sensi dell'*art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione per carenza di giurisdizione del giudice rimettente.

Secondo l'ente previdenziale, poiché il prelievo previsto dal citato *art. 18*, comma 22-bis, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 421 del 1995, n. 11 del 1995, n. 63 del 1990 e n. 146 del 1972) ha natura di prestazione patrimoniale imposta, la giurisdizione sarebbe riservata in via esclusiva alle Commissioni tributarie (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite, 27 ottobre 2011, n. 22381). La circostanza secondo la quale il prelievo fiscale operato dal sostituto d'imposta determinerebbe una materiale riduzione dell'importo erogato al pensionato, non sarebbe infatti idonea all'individuazione della giurisdizione in capo al Giudice delle pensioni, poiché il trattamento oggetto di prelievo forzoso rimarrebbe integro «tal quale determinato dall'Ente previdenziale, senza alcuna modificazione delle poste contabili già individuate».

3.1.- Nel merito, la parte costituita ritiene la questione infondata, in primo luogo con riferimento all'*art. 3 Cost.*, in quanto la disposizione in esame riguarderebbe l'intera platea dei titolari di trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli integrativi, senza l'asserita esclusione degli ordinamenti previdenziali privato ed autonomo. Tale assunto sarebbe, poi, dimostrato dalle modalità applicative seguite

dall'INPDAP prima, dall'INPS e dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, poi, i quali hanno emanato apposite circolari al fine di regolare le modalità concrete per disporre il prelievo.

Neppure sarebbe sussistente, secondo l'INPS, una discriminazione rispetto alla generalità dei consociati, in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la formulazione dell'*art. 53 Cost.* andrebbe valutata in termini non assoluti, ma relativi, imponendo di interpretare il principio dell'universalità dell'imposizione in necessario coordinamento con il principio solidaristico e di uguaglianza di cui agli *artt. 2 e 3 Cost.*, essendo ben possibile l'introduzione, per singole categorie di cittadini, di specifici tributi, purché nei limiti della ragionevolezza.

Infine, quanto alla questione relativa alla violazione del principio della espropriabilità della proprietà privata, salva corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell'*art. 42, terzo comma, Cost.*, il dubbio sarebbe infondato, in quanto la speciale ablazione della proprietà privata, ordinata al fine del concorso dei consociati alle pubbliche spese di cui all'*art. 53 Cost.*, non prevede, né potrebbe prevedere, alcun indennizzo.

4.- Con le due ordinanze, di identico tenore ed entrambe depositate in data 25 febbraio 2013, iscritte rispettivamente al registro ordinanze con i nn. 55 e 56 del 2013, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 53, Cost.*, questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*.

4.1.- Il rimettente premette che i ricorrenti - tutti magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti, magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti e da magistrati amministrativi - hanno proposto ricorso avverso il trattamento pensionistico loro attribuito a partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui è assoggettato al "contributo di perequazione" previsto dal comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*, come reintrodotta dall'*art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, nelle percentuali ivi stabilite, come risultanti dalle rispettive certificazioni CUD per l'anno 2011.

Nell'ordinanza iscritta al reg. *ord. n. 55 del 2013*, si afferma che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la corresponsione della mancata rivalutazione automatica del loro trattamento pensionistico in applicazione del comma 25 dell'*art. 24 del d.l. n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*.

Tutti i ricorrenti hanno chiesto, dunque, la corresponsione del proprio trattamento pensionistico senza assoggettamento al predetto "contributo di perequazione" e con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.

4.2.- In particolare, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte dei conti, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al reg. *ord. n. 55 del 2013*, di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di costituzionalità: A) del comma 22-bis dell'*art. 18, del d.l. n. 98 del 2011*, per contrasto con gli *artt. 2, 3, 53, 23 e 97 Cost.*; B) del comma 25 dell'*art. 24 del d.l. n. 201 del 2011* convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*, per contrasto con gli *artt. 3, 53, 97, 36 e 38 Cost.*

Quanto alla questione di legittimità costituzionale di cui al punto B), il giudice a quo, ancorché rilevante, la riteneva manifestamente infondata con separato provvedimento.

4.3.- Nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al reg. *ord. n. 56 del 2013*, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte dei conti, di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale: A) del comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011*, per contrasto con gli *artt. 2, 3, 53, 23 e 97 Cost.*; B) dell'*art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*; C) dell'*art. 1, commi 1 e 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96* (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

La Corte riteneva irrilevante la questione sub B) e manifestamente infondata quella sub C).

4.4.- Ciò posto, il giudice a quo - dopo aver osservato, in punto di rilevanza, di trovarsi nell'impossibilità di poter definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale - in ordine alla specifica eccezione sollevata dalla resistente INPS, quale successore ex lege dell'INPDAP, afferma la propria giurisdizione sulle domande avanzate.

Secondo il rimettente, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. In essa sono, dunque, comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale ovvero sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale.

La circostanza che il contributo di perequazione sia previsto da una norma "di natura tributaria" non trasformerebbe il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici in un rapporto tributario.

Nella fattispecie tale rapporto, al quale è estranea l'Amministrazione finanziaria - coerentemente non evocata in giudizio - non riguarderebbe una contestazione diretta della debenza all'Erario della somma trattenuta, ovvero un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione. Le controversie relative all'indebito pagamento dei tributi seguirebbero, infatti, la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario soltanto allorché si debba impugnare uno degli atti previsti dall'*art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546* (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'*art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*) e il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell'*art. 10* di tale decreto legislativo. Quando la controversia si svolga tra due soggetti privati in assenza di un provvedimento impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario, quindi, si riapproprierebbe della giurisdizione, non rilevando che la composizione della lite necessiti della interpretazione di una norma tributaria.

4.5.- Quanto alle questioni sub A), il rimettente, con ordinanze identiche quanto a motivazione, premette che questa Corte ha espressamente riconosciuto la natura tributaria della misura in questione. In particolare, viene ricordato che la sentenza n. 241 del 2012 ha affermato che il "contributo di perequazione" di cui comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011* «ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici [...] nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza». La norma impugnata, infatti, integrerebbe una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per caratterizzare il prelievo come tributario, ovvero, indipendentemente dal nomen iuris attribuito dal legislatore, quelli di un prelievo coattivo finalizzato al concorso delle pubbliche spese, posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria.

Il giudice a quo, inoltre, dopo aver richiamato i principi enucleati nella sentenza n. 223 del 2012, assume che l'impugnato *art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011* si pone in contrasto con gli *articoli 3 e 53 Cost.*

In primo luogo, infatti, a parità di reddito con la categoria dei lavoratori (pubblici o privati), il prelievo sarebbe ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con conseguente irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi. Il legislatore, affrontando l'eccezionale situazione economica avrebbe utilizzato uno strumento eccezionale, senza tuttavia garantire il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e, in particolare, del principio di uguaglianza (come specificato dalla citata sentenza n. 223 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Peraltro, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli *articoli artt. 2, 3 e 53 Cost.* anche in quanto lo speciale prelievo di solidarietà si imporrebbe nei confronti dei soli magistrati in pensione, come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo scrutinato dalla sentenza n. 223 del 2012. Conseguentemente, il principio di uguaglianza in relazione alla capacità contributiva di cui agli *artt. 3 e 53 Cost.* sarebbe ulteriormente vulnerato, nella specie, in quanto la

suddetta categoria di pensionati verrebbe «colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e, più specificamente, di redditi da lavoro dipendente» (in analogia con quanto deciso dalla sentenza n. 119 del 1981).

La Corte rimettente, inoltre, assume quale ulteriore motivo di censura anche la stessa entità del contributo di perequazione, posto in comparazione con quello previsto dall'*art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*. Sarebbe, infatti, irragionevole ed ingiustificato che - con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio - i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro siano tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, qualunque siano le componenti del loro reddito complessivo, compresi i redditi pensionistici, mentre i ricorrenti siano tenuti (per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica) ad un prelievo maggiore. Sintomatico sarebbe peraltro che, oltre la soglia di reddito di 300.000 euro lordi annui, a parità di reddito, l'una categoria (tendenzialmente universale) subisce un'imposizione del 3%, l'altra (cirscritta ai soli pensionati titolari di trattamenti di quiescenza corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria) un'imposizione del 15%, in violazione dei canoni costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza stabiliti dall'*art. 3 Cost.*, nonché del canone della capacità contributiva e del criterio di progressività delle imposte sanciti dall'*art. 53 Cost.*

Secondo la Corte dei conti, quindi, qualora la norma impugnata non venisse espunta dall'ordinamento giuridico, determinerebbe un ulteriore profilo di irrazionalità complessiva del sistema delle imposte speciali, inducendo un correlato irragionevole effetto discriminatorio, tenuto conto che lo stesso contributo di solidarietà di cui citato *art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 148 del 2011*, non si applica sui redditi di cui all'*articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, con conseguente «irragionevole ed arbitrario disallineamento normativo derivante dall'asimmetria nel meccanismo impositivo del contributo di solidarietà».

5.- Anche in tali giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadendo le argomentazioni svolte nell'altro giudizio, in particolare con riferimento alla legittimità di manovre di bilancio poste in essere «in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del paese» ed alla conseguente infondatezza delle questioni, non trattandosi di un intervento che limita la platea dei soggetti passivi ai soli pensionati pubblici, in quanto si rivolge a tutti i percettori di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. Non rileverebbe, infatti, la qualificazione pubblicistica o privatistica del rapporto di lavoro, ma unicamente la natura del trattamento, come sarebbe dimostrato, peraltro, dalla circolare INPS n. 109 del 2011, la quale espressamente dispone che, ai fini dell'individuazione dei soggetti per i quali opera il contributo, devono essere presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti pensionistici integrativi e complementari, sia erogati dall'INPS che da enti diversi dall'INPS.

Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche in riferimento all'*art. 53 Cost.* l'intervento censurato sarebbe pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di progressività.

6.- Anche in questi giudizi si è costituito l'INPS, con atto di tenore identico a quello relativo al giudizio iscritto al reg. ord. n. 254 del 2012.

7.- Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 55 del 2013, si sono costituite le parti private ricorrenti nel giudizio a quo, che hanno ripercorso pedissequamente le motivazioni dell'ordinanza di rimessione, sostenendo che, alla luce della natura di prestazione imposta del prelievo, la norma censurata sarebbe illegittima perché in contrasto con il principio di uguaglianza tributaria e di capacità contributiva nonché con il principio solidaristico, essendo una misura che colpirebbe soltanto la categoria dei pensionati, anche in considerazione dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale relativa al contributo di cui all'*art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*. A giudizio dei ricorrenti, le motivazioni adottate dalla Corte con riferimento a quella norma sarebbero applicabili anche al caso di specie, tenuto conto della pacifica "natura di retribuzione differita" da attribuire alle pensioni (citano in proposito la sentenza n. 30 del 2004).

8.- Nel medesimo giudizio è intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, il quale, premesso di essere un'associazione, senza fini di lucro, che intende tutelare i suoi circa 300 soci che hanno subito le decurtazioni pensionistiche, tramite l'INPGI, fra i quali 4 dei 12 che compongono l'attuale consiglio direttivo, e di poter essere dunque annoverato fra gli enti esponenziali di interessi diffusi, conclude per l'accoglimento delle questioni, precisando, quanto all'ordinanza n. 254 del 2012, che il tertium

comparationis non potrebbe essere individuato nei pensionati privati, alla luce del tenore letterale della disposizione.

Motivi della decisione

1.- Sono sottoposte all'esame della Corte questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, nel testo successivamente modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania e per la Regione Lazio, con tre ordinanze depositate rispettivamente il 20 luglio 2012 ed il 22 febbraio 2013, iscritte al reg. ord. n. 254 del 2012 e nn. 55 e 56 del 2013.

2.- Secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Campania (ordinanza iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012), la norma censurata, disponendo che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro, si porrebbe in contrasto con gli *articoli 2, 3, 36 e 53, della Costituzione* in quanto tale prelievo, avendo natura tributaria - perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, con destinazione del gettito al fabbisogno finanziario dello Stato -, sarebbe operato in violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva. L'intervento censurato, in primo luogo, colpirebbe la sola categoria dei pensionati pubblici, «lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre categorie dei settori previdenziali privato ed autonomo: categorie tutte caratterizzate dall'unitarietà riconducibile al principio costituzionale di tutela dei pensionati»; in secondo luogo, analoga misura non sarebbe prevista per i contribuenti in generale, titolari degli stessi redditi.

A giudizio della Corte campana, poi, la disciplina in esame recherebbe vulnus anche agli *artt. 42, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.*, poichè realizzerebbe per via legislativa un intervento ablatorio della proprietà, colpendo una determinata categoria di soggetti, in assenza di previa valutazione degli interessi coinvolti e senza che sia prevista la corresponsione di un'indennità di ristoro, in quanto «l'accurato esame degli interessi in gioco e la ponderata decisione della misura e delle modalità del sacrificio secondo il principio costituzionale di buon andamento (*art. 97 Cost.*) non può non valere anche per il legislatore-amministratore».

2.1.- Le ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 55 e 56 del 2013, di identico tenore ed entrambe emesse dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, assumono che la norma impugnata violerebbe gli *artt. 2, 3 e 53 Cost.*, poichè, come precisato anche dalla sentenza n. 241 del 2012 di questa Corte, pur avendo il «contributo di perequazione» natura «certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici [...] nella parte dichiarata illegittima dalla Corte con la sentenza n. 223 del 2012», e pur essendo stato adottato in una eccezionale situazione economica, non garantirebbe il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito con la categoria dei lavoratori (pubblici o privati), essendo ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con conseguente irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi.

Il contributo in questione sarebbe stato adottato, poi, in violazione del principio di uguaglianza in relazione alla capacità contributiva, perché imposto nei confronti dei soli magistrati in pensione, categoria «colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e, più specificamente, di redditi da lavoro dipendente», come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 223 del 2012.

Inoltre, posto in comparazione con il contributo previsto dall'*art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il prelievo sarebbe palesemente irragionevole ed ingiustificato, perché - con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio - i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro sarebbero tenuti al versamento di un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, qualunque siano le componenti del loro reddito complessivo, compresi redditi pensionistici, mentre i ricorrenti nei giudizi principali, sarebbero tenuti (per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica) ad un prelievo maggiore, in violazione non solo dei canoni costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, ma anche di quelli della capacità contributiva e del criterio di progressività delle imposte.

Infine, la disposizione in esame determinerebbe, a giudizio dei rimettenti, un irragionevole effetto discriminatorio, in quanto lo stesso contributo di solidarietà di cui al citato *art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011*, non trova applicazione sui redditi di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, con conseguente «irragionevole ed arbitrario disallineamento normativo derivante dall'asimmetricità nel meccanismo impositivo del contributo di solidarietà».

3.- Tutte le ordinanze hanno ad oggetto la stessa norma, censurata con argomentazioni in larga misura coincidenti, e, quindi, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un'unica trattazione e di un'unica pronuncia.

4.- Preliminarmente, va confermata l'ordinanza letta nella pubblica udienza del 7 maggio 2013, che ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio iscritto al reg. *ord. n. 55 del 2013* dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007).

Nel giudizio, da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale, i rapporti sostanziali dedotti in causa riguardano profili che possono riguardare le posizioni previdenziali dei soci dell'ente intervenuto, ma non concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi, con conseguente inammissibilità dell'intervento.

5.- Ancora in via preliminare, va respinta l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilità della questione, sotto il profilo che la giurisdizione spetterebbe non al rimettente, ma al giudice tributario.

In considerazione dell'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di giurisdizione può rilevare soltanto nei casi in cui appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza; non anche quando il rimettente abbia motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione (da ultimo sentenze n. 279 del 2012 e n. 241 del 2008). Nella specie, i rimettenti, in particolare nelle ordinanze n. 55 e n. 56 del 2013, sulla specifica eccezione sollevata dalla parte costituita in quel giudizio, hanno affermato la propria giurisdizione sulla base di motivazioni del tutto plausibili. A loro giudizio, la natura tributaria della norma che prevede il contributo di perequazione non trasforma il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici in un rapporto tributario, in quanto la devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario presuppone che sia impugnato uno degli atti previsti dall'*art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546* (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'*art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*) e che il convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell'*art. 10* di tale decreto legislativo.

A fronte di siffatta espressa statuizione, il sindacato di questa Corte non può che arrestarsi, attesa la non implausibilità di una simile motivazione, peraltro in linea con i principi espressi dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, richiamati dalle ordinanze di rimessione.

6.- La questione sollevata in riferimento agli *articoli 3 e 53 Cost.* è fondata.

7.- La norma censurata si inserisce nell'ambito del *d.l. n. 98 del 2011*, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, emanato nel quadro di una più articolata manovra di stabilizzazione che ha avuto inizio con il *d.l. n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sviluppatasi in seguito attraverso altri interventi, contenuti nel *d.l. n. 138 del 2011*. In tali manovre sono state contemplate, per quanto attiene specificamente alle situazioni evocate dalle ordinanze in esame, misure dirette a perseguire un generale "raffreddamento" delle dinamiche retributive del pubblico impiego, oltre a interventi temporanei di riduzione delle retribuzioni e ad interventi "di solidarietà", variamente articolati, quanto a diverse categorie di cittadini, posti a carico sia del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sia della generalità di cittadini.

Per quanto qui interessa, con riferimento alla norma censurata, questa Corte ha ricostruito la portata dell'attuale formulazione e dell'attuale vigenza della disposizione. La *legge 14 settembre 2011, n. 148*, nel non convertire in legge l'originaria formulazione del comma 1 dell'*art. 2 del d.l. n. 138 del 2011* (che aveva abrogato il comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011*), ha sostituito, come già osservato nella sentenza n. 241 del 2012, il comma non convertito con una disposizione che si è limitata a riaffermare la perdurante efficacia del comma 22-bis dell'*art. 18 del d.l. n. 98 del 2011* («le disposizioni di cui agli articoli [...] 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014»). Conseguentemente, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, ai sensi dell'*art. 77, terzo comma, Cost.*, così da determinare la reviviscenza del comma 22-bis abrogato dal decreto non convertito.

7.1.- Va altresì osservato che, alla luce del chiaro tenore letterale, la disposizione trova applicazione, in relazione alle erogazioni di trattamenti pensionistici obbligatoria, sia in favore del personale del pubblico impiego, sia in relazione a tutti gli altri trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi incluse le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio (comprese quelle di cui al *decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563*, recante «Attuazione della delega conferita dall'*articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335*, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'*art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691*», al *decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357*, recante «Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi», al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»), nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla *legge 20 marzo 1975, n. 70* (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e successive modificazioni.

7.2.- Questa Corte ha già espressamente qualificato l'intervento di perequazione in questione come avente natura tributaria, non solo allorché si è occupata, dichiarandone l'illegittimità costituzionale, dell'analogo intervento di cui all'*art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010* (sentenza n. 223 del 2012), ma anche e soprattutto allorché ha esaminato la stessa norma oggi impugnata, con la citata sentenza n. 241 del 2012. In tale pronuncia è stato affermato che «il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (sopra descritto al punto 7.3.) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005)».

Nella specie, la Corte ribadisce la natura tributaria della norma impugnata, e pertanto la correttezza della premessa interpretativa che ha condotto i rimettenti ad impugnare la norma per violazione degli *artt. 3 e 53 Cost.*

7.3.- Le principali censure dei rimettenti individuano nella misura in questione un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo di cui al comma 2 dell'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010* (sentenza n. 223 del 2012).

Così correttamente individuato il rapporto di comparazione fra soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e tutti gli altri titolari di redditi, anche e non solo da lavoro dipendente, come reso palese nelle ordinanze nn. 54 e 55 del 2013, la questione, come con la pronuncia n. 223 del 2012, va scrutinata in riferimento al contrasto con il principio della "universalità della imposizione" ed alla irragionevolezza della sua deroga, avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini.

Va infatti, al riguardo, precisato che i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'*art. 53 Cost.*, il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro. Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 1991) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, nei diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

A fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura è ai redditi oltre 300.000 euro lordi annui, con un'aliquota del 3 per cento, salva in questo caso la deducibilità dal reddito.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (*artt. 2 e 3 della Costituzione*)» (sentenza n. 341 del 2000). Il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all'*art. 53 Cost.*, come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'*art. 3 Cost.*, non può, quindi, che essere ricondotto ad un «giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione» (sentenza n. 111 del 1997).

In relazione agli interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, nel cui contesto si colloca la disposizione in esame, questa Corte ha evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione, ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici e contribuenti in generale (sentenza n. 223 del 2012).

Anche in questo caso, è necessario analogamente rilevare l'identità di ratio della norma oggi censurata rispetto sia all'analogha disposizione già dichiarata illegittima, sia al contributo di solidarietà (*l'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011*) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest'ultimo assunto anche quale *tertium comparationis*.

Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi.

Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi "di solidarietà", determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche

modulando diversamente un "universale" intervento impositivo». Se da un lato l'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall'altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un'obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l'ordinamento costituzionale.

Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.

Va, quindi, pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del *d.l. n. 98 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 111 del 2011*, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del *d.l. n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.

CORTE COSTITUZIONALE - IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE
Corte cost., Sent., (ud. 03-07-2012) 11-10-2012, n. 223

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale

IMPIEGO PUBBLICO

Questioni di legittimità costituzionale

REGIONE

**Campania
Piemonte**

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli *articoli 9, commi 2, 21 e 22 e 12, commi 7 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con ordinanza del 23 giugno 2011, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza del 28 luglio 2011, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con ordinanza del 15 novembre 2011, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con ordinanza del 14 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con ordinanza del 14 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara, con ordinanza del 13 dicembre 2011, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con due ordinanze del 25 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con ordinanza del 10 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 10 gennaio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 1° febbraio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza del 22 febbraio 2012, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con *ordinanza dell'11 gennaio 2012* e dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 10 gennaio 2012, rispettivamente iscritte ai nn. 219 e 248 del registro ordinanze 2011 ed ai nn. 11, 12, 20, 46, 53, 54, 56, 63, 74, 75, 76, 81 e 94 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2011 e nn. 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19 e 21, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di Allegro Anna ed altri, di Baglivo Antonio ed altri, di Bruni Bruno Francesco ed altri, di Abate Francesco ed altri, di Bruno Eleonora ed altri, di Campo Lucia Anna ed altri, di Angeleri Alessandra ed altri, di Chiappiniello Agostino ed altri, di Anedda Ornella ed altri, di Casanova Cinzia ed altri, di Arena Annalisa ed altri, di Ciccìo Giacomo, di Interlandi Caterina ed altri, nonché gli atti di intervento di Abbritti Paolo e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesaro;

uditi gli avvocati Vittorio Angiolini per Allegro Anna ed altri, per Baglivo Antonio ed altri, per Bruni Bruno Francesco ed altri, per Abate Francesco ed altri, per Bruno Eleonora ed altri, per Campo Lucia Anna ed altri, per Angeleri Alessandra ed altri, per Anedda Ornella ed altri, per Casanova Cinzia ed altri, per Arena Annalisa ed altri, per Ciccìo Giacomo, per Interlandi Caterina ed altri, Sandro Campilongo per Chiappiniello Agostino ed altri, e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione distaccata di Salerno, sezione I, con ordinanza del 23 giugno 2011, iscritta al reg. ord. n. 219 del 2011, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53 e 104, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

1.1.- Il rimettente premette che i ricorrenti - tutti magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell'ambito di competenza territoriale del giudice adito - chiedevano al TAR la declaratoria di illegittimità delle decurtazioni del rispettivo trattamento retributivo, derivanti dalla applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nel comma 22 dell'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010*, domandando altresì il conseguenziale riconoscimento del diritto al trattamento retributivo, senza tener conto delle riduzioni

contestate. I magistrati istanti prospettavano in particolare il vizio di violazione di legge sotto plurimi profili, nonché l'illegittimità costituzionale della normativa primaria.

Nel giudizio, costituitesi le Amministrazioni intime, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle Finanze, veniva fissata udienza per la discussione dell'istanza cautelare e veniva spiegato atto di intervento.

1.1.1.- Il TAR ritiene, in primo luogo, che la questione prospettata sia rilevante, in quanto la disposizione censurata costituirebbe «l'unico ed immediato paradigma normativo di riferimento delle contestate misure applicative». Inoltre, la questione non sarebbe manifestamente infondata, in particolare con riguardo all'*art. 9 comma 22 del d.l. n. 78 del 2010*, quale risultante dalle modifiche introdotte con la legge di conversione.

1.1.2.- In particolare, per quanto riguarda le misure incidenti sugli automatismi stipendiali che caratterizzano la progressione economica, il giudice a quo rileva che il meccanismo di blocco prefigurato si porrebbe in contrasto con l'*art. 104, primo comma, Cost.*, in quanto violerebbe il principio per cui il trattamento economico dei magistrati non sarebbe «nella libera disponibilità del potere, legislativo o maiori causa del potere esecutivo» trattandosi di un aspetto essenziale all'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza. Un tale assunto sarebbe stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, secondo cui il cosiddetto adeguamento automatico rappresenterebbe un elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, diretto alla «attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza» (sentenza n. 1 del 1978), in modo da evitare che questi «siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri» (sentenza n. 42 del 1993), concretizzando dunque «una garanzia» (sentenza n. 238 del 1990). Inoltre, tale tradizione costituzionale sarebbe confermata dagli artt. 2 e 4 della cosiddetta Magna carta dei Giudici, approvata a Strasburgo il 17 novembre 2010 dal Consiglio d'Europa - Comitato consultivo dei Giudici europei (CCJE), la quale, sebbene priva di valore cogente, costituirebbe comunque una fondamentale deliberazione, utile al fine di interpretare le disposizioni interne, esprimendo tale atto «tradizioni costituzionali» dei quarantasette Stati europei che ne sono membri.

Il rimettente ritiene, quindi, che, alla luce della citata giurisprudenza e dei citati principi, dovrebbe ritenersi che il trattamento economico dei magistrati debba essere non soltanto «adeguato» alla quantità e qualità del lavoro prestato (ex *art. 36 della Costituzione*), ma anche «certo e costante, e in generale non soggetto a decurtazioni (tanto più se periodiche o ricorrenti)».

1.1.3.- Quanto alla riduzione percentuale dell'indennità integrativa speciale (rectius giudiziaria), il rimettente ritiene, in primo luogo, che, alla luce del contesto normativo, essa si concreterebbe in una prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria e, quindi, come tale assoggettata ai vincoli di cui agli artt. 23 e 53 della Carta costituzionale. Tale misura, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, avrebbe dovuto gravare su «tutti» i cittadini in ragione della loro capacità contributiva, in virtù del principio di generalità delle imposte, in un sistema informato a criteri di progressività.

A giudizio del TAR, il requisito della capacità contributiva, di cui all'*art. 53 Cost.*, inteso quale «valore» diretto ad orientare la discrezionalità del legislatore di fronte ai fenomeni tributari, si sostanzierebbe in quello per cui «a situazioni uguali, corrispondono tributi uguali», sicché il sacrificio patrimoniale che incida soltanto sulla condizione e sul patrimonio di una determinata categoria di pubblici impiegati, lasciando indenni, a parità di capacità reddituale, altre categorie di lavoratori («segnatamente autonomi»), risulterebbe arbitrario ed irragionevole, e pertanto in contrasto, non solo con l'*art. 53*, ma anche con l'*art. 3 della Costituzione*.

In questo caso, inoltre, trattandosi di una indennità, componente essenziale del trattamento retributivo soltanto dei magistrati, l'intervento di abbattimento si sostanzierebbe in un selettivo ed odioso tributo speciale ratione subjecti.

Ancora, a giudizio del rimettente tale «tributo» sarebbe «sostanzialmente regressivo», in quanto, essendo l'indennità (ex *art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 -Provvidenze per il personale di magistratura*) corrisposta in misura uguale ad ogni magistrato, la sua decurtazione finisce in concreto per colpire in misura minore i magistrati con retribuzione complessiva più elevata ed in misura maggiore i magistrati con retribuzione complessiva inferiore, in violazione, del canone di cui al secondo comma dell'*art. 53 Cost.*

Inoltre, anche tale intervento finanziario, sarebbe in contraddizione con il citato principio per cui il trattamento economico dei magistrati «non può ritenersi nella libera disponibilità del Legislativo o dell'Esecutivo», trattandosi anche in questo caso di aspetto essenziale per attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza (*art. 104, primo comma, Cost.*).

Per altro verso, poi, il rimettente evoca il contrasto con *l'art. 36 della Costituzione*, in quanto essendo il trattamento economico del magistrato considerato adeguato, solo in quanto integrato dalla indennità in oggetto, la decurtazione di quest'ultima non potrebbe che incidere sulla proporzione tra la retribuzione complessiva del magistrato ed il lavoro giudiziario svolto, determinando una alterazione dei principi di proporzione e adeguatezza degli stipendi.

Infine, il giudice a quo censura il citato *art. 9, comma 22*, per violazione *dell'art. 3 Cost.*, anche perché l'omogenea riduzione percentuale di un'indennità, che è evidentemente destinata a compensare gli oneri del lavoro giudiziario, finirebbe per compensare in modo minore i magistrati con minore anzianità di servizio, notoriamente impegnati in sedi disagiate con esposizione a rischi ed oneri spesso di fatto maggiori dei colleghi più anziani.

1.2.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione II, con ordinanza del 28 luglio 2011, iscritta al reg. ord. n. 248 del 2011, ha analogamente sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

1.2.1.- Anche in questo caso il rimettente premette di essere investito di ricorsi da parte di magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, per ottenere il riconoscimento delle retribuzioni ad essi spettanti, senza le riduzioni operate in forza delle norme censurate, di cui viene sospettata l'illegittimità costituzionale. In particolare, poi, l'ordinanza di rimessione precisa, in questo caso, che le censure esposte in ricorso non riguardano i "sacrifici" economici richiesti a tutte le componenti del lavoro pubblico, bensì soltanto «la lesione che deriva all'indipendenza dei componenti della Magistratura, alla quale è funzionale la adeguatezza del trattamento economico e soprattutto la sottrazione a scelte discriminatorie di altri poteri dello Stato».

1.2.2.- Il giudice a quo premette ancora che la normativa censurata si ricava dal coacervo normativo dei commi 21 e 22 dell'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010*, in quanto per i magistrati, così come per tutte le altre categorie del personale non contrattualizzato, viene introdotto il blocco dei «meccanismi di adeguamento retributivo» previsto dal primo periodo del comma 21, la cui operatività è estesa sia a livello di acconto che a livello di conguaglio (e dunque con effetto retroattivo) dal primo periodo del comma 22; per i soli magistrati (di tutte le magistrature), a differenza delle altre categorie del personale non contrattualizzato, sono poi salvaguardati i meccanismi di «progressione automatica dello stipendio», ossia gli scatti di carriera, non applicandosi ai medesimi il periodo secondo e terzo del comma 21.

In definitiva, ai soli magistrati viene operata una riduzione crescente nel tempo dell'indennità giudiziaria (*ex art. 3 della legge n. 27 del 1981*), come previsto dal secondo periodo del comma 22, vengono bloccati gli acconti (anni 2011, 2012 e 2013) e conguagli (triennio 2010-2012) e vengono introdotti, sempre in forza del comma 22, "tetti" all'acconto per l'anno 2014 (che non può superare quello del 2010) e al conguaglio per l'anno 2015 (determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo quindi il triennio 2011-2013).

1.2.3.- In punto di rilevanza il TAR osserva che - trattandosi di norme di immediata applicazione, giacché le parti ricorrenti subiscono nel corrente anno 2011 il blocco del meccanismo di adeguamento retributivo, nonché il blocco di acconti e conguagli cui avrebbe avuto altrimenti diritto, oltre ad avere già subito la decurtazione della indennità giudiziaria - la domanda di riconoscimento del diritto al mantenimento della precedente disciplina del trattamento economico non potrebbe essere esaminata senza il preventivo scrutinio di costituzionalità del citato *art. 9, comma 22*.

1.2.4.- Nel merito l'ordinanza ripercorre le motivazioni dell'analogo atto di rimessione del TAR Campania, già sintetizzato ed espressamente richiamato negli atti.

A giudizio del TAR Piemonte le norme censurate si porrebbero in contraddizione con i precetti costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza, di cui agli *artt. 101 e 104, Cost.*, valori, peraltro, a loro volta funzionali «all'esercizio imparziale ed obiettivo della funzione giudicante, come esigono molteplici

norme costituzionali anche in vista della celebrazione di un "giusto" processo (cfr. *artt. 24, 103 e 111 Cost.*; sentenza n. 381 del 1999)». In questo senso, il rimettente osserva che uno strumento formalmente incidente solo sulla retribuzione del magistrato, condurrebbe in realtà ad un indebito condizionamento sull'esercizio della funzione giurisdizionale, costringendo l'Ordine di appartenenza, ed addirittura il singolo magistrato, ad un confronto con il pubblico potere al fine di ripristinare le proprie condizioni economiche, «generando un sotterraneo conflitto tra Istituzioni che mina alla radice la serenità del Giudice».

Tali conseguenze, poi, sarebbero ancora più evidenti, in quanto «associando la riduzione stipendiale alle ben note polemiche tra poteri dello Stato», «la misura legislativa potrebbe apparire come una sorta di punizione o di monito per il Potere giudiziario», rendendo manifesta ai cittadini una condizione di evidente supremazia gerarchica di un Potere sull'altro, in contrasto «con i dettami costituzionali che improntano i rapporti tra Poteri alla separazione, all'equilibrio ed al bilanciamento». Del resto, i principi evocati sarebbero volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, assicurando la dignità dell'intero ordine giudiziario. In tal senso si sarebbe peraltro espresso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella raccomandazione del 17 novembre 2010.

1.2.5.- Quanto alla violazione degli *artt. 3, 23, 36 e 53, Cost.*, il rimettente ripropone in misura del tutto coincidente le argomentazioni sottese all'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 219 del 2011, in particolare quanto alla decurtazione dell'indennità giudiziaria, che configurerebbe un prelievo avente natura di prestazione patrimoniale, imposta sostanzialmente tributaria, in cui il sacrificio patrimoniale incide soltanto su di una determinata categoria di pubblici impiegati, lasciando indenni, a parità di capacità reddituale, altre categorie di lavoratori. Inoltre, il contrasto con *l'art. 36, Cost.* sarebbe evidente in quanto le misure adottate finirebbero per alterare la "proporzione" fra la retribuzione del magistrato ed il suo lavoro giudiziario, inteso complessivamente come l'insieme delle attività materiali, delle attività giuridiche, delle responsabilità e degli oneri su di esso gravanti.

1.3.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione I, con ordinanza del 14 dicembre 2011, iscritta al reg. ord. n. 20 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 36, 53, 97, 101, secondo comma, 104, primo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

1.3.1.- Il rimettente premette in questo caso che non risulta oggetto di specifica domanda nel giudizio a quo l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta stipendiale operata su tutti i pubblici dipendenti, ivi compresi i magistrati, in base al comma 2 dell'*art. 9 del medesimo d.l. n. 78 del 2010*.

1.3.2.- Secondo il giudice rimettente, la questione sarebbe rilevante in quanto l'eventuale pronuncia di incostituzionalità determinerebbe de plano l'accertamento dell'illegittimità del mancato adeguamento degli stipendi e delle trattenute ed il conseguenziale accoglimento del ricorso. In particolare, limitatamente alle parti della norma relative all'adeguamento triennale, il TAR per la Sicilia ritiene di non seguire l'interpretazione costituzionalmente orientata sollecitata in via principale dai ricorrenti, secondo cui non contenendo la norma impugnata specificazioni in ordine a quali siano gli acconti e i conguagli oggetto di mancata erogazione, essa di fatto non potrebbe trovare applicazione; ciò in quanto il meccanismo retributivo del personale di magistratura sarebbe sufficientemente chiaro, perché determinato in base degli incrementi conseguiti nel precedente triennio dalle altre categorie del pubblico impiego e realizzato mediante due acconti di pari importo nel secondo e nel terzo anno del triennio, con un successivo conguaglio.

1.3.3.- In primo luogo, il rimettente assume che le disposizioni riguardanti sia il blocco degli automatismi stipendiali per il triennio 2011-2013, sia il taglio della indennità speciale di cui all'*articolo 3 della legge n. 27 del 1981* contrastino con gli *articoli 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.*, espressione dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, funzionali a loro volta alla celebrazione del giusto processo di cui all'*art. 111, primo e secondo comma, Cost.* A giudizio del TAR, la necessità di garantire un processo giusto ed equo davanti ad un tribunale indipendente sarebbe rinvenibile anche nell'*art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, che, per il tramite dell'*art. 117, primo comma, della Costituzione*, «è entrata a far parte diretta del nostro tessuto costituzionale».

La Corte costituzionale avrebbe, in più occasioni, precisato come il precetto costituzionale dell'indipendenza della magistratura debba essere salvaguardato anche sotto il profilo economico ed, in particolare, in riferimento al meccanismo di adeguamento automatico, avrebbe ulteriormente osservato

come esso, evitando che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri, concretizzi «una garanzia idonea a tale scopo» (sentenza n. 238 del 1990, ordinanze n. 137 del 2008 e n. 346 del 1998).

Ciò posto, anche la speciale indennità giudiziaria e la sua rivalutazione, in quanto intrinsecamente connessa allo status di magistrati e parte essenziale e "normale" del trattamento economico, avrebbe tale scopo e le medesime esigenze di tutela. Anche in questo caso la Corte costituzionale avrebbe, infatti, ricondotto la rivalutazione di tale indennità a quella ratio di tutela dell'indipendenza, che non potrebbe essere negata, dunque al trattamento principale (in particolare, viene invocata la citata sentenza n. 238 del 1990).

Tale tradizione costituzionale sarebbe confermata dalla «Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità», atto adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010, al cui punto 54 si afferma che la retribuzione dei magistrati debba essere tale da «renderli immuni da qualsiasi pressione volta ad influenzare le loro decisioni» e si invita gli Stati membri ad adottare «specifiche disposizioni di legge per garantire che non possa essere disposta una riduzione delle retribuzioni rivolta specificamente ai giudici».

Analogamente concluderebbe la cosiddetta Magna Carta dei Giudici, approvata a Strasburgo il 17 novembre 2010 dal Comitato consultivo dei Giudici europei (CCJE), che, sebbene priva di valore cogente, esprimerebbe comunque le tradizioni costituzionali dei 47 Stati membri.

1.3.3.1.- Sotto altro profilo, poi, il giudice a quo ritiene che l'intervento finanziario in questione, mediante uno strumento che apparentemente incide solo sulla retribuzione del magistrato, è in grado di operare un indebito condizionamento sull'esercizio della funzione giurisdizionale, costringendo il magistrato ad un confronto con il pubblico potere al fine di elidere o attenuare le conseguenze negative della misura, generando in tal guisa un sotterraneo conflitto tra Istituzioni che mina alla radice la serenità del giudice e rischia di veder diminuito il credito ed il prestigio di cui il singolo magistrato e l'Ordine giudiziario devono godere presso la comunità dei cittadini.

La disciplina censurata potrebbe, anzi, apparire come una sorta di punizione o di monito per il potere giudiziario, rendendo manifesta ai cittadini una condizione di evidente supremazia gerarchica di un potere sull'altro, ingenerando l'idea di un magistrato "influenzabile" dalla consapevolezza che il taglio stipendiale disposto oggi potrebbe ben essere ripetuto o addirittura inasprito, in spregio proprio ai principi costituzionali di autonomia ed indipendenza. Ritiene il rimettente, infatti, che sebbene al legislatore sia consentito bilanciare tali principi con altri valori costituzionali in ipotesi configgenti, fra i quali quelli del rispetto delle esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, tuttavia un intervento sui meccanismi retributivi dei magistrati, avrebbe dovuto essere adottato «in uno scenario di coinvolgimento di tutti i contribuenti secondo i principi di pari capacità contributiva e progressività», nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed eguaglianza e non attraverso una manovra irrazionale, sproporzionata e discriminatoria.

1.3.4.- Il TAR per la Sicilia dubita della legittimità costituzionale della disciplina in esame anche perché essa violerebbe gli artt. 3, 53, primo e secondo comma, della Costituzione.

Tutte le disposizioni contenute nel comma 22, ma anche quelle contenute nei commi 1 e 21 dell'art. 9 citato, introdurrebbero, nel loro complesso, misure finalizzate ad incidere in maniera consistente sul trattamento economico dei magistrati per gli anni 2011, 2012 e 2013 (ed anche per l'anno 2014). A giudizio del collegio rimettente tali interventi, anche se presentati come mere misure di riduzione della spesa pubblica, avrebbero in realtà natura tributaria, e conseguentemente avrebbero dovuto essere assoggettati ai principi di universalità, capacità contributiva e progressività di cui *all'art. 53 della Costituzione*.

Le disposizioni in oggetto avrebbero tutte le caratteristiche elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte per qualificare come tributarie alcune entrate. In particolare, si tratterebbe di una prestazione doverosa, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (sentenze n. 141 del 2009, n. 335 del 2008, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005). Non vi sarebbe dubbio, infatti, in primo luogo, che le trattenute operate siano state effettuate dallo Stato «a prescindere da qualsivoglia rapporto sinallagmatico, nel senso che esse non trovano ragione in una controprestazione in favore del dipendente ma sono imposte in via autoritativa». Inoltre, esse si collegherebbero senz'altro alla spesa pubblica, come sarebbe evidente

dall'incipit del comma 2 dell'art. 9, che giustifica l'intervento: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea». Tale formulazione renderebbe infatti evidente che la ratio delle disposizioni collega la peculiarità degli strumenti utilizzati dal legislatore d'urgenza del 2010 ad obiettivi di carattere finanziario, «ossia alla messa a disposizione di risorse economiche per le esigenze dell'Erario».

L'imposizione di un sacrificio economico individuale, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, e la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di integrare la finanza pubblica, apprestando i mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a coprire spese, costituirebbero, dunque, proprio quegli elementi essenziali dei tributi individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

In definitiva, secondo il rimettente, la qualificazione come mera riduzione di spesa non potrebbe elidere la vera natura tributaria delle misure, poiché «ogni imposizione tributaria (tassa, tributo o contributo), che incida sugli stipendi dei pubblici dipendenti decurtandoli, si risolve sul piano effettuale in una riduzione della spesa pubblica, ma per ciò solo non muta la propria natura», che non potrebbe essere ricavata dall'effetto di bilancio che tali disposizioni producono, ma dalla loro natura intrinseca.

Ciò posto, secondo il TAR sarebbe evidente l'illegittimità dell'art. 9, comma 22 (ed anche della disposizione non censurata riguardante il "contributo di solidarietà"), in quanto incidente sul reddito di una sola "micro categoria" sociale, quella dei magistrati. Il legislatore avrebbe, infatti, a parità di capacità contributiva ed in violazione dell'art. 53 della Costituzione, deciso di colpire, con misure continuative - prolungate nel triennio 2011-2013 (con possibile estensione al 2014) ed in parte al biennio 2014-2015 - solo una determinata classe sociale: i dipendenti pubblici (quanto al comma 2 dell'art. 9), e «con misure ancora più incisive rispetto agli stessi dipendenti pubblici, una ancora più particolare e ristretta classe di contribuenti, i magistrati», realizzando «un tributo odioso e speciale ratione subiecti» (TAR Campania, ordinanza di rimessione n. 1162 del 2011). Non solo ma tale violazione sarebbe ancor più grave in quanto riferita proprio a quella categoria di contribuenti la cui tutela del trattamento stipendiale risponderebbe a quei principi di natura costituzionale specifici, di cui alla prima censura.

1.3.4.1.- Quanto specificamente al taglio dell'indennità giudiziaria, il rimettente ne denuncia anche la violazione del principio di progressività e di ragionevolezza intrinseca, in quanto, trattandosi di una componente della retribuzione corrisposta in misura fissa, il prelievo inciderebbe in misura inversamente proporzionale alla capacità contributiva del singolo magistrato. Sebbene, infatti, i criteri di progressività debbano informare il "sistema tributario" nel suo complesso e non i singoli tributi, la scelta adottata dal legislatore di incidere sul presupposto economico del reddito da lavoro, per coerenza di sistema e ragionevolezza avrebbe dovuto imporre la progressività, «atteso che tale natura ha l'I.r.p.e.f., ossia la principale imposta sul reddito delle persone fisiche, e quindi anche sul reddito da lavoro dipendente».

1.3.4.2.- Il TAR per la Sicilia dubita ancora della legittimità costituzionale del comma 22 dell'art. 9 (ma anche del predetto contributo di solidarietà non impugnato) per violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza legislativa e di solidarietà sociale, politica ed economica di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Posto che la matrice comune di tali interventi finanziari sarebbe costituita dalla straordinaria necessità di contenere la spesa pubblica e di perseguire finalità di stabilizzazione finanziaria e rilancio della competitività economica, al fine di fronteggiare la ben nota crisi economica nazionale ed internazionale, essi avrebbero dovuto riguardare la collettività nel suo insieme, in virtù dei "doveri inderogabili" di cui all'art. 2, e non solo i redditi da lavoro dipendente pubblico e, in misura maggiore, i redditi da lavoro dipendente dei soli magistrati, con esclusione delle identiche condizioni di tutti i percettori di reddito aventi la stessa capacità contributiva.

Sotto altro profilo, l'art. 3, Cost. sarebbe violato in considerazione del diverso trattamento riservato per altri redditi da lavoro (autonomo o dipendente privato), non essendo rinvenibile alcuna ratio giustificativa per la quale «i lavoratori del settore privato (dipendenti o autonomi) non debbano essere assoggettati a riduzioni stipendiali, con corrispondente introito a vantaggio dell'Erario», tenuto peraltro conto che le retribuzioni del settore privato, «specialmente ai livelli dirigenziali e manageriali delle imprese, per non parlare dei professionisti più facoltosi (ad esempio i notai e i farmacisti ma anche i più affermati tra gli avvocati, i medici specialisti, gli ingegneri, gli architetti), risultano enormemente più elevate di quelle del settore pubblico».

A giudizio del rimettente, la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione risulterebbe evidente in quanto gli interventi contenuti nella manovra tratterebbero ingiustificatamente in maniera diversa le categorie

di pubblici dipendenti, pur a fronte di una identica situazione reddituale. Mentre, infatti, per tutti i pubblici dipendenti, nel triennio 2011-2013 i trattamenti retributivi, sino alla soglia di 90.000 euro lordi annui non possono aumentare, ma neppure decrescono, in forza del combinato disposto delle disposizioni censurate, l'unica categoria che vede ridursi il proprio trattamento economico sarebbe quella dei magistrati, il cui trattamento stipendiale peraltro risponde ai summenzionati principi di natura costituzionale. Tale disparità di trattamento sarebbe peraltro ulteriormente confermata anche in relazione ai pubblici dipendenti che percepiscono più di 90.000 o 150.000 euro annui lordi e che sono tenuti a versare il contributo di solidarietà. Anche in questo caso, infatti, pur in presenza della medesima situazione reddituale e contributiva, i soli magistrati vedrebbero sommarsi al contributo di solidarietà ed al blocco dell'adeguamento retributivo anche i tagli all'indennità giudiziaria, con la conseguenza che solo per essi la riduzione dello stipendio sarebbe sensibilmente maggiore.

1.3.4.3.- Il TAR rimettente invoca, altresì, l'*art. 3 Cost.* anche quale espressione del canone di ragionevolezza legislativa.

Infatti, le impugnate disposizioni, per fare fronte ad una crisi che grava su tutta la popolazione, impongono un sacrificio rilevantissimo solo ad una categoria ridotta di cittadini, lasciando indenni i redditi e le retribuzioni di tutti gli altri contribuenti, aventi medesima capacità contributiva. L'irragionevolezza di tale intervento legislativo sarebbe viepiù evidenziato dal fatto che essa verrebbe ad incidere su un trattamento stipendiale, che risponde a principi di natura costituzionale.

L'irragionevolezza delle disposizioni impugnate deriverebbe, inoltre, dall'aver "approfittato" del meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni, previsto come garanzia del particolare status e della funzione costituzionale svolta dai magistrati, per ridurre il trattamento economico dei magistrati senza il loro consenso.

Ancora, espressione dell'irragionevolezza dell'intervento normativo sarebbe l'incisione in misura uguale su tutti i magistrati, imponendo «un peso economico in termini proporzionali di gran lunga superiore a coloro che percepiscono uno stipendio minore perché agli inizi della carriera».

1.3.5.- Con riferimento alla sola riduzione dell'indennità giudiziaria, poi, si deduce la violazione degli *artt. 3 e 36 Cost.* Per un verso, infatti, la decurtazione sarebbe irragionevole perché impedirebbe il raggiungimento dello scopo che la *legge n. 27 del 1981* aveva inteso far assolvere all'indennità stessa, ovvero compensare i magistrati degli oneri che essi incontrano nello svolgimento della loro attività, non risultando corrispondentemente ridotti gli oneri che sui magistrati gravano nel triennio di riferimento. Con l'irragionevole conseguenza che, dovendo i singoli magistrati far fronte a detti oneri gravanti sulla propria attività, per la parte ora non coperta dall'indennità, coloro che percepiscono un minor trattamento economico complessivo avrebbero maggiori difficoltà a fronteggiare i relativi costi.

Per altro verso, poi, la decurtazione inciderebbe, in violazione dell'*art. 36 Cost.*, sulla proporzionalità tra prestazione e retribuzione, poiché inciderebbe solo sull'aspetto quantitativo della retribuzione, lasciando immutata la richiesta di qualità del servizio e della funzione, in tal modo minando anche la dignità della persona-lavoratore nell'esercizio di una delle funzioni più delicate dello Stato.

Ancora, secondo il rimettente, la violazione degli *artt. 3 e 36 Cost.*, rilevarebbe anche sotto un diverso profilo. Sebbene, infatti, il legislatore sia abilitato a modificare la disciplina dei rapporti di durata e perfino situazioni di diritto soggettivo perfetto, ivi inclusa la variazione dell'entità e della distribuzione in voci differenziate del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, non sarebbe consentito che tali modifiche trasmodino in regole irrazionali o arbitrarie, come nel caso di specie in relazione alle altre censure di irragionevolezza.

1.4.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sezione I, con ordinanza del 13 dicembre 2011, iscritta al reg. *ord. n. 46 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104, 107 e 108 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 2 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

1.4.1.- Il rimettente premette di essere investito di un ricorso proposto da alcuni magistrati ordinari.

Il TAR ritiene non manifestamente infondata la questione, «anche nella scia delle ordinanze del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1162 del 23 giugno 2011, TAR Piemonte Sez. II, n. 846 del 28 luglio 2011 e TAR Veneto Sez. I, n. 1685 del 15 novembre 2011».

1.4.2.- In particolare, quanto ai parametri indicati dai ricorrenti, il TAR per l'Abruzzo afferma che rileverebbe il principio desumibile *dall'art. 104 della Costituzione*, «per cui il trattamento economico dei magistrati si collega strettamente al precetto costituzionale dell'indipendenza dei giudici, che viene garantita anche dall'adeguamento automatico delle retribuzioni, sostanzialmente decurtato dalla normativa in questione».

Inoltre, la prevista riduzione dell'indennità sostanzierebbe, sotto diverso profilo, anche la violazione sia del principio di uguaglianza, di cui *all'art. 3 Cost.*, sia del principio di ragionevolezza e di trattamento uguale di situazioni uguali.

Ancora, viene evidenziato il contrasto con *l'art. 36 Cost.*, essendo alterata in modo significativo la proporzione prevista fra il trattamento economico dei magistrati e l'attività svolta.

1.4.3.- Il rimettente, inoltre, ritiene che la decurtazione in esame, in quanto avente natura sostanzialmente tributaria, contrasterebbe con gli *artt. 23 e 53 della Costituzione*, in quanto riguarderebbe unicamente, o quasi, la categoria dei magistrati, alterando il principio di progressività delle imposte, con un'evidente disparità di trattamento rispetto agli alti dirigenti dello Stato e delle Aziende pubbliche.

Tanto varrebbe, a maggior ragione, per il contributo straordinario di cui *all'art. 9, comma 2*, per gli stipendi superiori ai 90.000 euro annui; esso riguarderebbe quasi unicamente i magistrati e da cui sarebbero esenti, non solo i dipendenti privati e gli autonomi, ma anche altri dipendenti pubblici, che godrebbero di una diversa struttura retributiva.

1.5.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I, con ordinanza del 15 novembre 2011, iscritta al reg. *ord. n. 11 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 2 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente censura *l'art. 9, comma 22*, per le identiche motivazioni contenute nelle ordinanze iscritte al reg. *ord. n. 219 e n. 248 del 2011*. In particolare, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia, assume che le norme impugnate si pongono in contraddizione con il principio (desumibile *dall'art. 104, primo comma, Cost.*), secondo cui il trattamento economico dei magistrati non può ritenersi nella libera disponibilità del potere legislativo o del potere esecutivo, trattandosi di un aspetto essenziale per attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza. Il legislatore avrebbe operato un indebito condizionamento dell'esercizio della funzione magistratuale, mettendo a rischio il credito e quel prestigio di cui la magistratura dovrebbe godere presso la comunità dei cittadini.

Quanto, in particolare, all'indennità giudiziaria, trattandosi di una componente "normale" del trattamento economico, sebbene introdotta a titolo "speciale" (in quanto preordinata a compensare i magistrati degli «oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività»), la sua riduzione la renderebbe inequivocabilmente inidonea allo scopo per il quale era stata istituita, in violazione anche del principio di ragionevolezza.

L'ordinanza in questione, inoltre, ripercorre, in modo in larga parte coincidente, le censure relative alla violazione degli *artt. 3 e 36* esposte dalla *ordinanza n. 20 del 2012*, con riguardo all'indennità giudiziaria, aggiungendo che, colpendo in misura maggiore i magistrati all'inizio della carriera, conterrebbe in sé anche un effetto discriminatorio, in violazione *dell'art. 3 Cost.*

1.6.- Anche il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza del 14 dicembre 2011, iscritta al reg. *ord. n. 12 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 21, primo periodo, e 22 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*, in un giudizio relativo anche in questo caso a ricorsi proposti da magistrati ordinari, in relazione alle decurtazioni stipendiali subite.

Il rimettente premette di aver respinto la domanda incidentale di misure cautelari e di aver disposto adempimenti istruttori a carico dell'Amministrazione finanziaria, di quella della giustizia e dell'INPDAP, che hanno risposto con note pervenute rispettivamente in data 2 agosto, 21 giugno e 12 agosto 2011.

1.6.1.- Dopo aver proceduto ad una ricostruzione del quadro normativo in cui si colloca il contenzioso, il Tribunale amministrativo illustra le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria ha applicato le norme in questione, come riferite dalle amministrazioni in sede istruttoria.

All'esito dell'attività istruttoria, il TAR ritiene infondata la prima pretesa dei ricorrenti, per l'accertamento della «intollerabile incertezza circa le sorti del trattamento economico dei magistrati», causato dal comma 22, che non sarebbe idoneo a definire il suo campo di applicazione a causa dell'indeterminatezza dei termini "acconti" e "conguagli".

1.6.2.- Ciò posto, dopo aver motivato in ordine alla rilevanza, in virtù dell'effettiva incidenza sugli stipendi dei ricorrenti, solleva, in primo luogo, questione di legittimità costituzionale del comma 21, primo periodo, e del comma 22, relativamente al mancato adeguamento, per violazione *dell'art. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione*, in quanto il trattamento economico dei magistrati, assistito da "certezza" e da "continuità" a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, non sarebbe nella libera disponibilità del Potere legislativo o del Potere esecutivo e non potrebbe essere soggetto a irrazionali, sbilanciate, sperequative e sostanzialmente inutili decurtazioni, le quali, in quanto tali, si presenterebbero comunque distoniche alla luce dei menzionati principi, che costituiscono presupposto e requisito essenziale di ogni giusto processo di cui agli *artt. 24, 101 e 111 della Costituzione*.

Peraltro, a giudizio del rimettente, le decurtazioni in parola non avrebbero tenuto conto della giurisprudenza della Corte, in relazione alla necessità che simili interventi debbano essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso» (cfr., sentenza n. 245 del 1997 e ordinanza n. 299 del 1999). La manovra in questione sarebbe, invece, solo apparentemente temporanea, secondo una logica perennemente emergenziale non incidente su alcun problema strutturale e culturale del «sistema Italia», come «le percussive ed ancora contingenti» manovre successive avrebbero dimostrato.

Le norme in questione vengono, inoltre, censurate con riferimento *all'art. 36 della Costituzione*, in quanto la retribuzione dei magistrati, stabilita con legge formale ed aggiornata, solo per *relationem*, sarebbe correlata non solo alla generica quantità e qualità delle funzioni ma anche al ruolo istituzionale e costituzionale svolto, sicché colpendo i meccanismi automatici di adeguamento si inciderebbe sull'adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione, rispetto alle specifiche funzioni di rilievo costituzionale, delle quali il legislatore ha tenuto conto nel delineare i corrispondenti meccanismi retributivi.

1.6.3.- Con riguardo alla decurtazione dell'indennità giudiziaria, il TAR trentino censura l'apparato normativo utilizzando le medesime argomentazioni impiegate per l'adeguamento, che ricalcano, peraltro, in larga misura quanto già riportato sinteticamente in relazione alle altre ordinanze. Tale indennità, che dovrebbe compensare gli oneri che i magistrati incontrano, anche in considerazione di un modello di lavoro "domestico", in cui l'amministrazione non mette a disposizione sufficienti mezzi ed uffici in cui svolgere l'attività istituzionale, perderebbe irragionevolmente, attraverso la sua riduzione progressiva, il ruolo originario.

Inoltre, viene prospettata anche la violazione *dell'art. 36 della Costituzione*, che impone sia l'obbligo di rispettare la proporzionalità tra la retribuzione e il livello quali-quantitativo del lavoro prestato, che il correlato divieto di diminuire lo stipendio se non in conseguenza della diminuzione delle prestazioni richieste.

Infine, il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale anche con riferimento alla violazione *dell'art. 53 Cost.*, in quanto si tratterebbe di un vero e proprio prelievo forzoso di somme stipendiali ed indennitarie a copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato apparato, non correlato ad alcuna "capacità contributiva". Non si tratterebbe, infatti, di un elemento di arricchimento della sfera del singolo, ma di un semplice ristoro o rimborso compensativo di oneri che il magistrato deve necessariamente sostenere, non rivelatore, dunque, di ricchezza statica o dinamica (patrimonio o reddito).

1.6.4.- La norma viene, poi, complessivamente censurata con riferimento alla violazione *dell'art. 97, primo comma, della Costituzione*, poiché la manovra in questione avrebbe avuto riflessi negativi sul buon

andamento degli uffici dell'Amministrazione della giustizia. Le gravose misure finanziarie avrebbero, in primo luogo, contribuito a determinare un "massiccio esodo" di personale dalla magistratura, provocando in tal modo una repentina perdita non solo di un ragguardevole numero dei giudici, ma anche di un inestimabile bagaglio di conoscenze e di esperienze, determinando nel contempo un aggravio di lavoro sui giudici rimasti. Inoltre, avrebbe influito sul buon andamento inteso come «regola di svolgimento della funzione», il cui rispetto sarebbe assicurato da tutti gli strumenti di garanzia apprestati dalla complessiva organizzazione dell'Amministrazione della giustizia, fra i quali rientrerebbero anche le condizioni di serenità e di stabilità delle proprie condizioni economiche, senza dover sopportare addirittura parte dei costi vivi del servizio.

1.6.5.- A giudizio del Tribunale amministrativo trentino, inoltre, la disciplina in questione, complessivamente considerata, violerebbe anche l'*art. 3 della Costituzione* per disparità di trattamento fra la categoria dei ricorrenti e quella del pubblico impiego contrattualizzato. Osserva in proposito che, mentre per il triennio 2011-2013 i dipendenti pubblici non subiranno aumenti dello stipendio ma neppure decurtazioni, in quanto la loro retribuzione rimarrà complessivamente "cristallizzata" al trattamento dell'anno 2010, lo sblocco della contrattazione collettiva consentirà ad essi di recuperare, nelle misure stabilite in sede di trattativa sindacale, quanto sarebbe loro spettato nel periodo precedente. Diversamente, i magistrati, non potranno recuperare o vedersi riassegnate le decurtazioni, con l'ulteriore vincolo peraltro del "tetto" dell'acconto spettante per l'anno 2014 e del conguaglio per l'anno 2015. Conseguentemente vi sarebbe una palese disparità di trattamento fra pubblici dipendenti che hanno identica capacità economica da lavoro dipendente.

Un simile assetto normativo, inoltre, sarebbe irragionevole alla luce dell'orientamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha considerato legittimo il blocco per un anno degli incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali, collocando tuttavia tale intervento «in un ambito estremo», purché limitato nel tempo ad un solo anno e non «irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini» (ordinanza n. 299 del 1999).

1.6.6.- Il rimettente dubita, poi, della legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate anche per violazione del canone della ragionevolezza intrinseca, in considerazione del fatto che tali misure risulterebbero incoerenti rispetto al consolidato sistema retributivo della magistratura rispondente ai valori costituzionali già ricordati, e sarebbero sproporzionate, illogiche ed inadeguate in relazione agli effetti sostanzialmente irrisori dei prelievi sulla diminuzione della spesa pubblica. Tale irrazionalità dell'intervento celerebbe una ratio punitiva per l'intera magistratura, come dimostrato, peraltro dalla disposizione introdotta (dopo la proposizione del giudizio in oggetto e di altri analoghi presso vari TAR) dal comma 7 dell'*art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, secondo cui: «qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale; non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni».

1.7.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione I, con ordinanza del 25 gennaio 2012, iscritta al reg. *ord. n. 53 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104 e 108 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 2, 21 (ove occorra) e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente premette di trovarsi nelle identiche situazioni in fatto ed in diritto che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione dei TAR per il Veneto, Campania, Piemonte e Trento, e dopo aver premesso brevi cenni sull'intervento normativo censurato dai ricorrenti, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intervento complessivo.

Si tratterebbe, quanto all'adeguamento, di un intervento non ragionevole, in primo luogo, perché operato su di un trattamento retributivo strutturato con automatismi atti a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

In secondo luogo, perché aggredirebbe le retribuzioni, senza quella dimensione solidaristica determinata dalla ripartizione fra diverse categorie di cittadini, cui si riferiva l'ordinanza n. 299 del 1999.

Inoltre, i disposti blocchi stipendiali violerebbero *l'art. 36 della Costituzione*, vulnerando la proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Con riferimento all'indennità giudiziaria, poi, il TAR sottolinea la violazione *dell'art. 36 Cost.* in quanto componente essenziale del trattamento retributivo, ovvero, *l'art. 53, primo comma, Cost.* qualora si ravvisasse nella medesima una prestazione di natura tributaria.

Ancora, viene censurato *l'art. 9, comma 2*, del più volte citato decreto-legge, che dispone il prelievo sulle somme eccedenti i 90.000 e 150.000 euro, in relazione alle retribuzioni del pubblico impiego. Tale disposizione violerebbe, secondo il rimettente, gli *artt. 2, 3 e 53, Cost.*, poiché, colpendo la sola categoria dei dipendenti pubblici, si porrebbe in contrasto con il principio di universalità dell'imposizione a parità di reddito, creando un effetto discriminatorio, reso evidente dalla diversa disciplina riservata al contributo di solidarietà, oltre i 300.000 euro di reddito, previsto per gli altri cittadini, dall'*art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il quale, sebbene giustificato dalla medesima ratio, prevedrebbe una soglia superiore, un'aliquota inferiore e la deducibilità dal reddito complessivo.

Infine, il prelievo tributario in questione, lederebbe anche, in maniera irragionevole in quanto intervento non strutturale, ma temporaneo, il legittimo affidamento sul proprio trattamento retributivo, in capo al pubblico dipendente che ha parametrato ad esso il proprio tenore di vita.

1.8.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione I, con ordinanza del 25 gennaio 2012, iscritta al reg. ord. n. 54 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101 e 104 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, commi 2, 21 (ove occorra) e 22*, nonché dell'*articolo 12, commi 7 e 10, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni dalla *legge n. 122 del 2010*.

1.8.1.- Il rimettente premette che il ricorrente, magistrato contabile in servizio dal 1985, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al trattamento retributivo nella sua interezza, senza le decurtazioni prodotte dalle norme di cui all'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010*, consistenti, a far tempo dall'anno 2011, in una decurtazione stipendiale di euro 8.671,64 per effetto della riduzione di spesa coattivamente operata dall'*art. 9, comma 2, del predetto d.l. n. 78 del 2010*; nel blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo previsto dall'*art. 9, comma 2*; nella trattenuta della percentuale della indennità giudiziaria di cui alla *legge n. 27 del 1981*, pari ad euro 2.013,07 per l'anno 2011, euro 3.355,11 per l'anno 2012, euro 4.294,55 per l'anno 2013, in applicazione dell'*art. 9, comma 22*. Infine, il ricorrente assume che, al momento della cessazione del rapporto, il ricorrente subirà l'applicazione dell'*art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010*, che prevede la rateizzazione della corrispondente indennità, mentre fin da subito ne subisce gli effetti dannosi in conseguenza dell'applicazione del comma 10, che dispone la sostituzione dell'indennità di buonuscita con il meno favorevole trattamento di fine rapporto, pur perdurando sui dipendenti pubblici la trattenuta aggiuntiva del 2,50 sull'80% della retribuzione, in aggiunta all'aliquota, a tutti i lavoratori dipendenti applicabile, del 6,91% prevista dall'*art. 2120 del codice civile*. Sostiene, in relazione a tali illegittimi ed incostituzionali effetti negativi, l'eccesso di potere, l'ingiustizia manifesta e la violazione degli *artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 della Costituzione*. Nel giudizio è intervenuto ad adiuvandum, Paolo Abbritti, magistrato ordinario in servizio presso la Procura della Repubblica di Perugia, con atto depositato successivamente all'ordinanza di rimessione.

1.8.2.- Il rimettente assume, in primo luogo, che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sarebbe di intuitiva evidenza e discenderebbe dal fatto che le norme di cui ai commi 2 e 22 dell'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010* trovano applicazione dal primo gennaio del 2011, di modo che il ricorrente ha subito il mancato incremento del 3,04% della voce stipendio (corrispondente al secondo acconto spettante ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2009*), la riduzione dell'indennità giudiziaria, nel corso del 2011 nella misura del 15%, e dal corrente anno 2012 nella misura del 25%, oltre che la riduzione del trattamento economico complessivo, del 5% una volta superati i 90.000 euro annui lordi, e del 10% una volta superati i 150.000 euro.

Il TAR evidenzia, altresì, che la disciplina introdotta dal *d.l. n. 78 del 2010* incidente sul trattamento retributivo, non si limita alla disposizione del comma 22, specificamente rivolta al personale di magistratura, ma si sviluppa in via generale anche attraverso la misura di cui al comma 2 del medesimo corpus legislativo. In particolare, la manovra prevedrebbe che: a) per tutti i dipendenti pubblici

(appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonchè del 10% per la parte eccedente 150.000 euro (comma 2); b) per i soli magistrati il blocco degli acconti per gli anni 2011/2013 e dei conguagli per il triennio 2010/2012 (comma 22, primo periodo); c) per i soli magistrati un "tetto" per l'acconto per l'anno 2014 che non può superare quello dell'anno 2010 ed un "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, che sarà determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo, dunque, il triennio 2011/2013 (comma 22, primo periodo); d) per i soli magistrati la riduzione annualmente progressiva (15%, 25% e 32%), per il triennio 2011/2013, dell'indennità giudiziaria di cui alla *legge n. 27 del 1981* (comma 22, secondo periodo).

Il TAR assume che le misure di contenimento in questione incidono significativamente sul trattamento economico dei magistrati, alterando «l'euritmia di un sistema che prevede un meccanismo automatico di determinazione dello stesso, regolato dalla legge ordinaria, al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza dei giudici».

1.8.3.- Ciò posto, viene censurato, in primo luogo, il citato comma 22, per le medesime motivazioni di cui alle ordinanze TAR Trento, 14 dicembre 2011, n. 3107; TAR Campania, Salerno, 23 giugno 2011, n. 1162; TAR Piemonte, Sez. II, 28 luglio 2011, n. 846; TAR Veneto, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1685.

Il rimettente osserva che, pur non ignorando l'orientamento di questa Corte su pregresse manovre che disponevano il blocco degli incrementi retributivi dovuti ad automatismi stipendiali, quella medesima giurisprudenza avrebbe consentito l'imposizione di sacrifici eccezionali, soltanto a condizione che fossero ragionevolmente ripartiti tra diverse categorie di cittadini, oltre transeunti e idonei allo scopo prefisso (sentenza n. 245 del 1997 e ordinanza n. 299 del 1999).

Le disposizioni impugnate, invece, si inserirebbero in una manovra finanziaria priva di dimensione solidaristica, che colpisce pesantemente solamente l'impiego pubblico, senza tenere conto del fatto che ne rimarrebbero immuni (anche a seguito del c.d. decreto «salva-Italia» *decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*) «i soggetti che con le amministrazioni pubbliche intrattengono solamente un rapporto di servizio onorario, ovviamente tutt'altro che gratuito».

In relazione a ciò la disposizione viene censurata anche sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e del principio solidaristico di cui agli *artt. 3 e 2 della Costituzione*, venendo discriminati in peius i magistrati, frustrando la loro legittima aspettativa all'ordinario sviluppo economico della carriera.

Allo stesso tempo, a giudizio del rimettente, il blocco dell'adeguamento automatico violerebbe anche il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, sancito *dall'art. 36 della Costituzione*, determinando un taglio lineare delle retribuzioni a fronte di un carico di lavoro che, come noto, risulta progressivamente crescente, anche in considerazione della mancata copertura dei posti in organico.

1.8.4.- Quanto al taglio dell'indennità giudiziaria di cui all'*art. 3 della legge n. 27 del 1981*, il rimettente, ne deduce, in primo luogo, la violazione *dell'art. 36 Cost.*, in quanto componente essenziale della retribuzione.

Inoltre, trattandosi di decurtazione di natura tributaria, in quanto consistente in una prestazione imposta, consistente nell'ablazione di somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e nella loro destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente stesso (secondo la definizione delle sentenze 12 gennaio 1995, n. 11; 10 febbraio 1982, n. 26), la sua connotazione selettiva a danno dei magistrati, determinerebbe la violazione *dell'art. 53, primo comma, Cost.*, che esprime il principio della generalità delle imposte, in ragione della capacità contributiva. Non solo, ma a giudizio del TAR per l'Umbria, vi sarebbe anche una violazione *dell'art. 53, secondo comma, Cost.* trattandosi di un tributo sostanzialmente regressivo.

1.8.5.- Il rimettente censura, altresì, l'*art. 9, comma 2*, il quale, piuttosto che caratterizzarsi come una riduzione stipendiale (*melius*, come una riduzione dei trattamenti economici), avrebbe natura tributaria, ricorrendone i due elementi fondamentali dell'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata

attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, nonché della destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di integrare la finanza pubblica.

Tale misura violerebbe gli *artt. 3 e 53 della Costituzione*, trattandosi di prelievo di natura tributaria, peraltro significativamente operato con progressivo raggiungimento di due differenti scaglioni (90.000 e 150.000 euro), cui si applicano aliquote crescenti, e colpirebbe solamente la categoria dei dipendenti pubblici (nel cui novero rientrano i magistrati), in contrasto con il principio della "universalità della imposizione". L'imposta sarebbe, inoltre, discriminatoria, sia in relazione all'amplessissima categoria dei "cittadini", rispetto alla quale i dipendenti pubblici sarebbero discriminati *ratione status* a parità di capacità economica, sia in relazione alla categoria più ristretta dei "lavoratori", risultando i dipendenti pubblici discriminati rispetto ai dipendenti privati, come pure ai lavoratori autonomi, i quali, a parità di reddito, non subiscono alcuna incisione patrimoniale. Tale effetto discriminatorio sarebbe reso ancor più evidente dalla diversa disciplina riservata al contributo di solidarietà, oltre i 300.000 euro di reddito, previsto per gli altri cittadini, dall'*art. 2 del d.l. n. 138 del 2011*.

Peraltro l'*art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011* disporrebbe espressamente che «ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rileva[no] anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'*art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, al lordo della riduzione ivi prevista», sicché il contributo di solidarietà si applicherebbe anche ai redditi complessivi che hanno già subito la decurtazione di cui all'*art. 9 del d.l. n. 78 del 2010*, seppure allorché raggiungano il superiore importo, senza che si verifichi una doppia imposizione.

1.8.6.- Il rimettente censura, infine, le modifiche apportate alla disciplina dell'indennità di buonuscita dall'*art. 12 del d.l. n. 78 del 2010*.

Premette al riguardo, in primo luogo, la sussistenza della giurisdizione in tale materia, in quanto, pur essendo l'*art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75* (Proroga del termine previsto dall'*art. 1 della L. 6 dicembre 1979, n. 610*, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'*art. 6 della L. 29 aprile 1976, n. 177*, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), abrogato dall'*art. 4, comma 1, numero 12, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104* (Attuazione dell'*articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo risulterebbe confermata dall'*art. 133, comma 1, lettera i)*, dello stesso codice sulle «controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico». Sarebbe, infatti, indubbia, anche secondo la Corte di cassazione, l'inerenza della controversia sull'indennità di buonuscita ad un diritto attinente al rapporto di pubblico impiego (in questo senso si citano Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27304; 2 luglio 2008, n. 18038).

Nel merito, in virtù di quanto previsto dall'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010*, «con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011», la disciplina della buonuscita dei magistrati verrebbe ad essere assoggetta al differente regime di cui all'*art. 2120 del codice civile*, concernente il trattamento di fine rapporto.

Tale innovazione, modificando peggiorativamente il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ed in particolare dei magistrati, renderebbe dubbia la legittimità costituzionale del comma 7 dello stesso *art. 12 del d.l. n. 78 del 2010*, che consente lo scaglionamento delle corresponsione dell'indennità (fino a tre importi annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione), in quanto determinerebbe una perdita patrimoniale certa, se non altro in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, in deroga alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie.

In relazione a ciò, una volta intervenuta la scelta del legislatore di prevedere un regime comune del trattamento di fine servizio applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, sarebbe irragionevole imporre ai soli dipendenti pubblici lo scaglionamento dell'indennità di buonuscita, determinandosi una violazione dell'*art. 3 della Costituzione*, nonché dell'*art. 36*, caratterizzandosi la buonuscita come "retribuzione differita". Siffatto differimento, inoltre, a giudizio del rimettente avrebbe un aggiuntivo carattere di irragionevolezza per il personale di magistratura, il cui pensionamento è legato al compimento del settantacinquesimo anno di età, epoca che, «naturalmente oltre che statisticamente, abbrevia le prospettive di vita, e dunque anche di effettiva fruibilità di tale retribuzione differita».

Infine, viene censurato il comma 10 dell'*art. 12 del d.l. n. 78 del 2010*, in quanto la menzionata estensione del regime di cui *all'art. 2120 cod. civ.* (ai fini del computo dei trattamenti di fine servizio) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, con applicazione dell'aliquota del 6,91%, avrebbe dovuto comportare il venire meno della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, costituita dall'80% dello stipendio.

A giudizio del TAR, sebbene si possa sostenere che tale trattenuta, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, ai sensi dell'*art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032* (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sia stata implicitamente abrogata dalla normativa successiva, tuttavia, secondo i consueti criteri ermeneutici, l'abrogazione tacita di una norma andrebbe dedotta dalla diretta incompatibilità logica, ossia dalla impossibilità di coesistenza della norma nuova con l'antica sullo stesso oggetto, per l'assoluta contraddittorietà delle due disposizioni, ovvero per il fatto che la nuova legge regola l'intera materia, anche se in modo non del tutto incompatibile con la singola norma precedente, e ciò perchè la disciplina complessiva importa il coordinarsi delle varie disposizioni di cui essa consta in un insieme unitario, che non tollera contaminazioni con norme logicamente ispirate a principi diversi (vengono citate: Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 1995, n. 538; sez. V, 21 giugno 2007, n. 3330).

Nel caso di specie, in primo luogo, l'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010* non conterrebbe una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti dello Stato, che si sostituisca organicamente al *d.P.R. n. 1032 del 1973*. In secondo luogo, non potrebbe essere affermato, senza margine di incertezza, che tra le norme considerate sussista una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, o, per meglio dire, (tale che) dall'applicazione ed osservanza della nuova legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra (Cass., sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2502; sez. lav., 1° ottobre 2002, n. 14129).

In assenza di antinomia tra le norme in esame, tale da escludere che l'applicazione dell'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010* consenta anche una parallela applicazione della rivalsa nei confronti del dipendente, ai sensi dell'*art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973* (in tale senso peraltro si orienterebbe l'INPDAP con la circolare n. 17 dell'8 ottobre 2010), sarebbe non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità connesso all'applicazione in combinato disposto dell'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010* con la rivalsa a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50% della base contributiva, per violazione degli *artt. 3 e 36 della Costituzione*, consentendo allo Stato datore di lavoro una riduzione dell'accantonamento, illogica anche perché in nessuna misura collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato.

1.9.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione I, con ordinanza del 10 gennaio 2012, iscritta al reg. ord. n. 56 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente premette di trovarsi nelle identiche situazioni in fatto ed in diritto che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione dei TAR per il Veneto, Campania, Piemonte e Trento, e dopo aver svolto brevi cenni sull'intervento normativo censurato dai ricorrenti, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato comma 22.

1.9.1.- L'ordinanza, in primo luogo, solleva questione di legittimità costituzionale con motivazione ed in relazione a parametri in larga parte coincidenti con quelli delle ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 219 e 248 del 2011, nn. 11, 53 e 54 del 2012, con riferimento agli *artt. 3, 23, 53, 101, primo comma, 104, 111 e 117, primo comma, Cost.*, quest'ultimo in relazione all'*art. 6 della CEDU*. In particolare, si tratterebbe di un intervento in contraddizione con le garanzie apprestate dalla legge a tutela dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, funzionali a loro volta allo svolgimento imparziale ed obbiettivo della funzione giudicante ed in definitiva di un "giusto processo", in adempimento degli obblighi convenzionali di cui al citato art. 6. In quanto poi, prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, sarebbero violati i principi di progressività e di generalità che informano il sistema tributario.

1.9.2.- Il TAR rimettente, aggiunge che le disposizioni di cui al comma 22 dell'*art. 9 cit.*, sia nella parte in cui incidono sull'adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati, sia in ordine alla riduzione progressiva dell'indennità giudiziaria, violerebbero il principio costituzionale di tutela dell'affidamento

ingenerato dai comportamenti del legislatore, del principio costituzionale di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di fronte alla legge di cui *all'art. 3 Cost.*

In particolare, in materia di retribuzione dei magistrati, in assenza di una espressa disposizione costituzionale, il riferimento principe sarebbe costituito dall'ampia riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, prevista *dall'art. 108, primo comma, Cost.*

La tendenziale attribuzione al legislatore di tale materia avrebbe, poi, determinato la sottrazione del trattamento economico dei magistrati alle procedure di contrattazione collettiva o di categoria, in ossequio al principio per cui occorre evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri (sentenza n. 1 del 1978).

Tuttavia, il potere di iniziativa unilaterale del legislatore in tema di trattamento economico dei magistrati, avrebbe dovuto essere svolto nel rispetto del principio di affidamento e del principio di leale collaborazione tra poteri costituzionalmente rilevanti.

In tale contesto, sussisterebbe una situazione giuridica di affidamento tutelabile dei magistrati, quantomeno nel senso della esistenza di aspettative generate dai precedenti comportamenti del legislatore. Il principio di tutela dell'affidamento, a sua volta, mentre sul piano della concreta disciplina legislativa avrebbe dovuto svolgersi mediante il ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze costituzionali (indipendenza ed autonomia dei giudici e compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica), non potrebbe non riflettersi anche sul piano procedimentale attraverso la previsione di una idonea fase del procedimento legislativo che preveda l'interlocuzione delle rappresentanze dei magistrati, che corrisponderebbe alla effettiva natura di legge-provvedimento non solo, per quanto qui rileva, dell'art. 9, comma 22, ma in generale delle disposizioni legislative che abbiano come oggetto la concreta disciplina del trattamento economico di una circoscritta categoria di lavoratori quali i magistrati.

La diversa soluzione adottata dal legislatore in questo caso determinerebbe, altresì, la violazione *dell'art. 3 Cost.* sotto i due profili della violazione del principio di ragionevolezza e della violazione della parità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori, le quali sono protette dal contratto contro eventuali modificazioni in peius da parte dei datori di lavoro.

1.10.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione I, con due ordinanze del 10 gennaio 2012, iscritte al reg. ord. nn. 63 e 94 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente premette di trovarsi nelle identiche situazioni in fatto ed in diritto che hanno dato luogo alle ordinanze di rimessione dei TAR per il Veneto, Campania e Piemonte, e dopo aver enunciato brevi cenni sull'intervento normativo censurato dai ricorrenti, ritiene non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato comma 22.

Le due ordinanze sollevano questione di legittimità costituzionale con motivazione ed in relazione a parametri in larga parte coincidenti con quelli delle ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 219 e 248 del 2011, nn. 11, 20, 53 e 54 del 2012, con riferimento agli *artt. 3, 23 e 53, 101, primo comma, 104, 111 e 117, primo comma, Cost.*, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU. Si tratterebbe di un intervento in contraddizione con i principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, funzionali a loro volta allo svolgimento imparziale ed obbiettivo della funzione giudicante ed in definitiva di un "giusto processo". Censura avvalorata, anche per il TAR Liguria, dai principi espressi dalla c.d. «Magna Carta dei Giudici» approvata dal CCJE, nonché dalla coeva Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli Stati membri. Trattandosi poi, di prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, sarebbero violati i principi di progressività e di generalità.

Anche in questo caso, i rimettenti sottolineano la ratio punitiva delle misure in contestazione e ne evocano l'intrinseca irragionevolezza, anche in considerazione del fatto che la recente riforma organica della magistratura realizzata nel 2006, ha disposto che alle periodiche valutazioni di professionalità possa conseguire in ipotesi di apprezzamento negativo la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. In tale contesto il blocco indiscriminato nei confronti di tutti gli appartenenti alla magistratura realizzerebbe, a giudizio del TAR, l'effetto di una valutazione negativa di professionalità globale e complessiva, in spregio ai più fondamentali canoni dell'agire legislativo, rendendo manifesto

«l'attentato ai valori di indipendenza della magistratura». Del resto, l'intento punitivo sarebbe avvalorato dall'*art. 16, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011*, richiamato anche nelle altre ordinanze.

In definitiva, i rimettenti, con motivazioni coincidenti con le ordinanze n. 20 e n. 56 del 2012, assumono che le norme censurate avrebbero operato una compressione dei valori costituzionalmente garantiti dell'indipendenza ed autonomia della Magistratura in una maniera del tutto irrazionale, sproporzionata e discriminatoria, con particolare riferimento ai profili della disparità di trattamento, della irrazionalità "quantitativa" del taglio, irrazionalità "interna" alle misure, alterazione del rapporto di proporzionalità tra prestazione e retribuzione.

1.11.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al reg. *ord. n. 74 del 2012*, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 21, primo periodo, 22, primo, secondo e terzo periodo, nonché dell'*art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 122 del 2010*.

Il rimettente premette che i ricorrenti, tutti magistrati amministrativi, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo previste dal *d.l. n. 78 del 2010*, in particolare dall'*art. 9*, commi 2, 21, 22 e dall'*art. 12, comma 7*, in relazione alle differenti anzianità di servizio.

1.11.1.- Seguendo l'ordine di prospettazione delle parti, il TAR per la Calabria, dubita della legittimità costituzionale, in primo luogo, dell'*art. 9, comma 2*, secondo cui i trattamenti economici ivi indicati, sono ridotti del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro lordi e del 10%, per la parte eccedente i 150.000 euro.

In via principale, il rimettente sostiene che, attesa la natura tributaria della norma, sarebbero violati gli *artt. 2, 3 e 53 Cost.*, con particolare riferimento ai principi di proporzionalità e progressività dell'imposizione.

Ciò posto, ed affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda inerente le decurtazioni del trattamento economico aventi natura tributaria, ai sensi dell'*art. 133, lettera i)*, del codice del processo amministrativo, il rimettente assume, in primo luogo, che il prelievo sarebbe disposto esclusivamente in danno di una ben definita categoria socio-economica, i lavoratori dipendenti del settore pubblico, ivi inclusi i magistrati, laddove, utilizzando il termine "tutti", la disposizione costituzionale individuierebbe tutta la platea dei contribuenti da assoggettare al prelievo fiscale. Non varrebbe osservare, in contrario, che i magistrati e/o i dipendenti pubblici sarebbero titolari di cespiti economici adeguati al prelievo, in quanto in possesso di una condizione lavorativa connotata da "stabilità", trattandosi di un argomento politico o comunque ideologico, ma non certamente giuridico. Inoltre, anche all'interno della medesima categoria dei magistrati, la norma conterrebbe aspetti sperequativi e regressivi, perché, prescinderebbe dalla considerazione dell'eventuale sussistenza di ulteriori proventi.

1.11.2.- In via subordinata, prosegue il rimettente, anche non riconoscendo alla norma natura tributaria (soluzione questa preferita dal collegio), sussisterebbero comunque i menzionati profili di illegittimità costituzionale.

La disposizione, infatti, rideterminando, in senso ablativo, un trattamento economico già acquisito alla sfera del pubblico dipendente come diritto soggettivo, inciderebbe sullo status economico dei lavoratori (anche appartenenti alla magistratura) alterando quel sinallagma che è il *proprium* dei rapporti di durata ed in particolare proprio dei rapporti di lavoro. Sebbene, infatti non sia interdetto al legislatore di emanare disposizioni atte a modificare in senso sfavorevole la disciplina dei rapporti di durata, queste non potrebbero trasmodare in un regolamento irrazionale (Corte costituzionale, sentenza n. 446 del 2002; ordinanza n. 327 del 2001; sentenze n. 282 e n. 264 del 2005, n. 393 del 2000, n. 416 del 1999), in violazione, non solo dell'*art. 3*, ma anche dell'*art. 2 e 36 della Costituzione*. Ciò, in quanto la novazione oggettiva ed unilaterale del rapporto di lavoro, realizzata dal *d.l. n. 78 del 2010*, oltre a tradursi nel grave scardinamento del principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, sacrificerebbe la stessa dignità sociale della persona-lavoratore, che si trova soggetto, senza possibilità di difesa, ad aggressioni patrimoniali arbitrarie non solo nelle modalità del prelievo, ma nello stesso presupposto, perché a determinarlo è lo stesso soggetto (Stato) che opera il prelievo, avvalendosi della forza derivante dall'essere ad un tempo datore di lavoro e legislatore.

1.11.3.- Inoltre, ancora nel caso in cui non si riconoscesse alla norma natura tributaria, secondo il rimettente la disposizione violerebbe gli *artt. 42 e 97 Cost.*, per lesione dei principi costituzionali in materia di ablazione reale e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Se la norma non avesse una natura tributaria, sarebbe incontestabile la sua natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che determinerebbe una vera e propria ablazione di redditi formanti oggetto di diritti quesiti, senza alcuna indennità. In tal senso, infatti, non potrebbe dubitarsi del fatto che il fenomeno espropriativo possa astrattamente colpire anche beni mobili fungibili, quali il denaro (nella specie, gli stipendi pubblici), sicchè si tratterebbe altresì di una norma-provvedimento, con conseguente violazione dell'*art. 97 Cost.*, avendo tale norma mutuato la natura del provvedimento, elidendone la fase del procedimento, deputata, fra l'altro alla partecipazione degli interessati, al fine di interloquire sulla legittimità e sull'opportunità delle scelte cui sono chiamati a contribuire con il loro sacrificio.

1.11.4.- Sotto ulteriore profilo, poi, il TAR per la Calabria, deduce la violazione degli *artt. 2 e 3 Cost.*, indipendentemente dalla natura tributaria o non tributaria della norma, in quanto l'aver attribuito la parte predominante dello sforzo "contributivo" ad una minore retribuzione dei dipendenti pubblici, e tra essi dei magistrati, introdurrebbe "forti discriminazioni", per le seguenti ragioni: il prelievo riguarderebbe ingiustificatamente una categoria di sicura "tassabilità", trascurando del tutto di colpire le ricchezze evase al fisco e persino gli introiti derivanti da rendite ben conosciute, soltanto perché misura più spendibile con l'opinione pubblica e perché comodamente qualificabile come "riduzione di spesa". In questo senso il rimettente sottolinea, altresì, che sarebbe consentito al legislatore stabilire una diminuzione delle retribuzioni dei magistrati, ma attraverso uno strumento specifico destinato a novellare organicamente e razionalmente l'intera disciplina di settore, regolando "a monte" la modalità ed i presupposti, con appositi moduli di procedura da osservarsi per il caso di eventi eccezionali, che impongano il coinvolgimento della categoria nello sforzo collettivo di risanamento dei conti pubblici.

La dedotta discriminazione peraltro contrasterebbe anche con "orientamenti di matrice comunitaria" (recte europea), con riguardo al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella «Raccomandazione CM/Rec (2010)».

L'irragionevolezza dell'intervento, ancora sarebbe evidenziata anche dal fatto che sull'importo "tagliato" del 5% o del 10% sarebbe applicata la ritenuta previdenziale (ex Circolare n. 12 del 15 aprile 2011), sicchè l'importo così risultante, si riverbererebbe interamente sulla retribuzione netta, diminuendone l'ammontare, con conseguenze assurde ed inopinate, poichè prescriverebbe un prelievo contributivo applicato ad una retribuzione meramente "figurativa" e non reale.

1.11.5.- Il rimettente ritiene, altresì, che, mediante uno strumento che formalmente incide (solo) sulla retribuzione dei magistrati, verrebbe ad operare un indebito condizionamento dell'esercizio della funzione giurisdizionale, poichè si costringerebbe l'ordine di appartenenza ad un confronto con i pubblici poteri al fine di ripristinare le condizioni economiche originarie, o quantomeno di elidere o attenuare le conseguenze negative della misura disposta in violazione dei valori dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello Stato, in particolare con riferimento ai magistrati amministrativi, di cui la Costituzione delinea l'attività di consulenza giuridico-amministrativa (spettante in via esclusiva al Consiglio di Stato), e di «tutela della giustizia nell'amministrazione».

1.11.6.- Con riguardo ai commi 21 e 22 dell'*art. 9* il TAR ne deduce la violazione degli *artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 Cost.*, con motivazioni in larga parte coincidenti con quelle sottese alle ordinanze di rimessione iscritte al reg. ord. nn. 219 e 248 del 2011, nn. 11, 53, 54 e 63 del 2012.

Quanto in particolare all'indennità giudiziaria, sarebbe evidente l'irrazionalità derivante dalla previsione di un progressivo accrescimento nel tempo del taglio in questione. Sebbene una simile progressione possa spiegarsi con la necessità di tener conto delle promozioni nel triennio, anche tale giustificazione, non presente nella legge, sarebbe del tutto illogica ed incoerente con il sistema.

Nello stesso senso, il ricorrente, conclude che neppure la motivazione della "crisi economica" sia adeguata a spiegare la ratio dei tagli crescenti, in quanto la norma dovrebbe consentire un risparmio immediato con progressiva mitigazione/riduzione del "taglio" fino a quando la crisi verrà superata. Del resto, anche a ritenere che l'invocazione della "crisi" costituisca l'effettiva motivazione della manovra non dovrebbe trascurarsi la "diversa sensibilità maturata in ambito europeo", nell'ambito della quale andrebbe collocata la sentenza del 24 novembre 2010 della Corte di giustizia UE (C-40/10), la quale ha annullato le disposizioni del regolamento 1296/2009 UE, che avevano ridotto l'adeguamento automatico annuale al

costo della vita degli stipendi dei funzionari UE, abbattendolo dal 3,7% all'1,85%, ritenendo che la pur nota situazione di crisi economica non potesse essere posta a fondamento di poteri "eccezionali" del Consiglio.

Il TAR ripropone, poi, anche con riferimento ai commi 21 e 22, le censure già esposte in riferimento all'art. 9, comma 2, specificando con riferimento alla violazione *dell'art. 36 Cost.* che, nel caso della magistratura amministrativa la falcidia della retribuzione assumerebbe specifici aspetti paradossali, poiché la norma che dispone il taglio delle retribuzioni si colloca in un contesto di progressivo aumento del carico di lavoro richiesto dallo Stato datore di lavoro ai magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato (con riguardo alle innovazioni introdotte dal codice del processo amministrativo).

1.11.7.- Infine, con riferimento al comma 7 dell'art. 12 («Interventi in materia previdenziale») il rimettente premette che la rilevanza della questione consisterebbe nel fatto che i ricorrenti subiranno con certezza assoluta l'applicazione delle disposizioni in argomento al momento della cessazione del rapporto, comunque ed in qualunque tempo essa avvenga.

A giudizio del TAR, disponendosi uno scaglionamento - in favore del solo datore di lavoro pubblico - dell'onere di corresponsione delle indennità, comunque denominate, di fine rapporto, si determinerebbe una diminuzione patrimoniale certa con la mancata corresponsione di interessi per la dilazione del pagamento ed una "profonda compromissione del rapporto", in ragione della natura retributiva, sia pure differita di tali indennità.

In punto di non manifesta infondatezza, poi, vengono invocati gli *artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 101, 104, 104, 108, 111 e 113 Cost.*, per le medesime motivazioni afferenti all'art. 9, comma 2.

1.12.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al reg. ord. n. 75 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 21 e 22 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il rimettente premette che i ricorrenti, tutti magistrati ordinari, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo previste dal *d.l. n. 78 del 2010*, in particolare dall'art. 9, commi 21 e 22. Premette altresì che nella udienza è stata sollevata analoga questione, precisando che nel procedimento de quo la questione di legittimità sollevata concerne esclusivamente i commi 21 e 22 del citato art. 9.

1.13. - Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza del 22 febbraio 2012, iscritta al reg. ord. n. 76 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 104 e 108 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il rimettente premette di trovarsi nelle identiche situazioni in fatto ed in diritto che hanno dato luogo alle altre ordinanze di rimessione, essendo investito da ricorsi proposti da magistrati ordinari.

Ciò posto, il giudice a quo ripercorre sinteticamente le motivazioni in larga parte sottese alle altre ordinanze di rimessione, assumendo che le descritte misure, incidenti sugli automatismi e sull'indennità, violerebbero, realizzando un intervento discriminatorio, il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura, determinando una ingiustificata assimilazione di situazioni diseguali, ponendosi altresì in contrasto con i principi di capacità contributiva e di progressività di cui *all'art. 53 Cost.*

1.14.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, con *ordinanza dell'11 gennaio 2012*, iscritta al reg. ord. n. 81 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli *articoli 2, 3, 36, 101 e 104 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il giudice a quo colloca l'intervento in parola nell'ambito della necessità di adeguare le retribuzioni dei magistrati al deterioramento della situazione economica nazionale in modo più veloce rispetto alla riduzione che si avrebbe in via riflessa, come conseguenza del blocco delle retribuzioni del pubblico

impiego (interventi analoghi sarebbero previsti anche dalla normativa comunitaria: Corte di giustizia, terza sezione, 24 novembre 2010, in causa C-40/10).

Ricorda ancora il TAR lombardo come la giurisprudenza costituzionale abbia affermato che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui *all'art. 3 della Costituzione* solo a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso. Pertanto, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il rimettente procede, in primo luogo, ad un confronto con il trattamento riservato alla dirigenza pubblica privatizzata a parità di condizioni economiche e sociali, al fine di verificare la non arbitrarietà dell'intervento nei confronti dei magistrati, sotto forma di irrazionale riparto dei sacrifici fra categorie di cittadini.

L'esito di tale raffronto induce il giudice a quo a ritenere che mentre il personale di magistratura sarebbe soggetto ad una riduzione complessiva delle retribuzioni, l'impiego pubblico privatizzato sarebbe soggetto solo ad un blocco "temperato" delle dinamiche retributive, con conseguente arbitrarietà ed irrazionalità del riparto dei sacrifici tra categorie diverse di cittadini, oltre che in violazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Quanto, poi, alla decurtazione dell'indennità giudiziaria, in quanto prelievo di natura tributaria, violerebbe *l'art. 53 della Costituzione*, poiché non collegata alla capacità contributiva, trattandosi di indennità compensativa di spese strumentali.

In particolare, con riferimento al "tetto" per l'acconto dell'adeguamento per l'anno 2014 (che non può superare quello dell'anno 2010) ed al "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, che sarà determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo pertanto il triennio 2011-2013, il rimettente rileva che mediante questa disposizione i meccanismi di adeguamento retributivo riprenderebbero a decorrere come se il tempo non fosse decorso, determinando un effetto irreversibile. Tale intervento supererebbe i limiti temporali dell'intervento emergenziale stabilito dal legislatore nel triennio 2011-2013, con violazione degli *artt. 3 e 36 della Costituzione*. Sotto ulteriore profilo poi la previsione di effetti permanenti del blocco dell'adeguamento retributivo trasformerebbe l'intervento eccezionale in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, che violerebbe *l'art. 36 della Costituzione*.

2.- Nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 219, 248 del 2011 e 20 del 2012, con identici atti, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel merito per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura dello Stato osserva, in primo luogo ed in via generale, che le misure contenute nella manovra economica 2010 sarebbero state necessitate dall'eccezionalità della situazione economica internazionale e dall'esigenza prioritaria del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. In particolare l'intervento sul settore del pubblico impiego, avrebbe anticipato quanto successivamente espressamente chiesto con la lettera, in data 5 agosto 2011, della Banca centrale europea (BCE), a firma congiunta di Mario Draghi (Presidente designato) e di Jean-Claude Trichet (Presidente in carica), con la quale sarebbe stato esplicitamente indicato di «valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, (...) se necessario, riducendo gli stipendi». In tale contesto, l'intervento avrebbe dovuto necessariamente investire anche il personale di magistratura, attraverso misure che attengono direttamente al rapporto d'impiego e non all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il Presidente del Consiglio ricorda, poi, come l'intervento di finanza pubblica in questione non appaia dissimile dalla manovra del 1993 (*art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 - Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali -*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438*), rispetto alla quale la Corte costituzionale aveva dichiarato analoghe questioni manifestamente infondate (ordinanza n. 299 del 1999), in quanto non lesive.

Quanto alla decurtazione dell'indennità giudiziaria, la cui natura "componente del normale trattamento economico" sarebbe già stata affermata dalla Corte (sentenza n. 238 del 1990), la difesa dello Stato osserva che la sua introduzione sarebbe correlata al fatto che per il solo personale di magistratura, risulterebbero salvaguardati sia gli automatismi stipendiali sia gli effetti economici delle promozioni.

L'affermazione secondo cui tale riduzione della speciale indennità sarebbe una prestazione patrimoniale "di natura sostanzialmente tributaria" non sarebbe corretta, giacché tutte le misure previste dal citato art. 9 sarebbero finalizzate a conseguire soltanto una riduzione di spesa di tutti gli apparati in cui si

articola la pubblica amministrazione. Tale assunto sarebbe del resto confermato dal fatto che tale riduzione non opera ai fini previdenziali.

Inoltre, in relazione all'ecceputa disparità di trattamento fra i magistrati, poiché colpiti tutti senza distinzione nello stesso ammontare, la tesi sarebbe smentita in relazione al fatto che i magistrati con retribuzioni meno elevate non subirebbero la misura della decurtazione percentuale prevista dal comma 2 del medesimo art. 9.

Quanto, invece, alla mancata erogazione per il triennio 2011-2013 dei miglioramenti economici previsti dalla *legge n. 27 del 1981*, in materia di adeguamento di diritto del trattamento economico, erroneamente definita come "decurtazione" e non, invece, come mancata crescita retributiva, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la disposizione contestata si sarebbe limitata a prevedere che, a fronte del blocco triennale della contrattazione economica del pubblico impiego, altrettanto dovesse avvenire anche per la categoria dei magistrati.

2.1.- Nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 46, 53, 54, 56, 63, 74 e 75 del 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto, ripercorrendo pedissequamente le osservazioni già sintetizzate. Ha, inoltre, osservato, quanto alla violazione *dell'art. 36, Cost.*, che andrebbe considerata la retribuzione nel suo complesso e non le singole sue componenti, tanto più che l'origine storica della speciale indennità sarebbe del tutto superata, avendone la Corte costituzionale riconosciuto la sua natura retributiva, onnicomprensiva. L'intervento in questione sarebbe poi stato imposto dalla necessità di compensare la mancata adozione del blocco degli automatismi stipendiali e delle progressioni di carriera previsto per altre categorie personale.

Infine, l'Avvocatura dello Stato osserva, quanto alla questione concernente il comma 2 del citato art. 9, che si tratterebbe di mera riduzione di spesa imposta dalla necessità di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica prefissi, per fronteggiare l'eccezionalità della situazione economica internazionale, come sarebbe dimostrato dal fatto che tale riduzione non opererebbe ai fini previdenziali. Di conseguenza dovrebbe essere esclusa la natura tributaria della medesima.

Con specifico riferimento all'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 54 del 2012 ed alla norma contenuta nell'art. 12, comma 10, l'Avvocatura generale dello Stato assume, quanto all'illegittimità del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione, che la disciplina innovata non avrebbe modificato la natura dell'indennità di buonuscita. Il legislatore, già in passato (come nel caso della *legge 8 agosto 1995 n. 335*) avrebbe disciplinato il passaggio dal sistema di TFS a quello di TFR, stabilendo che la retribuzione del personale in TFR fosse ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera di previdenza. Conseguentemente, da una lettura sistematica delle norme vigenti, non deriverebbe il denunciato contrasto (come confermato dalla circolare INPDAP n. 17 del 2010 e dal parere del 21 dicembre 2011 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato).

Nei giudizi iscritti al reg. ord. nn. 11 e 12 del 2012, non risulta intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.- In tutti i giudizi si sono costituite le parti private, chiedendo la riunione con le altre ordinanze sollevate da altre autorità giudiziarie e riservandosi ogni più ampia successiva deduzione.

Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 54 del 2012 è intervenuto Paolo Abbritti, intervenore ad adiuvandum nel giudizio a quo, con atto depositato presso il TAR rimettente successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata ed, altresì, di «dichiarare l'illegittimità costituzionale ai sensi *dell'art. 27 Cost.* dell'art. 16 (comma 1, lettera b) e comma 7, del *D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con *L. 15 luglio 2011, n. 111*, per contrasto con gli *artt. 3, 101, 104 e 118 Cost.*»

4.- In prossimità dell'udienza del 6 marzo 2012, fissata per la trattazione delle ordinanze reg. ord. nn. 219 e 248, prima del disposto rinvio a nuovo ruolo, l'Avvocatura dello Stato ha presentato ulteriore memoria, ribadendo le argomentazioni svolte in relazione a quei procedimenti e ricordando che analogo ricorso proposto innanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, è stato respinto con sentenza n. 1671/2011, in data 16 novembre 2011, depositata in data 28 novembre 2011.

A giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, le misure censurate atterrebbero direttamente al rapporto d'impiego e non all'esercizio delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al comma 22 dell'art. 9, che avrebbe determinato in concreto effetti significativamente meno incisivi rispetto all'intervento previsto per il restante personale in regime pubblicistico.

Viene, altresì, richiamata la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011, registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 2011, quanto al bilanciamento fra gli automatismi stipendiali determinati da classi e scatti e la riduzione della speciale indennità di cui fruisce la categoria dei magistrati.

Con riferimento, poi, alla c.d. Magna Carta dei Giudici, l'Avvocatura ribadisce che essa non assumerebbe rilievo determinante, essendo priva ex se di valore cogente e, con riguardo agli *artt. 23 e 53 della Costituzione*, si ribadisce che l'intervento non avrebbe natura tributaria.

Inoltre, non sussisterebbe neppure una violazione *dell'art. 36 Cost.*, in quanto, indipendentemente dalla natura "retributiva" o meno della indennità c.d. giudiziaria, quest'ultima costituirebbe parte integrante - perché componente fissa e continuativa - del trattamento economico, che andrebbe valutato nel suo complesso, quanto alla proporzionalità ed adeguatezza, tenuto conto peraltro, che «l'applicazione delle disposizioni di contenimento previste per il personale di magistratura, non impedisce l'evoluzione della relativa dinamica retributiva (classi e progressioni di carriera), salvaguardi gli effetti previdenziali delle riduzioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 (come già precisato sopra al punto 4) e si concretizzi (...) in misure di portata più limitata rispetto a quelle previste per altre categorie, per le quali gli interventi stabiliti dal comma 21 dello stesso art. 9 hanno effetti più incisivi e di carattere strutturale» (relazione della Ragioneria generale dello Stato).

Neppure, secondo l'Avvocatura, il blocco degli incrementi per un triennio dovuto all'esclusione di erogazione degli incrementi nascenti dal sistema di automatico adeguamento stipendiale violerebbe *l'art. 36 Cost.*: da un lato, perché esso non determinerebbe riduzioni stipendiali, ma solo esclusione di incrementi stipendiali; dall'altro, perché si tratterebbe di misura eccezionale, transeunte, consentanea a uno scopo e a una situazione che la rendono non arbitraria, ma ragionevole e rispondente al principio di solidarietà di cui *all'art. 2 della Costituzione*.

Da ultimo, in riferimento alla violazione *dell'art. 97 Cost.*, si esclude che tale parametro possa riferirsi anche all'esercizio dell'attività giurisdizionale.

5.- In prossimità dell'udienza del 6 marzo 2012, fissata per la trattazione delle ordinanze r.o. nn. 219 e 248, prima del disposto rinvio a nuovo ruolo, anche le parti ricorrenti hanno prodotto ulteriori memorie, ribadendo nel complesso le argomentazioni sottese agli atti introduttivi dei giudizi ed alle ordinanze di rimessione.

In particolare, viene contestata la tesi difensiva dell'Avvocatura, secondo cui la decurtazione dell'indennità speciale avrebbe la sola funzione di ristabilire l'eguaglianza tra il trattamento economico dei magistrati e quello delle altre categorie di personale "non contrattualizzato", limitandosi a "compensare" i "vantaggi" derivanti, dalla mancata applicazione ai magistrati del "blocco" delle progressioni stipendiali "automatiche" ("classi" e "scatti" di stipendio) e degli effetti economici delle "progressioni di carriera" previsto, per tutte le altre categorie di personale "non contrattualizzato", dall'*art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010*.

L'argomento sarebbe, infatti, infondato: il mancato blocco degli "automatismi stipendiali" non rappresenterebbe affatto un particolare trattamento di favore riservato ai magistrati, ma la conseguenza del fatto che, solo per tale categoria, le progressioni stipendiali "automatiche" non esisterebbero più.

A seguito dell'entrata in vigore dell'*art. 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160* (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'*articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150*), infatti, la progressione stipendiale dei magistrati non sarebbe più automatica, ma legata agli esiti delle valutazioni periodiche di professionalità, effettuate dal CSM su parere del Consiglio giudiziario, e che hanno ad oggetto la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno dimostrati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni:

l'eventuale esito negativo della valutazione "comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio" (art. 11, comma 12, del d.lgs n. 160 del 2006).

Dovrebbe poi escludersi che la decurtazione dell'indennità possa essere giustificata con l'esigenza di compensare il fatto che i magistrati, a differenza delle altre categorie di personale "non contrattualizzato", sarebbero esenti dal blocco degli effetti economici delle "progressioni di carriera". Della esenzione dal blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera non si gioverebbero, infatti, tutti i magistrati, ma solamente coloro che, nel triennio 2011-2013, dovessero conseguire una simile progressione: ossia alla stregua dei dati forniti dall'Amministrazione, solo una esigua minoranza (circa il 20% - poco più di 700 per anno, nel triennio) del totale dei magistrati attualmente in servizio.

Sicché, nel corso del periodo di riferimento, la maggior parte dei magistrati, nel corso del triennio 2011-2013, vedrebbe ridursi il proprio trattamento economico complessivo.

Le parti ribadiscono, poi, che i meccanismi normativi che assistono le retribuzioni dei magistrati sarebbero tesi alla «attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardato anche sotto il profilo economico» (sentenza n. 1 del 1978), «evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri» (sentenza n. 42 del 1993) e concretizzando «una garanzia idonea a tale scopo» (sentenza n. 238 del 1990).

Quanto, poi all'indennità giudiziaria, si sostiene che essa sarebbe entrata a far parte in via ordinaria e normale del trattamento economico ad un titolo appunto "speciale" poiché diretta a consentire di far fronte «agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività», imparziale, indipendente e con «impegno senza precisi limiti temporali» (si citano le sentenze n. 479 del 2000, n. 238 del 1990 e n. 57 del 1990; nonché Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2002, n. 2287).

La decurtazione operata, quindi, farebbe irragionevolmente gravare sui magistrati "oneri" specifici dell'organizzazione del loro lavoro, determinando anche la violazione degli *artt. 23 e 53 Cost.*, in quanto non colpirebbe un "sintomo di arricchimento", ossia un elemento di potenziamento della sfera economica, ma il mero recupero di "oneri" che il magistrato incontra nello svolgimento delle proprie funzioni.

6.- Il 12 giugno 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di intervento nel giudizio iscritto al reg. *ord. n. 94 del 2012*, riproponendo pedissequamente le argomentazioni a sostegno dell'infondatezza, già sintetizzate con riferimento agli altri atti di intervento.

6.1.- In prossimità dell'udienza del 3 luglio 2012 l'Avvocatura dello Stato ha depositato ulteriori memorie, con riferimento ai giudizi iscritti ai nn. 20, 46, 53, 54, 56, 63, 74, 76 del reg. *ord. 2012*.

In tali atti, sostanzialmente identici, vengono ribadite le argomentazioni già spese a sostegno dell'infondatezza delle questioni.

In aggiunta alle già sintetizzate argomentazioni, l'Avvocatura dello Stato si sofferma anche sulle censure riguardanti l'art. 12, commi 7 e 10.

In particolare, quanto alla trattenuta del 2,50%, si evidenzia, richiamando la circolare INPS n. 17/2010, come la nuova disciplina non abbia mutato la natura del trattamento di fine servizio e, si sostiene che analogamente a quanto avvenuto nel passato, il complesso normativo risultante ha stabilito che la retribuzione del personale assoggettato a TFR sia ridotta "di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera previdenza". Conclusivamente, dunque, il prelievo del 2,50% avrebbe natura di contributo solidaristico a favore dell'istituto previdenziale, che il legislatore avrebbe voluto mantenere. Del resto, osserva il Presidente del Consiglio dei ministri, la stessa Corte costituzionale avrebbe riconosciuto la legittimità costituzionale di una simile disciplina, con riferimento ai lavoratori dipendenti della società Poste s.p.a., con la sentenza n. 259 del 2002.

In conclusione, l'Avvocatura, ribadisce che tutti gli interventi normativi censurati sarebbero giustificati dall'eccezionalità della situazione economica da affrontare e limitati nel tempo.

6.2.- In pari data, anche le parti private del giudizio hanno depositato memorie, in prossimità dell'udienza del 3 luglio 2012, ribadendo complessivamente le argomentazioni sottese alle ordinanze di rimessione. In aggiunta, si contesta che la riduzione dell'indennità speciale sia connessa in qualche modo al

mantenimento del meccanismo automatico di progressione per classi e scatti. Tale assunto dell'Avvocatura sarebbe, infatti, smentito dal fatto che a seguito dell'art. 11 del d.lgs n. 160 del 2006 tale progressione non sarebbe affatto automatica, quanto piuttosto legata al procedere positivo delle valutazioni quadriennali di professionalità.

Motivi della decisione

1.- Sono sottoposte all'esame della Corte 15 ordinanze di rimessione (reg. *ord. n. 219*, 248 del 2011; 11, 12, 20, 46, 53, 54, 56, 63, 74, 75, 76, 81 e 94 del 2012), con le quali i TAR per la Campania, Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Veneto, Trento, Umbria, Sardegna, Liguria, Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell'articolo 9, commi 22 (tutte le ordinanze - alcune di esse indicando anche il comma 21), nonché del comma 2 (le sole ordinanze r.o. n. 46, 53, 54, 73, 74 e 75 del 2012); dell'articolo 12, comma 7 (le ordinanze r.o. nn. 54 e 74 del 2012); dell'articolo 12, comma 10 (la sola ordinanza r.o. n. 54 del 2012) del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, in riferimento agli *artt. 2, 3, 23, 24, 36, 42, 53, 97, 100, 101, 104, 108, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione*, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

1.1.- Le questioni hanno ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate con argomentazioni in larga misura coincidenti, e, quindi, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un'unica trattazione e di un'unica pronuncia.

2.- Tutte le ordinanze in esame, emesse nel corso di giudizi proposti da magistrati ordinari, contabili ed amministrativi, censurano, sotto diversi profili, l'art. 9, comma 22, del decreto-legge summenzionato (quelle iscritte al reg. *ord. nn. 12, 53, 74 e 75 del 2012* in combinato con il comma 21); alcune di esse censurano anche il comma 2 dell'art. 9; le ordinanze nn. 54 e 74 del 2012 hanno ad oggetto anche l'art. 12, comma 7; infine, la sola *ordinanza n. 54* dubita della legittimità costituzionale anche del comma 10 del medesimo articolo 12.

2.1.- I rimettenti premettono che la disciplina censurata si ricaverebbe dal complesso normativo dei commi 21 e 22 del *d.l. n. 78 del 2010*, in quanto per i magistrati, così come per tutte le altre categorie del personale non contrattualizzato, verrebbe introdotto un "blocco" dei "meccanismi di adeguamento retributivo" previsto dal primo periodo del comma 21, la cui operatività sarebbe estesa sia a livello di acconto che a livello di conguaglio (e dunque con effetto retroattivo) dal primo periodo dell'art. 22. Inoltre, ai soli magistrati verrebbe operata una riduzione crescente nel tempo dell'indennità giudiziaria e verrebbero introdotti, sempre in forza dell'art. 22, "tetti" all'acconto per l'anno 2014.

In relazione a tale disciplina, vengono, in primo luogo, sollevate questioni di legittimità costituzionale relative al complessivo intervento riguardante sia il cosiddetto "blocco degli adeguamenti", sia la riduzione della speciale indennità di cui all'*articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27* (Provvidenze per il personale di magistratura).

In particolare, le ordinanze iscritte al reg. *ord. nn. 219 e 248 del 2011, nn. 11, 46, 53, 54, 56, 63, 76, 81 e 94 del 2012*, assumono che la disciplina in questione contrasterebbe con l'*art. 104, primo comma, della Costituzione*, in quanto, rappresentando il c.d. adeguamento automatico un elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, diretto alla «attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza», la misura adottata violerebbe il principio in virtù del quale il trattamento economico dei magistrati non sarebbe «nella libera disponibilità del potere legislativo» e dovrebbe non soltanto essere «adeguato» alla quantità e qualità del lavoro prestato (ex *art. 36 della Costituzione*), ma anche va «certo e costante, e in generale non soggetto a decurtazioni (tanto più se periodiche o ricorrenti)».

Tale disciplina contrasterebbe, altresì, con gli *artt. 3, 100, 101, 104 e 108, della Costituzione*, in quanto realizzerebbe una irragionevole decurtazione del trattamento retributivo dei magistrati, il quale è

caratterizzato da un automatismo legale, che si pone «come guarentigia idonea a garantire il precetto costituzionale dell'autonomia ed indipendenza dei giudici, valore che deve essere salvaguardato anche sul piano economico», con la conseguenza che una simile manovra obbligherebbe il magistrato (come singolo o come Ordine) a rivendicazioni economiche verso i pubblici poteri.

Viene, inoltre, evocata (ordinanze r.o. nn. 54, 63 e 94 del 2012) la violazione degli *artt. 2 e 3 Cost.*, in quanto tali misure, intrinsecamente irragionevoli, sarebbero inserite in una manovra priva di dimensione solidaristica.

3.- A tutte queste censure che, come detto, riguardano il comma 22 complessivamente considerato, si aggiungono altri profili che specificano ulteriormente la prospettata illegittimità costituzionale, anche con riferimento al principio di tutela dell'affidamento ed all'esercizio imparziale della funzione giudiziaria, necessario a garantire un processo giusto ed equo davanti ad un tribunale indipendente, come previsto dall'*art. 6* della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

4.- Con specifico riferimento al meccanismo di blocco temporaneo degli adeguamenti stipendiali, i rimettenti, oltre a richiamare il nucleo fondamentale di censura costituito dalla asserita violazione degli *artt. 3, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione*, sostengono che la disciplina in esame non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla necessità che simili interventi debbano essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso».

5.- Con riguardo all'indennità giudiziaria prevista dall'*art. 3 della legge n. 27 del 1981*, a giudizio dei TAR rimettenti, le decurtazioni operate avrebbero tutte le caratteristiche elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte per qualificare come tributarie alcune entrate. In particolare, si tratterebbe di una prestazione doverosa, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, collegata alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Secondo i rimettenti, la qualificazione come mera riduzione di spesa non riuscirebbe ad escludere la reale natura tributaria delle misure.

Ciò posto, sarebbe evidente l'illegittimità dell'*art. 9*, comma 22 (ed anche della disposizione riguardante il "contributo di solidarietà" di cui al comma 2), in quanto il legislatore, a parità di capacità contributiva ed in violazione dell'*art. 53 della Costituzione*, avrebbe deciso di colpire, con misure continuative, solo una particolare e ristretta classe di contribuenti.

Sussisterebbe, dunque, la violazione degli *artt. 3, 23 e 53 della Costituzione*, in quanto, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si concreterebbe in una prestazione patrimoniale imposta di natura sostanzialmente tributaria.

I rimettenti sostengono che sarebbe violato, altresì, l'*art. 36 della Costituzione*, poichè, essendo il trattamento economico del magistrato considerato adeguato solo in quanto integrato dalla indennità giudiziaria, la decurtazione di quest'ultima determinerebbe un'alterazione dei principi di proporzione e adeguatezza degli stipendi, incidendo solo sull'aspetto quantitativo della retribuzione.

La misura violerebbe, inoltre, l'*art. 3 della Costituzione*, perché la riduzione percentuale di un'indennità fissa, destinata a compensare gli oneri del lavoro giudiziario, colpirebbe in modo maggiore i magistrati con minore anzianità di servizio, notoriamente impegnati in sedi disagiate con esposizione a rischi ed oneri spesso di fatto maggiori dei colleghi più anziani.

6.- I TAR per l'Abruzzo, Umbria e Calabria (reg. ord. nn. 46, 53, 54, 74 e 75 del 2012) impugnano, anche l'*art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, in relazione al taglio del trattamento economico complessivo oltre i 90.000 euro ed oltre i 150.000 euro.

I rimettenti assumono che tale intervento finanziario, piuttosto che caratterizzarsi come una riduzione stipendiale (*melius*, come una riduzione dei trattamenti economici), avrebbe natura tributaria.

Tale misura violerebbe gli *artt. 3 e 53 della Costituzione*, trattandosi di prelievo di natura tributaria, che colpirebbe solamente la categoria dei dipendenti pubblici (nel cui novero rientrano i magistrati), in contrasto con il principio della «universalità della imposizione». L'imposta sarebbe, inoltre, discriminatoria, sia in relazione all'amplessissima categoria dei "cittadini", rispetto alla quale i dipendenti

pubblici sarebbero discriminati *ratione status* a parità di capacità economica, sia in relazione alla categoria più ristretta dei "lavoratori", risultando i dipendenti pubblici discriminati rispetto ai dipendenti privati. Tale effetto discriminatorio sarebbe ancor più evidente alla luce della diversa disciplina riservata al contributo di solidarietà oltre i 300.000 euro di reddito, previsto per gli altri cittadini, dall'*art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148*, il quale, sebbene giustificato dalla medesima ratio, prevedrebbe una soglia superiore, un'aliquota inferiore e la deducibilità dal reddito complessivo.

7.- I TAR per l'Umbria e per la Calabria (reg. ord. nn. 54 e 74 del 2012) censurano anche il comma 7 dell'*art. 12* del più volte citato *d.l. n. 78 del 2010*, che consentendo lo scaglionamento delle corresponsione dell'indennità (fino a tre importi annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione), determinerebbe una perdita patrimoniale certa, se non altro in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, in deroga alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie.

8.- Infine, il solo TAR per l'Umbria, con l'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 54 del 2012, censura il comma 10 dell'*art. 12* del *d.l. n. 78 del 2010*, il quale dispone che sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, si applica l'aliquota del 6,91%, senza determinare il venire meno della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'*art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032* (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato). Il regime risultante violerebbe gli *articoli 3 e 36 della Costituzione*, in quanto la trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, produrrebbe una riduzione dell'accantonamento, illogica anche perché in nessuna misura collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato.

9.- In via preliminare, con riferimento al giudizio iscritto al reg. ord. n. 54 del 2012, va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento ad adiuvandum spiegato da Abbritti Paolo, magistrato ordinario, intervenuto nel giudizio a quo con atto depositato solo successivamente all'ordinanza di rimessione e, quindi, allorché tale giudizio era stato già sospeso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (per tutte, sentenze n. 304, n. 293 e n. 199 del 2011; n. 151 del 2009).

In applicazione di detto principio, poiché nel caso di specie, tenuto conto del tempo in cui è stato spiegato l'intervento nel giudizio principale e della mancata pronuncia sullo stesso da parte del TAR, non può ritenersi che Abbritti Paolo abbia assunto la qualità di parte nel processo a quo, l'intervento da questi spiegato nel giudizio davanti a questa Corte va dichiarato inammissibile (sentenza n. 220 del 2007 e ordinanza n. 393 del 2008).

9.1.- Ancora in via preliminare, con riferimento ai giudizi iscritti al reg. ord. nn. 46 e 53 del 2012, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione avente ad oggetto l'*art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*.

In particolare, il TAR per l'Abruzzo, dopo aver premesso che i ricorsi proposti riguardano le decurtazioni conseguenti all'applicazione dell'*art. 9, comma 22*, conclude affermando che le medesime censure enucleate con riguardo a tale ultima norma varrebbero, «a maggior ragione», per il prelievo disposto dal comma 2, in quanto incidente direttamente sul trattamento stipendiale dei ricorrenti.

Analogamente, il TAR per l'Umbria (reg. ord. n. 53 del 2012) premette che i ricorrenti si dolgono del mancato adeguamento automatico delle proprie retribuzioni, nonché della decurtazione subita dall'indennità giudiziaria ad essi spettante. Prosegue, altresì, affermando come risulti rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'*art. 9* e, tuttavia, procede in conclusione ad impugnare anche la norma contenuta nel citato comma 2, relativa alla riduzione del trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro ed a 150.000 euro.

In entrambi i casi, poiché tale profilo del trattamento economico non aveva fatto parte dei motivi di ricorso delle parti del giudizio, la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente inammissibile, in quanto sollevata in relazione ad una norma di cui il giudice rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo (ex pluribus ordinanze n. 256 del 2009 e n. 265 del 2008).

10.- Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle questioni sollevate dalle ordinanze dei TAR per l'Umbria e per la Calabria, aventi ad oggetto l'art. 12, comma 7, inerenti alle modalità di corresponsione dell'indennità di buonuscita.

In particolare, secondo i giudici a quibus, la questione sarebbe rilevante poiché detta norma dovrà essere sicuramente applicata all'atto di cessazione dal servizio dei ricorrenti, comunque ed in qualsiasi tempo avvenga. Tuttavia, nessuno dei rimettenti riferisce di essere investito di una domanda da parte di un magistrato in quiescenza, per qualunque causa, in epoca successiva al 30 novembre 2010, che abbia subito gli effetti della norma. L'assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale a ricorrere rende evidente come i rimettenti non debbano fare applicazione della norma impugnata. Inoltre, neppure risulta individuato alcun immediato pregiudizio subito dai magistrati in servizio, diverso dalla rateizzazione, che essi subiranno nel momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il giorno successivo a quello del compimento del settantesimo anno di età o a quello fissato nel provvedimento di trattenimento in servizio, ovvero per anzianità di servizio, ovvero per dimissioni.

Anche tale questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile.

11.- Nel merito, le questioni relative all'*art. 9, comma 22, del citato d.l. n. 78 del 2010*, sollevate con riferimento alla violazione degli *artt. 3, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione*, sono fondate.

11.1.- La norma stabilisce che, per il personale di cui alla *legge n. 27 del 1981*, «non [siano] erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012»; e che «per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 [sia] pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 [venga] determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014». Infine, il medesimo comma dispone che nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.

11.2.- Il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati ordinari, nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato è stabilito dagli *artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97* (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come sostituiti dall'*art. 2 della citata legge n. 27 del 1981*. Tali norme dispongono che gli stipendi dei magistrati sono adeguati automaticamente ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi delle voci retributive, esclusa l'indennità integrativa speciale, ottenuti dagli altri pubblici dipendenti (appartenenti alle amministrazioni statali, alle aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza). La percentuale viene calcolata dall'Istituto centrale di statistica rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento al trattamento economico medio dell'ultimo anno del triennio precedente, ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento. La determinazione di tale percentuale è poi disposta entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con quello dell'economia e delle finanze. Sulla base di questo provvedimento, gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per il 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, con conseguente conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

11.3.- Posta questa premessa, va osservato che, nonostante l'imprecisione della normativa denunciata, la quale considera come anno di acconto il 2012, correttamente i rimettenti hanno ritenuto che tale disciplina non possa ingenerare dubbi in relazione alle modalità della sua applicazione, trattandosi comunque di un blocco della corresponsione di somme, indipendentemente dal fatto che esse siano dovute a titolo di acconto o di conguaglio.

11.4.- Nel merito, va ricordato che questa Corte, nel decidere questioni concernenti norme aventi ad oggetto la retribuzione e la disciplina dell'adeguamento retributivo dei magistrati, anche e soprattutto in riferimento a misure economico-finanziarie che ne hanno ritardato o comunque disciplinato gli effetti nel

tempo, ha affermato, in generale, che l'indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche mediante «l'apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l'altro, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico» (sentenza n. 1 del 1978).

La sentenza n. 238 del 1990 ha delineato la funzione dell'adeguamento triennale e dei meccanismi rivalutativi della retribuzione dei magistrati, affermando che, «In attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardata anche sotto il profilo economico (...) evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri, il legislatore ha col citato art. 2 predisposto un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati che, in quanto configurato con l'attuale ampiezza di termini di riferimento, concretizza una guarentigia idonea a tale scopo».

Successivamente, la sentenza n. 42 del 1993 ha ribadito che il sistema di adeguamento automatico è caratterizzato dalla garanzia di un aumento periodico delle retribuzioni, che viene assicurato per legge, sulla base di un meccanismo che costituisce un «elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni» la cui ratio consiste nella «attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardato anche sotto il profilo economico (...) evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri». La Corte, in quella occasione, ha altresì ribadito che il meccanismo di cui all'art. 2 «in quanto configurato con l'attuale ampiezza di termini di riferimento, concretizza una guarentigia idonea a tale scopo». Lo stesso principio è stato ancora di recente enunciato in relazione alla disciplina dell'indennità di funzione (ordinanze n. 137 e n. 346 del 2008).

Secondo una univoca giurisprudenza costituzionale, pertanto, sussiste un collegamento fra tale disciplina ed i precetti costituzionali summenzionati, nel senso della imprescindibilità dell'esistenza di un meccanismo, sia pure non a contenuto costituzionalmente imposto, che svincoli la progressione stipendiale da una contrattazione e, comunque, in modo da evitare il mero arbitrio di un potere sull'altro. Va aggiunto, poi, che siffatti principi sono confortati dai lavori preparatori della Costituente, dai quali traspare che l'omessa indicazione specifica dell'indipendenza economica delle magistrature non ha significato l'esclusione di tale aspetto dal complesso di condizioni necessario per realizzare l'autonomia ed indipendenza delle stesse (resoconti dei lavori dell'Assemblea 6 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 20 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 26 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 7 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 13 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 14 novembre 1947, nella seduta antimeridiana; 21 novembre 1947, nella seduta pomeridiana; 11 novembre 1947, nella seduta pomeridiana).

La specificità di tale disciplina costituisce, peraltro, anche conseguenza del fatto che la magistratura, nell'organizzazione dello Stato costituzionale, esercita una funzione ad essa affidata direttamente dalla Costituzione. Per questa ragione, attraverso un meccanismo di adeguamento automatico del trattamento economico dei magistrati, la legge, sulla base dei principi costituzionali, ha messo al riparo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da qualsiasi forma di interferenza, che potesse, sia pure potenzialmente, menomare tale funzione, attraverso una dialettica contrattualistica. In tale assetto costituzionale, pertanto, il rapporto fra lo Stato e la magistratura, come ordine autonomo ed indipendente, eccede i connotati di un mero rapporto di lavoro, in cui il contraente-datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto.

11.5.- In occasione di pregresse manovre economiche, recanti deroghe temporanee a tali meccanismi rivalutativi di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione della grave congiuntura economica del 1992, questa Corte ha già indicato i limiti entro i quali un tale intervento può ritenersi rispettoso dei principi sopra sintetizzati.

In particolare, l'ordinanza n. 299 del 1999, premesso che il *decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384* (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438*, era stato emanato in un momento molto delicato per la vita economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessità di recuperare l'equilibrio di bilancio, ha affermato che «per esigenze così stringenti il legislatore ha imposto a tutti sacrifici anche onerosi (sentenza n. 245 del 1997) e che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso». In particolare, la pronuncia ha precisato che tale intervento, «pur collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia alcuno dei precetti indicati, in quanto il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 è stato

limitato a un anno; così come limitato nel tempo è stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici collettivi, previsto dal comma 1 dell'art. 7 e che, quindi, tale norma ha imposto un sacrificio non irragionevolmente esteso nel tempo (sentenza n. 99 del 1995), né irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini».

Sempre con riferimento al *decreto-legge n. 384 del 1992*, è stato altresì sottolineato che il cosiddetto "blocco" dallo stesso stabilito, di cui era evidente il carattere provvedimentale del tutto eccezionale, esauriva i suoi effetti nell'anno considerato, limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del bilancio (sentenza n. 245 del 1997), riconosciute meritevoli di tutela a condizione che le disposizioni adottate non risultassero arbitrarie (sentenze n. 417 del 1996, n. 99 del 1995, n. 6 del 1994).

11.6.- Il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni dei magistrati può, dunque, a certe condizioni essere sottoposto per legge a limitazioni, in particolare quando gli interventi che incidono su di esso siano collocati in un quadro di analoghi sacrifici imposti sia al pubblico impiego (attraverso il blocco della contrattazione - sulla base della quale l'ISTAT calcola l'aumento medio da applicare), sia a tutti i cittadini, attraverso correlative misure, anche di carattere fiscale.

Allorquando la gravità della situazione economica e la previsione del suo superamento non prima dell'arco di tempo considerato impongano un intervento sugli adeguamenti stipendiali, anche in un contesto di generale raffreddamento delle dinamiche retributive del pubblico impiego, tale intervento non potrebbe sospendere le garanzie stipendiali oltre il periodo reso necessario dalle esigenze di riequilibrio di bilancio.

Nel caso di specie, i ricordati limiti tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte risultano irragionevolmente oltrepassati.

11.7.- In primo luogo, la disciplina censurata ha posto nel nulla la determinazione già disposta con *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2009*, che aveva fissato l'incremento con decorrenza dal 1° gennaio 2009, incidendo quindi sul conguaglio del 2012. Pertanto, assume rilievo decisivo la constatazione che, in relazione a questo aspetto, l'intervento per il solo personale della magistratura eccede l'obiettivo di realizzare un "raffreddamento" della dinamica retributiva ed ha, invece, comportato una vera e propria irragionevole riduzione di quanto già riconosciuto sulla base delle norme che disciplinano l'adeguamento.

In secondo luogo, oltre ad essere disposto non solo un raffreddamento della dinamica retributiva, bensì una riduzione di quanto già spettante per il 2012, è stato impedito qualsiasi recupero di tale progressione, con l'imposizione di un "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; escludendo pertanto il triennio 2011-2013 e con un effetto irreversibile.

La fissazione di un "tetto" per l'acconto dell'adeguamento relativo all'anno 2014 e di un "tetto" per il conguaglio dell'anno 2015, scollegato peraltro dalle esigenze di bilancio che governano il provvedimento, costituisce, infatti, un ulteriore illegittimo superamento dei limiti temporali dell'intervento emergenziale stabilito dal legislatore per il triennio 2011-2013. Tale disciplina, in quanto suscettibile di determinare effetti permanenti del blocco dell'adeguamento soltanto per le categorie interessate dal medesimo blocco, determina per ciò stesso la violazione dell'art. 3 Cost., nonché dei ricordati principi costituzionali posti a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La disciplina in esame realizza, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato, che, diversamente dal primo, vede limitata la possibilità di contrattazione soltanto per un triennio.

Inoltre, l'intervento normativo in questione non solo copre potenzialmente un arco di tempo superiore alle individuate esigenze di bilancio, ma soltanto apparentemente è limitato nel tempo, se si considerano le analoghe misure pregresse che hanno interessato i meccanismi di adeguamento, in particolare, con riferimento all'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che riduceva la corresponsione dell'adeguamento maturato.

In tale contesto, il fatto che i magistrati, in quanto esclusi dalla possibilità di interloquire in sede contrattuale, si giovino degli aumenti contrattuali soltanto con un triennio di ritardo, salva la previsione di acconti, non può consentire di arrecare esclusivamente ad essi un ulteriore pregiudizio, consistente non soltanto nella mancata progressione relativa al triennio precedente, ma anche conseguente all'impossibilità di giovare di quella che la contrattazione nel pubblico impiego potrebbe raggiungere oltre

il triennio di blocco. In questo senso, l'intervento normativo censurato, oltre a superare i limiti costituzionali indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, che collocava in ambito estremo una misura incidente su un solo anno, travalica l'effetto finanziario voluto, trasformando un meccanismo di guarentigia in motivo di irragionevole discriminazione.

In definitiva, la disciplina censurata eccede i limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive, in danno di una sola categoria di pubblici dipendenti.

11.8.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla *legge n. 27 del 1981*, non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015, l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21.

12.- La questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 22, del citato decreto-legge n. 78 del 2010*, nella parte in cui stabilisce la decurtazione dell'indennità prevista dall'*art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, sollevata in riferimento agli *articoli 3 e 53 Cost.*, è fondata.

12.1.- In limine, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha dapprima definito tale indennità come voce collegata al "servizio istituzionale svolto dai magistrati" (ordinanza n. 57 del 1990).

Successivamente, la sentenza n. 238 del 1990 ha ulteriormente precisato che la "speciale" indennità di cui si tratta, correlandosi al peculiare status dei magistrati, costituisce una componente del loro normale trattamento economico, soggetto ad una regolamentazione autonoma. Tale componente, tuttavia, secondo la Corte, è necessariamente correlata al concreto esercizio delle funzioni, in quanto espressamente collegata ai particolari "oneri" che i magistrati "incontrano nello svolgimento della loro attività", la quale comporta peraltro un impegno senza prestabiliti limiti temporali. La corresponsione della stessa è, dunque, strettamente connessa all'effettiva prestazione del servizio (sentenza n. 407 del 1996 e ordinanza n. 106 del 1997).

Con riferimento alla erogazione di tale indennità nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro dei magistrati, la Corte ha ribadito la peculiarità di tale voce stipendiale, sia dal punto di vista del regime di corresponsione e di rivalutazione, sia dal punto di vista della specialità della sua ispirazione al precetto costituzionale di autonomia ed indipendenza (ordinanze n. 346 del 2008, n. 137 del 2008, n. 290 del 2006).

Ai fini della decisione occorre, dunque, tenere conto del fatto che tale indennità, sebbene sia stata nel tempo considerata anche come una componente normale della retribuzione, non ha perso la sua natura particolare, conseguente all'essere la stessa diretta a compensare un complesso di oneri inscindibilmente connessi alle modalità di esercizio delle funzioni svolte dai magistrati.

12.2.- Ciò posto, occorre preliminarmente stabilire la natura giuridica del prelievo stabilito dalla norma impugnata, la quale statuisce che l'indennità «spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013».

12.3.- Questa Corte non ritiene che la disposizione in esame preveda una mera progressiva riduzione dell'indennità.

In primo luogo, la formula utilizzata dal legislatore non lascia adito a dubbi sul fatto che l'indennità continui ad assolvere la sua originaria funzione di compensare i particolari oneri connessi al servizio istituzionale svolto dai magistrati. La "riduzione", infatti, non opera ai fini previdenziali e, pertanto, integra non una decurtazione retributiva, ma un prelievo triennale straordinario per aliquote crescenti.

In secondo luogo, confinare la misura finanziaria in esame nell'ambito retributivo significherebbe incorrere in una contraddizione, dato che dovrebbero ritenersi corrispondentemente ridotti, nel periodo considerato, quei particolari oneri che essa è diretta a compensare, riduzione che, all'evidenza, è esclusa. Tale opzione ermeneutica, inoltre, condurrebbe ad una conclusione altrettanto irragionevole, poiché essa attribuirebbe al legislatore l'intento di ridurre una componente connessa ad una soluzione organizzativa

in cui l'amministrazione pubblica, piuttosto che optare per un diretto impiego di moduli organizzativi e strumentali che tengano indenni economicamente i magistrati dai predetti oneri, ha ritenuto più vantaggioso affidarne a questi ultimi una porzione, previo specifico ristoro economico, sottratto, dunque, ad imposizioni tributarie diverse da quelle che già colpiscono, a mezzo ritenuta, tali somme.

Per altro verso, poi, trattandosi di una componente del trattamento economico collegata ai principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, la sua riduzione, in sé, in aggiunta alla mancata rivalutazione, determinerebbe un ulteriore *vulnus* della Costituzione.

Vero è che, esclusa la configurabilità di un prelievo forzoso *sine causa*, deve ritenersi che la decurtazione oggetto della questione di costituzionalità, nonostante il riferimento testuale ad una "riduzione" e ad un "contenimento delle spese", rivesta carattere tributario, trattandosi all'evidenza di una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinata a sovvenire le pubbliche spese. La ratio della disposizione censurata, in altri termini, è quella di reperire risorse per l'erario.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico (nella specie, di una voce retributiva di un rapporto di lavoro ascrivibile ad un dipendente di lavoro pubblico statale "non contrattualizzato"); le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono destinate a sovvenire pubbliche spese.

Questi tre richiamati requisiti, congiuntamente considerati, ricorrono nella misura in esame, considerato che l'indennità giudiziaria partecipa di una natura retributiva e la sua decurtazione, ai fini del «contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (come reca la rubrica dell'art. 9 censurato), costituisce il dichiarato e prevalente intento del legislatore. Inoltre, la misura denunciata neppure ha modificato l'istituto dell'indennità giudiziaria, perché alla temporanea diminuzione di alcuni punti percentuali della entità di tale indennità non corrisponde, come sopra precisato, né la correlativa riduzione degli obblighi e prestazioni previdenziali, né la riduzione dei carichi lavorativi che l'indennità è diretta a compensare. Infine, l'assenza di una espressa indicazione della destinazione delle maggiori risorse conseguite dallo Stato non esclude che siano destinate a sovvenire pubbliche spese, e, in particolare, a stabilizzare la finanza pubblica, trattandosi di un usuale comportamento del legislatore quello di non prevedere, per i proventi delle imposte, una destinazione diversa dal generico "concorso alle pubbliche spese" desumibile dall'art. 53 Cost. Nella specie, tale destinazione si desume anche dal titolo stesso del decreto-legge: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», in coerenza con le finalità generali delle imposte.

12.4.- Ritenuta la natura tributaria della misura in esame, questa non è immune dalle censure di illegittimità costituzionale prospettate da tutti i rimettenti con riferimento agli *articoli 3 e 53 Cost.*

Il tributo che interessa incide su una particolare voce di reddito di lavoro, che è parte di un reddito lavorativo complessivo già sottoposto ad imposta in condizioni di parità con tutti gli altri percettori di reddito di lavoro; e introduce, quindi, senza alcuna giustificazione, un elemento di discriminazione soltanto ai danni della particolare categoria di dipendenti statali non contrattualizzati che beneficia dell'indennità giudiziaria. Con la sua applicazione, infatti, viene colpita più gravemente, a parità di capacità contributiva per redditi di lavoro, esclusivamente detta categoria. Ove, poi, si potesse prescindere da tale pur decisiva considerazione, la previsione di siffatto tributo speciale comporterebbe comunque una ingiustificata disparità di trattamento con riguardo alle indennità percepite dagli altri dipendenti statali, non assoggettate, negli stessi periodi d'imposta, ad alcun prelievo tributario aggiuntivo. È opportuno sottolineare che l'indicata disparità di trattamento è tanto più ingiustificata in quanto proprio la sopra ricordata funzione dell'indennità giudiziaria di compenso all'attività dei magistrati di supplenza alle gravi lacune organizzative dell'apparato della giustizia, esige il più scrupoloso rispetto da parte del legislatore dei canoni della ragionevolezza e dell'uguaglianza.

12.5.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013.

Restano assorbite le ulteriori censure.

13.- La questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, sollevata in riferimento agli *articoli 3 e 53 Cost.*, è del pari fondata.

13.1.- La disposizione, nella parte censurata, prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro».

13.2.- Anche la decisione su tale questione richiede, preliminarmente, di accertare se la norma censurata preveda una mera riduzione del trattamento economico, incidente solo sul contenuto del rapporto lavorativo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (come afferma l'Avvocatura generale dello Stato), oppure introduca un vero e proprio prelievo tributario (come sostengono i TAR rimettenti).

13.2.1.- Come già osservato in precedenza, questa Corte ha più volte affermato che, indipendentemente dal nomen iuris attribuitole dal legislatore, al fine di valutare se una decurtazione patrimoniale definitiva integri un tributo, occorre interpretare la disciplina sostanziale che la prevede alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzanti la nozione unitaria di tributo: cioè la doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, nonché il collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (*ex plurimis*, sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005). Un tributo consiste, quindi, in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008); indice che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 45 del 1964).

13.2.2.- Tanto premesso, va constatato che la disposizione impugnata (introdotta dal medesimo incipit e sorretta dalla medesima ratio del contributo di solidarietà di cui all'*art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» e convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, la cui natura tributaria è indubitabile) partecipa di tutti i sopra indicati elementi caratteristici del prelievo tributario.

In primo luogo, è stata stabilita in via autoritativa una decurtazione patrimoniale («riduzione» del trattamento economico), senza che rilevi la volontà - in ordine all'an, al quantum, al quando ed al quomodo - di chi la subisce.

In secondo luogo, la norma stabilisce che le risorse rese disponibili dalla «riduzione» del trattamento economico sono acquisite al bilancio dello Stato, senza operare alcuna distinzione tra le diverse categorie di dipendenti pubblici e, in particolare, tra i dipendenti pubblici statali e non statali. Ne deriva che la misura finanziaria in esame non può integrare una nuova disciplina del rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente, perché lo Stato non avrebbe titolo per modificare con la disposizione in esame i trattamenti economici di rapporti lavorativi di cui non è parte. In altri termini, gli enti pubblici non statali (territoriali o no), nella loro qualità di datori di lavoro, non traggono alcun beneficio economico dalla predetta «riduzione», ma agiscono come «sostituti d'imposta» per le imposte sui redditi, trattenendo gli importi indicati dalla norma denunciata (quali «ritenute alla fonte») e provvedendo al loro «versamento diretto» all'erario per conto dei "sostituiti" propri dipendenti (ai sensi degli artt. 1, lettera b, e 3 del *d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»). Inoltre, la permanenza degli obblighi previdenziali al lordo della «riduzione» (terzo periodo dell'impugnato comma 2: «La riduzione [...] non opera ai fini previdenziali») costituisce ulteriore e definitiva dimostrazione che la temporanea decurtazione del trattamento economico integra, in realtà, un prelievo a carico del dipendente pubblico e non una modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto di lavoro, alla quale avrebbe dovuto necessariamente conseguire, secondo ragionevolezza, una corrispondente modificazione di tali obblighi. Né a conclusioni diverse può giungersi per i soli dipendenti statali cosiddetti "non contrattualizzati", per i quali una modifica del trattamento economico avrebbe necessariamente richiesto un intervento legislativo. È evidente, infatti, che l'unitarietà della disciplina posta dalla norma censurata (che, come già osservato, non distingue tra diverse categorie di dipendenti pubblici ed ha riguardo al «trattamento economico complessivo», comprensivo anche di voci stipendiali ed indennitarie

corrisposte allo stesso soggetto da diverse amministrazioni pubbliche) e la permanenza in ogni caso degli obblighi previdenziali al lordo della «riduzione» impediscono di ritenere che per i soli dipendenti statali non contrattualizzati la norma impugnata abbia introdotto una nuova, temporanea e parziale disciplina del rapporto lavorativo. L'unica particolarità per i dipendenti statali (contrattualizzati o no) consiste nel fatto (non rilevante ai fini del presente giudizio) che il prelievo è effettuato dallo Stato mediante «ritenuta diretta», ai sensi degli artt. 1, lettera a), e 2 del *d.P.R. n. 602 del 1973*.

In terzo luogo, sussiste il collegamento del prelievo con la pubblica spesa, in quanto lo stesso legislatore afferma che la norma impugnata risponde alla dichiarata ratio di destinare le risorse rese disponibili dalla decurtazione patrimoniale del trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici al bilancio dello Stato per raggiungere, nei tempi previsti, gli obiettivi concordati in sede europea, cioè il pareggio di bilancio e, in particolare, la diminuzione del debito pubblico.

In quarto luogo, il presupposto economicamente rilevante in relazione al quale è previsto il prelievo è, con tutta evidenza, il complessivo reddito di lavoro conseguito dal dipendente pubblico nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Le stesse modalità applicative della misura seguite dal Ministero dell'economia e delle finanze, includendo nel montante lordo liquidato nel corso dell'anno, anche gli arretrati sia relativi all'anno corrente che per anni precedenti, sia delle competenze fisse che di quelle accessorie, ricollega la misura, più che al trattamento economico del dipendente, al reddito da lavoro pubblico, che concorre a formare il calcolo del risultato impositivo.

Occorre, perciò, concludere che la normativa, nonostante la formulazione letterale della norma in esame, non può considerarsi una riduzione delle retribuzioni, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, allorché, nella memoria difensiva, individua la necessità dell'intervento nel suggerimento dei presidenti (uscente e nominato) della BCE (banca centrale per la moneta unica europea) contenuto in una lettera al Governo italiano.

Si tratta, invece, di una imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti.

13.3.- Ritenuta la natura tributaria del prelievo stabilito dalla norma censurata, occorre valutarne la conformità con i parametri evocati.

13.3.1.- In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (*artt. 2 e 3 della Costituzione*)» (sentenza n. 341 del 2000). Pertanto, il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui *all'art. 53 Cost.*, come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui *all'art. 3 Cost.*, consiste in un «giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione» (sentenza n. 111 del 1997).

Nella specie, pure considerando al giusto la discrezionalità legislativa in materia, la norma impugnata si pone in evidente contrasto con gli *articoli 3 e 53 Cost.* L'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola, infatti, il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente rilevante. Tale violazione si manifesta sotto due diversi profili.

Da un lato, a parità di reddito lavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai soli dipendenti pubblici. D'altro lato, il legislatore, pur avendo richiesto (con l'*art. 2 del d.l. n. 138 del 2011*) il contributo di solidarietà (di indubbia natura tributaria) del 3% sui redditi annui superiori a 300.000,00 euro, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente scelto di imporre ai soli dipendenti pubblici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura. Nel caso in esame, dunque, l'irragionevolezza non risiede nell'entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale identità di ratio dei differenti interventi "di solidarietà", poi, prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto

essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un "universale" intervento impositivo. L'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano. Tuttavia, è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l'ordinamento costituzionale.

In conclusione, il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio.

13.4.- Di conseguenza, va pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'*art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196* (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

14.- Anche la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010*, sollevata in riferimento agli *articoli 3 e 36 Cost.* è fondata.

La premessa interpretativa del TAR per l'Umbria è, innanzitutto, corretta in punto di ricostruzione del quadro normativo, poiché la mancata espressa esclusione del permanere della trattenuta a carico del lavoratore non potrebbe indurre a far uso dell'argomento a silentio sia pure per perseguire un'interpretazione costituzionalmente orientata. Il perdurare del prelievo di cui si discute, infatti, oltre a derivare dall'astratta compatibilità fra il nuovo regime e la disciplina contenuta nel *d.P.R. n. 1032 del 1973*, è avvalorato dal fatto che il citato *art. 12, comma 10*, non contiene affatto una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti dello Stato, in grado di sostituirsi, in senso novativo, al *d.P.R. n. 1032 del 1973*, come del resto ritenuto dall'Amministrazione in sede applicativa.

Ciò posto, va osservato che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull'80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.

Nel nuovo assetto dell'istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull'intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente", determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.

La disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui *all'art. 2120 del codice civile* (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1° gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'*art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032*.

Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento peggiore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli *articoli 3 e 36 della Costituzione*.

14.1.- Va, quindi, pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'*art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'*art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 1032 del 1973*.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato, nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 54 del 2012, da Abbritti Paolo;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla *legge 19 febbraio 1981, n. 27* (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'*articolo 3 della legge n. 27 del 1981*, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010*, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'*art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032* (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

6) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010*, sollevata, nei giudizi iscritti al reg. ord. nn. 46 e 53 del 2012, dai TAR per l'Abruzzo e per l'Umbria;

7) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010*, sollevata, nei giudizi iscritti al reg. ord. nn. 54 e 74 del 2012, dai TAR per l'Umbria e per la Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.

DIVORZIO - MATRIMONIO - PENSIONI
Corte cost., (ud. 27-10-1999) 04-11-1999, n. 419

DIVORZIO**Pensioni****MATRIMONIO****Questioni di legittimità costituzionale****PENSIONI****Pensioni indirette o di reversibilità****Fatto Diritto P.Q.M.**

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'*art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74* (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Clara Faceni e Luigia Marchesini ed altro, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Svolgimento del processo

Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 nel corso di un giudizio promosso per la determinazione della quota della pensione di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato, al quale il titolare della pensione deceduto era obbligato a somministrare un assegno, la Corte d'Appello di Trento ha sollevato, in riferimento agli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'*art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74* (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio).

La disposizione denunciata prevede che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno previsto dall'*art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970*.

La Corte d'Appello ritiene di doversi attenere alla interpretazione, che condivide, data a questa disposizione dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, la quale, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare dell'assegno, ed il coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata esclusivamente in proporzione alla durata legale dei rispettivi matrimoni, senza che

possa essere adottato alcun altro elemento di valutazione, neppure in funzione meramente correttiva del risultato matematico conseguito.

Tuttavia, ad avviso del giudice rimettente, questa interpretazione non consentirebbe di tenere conto delle esigenze del soggetto economicamente più debole, il quale potrebbe vedersi privato di ogni concreta tutela a causa dell'attribuzione all'ex coniuge di una quota rilevante della pensione di reversibilità, anche quando quest'ultimo non abbia esigenze di mantenimento paragonabili a quelle del coniuge superstite.

L'*art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970*, interpretato nel senso di attribuire esclusivo rilievo al criterio matematico ed automatico della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale, che caratterizzano il sistema pensionistico (*artt. 3 e 38 Cost.*), giacché la ripartizione della pensione in proporzione alla durata del matrimonio ostacolerebbe la finalità solidaristica della pensione di reversibilità, non consentendo di valutare le esigenze economiche dei diversi soggetti, tanto che adottando questo criterio potrebbe accadere che il coniuge superstite rimanga in una situazione di completa indigenza. Questo risultato sarebbe estraneo al sistema complessivo della legge sul divorzio, che tende invece a contemperare le esigenze di tutte le persone coinvolte nella vicenda matrimoniale, attribuendo al giudice il compito di provvedere in ciascun caso con una valutazione che tenga conto delle condizioni economiche di tutti i soggetti che vantano diritti patrimoniali.

Il giudice rimettente considera la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale pregiudiziale rispetto alla decisione che è chiamato ad adottare, giacché nel caso sottoposto al suo esame l'applicazione del criterio di ripartizione stabilito dalla disposizione denunciata determinerebbe una forte sperequazione in danno del coniuge superstite, il quale, essendo privo di altre fonti di reddito, non riceverebbe quanto necessita, mentre l'ex coniuge percepirebbe una quota di pensione molto superiore all'importo dell'assegno ottenuto in sede di divorzio.

Motivi della decisione

1. - La questione di legittimità costituzionale investe il criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite, che abbia i requisiti per ottenerla, e l'ex coniuge, al quale la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia riconosciuto il diritto all'assegno, alla cui somministrazione era tenuto il titolare del diritto alla pensione, poi deceduto.

La Corte d'Appello di Trento ritiene che l'*art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - nel testo sostituito, da ultimo, dall'*art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74* (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) -, prevedendo che la ripartizione dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga "tenendo conto della durata del rapporto", imponga di effettuare tale ripartizione esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo, neppure quelli previsti per la determinazione della misura dell'assegno di divorzio, e senza che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono nella ripartizione della pensione.

Così interpretata, la disposizione denunciata violerebbe i principi di razionalità e di solidarietà sociale (*artt. 3 e 38 Cost.*). Difatti il criterio di ripartizione della pensione, fondato esclusivamente sulla durata del rapporto matrimoniale, porterebbe ad esiti irragionevoli e non suscettibili di correzione, privando delle risorse necessarie il coniuge superstite che versi in stato di bisogno, mentre l'ex coniuge potrebbe godere di un trattamento di molto superiore allo stesso assegno di divorzio.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. - Nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all'ex coniuge, al quale sia stato attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch'esso diritto alla reversibilità.

In questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione.

Anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999 e n. 18 del 1998).

In secondo luogo nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (*art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970*).

In presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l'ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell'assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità.

La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile l'esito paradossale indicato dal giudice rimettente, il quale sottolinea come, con l'applicazione di tale criterio, il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il tribunale possa tener conto di altri criteri per ricondurre ad equità la situazione.

2.2. - La disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione, che rispecchia un altro orientamento, sia della giurisprudenza di legittimità sia di larga parte della dottrina.

La ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta "tenendo conto" della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (*art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970*). A questa espressione non può essere tuttavia attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice deve "tenere conto" dell'elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. Una conferma del significato relativo della espressione "tenendo conto" si trova nel sistema della stessa legge, che altre volte usa la medesima espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi rimessi alla ponderazione del giudice; e ciò proprio per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla pronuncia di divorzio (cfr. *art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970*).

La diversa interpretazione, che porta alla ripartizione dell'ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica, non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in

altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore.

Del resto, quando il legislatore ha inteso stabilire in modo rigido e automatico i criteri per la determinazione di prestazioni patrimoniali dovute all'ex coniuge, ha usato una diversa espressione testuale, direttamente significativa della percentuale di ripartizione e del periodo da considerare; ciò che avviene, ad esempio, per l'indennità di fine rapporto, ripartita tra il coniuge e l'ex coniuge in una percentuale determinata ed in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro che vi dà titolo è coinciso con il matrimonio (*art. 12-bis della legge n. 898 del 1970*).

Conclusivamente è da ritenere che si possa ricavare dalla disposizione denunciata un contenuto normativo che non è in contrasto con i principi indicati per la verifica di legittimità costituzionale. Questa interpretazione deve essere preferita, conservando all'ordinamento una norma nel significato, che la disposizione può esprimere, compatibile con la Costituzione.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898* (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'*art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74* (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, dalla Corte d'Appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.

CORTE COSTITUZIONALE - PENSIONI - PREVIDENZA SOCIALE
Corte cost., (ud. 17-06-1997) 02-07-1997, n. 211

CORTE COSTITUZIONALE

Giudizio di legittimità costituzionale

PENSIONI

Pensione di anzianità e vecchiaia

PREVIDENZA SOCIALE

Questioni di legittimità costituzionale

Fatto - Diritto P.Q.M.

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 10 febbraio 1996, n. 39, comma 1, lettera a), n. 3, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1996 dal pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Pagani Gianfranco e il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Pagani Gianfranco e del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi l'avvocato Salvatore Cabibbo per Pagani Gianfranco, l'avv. Dario Muzi per il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. 10 febbraio 1996, n. 39, comma 1, lettera a), n. 3 che ha disposto l'elevazione dell'età per il conseguimento del diritto alla pensione ordinaria previsto dagli *artt. 24 e 25 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, come modificata dalla *legge 4 marzo 1969, n. 88*, e disciplinato, da ultimo, dalle norme regolamentari contenute nel *decreto ministeriale 30 ottobre 1973* (Approvazione del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali). Stabilita dalla tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*, l'età pensionabile è stata elevata a 61 anni per coloro che avevano maturato il diritto, nel 1994, senza salvaguardare quanti erano già titolari di pensione anteriormente all'entrata in vigore del *D.L. 8 agosto 1994, n. 494*, che aveva richiamato, anche per i beneficiari delle prestazioni del Fondo, la disciplina del *decreto legislativo n. 503 del 1992* citato. La censura mossa dal pretore di Parma, che invoca gli *artt. 3, 36 e 38 della Costituzione*, è incentrata essenzialmente sul mancato rispetto dei canoni di razionalità e ragionevolezza, poiché il legislatore - innalzando l'età - avrebbe inciso sul trattamento pensionistico già concesso, con l'effetto di colpire colui il quale abbia operato la scelta del pensionamento mediante cancellazione dall'albo degli spedizionieri, presupposto per la richiesta di pensione ordinaria.

2.- La questione è fondata.

Il *D.L. 8 agosto 1994, n. 494* (Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), nel reiterare, con modificazioni, il *D.L. 18 febbraio 1994, n. 112*, introduceva alcune disposizioni miranti ad assicurare la "correntezza" delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali con l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 494 del 1994. Tale decreto, con gli altri successivi fino al *D.L. n. 404 del 1996*, decadeva per mancata conversione; ma l'ultimo, *D.L. 10 ottobre 1996, n. 510*, veniva convertito nella *legge 28 novembre 1996, n. 608*, che disponeva, nello stesso *art. 1 della legge n. 608 del 1996*, anche la sanatoria degli effetti prodottisi sulla base dei D.L. non convertiti.

L'*art. 3, comma 1, del D.L. n. 494 del 1994*, del *D.L. n. 572 del 1994* e del *D.L. n. 674 del 1994*, poi *art. 4, comma 1, nel D.L. n. 31 del 1995*, nel *D.L. n. 105 del 1995*, nel *D.L. n. 326 del 1995*, nel *D.L. n. 416 del 1995* e nel *D.L. n. 515 del 1995*, e, infine, divenuto *art. 2, comma 1, nel D.L. n. 39 del 1996*, nel *D.L. n. 180 del 1996*, nel *D.L. n. 300 del 1996*, nel *D.L. n. 404 del 1996* e nel *D.L. n. 510 del 1996*, ha stabilito che - ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria garantito dall'*art. 25 della legge n. 1612 del 1960*, regolamento del Fondo, - a partire dalla data del 10 gennaio 1994 trova applicazione la tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992*.

In pratica, gli spedizionieri doganali, che al 10 gennaio 1994 si trovavano nella condizione di chiedere la pensione ordinaria, ai sensi degli *artt. 68 e 69 del decreto ministeriale 10 marzo 1964* (Norme di applicazione della *legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, concernente il riconoscimento giuridico della

professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali), come modificato dal già richiamato *decreto ministeriale 30 ottobre 1973*, potevano conseguire la pensione con uno o più anni di ritardo a seconda del momento della maturazione del beneficio, come previsto dalla riforma previdenziale di cui al *decreto legislativo n. 503 del 1992*, e non più al compimento di sessant'anni di età congiuntamente a un'anzianità di iscrizione al Fondo non inferiore a vent'anni.

Come si rileva dai dati forniti, la previsione legislativa che estende alle pensioni ordinarie del Fondo la tabella A) allegata alla citata riforma previdenziale, costituita dall'*art. 3, comma 1, del D.L. 8 agosto 1994, n. 494*, operava con effetto retroattivo, poiché - sebbene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1994 - essa faceva retroagire l'efficacia al 10 gennaio di quell'anno. Sì che coloro i quali avevano chiesto la pensione nell'arco di tempo successivo a tale data, ottenendola in base ai requisiti configurati nelle disposizioni all'epoca vigenti, si sono visti revocare l'erogazione per effetto dello slittamento di cui alla tabella A), sezione uomini, della riforma previdenziale.

3.- Trovandosi a decidere la causa mentre vigeva il *D.L. n. 39 del 1996*, il pretore di Parma ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'*art. 2 del D.L. n. 39 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3. Preliminarmente si pone quindi il problema del trasferimento della questione dal *D.L. n. 39 del 1996* (denunciato ma non più in vigore) alla *legge n. 608 del 1996* di conversione dell'ultimo dei *D.L. n. 510 del 1996* in materia e di sanatoria degli effetti di tutti i decreti reiterati.

Secondo quanto stabilito da questa Corte nella sent. n. 84 del 1996, la norma contenuta in un atto avente forza di legge - vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, ma non più in vigore nel momento in cui la Corte rende la sua pronuncia - continua a essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale quando permanga nell'ordinamento perché riprodotta da altra disposizione successiva, alla quale deve necessariamente riferirsi la decisione. Nel caso di specie, la norma è in vigore perché contenuta nell'*art. 2 del D.L. n. 510 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3 convertito nella *legge n. 608 del 1996*. A questa disposizione dovrà dunque indirizzarsi la sentenza.

4.- Come si è detto, la norma censurata ha comportato la revoca, per cinque mesi, della pensione ordinaria già accordata dal Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali a coloro che avevano maturato il proprio diritto fra il 10 gennaio e l'11 agosto del 1994. E poiché la concessione della pensione ordinaria procede in base al presupposto che lo spedizioniere sia cancellato dall'elenco degli iscritti al Fondo, esiste una stretta correlazione tra la maturazione della pretesa al trattamento previdenziale e la cessazione dell'attività professionale, produttiva del reddito. Sicché alla perdita della condizione di pensionato corrisponde, nel caso di specie, la impraticabilità d'un ripristino della qualità professionale attiva, visto che la revoca (retroattiva) del trattamento di quiescenza ha reso impossibile, per il periodo trascorso, la reiscrizione all'albo. Il legislatore ha effettuato un intervento di sostegno nella materia previdenziale degli spedizionieri doganali per porre riparo a una situazione di crisi delle risorse

finanziarie del Fondo, determinata principalmente (ma non solo) dall'eliminazione delle barriere doganali nei paesi dell'Unione europea. Un intervento articolato in un complesso di misure, tutte a favore delle casse del Fondo, che ha innalzato, nello stesso tempo, i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica (peraltro in conformità con quelli stabiliti nella riforma realizzata con il già richiamato *decreto legislativo n. 503 del 1992*). La legittima ponderazione fra le ragioni dell'equilibrio di bilancio e quelle dei destinatari delle prestazioni previdenziali ha esorbitato, tuttavia, dai limiti della discrezionalità legislativa nell'imporre i nuovi requisiti, in via retroattiva, anche a coloro che, essendo in possesso di quelli statuiti anteriormente alla modifica legislativa, avevano già iniziato a fruire del trattamento di quiescenza. E se resta fermo che - anche quando sia iniziata l'erogazione previdenziale - il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può, a salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di ridurre il "quantum" del trattamento previsto (sent. n. 417 del 1996), deve invece escludersi, com'è avvenuto nel caso di specie, che possa addirittura eliminare retroattivamente una prestazione già conseguita.

In tal modo la legge ha violato il canone di razionalità normativa con riferimento al diritto garantito *dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione*, non avendo tenuto in conto, con norma transitoria o in altro modo, che alcuni potessero avere esercitato la scelta tra la pensione e la prosecuzione dell'attività professionale.

La legge ha cancellato la facoltà di scelta che ogni iscritto al Fondo ha diritto di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un determinato momento storico. Ha così frustrato, con lesione degli *artt. 3 e 38 della Costituzione*, il legittimo affidamento di coloro che, in ragione del quadro normativo esistente, hanno optato per il pensionamento. Di qui, la illegittimità costituzionale dell'*art. 2 del D.L. n. 510 del 1996*, comma 1, lettera a), numero 3, convertito nella *legge n. 608 del 1996*, nella parte in cui introduce la modifica a partire dalla data del 10 gennaio 1994, anziché da quella dell'entrata in vigore del *D.L. n. 494 del 1994*.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*art. 2 del D.L. 10 ottobre 1996, n. 510*, comma 1, lettera a), numero 3 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito nella *legge 28 novembre 1996, n. 608*, nella parte in cui, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui agli

artt. 24 e 25 del regolamento del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, disciplinata dal *decreto ministeriale 30 ottobre 1973*, in relazione all'*art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612*, come modificato dall'articolo unico della *legge 4 marzo 1969, n. 88*, fa decorrere dal 10 gennaio 1994, anziché dall'entrata in vigore del *D.L. 8 agosto 1994, n. 494* (Norme in materia di collocamento, di patronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), l'applicazione della tabella A), sezione uomini, allegata all'*art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'*art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **240/1994** (ECLI:IT:COST:1994:240)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Udienza Pubblica del **26/04/1994**; Decisione del **08/06/1994**

Deposito del **10/06/1994**; Pubblicazione in G. U. **15/06/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20825 20921 23523 23524 23525 23526 23527**

Atti decisi:

N. 240

SENTENZA 8-10 GIUGNO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, commi, 5, 6 e 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Parma il 22 gennaio 1994, il 20 gennaio 1994 (n. 3 ordinanze), il 14 gennaio 1994, dalla Corte di cassazione il 18 gennaio 1994, dal Pretore di Parma il 16 febbraio 1994 (n. 2 ordinanze), iscritte, rispettivamente, ai nn. 77, 78, 79, 80, 81, 107, 116 e 117 del registro ordinanze del 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.

Visti gli atti di costituzione di Boschi Maria, Corradi Ines, Cavazzini Maria, Concarì Angela, Gazzillo Angela, Alebardi Valdemina e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Felice Assennato per Boschi Maria, Salvatore Cabibbo per Corradi Ines, Cavazzini Maria e Concarì Angela, Franco Agostini per Gazzillo Angela e Alebardi Valdemina, Carlo De Angelis e Andrea Barbuto per l'I.N.P.S. e l'Avvocato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. - Nel corso del procedimento sui ricorsi proposti contro una sentenza del Tribunale di Trani, che ha riconosciuto ad Angela Gazzillo, titolare di più pensioni integrate al minimo a carico dell'I.N.P.S., il diritto, dal 1° ottobre 1993, all'integrazione al trattamento minimo soltanto su una pensione, conservando tuttavia l'importo dell'altra a questa data fino al suo riassorbimento negli aumenti derivanti dalla perequazione automatica, la Corte di cassazione, con ordinanza del 18 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102 e 104 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il giudice remittente rammenta preliminarmente che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, sostanzialmente condivisa dalla Corte costituzionale, l'art. 6, comma 7, del d.-l. n. 463 del 1983, nel garantire la conservazione del trattamento pensionistico nell'importo spettante alla data del 30 settembre 1983 (c.d. cristallizzazione), si riferisce sia all'ipotesi di titolarità di una sola pensione non più integrabile per superamento del previsto limite di reddito, sia all'ipotesi di titolarità di due o più pensioni, tutte integrate al minimo. Anche nella seconda ipotesi si ritiene ricorra la ratio della norma, che è quella di assicurare la gradualità del passaggio dal precedente al nuovo, meno favorevole, trattamento pensionistico.

In contrasto con questa giurisprudenza, l'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, collegata alla legge finanziaria per il 1994, con norma definita di interpretazione autentica e come tale munita di efficacia retroattiva, ha attribuito all'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. del 1983 un significato restrittivo, escludente l'ipotesi di concorso di una pluralità di pensioni. In questa ipotesi il trattamento minimo è conservato su una sola pensione, individuata secondo i criteri di cui al comma 3, "mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione". Con ciò viene negato il diritto di conservare la seconda pensione nell'importo erogato al 30 settembre 1983, con conseguente riduzione immediata del trattamento complessivo rispetto a quello spettante a tale data.

La norma interpretativa è ritenuta contrastante: a) col principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), perché ascrive all'art. 6 del d.-l. n. 463 del 1983 un significato che non poteva essergli ragionevolmente attribuito, stante la contraria interpretazione prevalsa nella giurisprudenza; b) con l'art. 38, secondo comma, Cost., perché, avendo il trattamento pensionistico minima natura essenzialmente previdenziale, e non semplicemente assistenziale, esso concorre a determinare il rapporto di congruenza tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei a soddisfarle; c) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. per la medesima ragione indicate sub a).

1.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita l'assicurata, chiedendo che la norma denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima con argomentazioni adesive all'ordinanza di rimessione.

1.3. - Si è costituito anche l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'Istituto, l'integrazione al minimo, non avendo a fronte alcuna contribuzione ed essendo posta a carico del bilancio dello Stato, ha natura puramente assistenziale, e quindi è "condizionata dal momento storico e dai problemi del bilancio statale". La norma impugnata ha una funzione perequatrice che consiste nel riportare le pensioni plurime sotto il principio di proporzione del trattamento dovuto ai contributi versati, almeno per le prestazioni pensionistiche ulteriori rispetto a quella principale, conservando una sola integrazione.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 38 Cost., l'I.N.P.S. obietta che se fosse vero che la doppia integrazione al minimo esprime il minimo indispensabile per garantire al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, si dovrebbero allora ritenere inadeguati tutti i trattamenti pensionistici costituiti da una sola pensione di importo pari a quella individuata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. n. 463 del 1983.

1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Ad avviso dell'interveniente, negare la validità di una legge interpretativa che si discosta da un orientamento giurisprudenziale uniforme significa censurare il merito della scelta legislativa sostituendo l'interprete al legislatore. Non è perciò pertinente invocare né il principio di ragionevolezza, né l'art. 101 Cost. Nemmeno può ritenersi violato l'art. 38 Cost., in quanto l'integrazione al minimo di uno dei trattamenti pensionistici goduti dall'interessato è sufficiente per adempiere il requisito di adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita.

2.1. - Analoga questione, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 Cost., è stata sollevata dal Pretore di Parma con sette ordinanze datate tra il 14 gennaio e il 16 febbraio 1994.

La linea argomentativa è analoga a quella dell'ordinanza della Corte di cassazione, dalla quale però si discosta sul punto della natura della norma impugnata. Mentre la Corte di cassazione ritiene "non revocabile in dubbio la natura di norma di interpretazione autentica" dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, invece per il pretore si tratta di norma "sostanzialmente innovativa" sotto "una falsa veste interpretativa", che le conferisce efficacia retroattiva frustrando le aspettative fondate sulla disciplina precedente.

2.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite, con atti difensivi separati, alcune delle ricorrenti, le quali condividono le argomentazioni del giudice rimettente e concludono per una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Nell'imminenza dell'udienza di discussione uno dei difensori ha depositato un'ampia memoria integrativa in cui si sostiene, in particolare, che l'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993 costituisce una norma nuova, introdotta con un'"operazione di chirurgia normativa, sostitutiva e additiva, di tale rilevanza tecnica da escludere che il comma 22 possa considerarsi di interpretazione autentica": "si tratta di una nuova disciplina che rientra nell'ipotesi di autodefinizione arbitraria come norma di interpretazione autentica".

Ad avviso della parte privata, la retroattività non solo viola il principio di ragionevolezza, essendo destinata a contrastare l'interpretazione dell'art. 6 del d.-l. n. 463 del 1983 da tempo divenuta "diritto vivente", ma lede anche il principio di eguaglianza determinando una disparità di trattamento tra i pensionati che hanno già ottenuto il riconoscimento del diritto alla doppia integrazione al minimo con sentenza passata in giudicato e coloro per i quali il

2.3. - Si è pure costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, con memorie e conclusioni identiche a quelle dedotte nell'altro giudizio di costituzionalità promosso dall'ordinanza della Corte di cassazione, salvo che per la questione sollevata con l'ordinanza iscritta nel R.O. n. 79/93, della quale è eccepita dall'I.N.P.S. l'inammissibilità, non essendo configurabile una doppia integrazione al minimo quando si tratti di una pensione a carico dello Stato e di una a carico dell'Istituto.

Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione, con ordinanza iscritta in R.O. n. 107/1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102 e 104 Cost., questione di legittimità costituzionale del "combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

Analoga questione di legittimità costituzionale del "combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del d.-l. n. 463 del 1983 e dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993" è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 Cost., dal Pretore di Parma con sette ordinanze iscritte in R.O. nn. 77-81, 116 e 117/1994.

L'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993 dispone: "L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione". Nel dispositivo dell'ordinanza della Corte di cassazione l'allargamento della questione al "combinato disposto" degli articoli e dei commi citati delle due leggi si spiega in ragione della premessa che attribuisce natura di legge interpretativa (destinata a saldarsi con la legge interpretata) all'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, mentre la ripetizione del medesimo dispositivo nelle ordinanze del Pretore di Parma non è coerente con l'opposta premessa di questo giudice, secondo cui si tratta, invece, di una norma innovativa, dotata di retroattività con l'artificio dell'autodefinizione come legge di interpretazione autentica. In realtà l'alternativa tra le due valutazioni non ha qui importanza. L'incidente di costituzionalità investe il citato comma 22 non semplicemente sotto il profilo dell'efficacia retroattiva, ma per se stesso, in quanto regola una fattispecie non prevista originariamente dalla legge del 1983 con una norma contraria a quella elaborata nel frattempo dalla giurisprudenza. Perciò il punto da decidere è se la norma contenuta nel comma 22 sia o no conforme ai principi costituzionali, mentre non rileva il punto se essa possa o no integrarsi con l'art. 6 del d.-l. n. 463 del 1983 in un'unica struttura normativa.

2. - I giudizi introdotti dalle otto ordinanze vertono su questioni analoghe e quindi se ne dispone la riunione affinché siano decisi con unica sentenza.

3. - In conformità dell'eccezione formulata dall'I.N.P.S., deve essere dichiarata inammissibile la questione sollevata nel giudizio che ha dato luogo all'ordinanza del Pretore di Parma iscritta in R.O. n. 79/1994. La norma impugnata regola il caso di concorso di due o più pensioni tutte integrate al trattamento minimo con decorrenza anteriore all'entrata in vigore

del d.l. n. 463 del 1983, mentre nella specie la ricorrente è titolare di una pensione diretta a carico dello Stato, al cui ordinamento pensionistico è ignoto l'istituto dell'integrazione al minimo, e di una pensione di reversibilità a carico dell'I.N.P.S.

4. - La questione è parzialmente fondata.

In risposta alla sollecitazione rivolta al legislatore da questa Corte nella sentenza n. 102 del 1982, è intervenuto il d.l. n. 463 del 1983 dettando una disciplina generale dell'integrazione delle pensioni al trattamento minimo, fondata su due principi: a) esclusione del diritto all'integrazione nel caso di superamento, da parte del titolare, di certi limiti di reddito indicati nell'art. 6, comma 1; b) nel caso di concorso di due o più pensioni, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito, integrabilità di una sola pensione individuata secondo i criteri indicati dal comma 3. Il comma 7, infine, dispone che l'importo della pensione non più integrabile, erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione (30 settembre 1983), viene conservato (c.d. cristallizzazione) fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base determinata ai sensi del comma 6 (c.d. importo a calcolo), derivanti dalla disciplina della perequazione automatica richiamata nel comma 5. In quanto rinvia al comma precedente, la disposizione del comma 7 è stata interpretata da una parte della giurisprudenza di merito (in adesione alla posizione assunta dall'I.N.P.S.) come riferibile esclusivamente all'ipotesi di cessazione del diritto all'integrazione di una sola pensione per effetto del superamento dei limiti di reddito. Secondo questa interpretazione, nell'ipotesi di concorso di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al minimo in conseguenza di numerose sentenze di questa Corte (e in particolare della sentenza n. 314 del 1985), la cessazione del diritto all'integrazione per effetto del superamento del limite di reddito o la restrizione di esso a una sola pensione per effetto del divieto di integrazione plurima non comportano la cristallizzazione delle pensioni ulteriori a quella principale, individuata a norma dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 463 e, rispettivamente, cristallizzata ai sensi del comma 7 o ammessa, essa sola, all'integrazione ai sensi dello stesso comma 3. L'altra o le altre pensioni devono essere ricondotte all'importo a calcolo. La giurisprudenza unanime della Corte di cassazione, seguita dalla maggioranza dei giudici di merito, ha invece ritenuto applicabile il comma 7 anche all'ipotesi di cumulo di due o più pensioni con conseguente cristallizzazione di tutte nell'un caso, di quelle non più integrabili nell'altro. Un orientamento "sostanzialmente" analogo è stato espresso dalla giurisprudenza costituzionale, ma modulato su una linea ermeneutica diversa e con riferimento solo al secondo dei casi in cui questa ipotesi si suddivide. Mentre la Corte di cassazione afferma l'applicabilità diretta, sul riflesso che la lettera del comma 7 "non distingue tra le due ipotesi", la sentenza n. 418 del 1991 di questa Corte riconosce che "non si può rintracciare nelle disposizioni letterali dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 la fattispecie, a quella data vietata, del cumulo di due pensioni integrate al minimo e di conseguenza nel comma settimo l'ipotesi di cristallizzazione di una di esse". L'applicabilità del comma 7 viene così ammessa in via di analogia, fondata su un giudizio di ricorrenza di una ratio decidendi "non dissimile", riferito al caso di titolarità di due pensioni per una delle quali cessa il diritto all'integrazione in forza del principio di unicità dell'integrazione.

5. - Sebbene enunciata con una formula unitaria, la fattispecie dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993 è articolabile in funzione di entrambi i casi: a) cessazione del diritto all'integrazione per effetto del superamento dei limiti di reddito fissati dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983; b) cessazione del diritto all'integrazione per effetto del principio di unicità dell'integrazione sancito dal medesimo art. 6, comma 3.

Riferita al caso sub a), la frase "il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983" significa mantenimento solo su questa pensione del trattamento minimo "cristallizzato" nell'importo spettante al 30 settembre 1983; riferita al caso sub b) significa mantenimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo solo per questa pensione.

Ciò premesso, ai fini della decisione della questione in esame occorre definire la natura dell'integrazione al minimo. I giudici rimettenti disattendono giustamente la tesi - sostenuta nella relazione al disegno di legge n. 1508 (Senato della Repubblica, XI leg., p. 1508), nonostante l'argomento contrario desumibile dall'art. 37, comma 3, lett. b), della legge 9 marzo 1989, n. 88 - che attribuisce natura assistenziale a questo istituto. Esso ha la funzione di integrare la pensione quando dal calcolo in base ai contributi accreditati al lavoratore risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusta il precetto dell'art. 38, secondo comma, Cost. Tale funzione qualifica l'integrazione al trattamento minimo come istituto previdenziale fondato sul principio di solidarietà.

Il d.-l. n. 463 del 1983, finalizzato a un'azione di contenimento del deficit pubblico, ha segnato due limiti all'intervento di questo principio: un limite esterno, ostativo dell'integrazione quando il titolare disponga di altri redditi superiori a un certo ammontare, e un limite interno, che nel concorso di più pensioni consente l'integrazione una sola volta fino a concorrenza col limite reddituale. Retrospectivamente, secondo una "lettura storica" della legge del 1983, il limite interno ha assunto il significato di esclusione, con effetto dal 1° ottobre 1983, del cumulo di più pensioni integrate al minimo, ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte in favore dei titolari di una pluralità di pensioni aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983.

6. - Ora l'art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per una inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca "in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante" (cfr. sentenza n. 822 del 1988). L'attuazione del precetto costituzionale richiede un bilanciamento, modificabile nel tempo a seconda delle circostanze, tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e "i principi connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa" (sentenza n. 119 del 1991). Ma quando l'intervento legislativo incide sul trattamento di soggetti i quali, sebbene titolari di due o più pensioni, hanno un reddito complessivo inferiore al limite fissato dal d.-l. n. 463 del 1983, così che per essi la modifica legislativa comporta una compressione delle esigenze di vita cui era precedentemente commisurata la prestazione previdenziale, il principio di solidarietà (sotteso all'art. 38 Cost.) coordinato col principio di razionalità- equità (art. 3 Cost.), impone una disciplina transitoria che assicuri un passaggio graduale al trattamento meno favorevole.

Alla stregua di tali considerazioni la norma denunziata appare lesiva degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., nel caso sopra distinto sub b). Quando il pensionato, pur con l'apporto di una seconda pensione, risulta in possesso di un reddito complessivamente inferiore al limite legale, la regola della cristallizzazione della seconda pensione, non più integrabile, si impone a maggior ragione rispetto all'ipotesi, prevista dall'art. 6, comma 7, del d.-l. n. 463 del 1983, di titolarità di una sola pensione non più integrabile a causa del superamento del limite reddituale.

7. - Nel caso sopra indicato sub a) la diminuzione del trattamento pensionistico è giustificata - e compensata ai fini dell'apprestamento di mezzi adeguati alle esigenze di vita - dall'incremento dei redditi del pensionato oltre il limite fissato dalla legge all'operatività del principio di solidarietà nella forma dell'integrazione al trattamento minimo. Perciò l'applicazione del criterio di gradualità mediante la tecnica della cristallizzazione è qui rimessa ad una discrezionalità più ampia del legislatore, salvo il principio di razionalità. La limitazione della cristallizzazione alla pensione principale, individuata dall'art. 6, comma 3, del d.-l. n. 463 del 1983, risponde a un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, tenuto conto dell'urgenza dell'interesse pubblico alla riduzione della spesa pensionistica. Nemmeno possono ritenersi violati gli artt. 101, 102 e 104 Cost. per ragioni analoghe a quelle ripetutamente enunciate dalla giurisprudenza di questa Corte. La legge impugnata non mira a influire su concrete fattispecie sub iudice, bensì a stabilire una regola generale di giudizio, di cui si

costata, sotto questo aspetto, la non contrarietà a parametri costituzionali sostanziali, la retroattività di cui è dotata non pregiudica la potestas iudicandi, bensì modifica il modello di decisione cui l'esercizio della potestà deve attenersi in ordine a rapporti insorti anteriormente al 30 settembre 1983 e non ancora definiti (cfr., da ultimo, sentenza n. 402 del 1993).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del citato d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe iscritta nel R.O. n. 79 del 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

PENSIONI - PREVIDENZA SOCIALE
Corte cost., (ud. 12-12-1985) 17-12-1985, n. 349

PENSIONI**Riliquidazione e perequazione della pensione****PREVIDENZA SOCIALE****Questioni di legittimità costituzionale****Fatto - Diritto P.Q.M.**

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'*art. 1 L. 27 febbraio 1978 n. 41* (Provvedimenti in materia previdenziale); *artt. da 16 a 19 L. 21 dicembre 1978 n. 843*; *art. 10 L. 3 giugno 1975 n. 160*; *artt. 14, 14 bis e 14 ter L. 29 febbraio 1980 n. 33*, promossi con ordinanze emesse il 18 marzo 1980 dal pretore di Aosta, il 16 luglio 1980 dal pretore di Bassano del Grappa, il 9 marzo 1981 dal pretore di Arezzo, il 2 marzo 1981 dal pretore di Padova, l'11 marzo 1981 dal pretore di Palermo, il 21 maggio 1981 dal Tribunale di Torino, il 28 aprile 1981 dal pretore di Imperia, il 27 luglio 1981 dal pretore di Firenze, il 27 ottobre 1981 dal pretore di Aosta, l'11 gennaio 1982 dal pretore di Genova, il 3 giugno 1981 dal Tribunale di Torino, il 3 marzo 1982 dal pretore di La Spezia, il 18 marzo 1982 dal Tribunale di Torino, il 22 giugno 1981 dal pretore di Milano, il 10 aprile 1981 dal pretore di Milano, il 24 ottobre 1983 dal pretore di Savona, il 10 novembre 1983 dal pretore di Alessandria, il 18 maggio 1983 dal pretore di Torino, il 22 marzo 1984 dal pretore di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 335 e 672 del Registro Ordinanze 1980; ai nn. 345, 383, 391, 509, 591 e 794 del Registro Ordinanze 1981; ai nn. 42, 108, 213, 278, 395, 517 e 618 del Registro Ordinanze 1982; ai nn. 18, 316, 319 e 1194 del Registro Ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 173, 311 dell'anno 1980; nn. 276 e 304 dell'anno 1981; nn. 33, 89, 129, 185, 255, 283, 317 e 331 dell'anno 1982; n. 53 dell'anno 1983; nn. 162, 252, 176 dell'anno 1984 e n. 59 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Gianasso, Chiuppani, Ceresa, Delle Mura, Zanini, Maurizi, Radicati, Ganesini, Foga ed altri, Marotta, Curti, Benedetti ed altri, dell'INPDAl, dell'I.N.P.S., della Cassa di previdenza della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e della Cassa di previdenza del personale dello stesso istituto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

uditi nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 i giudici relatori dott. Francesco Saja e dott. Francesco Greco;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, Franzo Grande Stevens, Mattia Persiani per Gianasso, Chiuppani, Ceresa, Dalle Mura e Zanini, l'avvocato Parisio Ravajoli per Maurizi e Radicati, l'avvocato Mattia Persiani per Ganesini, Foga ed altri, l'avvocato Massimo Severo Giannini per Marotta, l'avvocato Andrea Comba per Curti, l'avvocato Marino Bin per Benedetti ed altri, l'avvocato Mario Capaccioli per l'Inpdai, l'avvocato Paolo Boer per l'Inps, l'avvocato Renato Scognamiglio per la Cassa di previdenza del personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, l'avvocato Mario Nigro per l'Istituto bancario San Paolo di Torino e la Cassa di previdenza del personale dello stesso istituto nonché l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Tutte le ordinanze indicate in epigrafe pongono, sia pure con qualche lieve differenza di prospettazione, questioni analoghe o connesse, relative alla perequazione automatica delle pensioni erogate dalle gestioni speciali sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Al fine di intendere compiutamente le ordinanze di rimessione, sembra opportuno, data la complessità della materia, premettere qualche cenno sulla disciplina legislativa che viene in discussione.

In proposito, è bene prendere le mosse dalla *L. 30 aprile 1969 n. 153*, la quale introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento la cosiddetta perequazione automatica, disponendo che le pensioni venissero aumentate, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura percentuale pari all'incremento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile della retribuzione ai lavoratori dell'industria (art. 19). Tale normativa concerneva l'assicurazione generale obbligatoria, e pertanto non comprendeva le gestioni speciali, sostitutive o esonerative, alle quali continuava ad applicarsi, anche in tema di perequazione, la disciplina propria di ciascuna di esse.

Seguì la *L. 3 giugno 1975 n. 160*, la quale con l'art. 10 modificò, rispetto all'assicurazione generale obbligatoria, il ricordato sistema di perequazione e, in particolare, per le pensioni superiori al minimo (che costituiscono l'esclusivo oggetto dei giudizi a quibus) stabilì che essa sarebbe avvenuta in base a due coefficienti: a) uno variabile, rappresentato dalla differenza tra l'aumento percentuale dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e la variazione, parimenti percentuale, del costo della vita; b) uno fisso, risultante dal prodotto tra l'ammontare del punto unico di contingenza e il numero dei punti accertati per i lavoratori dell'industria. Neppure questa normativa si applicava alle gestioni speciali, che pertanto restavano ancora soggette ai rispettivi ordinamenti.

Sopravvenne poi l'art. 1 *D.L. 23 dicembre 1977 n. 942*, così come convertito nella *L. 27 febbraio 1978 n. 41*, il quale estese anche alle predette gestioni, a decorrere dal 1° gennaio 1978, la disciplina perequativa prevista dalla citata *L. n. 160 del 1975*. Da ciò traggono origine le ordinanze di rimessione, le quali formulano diverse censure, una riferita direttamente alla ricordata norma di estensione, e le altre sostanzialmente rivolte contro la suindicata disposizione dell'art. 10 *L. n. 160 del 1975*, la cui disciplina, come ora detto, è divenuta applicabile alle diverse gestioni speciali, in sostituzione dei rispettivi ordinamenti. I giudici a quibus hanno sollevato anche questioni di minore rilievo impugnando disposizioni legislative connesse o consequenziali, che verranno in prosieguo specificate.

3. - Prima di occuparsi di dette censure rileva la Corte che il pretore di Milano ha ritenuto di poter coinvolgere nelle proposte questioni anche il *D.M. 20 ottobre 1977* e il *D.M. 5 gennaio 1980*, i quali, in attuazione del più volte citato art. 10 *L. n. 160 del 1975*, stabiliscono le misure degli aumenti dei trattamenti pensionistici. Al riguardo, però, è evidente come si imponga una pronuncia di inammissibilità, non trattandosi di leggi né di atti aventi forza di legge bensì di atti amministrativi, rispetto ai quali non è consentito il giudizio di costituzionalità, ma è applicabile la tutela prevista dall'art. 113, primo comma, Cost.

4. - Non può trovare accoglimento, invece, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato e da alcune gestioni speciali, le quali hanno dedotto che le questioni di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate costituirebbero l'unico oggetto dei giudizi a quibus e perciò non sarebbero state sollevate in via incidentale, come imposto dall'art. 23 *L. 11 marzo 1953 n. 87*, bensì in via principale, al di fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 31, 32 e 33 della stessa legge (impugnazione di legge regionale da parte dello Stato o di altra regione, oppure di legge statale da parte di una regione). Invero secondo i suddetti giudici, competenti a qualificare giuridicamente le proposte domande, gli attori avevano convenuto in giudizio le varie gestioni speciali al fine di ottenere che la perequazione delle pensioni proseguisse secondo l'ordinamento loro proprio, di gran lunga più favorevole della suindicata disciplina prevista dalla *L. n. 160 del 1975*. A fronte dell'eccezione formulata dalle convenute, i giudici a quibus - rilevato che la disciplina ora richiamata, benché peggiorativa del trattamento pensionistico

originariamente previsto, era applicabile al rapporto dedotto - hanno dubitato della legittimità costituzionale di essa e ritenuto che una pronuncia di illegittimità da parte di questa Corte avrebbe consentito l'accoglimento della domanda.

Dal che si deduce chiaramente come le questioni di costituzionalità siano state sollevate in via incidentale, perché l'oggetto del giudizio di merito era dato dalla ricordata pretesa degli attori, suscettibile di accoglimento soltanto previa caducazione della normativa suddetta 630 n. 349 Sent. 12 dicembre 1985

5. - Ciò posto, va esaminata la questione relativa all'*art. 1 D.L. n. 942 del 1977*, convertito nella *L. n. 41 del 1978*, il quale, oltre ad essere denunciato in via strumentale, al fine di censurare il sistema perequativo dell'*art. 10 L. n. 160 del 1975*, da esso esteso alle gestioni speciali, viene impugnato da numerose ordinanze anche in maniera autonoma: si deduce, in proposito, che non era consentito al legislatore disporre la detta estensione, idonea a peggiorare il trattamento già assicurato ai pensionati delle gestioni sostitutive per effetto di diritti quesiti, che la nuova legge era tenuta a rispettare.

Osserva la Corte che nel nostro sistema costituzionale non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (*art. 25, secondo comma, Cost.*). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (v. sent. n. 36 del 1985 e sent. n. 210 del 1971).

Se quindi - in via di principio - rispetto alla fattispecie in esame deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può però ammettersi che tale intervento sia assolutamente discrezionale. In particolare non potrebbe dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse senza un'inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.

Una siffatta irrazionale incidenza va però esclusa nel caso in esame, in quanto l'estensione normativa considerata ha bensì determinato un sacrificio per i pensionati delle gestioni speciali. Ma questo sacrificio, da un lato, è strettamente collegato, secondo una valutazione legislativa che non può ritenersi irrazionale, alla necessità economico-sociale di evitare in un momento di grave crisi economica notevoli disparità fra le diverse categorie di pensionati, con le conseguenti tensioni sociali; mentre dall'altro, come sarà chiarito in prosieguo, risulta sensibilmente contenuto nelle sue dimensioni quantitative e temporali, in quanto il legislatore ha avuto cura di sostituire senza eccessivi indugi il sistema denunciato con altro, più rispondente alle esigenze dei pensionati, ed ha poi altresì provveduto a compensare, sia pure in parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nel periodo di vigenza della norma.

6. - Ritenuta non fondata la questione relativa alla disposizione suddetta, in sé considerata, deve la Corte portare il suo esame sulle numerose censure che, se pur formalmente riferite alla stessa disposizione, sostanzialmente riguardano la disciplina dell'*art. 10 della citata legge n. 160 del 1975*. Di tali censure, quella fondamentale ha come parametri, congiuntamente, gli *artt. 36 e 38 Cost.* (qualche ordinanza ha aggiunto pure l'*art. 35*, senza però addurre alcuno specifico argomento in proposito, sì da rendere palese come detta indicazione non dia luogo ad una distinta questione) perché sarebbero stati violati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, riferibili non solo alla retribuzione, ma anche al trattamento pensionistico.

In proposito, la Corte non può non muovere dalla sua precedente giurisprudenza e in particolare dalla decisione n. 26 del 1980, ripetutamente invocata dalle parti private. Con essa venne ribadito come dai parametri degli *artt. 36 e 38 Cost.* scaturisce «una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per un'esistenza libera e dignitosa: proporzionalità ed adeguatezza, che non debbono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della

moneta». Ciò - come la Corte ebbe ad aggiungere - non comporta tuttavia automaticamente la necessaria e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione; e peraltro lascia sempre sussistere una sfera di discrezionalità riservata al legislatore per l'attuazione, anche graduale, dei principi suddetti.

7. - Ora, la censura qui in esame concerne in realtà il principio della proporzionalità, che si assume violato per effetto del sistema introdotto in sostituzione di quello già ricordato dalla *L. n. 153 del 1969* (che aveva determinato la perequazione automatica delle pensioni in base a un criterio di aumento percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT): sistema che indubbiamente determinerebbe non lievi perplessità se, come fanno le ordinanze di rimessione e le parti private, venisse considerato isolatamente, ossia in modo avulso dalle vicende legislative successive.

È ben vero infatti che nei lavori preparatori e, in particolare, nella Relazione ministeriale al D.L. del 1975, si affermò che l'intento del legislatore era quello di agganciare le pensioni alla dinamica salariale. Ma tale finalità non venne affatto tradotta nel disposto legislativo, fondato come sopra si è detto (n. 2), su due elementi, i quali, per la scarsa incidenza di quello variabile e la preponderante rilevanza di quello fisso, hanno causato il cosiddetto fenomeno dell'appiattimento. E proprio in questa situazione la qualità del lavoro prestato non sembra trovare la considerazione e la tutela voluta dalle norme costituzionali.

Invero, gli effetti concreti del sistema in questione hanno inciso in maniera profondamente ineguale sulle pensioni, che, rispetto al potere di acquisto della moneta, hanno subito, in casi che possono considerarsi emblematici e secondo i calcoli dello stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, variazioni non rispondenti a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto comprese tra aumenti del 179% per le pensioni meno alte (ma sempre superiori al minimo) e diminuzioni del 39% ed oltre per quelle medio-alte.

Indubbiamente sulla nuova disciplina hanno esercitato il loro peso, come già si è accennato, le particolari contingenze economiche di quegli anni ed i connessi problemi, anche di carattere sociale; come pure ha influito in modo rilevante l'evoluzione necessariamente graduale del sistema di perequazione.

Ma tutto ciò non avrebbe potuto comunque giustificare le gravi conseguenze prodotte da detta disciplina, se questa non fosse stata tempestivamente abbandonata e sostituita con altra improntata a diverso criterio.

8. - Il che è avvenuto con la *L. n. 730 del 1983* (art. 21), che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, il sistema del 1975 e ha disposto che la perequazione automatica torni ad operare per tutte le forme previdenziali solo in cifra percentuale, in base agli stessi indici di aumento della scala mobile dei lavoratori dell'industria: sicché, in luogo dell'incremento in misura fissa, il quale, come già si è detto, ha comportato l'inammissibile fenomeno dell'appiattimento delle pensioni, si è tornati al diverso sistema generale di incremento commisurato all'importo di esse. Né in proposito sembra inutile ricordare come la Relazione governativa al disegno di legge indichi, tra gli scopi della nuova normativa, appunto quello di eliminare le «distorsioni» prodotte da quella precedente.

Va altresì aggiunto che con la successiva *L. 15 aprile 1985 n. 140* si è ulteriormente inteso riparare agli effetti negativi della *L. n. 160 del 1975*, disponendosi nell'art. 10 che le pensioni erogate dalle gestioni speciali, quali quelle qui esclusivamente in discussione, saranno valutate con i criteri previsti dalle normative delle singole gestioni e secondo le possibilità economiche di esse: il che fa altresì perdere rilievo all'argomento, ripetutamente addotto nel presente giudizio e relativo all'ammontare dei contributi versati, in quanto le somme eventualmente economizzate per effetto della *L. n. 160 del 1975* verranno ora ridistribuite ai medesimi pensionati.

Dai superiori rilievi discende che la disciplina denunciata è stata in vigore solo per alcuni anni, sicché questo carattere temporaneo e contingente esclude, a parere della Corte, la fondatezza della censura suddetta.

9. - Va ora esaminata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sotto diversi profili, i quali debbono essere separatamente considerati.

A) Senza fondamento si deduce anzitutto che sussisterebbe ingiustificata disegualianza fra pensionati con trattamento superiore al minimo, a cui si riferisce la denunciata norma del l'art. 10 L. n.

160 del 1975, e titolari di pensione pari al minimo, alle quali si applica il diverso criterio dell'art. 9 della stessa legge (aumento percentuale pari a quello delle retribuzioni minime nel settore dell'industria).

Com'è noto, però, l'invocato principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, presuppone che le situazioni poste a raffronto siano identiche ovvero, quanto meno, omogenee; mentre nell'ipotesi qui esaminata risulta evidente l'intrinseca eterogeneità, sia sotto il profilo sociale che sotto quello strettamente economico, delle due categorie di soggetti (titolari di una pensione minima oppure superiore al minimo), sicché non può considerarsi irrazionale una diversa disciplina di perequazione per ciascuna di esse. Senza dire che l'indicazione del citato art. 9 come *tertium comparationis* non è convincente anche sotto altro profilo e precisamente per la sua inidoneità a costituire un elemento costante di raffronto, in quanto agisce variamente secondo l'importo delle pensioni: ed appunto perciò in altri giudizi la disciplina suddetta è stata denunciata in senso inverso, reclamandosi l'applicazione della disposizione dell'art. 10, più favorevole nei singoli casi di quella dell'art. 9 ultimo citato

B) Del pari la censura non regge sotto l'altro profilo dedotto, concernente la diversità fra sistema di perequazione per il trattamento pensionistico, da un lato, e sistema di retribuzione dei lavoratori in servizio, dall'altro: sono invero palesemente diverse le posizioni dei pensionati e dei lavoratori in servizio (si veda sul punto anche la ricordata sent. n. 26 del 1980), sicché non può ritenersi arbitrario un differente ordinamento anche in tema di perequazione; il quale, peraltro, come già si è detto, è stato successivamente modificato attraverso l'aggancio delle pensioni agli indici di aumento della scala mobile dei lavoratori dell'industria (citato art. 21 L. n. 730 del 1983).

C) Ed infine non ha fondamento la censura riferita esclusivamente ai dirigenti delle aziende industriali (i pensionati INPDAI) sul rilievo che essi, a differenza degli altri pensionati, già prima dell'entrata in vigore delle norme ora impugnate, avevano una base massima di calcolo, e perciò di ammontare, della pensione: qui la diversità di trattamento - che in ogni caso andrebbe considerata non isolatamente ma in riferimento all'intero status normativo ed economico dei detti dirigenti di azienda - riguarda semmai le norme che stabiliscono la sunnominata base massima, estranee a questo giudizio, ma non anche quelle relative alla perequazione attualmente sottoposte all'esame della Corte.

10. - Il pretore di Palermo con l'ordinanza n. 391 del 1981 ha denunciato anche, per contrasto con l'art. 39 Cost., la disposizione del citato art. 10, sul rilievo che il sistema di perequazione da detta norma previsto potrebbe avere modificato in peggio i criteri stabiliti dai contratti collettivi, così violando l'autonomia contrattuale dei sindacati. Va però rilevato come la censura viene proposta non già in relazione ad una situazione costituente oggetto del giudizio a quo, bensì ad una generica ipotesi: il che, per la mancanza del necessario requisito della rilevanza, la rende inammissibile.

11. - Altra censura di cui la Corte deve occuparsi è quella mossa in riferimento all'art. 42 Cost., sul rilievo che il diritto ad una pensione predeterminata verrebbe assoggettato ad un prelievo forzoso simile ad una espropriazione senza indennizzo (pretori di Bassano del Grappa e Arezzo). È evidente però l'inesattezza della qualificazione della situazione giuridica considerata, non trattandosi dell'ablazione di un bene ma della modificazione del trattamento pensionistico (sia pure in senso sfavorevole) rispetto a quello in precedenza vigente. Non è quindi in discussione l'istituto della proprietà, pur dovendosi riconoscere che la posizione soggettiva in esame, la quale è strettamente connessa al rapporto di lavoro e al conseguente trattamento previdenziale, meriti la massima tutela, la quale però trova la sua fonte, come si è detto, nelle disposizioni degli artt. 36 e 38 della Costituzione.

12. - Neppure fondate sono le altre questioni sollevate dai pretori di Palermo e Bassano del Grappa, con riferimento agli artt. 45, 47 e 53 della Costituzione.

Fuor di proposito, invero, rispetto alla prima è invocato il principio della cooperazione mutualistica, giacché, a parte la considerazione che in tema di assicurazioni sociali prevale di norma un diverso principio (e cioè quello solidaristico, su cui cfr., da ultimo, sent. nn. 132 e 133 del 1984), nulla impedisce al legislatore di istituire, per superiori esigenze di politica sociale, un sistema previdenziale omogeneo, che impedisca macroscopiche disparità ed eventuali tensioni fra le varie categorie di lavoratori, sempre nel rispetto dei principi e delle limitazioni dei quali si è fatto sopra cenno (retro nn. 5 e 6) ed avendo riguardo alla «specialità» di alcuni rapporti.

Altrettanto inconferente è il riferimento all'art. 47, poiché qui non è in questione il fenomeno economico del risparmio, ma il ben diverso istituto della sicurezza sociale, che, come già detto, va esaminato in base ai principi, ad esso specificamente riferibili, di cui agli *artt. 36 e 38 Cost.*

Infine non ha pregio il richiamo all'art. 53 *Cost.*, non potendosi certo ritenere che la nuova disciplina sia relativa ad una imposizione tributaria; essa infatti non ha per oggetto una prestazione patrimoniale diretta a contribuire agli oneri finanziari della pubblica amministrazione, ma concerne esclusivamente, come più volte si è osservato, il regime previdenziale dei lavoratori.

13. - Alcune ordinanze hanno poi denunciato gli *artt. 16 e 18 L. 21 dicembre 1978 n. 843* nonché *14, 14 bis e 14 ter D.L. 30 dicembre 1979 n. 663*, nel testo risultante della *legge 29 febbraio 1980 n. 33*, di conversione, i quali hanno regolato diversamente talune modalità del sistema di perequazione di cui all'art. 10 *L. n. 160 del 1975*, senza tuttavia alterarne il criterio fondamentale. Queste norme, secondo i giudici rimettenti (pretori di Bassano del Grappa, Torino, Imperia, Firenze, La Spezia, Savona, Alessandria e Tribunale di Torino), violerebbero le medesime norme costituzionali indicate per l'impugnazione della norma-base (*art. 10 L. n. 160 del 1975*): pertanto le questioni ora indicate si risolvono, in effetti, nella reiterazione di quelle sopra esaminate, e risultano di conseguenza analogamente non fondate.

Con una diversa prospettazione le medesime norme degli *artt. 16 L. n. 843 del 1978* e *14 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663* (convertito nella *L. n. 33 del 1980*) sono state denunciate dal pretore di Milano, sul rilievo che esse, avendo sancito l'inapplicabilità alla quota aggiuntiva fissa della misura percentuale degli aumenti rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, avrebbero ulteriormente peggiorato il trattamento dell'art. 10 *L. n. 160 del 1975*, violando così - sempre ad avviso del giudice rimettente - gli *artt. 3, 38 e 42 Cost.* In base ai rilievi che precedono deve osservarsi anzitutto che l'unica norma in tesi correttamente invocata sarebbe quella dell'art. 38. della quale, però, nell'ipotesi suddetta si deve escludere la violazione, per la medesima ragione sopra indicata: la disciplina denunciata va infatti considerata nella sua sostanziale unitarietà e le singole disposizioni, succedutesi su alcuni punti, afferiscono strettamente alla gradualità di essa, sicché risultano prive di una propria autonomia e perciò non suscettibili di un distinto giudizio di legittimità costituzionale.

Si deve peraltro aggiungere che si tratta di misure legislative disposte in uno dei momenti più critici del fenomeno inflattivo e dirette a contenere gli effetti ad esso conseguenti, gravemente negativi per la generalità dei cittadini e quindi anche per i pensionati; la previsione normativa peraltro è stata contenuta in limiti quantitativi talmente esigui (si è già detto della modestissima portata della quota fissa), da escluderne una sensibile incidenza nel quadro complessivo del singolo trattamento pensionistico.

14. - Dal pretore di Torino (ord. n. 319 del 1984), è stata denunciata la disposizione dell'art. 19 citata. *L. n. 843 del 1978*, la quale stabilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di più pensioni.

Anche tale questione è destituita di fondamento.

La perequazione ha invero la peculiare finalità di compensare il lavoratore delle conseguenze dell'accresciuto costo della vita, costo che non irrazionalmente viene considerato soltanto una volta, onde determinare un unico aumento di quanto corrisposto a titolo di pensione o di retribuzione. Ciò può trovare anche conferma nella disciplina dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale, la quale, a norma dell'art. 1, quarto comma, *L. 27 maggio 1959 n. 324*, compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

15. - Il pretore di Milano ha infine denunciato, per contrasto con l'art. 3 *Cost.*, l'art. 1 *L. 29 febbraio 1980 n. 33*, nella parte in cui, aggiungendo al *D.L. n. 663 del 1979*, in sede di conversione, l'art. 14 bis, prevede la periodicità semestrale della perequazione delle pensioni, mentre i lavoratori in servizio fruiscono di un'indicizzazione delle retribuzioni con periodicità trimestrale.

Anche tale censura non può trovare accoglimento, in quanto, come già accennato, diversa è la posizione dei lavoratori in servizio rispetto a quella dei pensionati, onde non risulta arbitraria la disciplina che, anche su questo punto, preveda una regolamentazione differenziata per le due categorie. Può anche aggiungersi che la disposizione denunciata rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla normativa precedente, che prevedeva l'indicizzazione annuale (art. 10 citata *L. n. 160 del 1975*) e va

collocata quindi nell'ampio quadro gradualmente migliorativo del sistema pensionistico, in corrispondenza all'evoluzione della situazione socio-economica del Paese.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei *D.M. 20 ottobre 1977* e 5 gennaio 1980, sollevata in riferimento agli *artt. 3, 36, 38, 42 e 47 Cost.* dal pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1 D.L. 23 dicembre 1977 n. 942* convertito nella *legge 27 febbraio 1978 n. 41*, sollevata in riferimento all'*art. 39 Cost.* dal pretore di Palermo, con l'ordinanza n. 391 del 1981 indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1 D.L. 23 dicembre 1977 n. 942*, convertito nella *legge 27 febbraio 1978 n. 41*, nonché dell'*art. 10 L. 3 giugno 1975 n. 160*, sollevate in riferimento agli *artt. 3, 35, 36, 38, 42, 45, 47 e 53 Cost.* dai pretori di Aosta, Bassano del Grappa, Arezzo, Padova, Palermo, Imperia, Firenze, Genova, La Spezia, Savona, Alessandria, Torino, Milano e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli *artt. 16 e 18 L. 21 dicembre 1978 n. 843* nonché *14, 14 bis e 14 ter D.L. 30 dicembre 1979 n. 663*, così come convertito nella *L. 29 febbraio 1980 n. 33*, sollevate, in riferimento agli articoli della Costituzione citati sub 3, dai pretori di Bassano del Grappa, Torino, Imperia, Firenze, La Spezia, Savona, Alessandria, Milano e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 19 L. n. 843 del 1978* sollevata in riferimento agli *artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.* dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1 L. n. 33 del 1980* sollevata in riferimento agli *artt. 3, 36, 38, 42, 47 Cost.* dal pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.

Corte di cassazione**ordinanza 18 novembre 2016 n. 23467****FATTO E DIRITTO**

Ritenuto che con ricorso in data 24 marzo 2015, Lodovico Sonego ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia l'annullamento della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. n. 930/3284 del 23 gennaio 2015 del Segretario generale della Presidenza della Regione, di diniego del calcolo dell'ammontare del vitalizio di assessore regionale, della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di prot. n. 1626/3284 del 5 febbraio 2015, a firma del Presidente, nonché della nota del 13 agosto 2014, prot. n. 5466/P del Segretario generale della Presidenza della Regione, e di ogni altro atto connesso o presupposto, anche non noto; ha chiesto altresì l'accertamento del proprio diritto all'assegno vitalizio, con conseguente condanna della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o, in via alternativa, del Consiglio regionale, all'erogazione dello stesso;

che, a sostegno della richiesta, il Sonego ha riferito: (a) di avere ricoperto la carica di consigliere della Regione Friuli-Venezia Giulia nella sesta, nella settima e nell'ottava legislatura (nel periodo compreso fra l'anno 1988 e l'anno 2003); (b) di avere svolto sia l'incarico di assessore regionale, mantenendo il seggio di consigliere regionale, nella settima legislatura (nel periodo 1993-1998), sia l'incarico di assessore regionale esterno nel periodo compreso fra l'anno 2003 e l'anno 2008, con delega ai trasporti; (c) di essere stato eletto senatore alle elezioni politiche del 2013 e di essere attualmente in costanza di carica;

che il ricorrente ha dedotto di avere maturato i requisiti richiesti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 13, al fine di ottenere il vitalizio cumulativo per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale, di avere presentato alla Regione istanza di attribuzione del vitalizio spettante agli assessori cessati dall'incarico, e di avere richiesto la sospensione della erogazione del beneficio fino al completamento del suo mandato da senatore;

che con il ricorso il Sonego ha sostenuto che la sopravvenuta legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), la quale ha mutato i requisiti per l'accesso al vitalizio, non troverebbe applicazione alla presente fattispecie, avendo egli presentato la propria domanda nella vigenza del precedente regime (in data 7 marzo 2014) e avendo già maturato i requisiti per il riconoscimento del diritto al vitalizio cumulativo precedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina (vigente dal 1° marzo 2015);

che si è costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, ovvero del giudice ordinario, e contestando nel merito la domanda del ricorrente;

che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il Sonego ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 13 ottobre 2015, con cui ha chiesto dichiarare che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda proposta dal ricorrente, ovvero – in via subordinata – dichiarare a quale diverso organo giurisdizionale spetta la decisione della controversia;

che la Regione, con il suo controricorso, ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base della requisitoria scritta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., che ha concluso affinché sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

che, secondo il pubblico ministero, la giurisdizione del giudice contabile postula una controversia in materia pensionistica, avente quindi ad oggetto un rapporto, di natura pensionistica e dalla connotazione pubblicistica, intercorrente tra il titolare del trattamento di quiescenza e l'ente

previdenziale di riferimento; sicché la controversia sorta a seguito degli atti con cui la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha negato a Lodovico Sonogo il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio esula dalla cognizione della Corte dei conti, atteso che la natura dell'emolumento non può essere assimilata, neppure indirettamente ed in via analogica, a quella concernente l'assegno pensionistico;

che ha inoltre affermato il pubblico ministero requirente che quello alla corresponsione dell'assegno vitalizio non è un interesse legittimo, bensì un diritto soggettivo, il che esclude che spetti al giudice amministrativo pronunciarsi sulla domanda proposta dal ricorrente, non essendo il contenzioso in esame ricompreso in alcuno dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133 cod. proc. amm.;

che le conclusioni scritte del pubblico ministero e il decreto del presidente di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati agli avvocati delle parti;

che in prossimità della camera di consiglio il Sonogo e la Regione hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che la controversia sulla spettanza o meno del vitalizio cumulativo per le funzioni svolte da consigliere regionale e da assessore regionale è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14920);

che, infatti, da un lato va esclusa la natura pensionistica dell'assegno in questione, avendo esso una diversità di finalità e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti;

che, dall'altro, la posizione giuridica soggettiva che fa capo al singolo ha la consistenza del diritto soggettivo, non dell'interesse legittimo, giacché con riguardo alla erogazione dell'assegno l'Amministrazione regionale svolge un compito esclusivamente ricognitivo della ricorrenza delle prescritte condizioni di legge, senza alcun margine di valutazione discrezionale in punto di *an* o di *quantum*;

che, pertanto, in conformità delle conclusioni scritte del pubblico ministero, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse;

che il giudice ordinario provvederà anche sulla liquidazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 18 novembre



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

(<https://www.youtube.com/channel/UCeYLARcACcaaUKY-cAjm6yQ>)



(<https://www.linkedin.com/company/conferenza-assemblee-legislative-regioni>)



(https://www.instagram.com/consigli_reg/)

RENDICONTI GRUPPI
CONSILIARI

(/BANCADATI-

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE ▼

COMUNICATI STAMPA

(/COMUNICATI-

STAMPA/INDEX.PHP)
STORICO ▼

News

Comunicati Stampa

22-01-2018 - UDINE, 22 GENNAIO 2018

ASSEMBLEA PLENARIA A UDINE. APPROVATO ORDINE DEL GIORNO IN MATERIA DI VITALIZI.

La Conferenza dei Presidenti si è riunita oggi a Udine nella sede della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia. Erano presenti i Presidenti: Giuseppe Di Pangrazio (Abruzzo), Roberto Bizzo (Provincia di Bolzano), Nicola Irto (Calabria), Rosetta D'Amelio (Campania), Franco Iacop (Friuli Venezia Giulia), Raffaele Cattaneo (Lombardia), Antonio Mastrovincenzo (Marche), Gianfranco Ganau (Sardegna), Eugenio Giani (Toscana), Bruno Dorigatti (Provincia di Trento), Donatella Porzi (Umbria)

Durante la seduta, ospitata e coordinata dal Presidente Iacop, è stato approvato il seguente ordine del giorno in materia di vitalizi:

La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria a Udine il 22 gennaio 2018

PREMESSO che

- tutte le Regioni nel 2012 hanno abolito l'istituto del vitalizio;
- nell'ambito delle misure di contenimento dei costi della politica nelle Regioni, l'art. 2, comma 1, lettera m) del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ha ridefinito in senso fortemente restrittivo i criteri di accesso all'assegno vitalizio per l'attività svolta in qualità di consigliere regionale;
- a seguito di tale intervento normativo, tutte le Assemblee sono intervenute con proprie leggi regionali di manutenzione degli istituti in essere per ciò che concerne il trattamento economico dei Consiglieri regionali, a partire dall'abrogazione dell'Istituto del vitalizio per le legislature successive all'approvazione delle leggi regionali;
- i Presidenti hanno ritenuto opportuno poter individuare, in relazione a questa tematica molto sensibile per l'opinione pubblica, alcuni parametri comuni per le Regioni allo scopo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento alle situazioni in essere;
- ciò ha portato in data 10 ottobre 2014 all'adozione da parte della Conferenza di un ordine del giorno (n.08/2014) contenente "Linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio", con cui sono state previste alcune misure per la riduzione temporanea e circostanziata dei vitalizi relativamente al triennio 2014(5)-2017(18);

CONSIDERATO che

- le predette Linee Guida sono state recepite in molte Regioni a cavallo tra il 2014 ed il 2015, le quali hanno così adottato le misure temporanee di decurtazione degli assegni vitalizi ivi previste per il triennio successivo richiamandosi ai contenuti del citato Ordine del giorno;

- in alcune Regioni gli interventi adottati sono giunti a scadenza a

le iniziative che saranno i loro effetti nel corso del corrente anno;

- da più parti è stata già manifestata la volontà di adottare misure regionali finalizzate a prorogare gli interventi di riduzione temporanea dei vitalizi;
- alla luce anche del contenzioso giurisprudenziale insorto a seguito dell'adozione dei provvedimenti regionali degli anni precedenti, si è ritenuto opportuno e necessario effettuare tutti gli approfondimenti del caso al fine di predisporre una successiva deliberazione;

RILEVATO che

- nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, vero e proprio leading case ai nostri fini risulta la sentenza n. 173/2016 della Corte, all'interno della quale possono essere individuate informazioni utili per valutare la legittimità delle misure di riduzione temporanea dei vitalizi adottate dai Consigli regionali e la loro eventuale proroga;
- precisamente, con la citata sentenza è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1 della L. n. 147/2013, la quale aveva previsto un "contributo di solidarietà" a carico delle cd. "pensioni d'oro", ed è stato chiarito che questa forma di contributo, per superare il vaglio di costituzionalità e configurarsi come misura effettivamente improntata alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve presentarsi come prelievo sostenibile e proporzionato, ponendosi in ogni caso come misura contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta; così come confermato, con riferimento all'ordinamento parlamentare, nella sentenza n. 213 del 2017;

PRESO ATTO inoltre che

- a livello nazionale, lo scorso 22 marzo 2017 l'Ufficio di Presidenza della Camera ha introdotto un contributo di solidarietà, una tantum e di importo crescente per i trattamenti superiori a 70.000 euro;

APPURATO che

- in merito al contenzioso originato avverso le leggi regionali adottate secondo lo spirito di cui sopra è intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2017, riconosciuto quale Giudice competente a seguito della ordinanza n. 23467 del 18 novembre 2016 delle Sezioni unite e civili della Corte di Cassazione con cui è stata dichiarata la giurisdizione in materia del giudice ordinario, che ha rigettato il ricorso proposto da parte di alcuni ex Consiglieri in qualità di destinatari dei provvedimenti stessi;

FATTA PROPRIA

- la nota di approfondimento acclusa al presente ordine del giorno redatta dal Centro studi sui Parlamenti della LUISS Guido Carli;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSTATATO

ribadisce la volontà di continuare nella direzione del contenimento dei costi della politica, come uno degli strumenti, a sostegno delle misure a favore del contenimento della spesa pubblica

CONDIVIDE CHE

le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale non sono tali da escludere la legittimità di ulteriori provvedimenti di riduzione degli assegni vitalizi a partire dall'anno 2018, i quali tuttavia non potranno essere meccanicamente riproduttivi delle misure di riduzione già adottate sulla base delle Linee Guida della Conferenza o dei provvedimenti stessi adottati in ciascuna Regione; nell'ambito della piena autonomia legislativa di ciascuna Regione, le proposte di misure volte ad adottare le nuove forme di contributo di solidarietà dovranno presentarsi come interventi sostenibili.

 INIZIATIVE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELL'ODG APPROVATO DALLA CONFERENZA IL 10.10.14 SULLE MISURE DI RIDUZIONE DEI VITALIZI IN GODIMENTO – E MATURATI PRIMA DELL'ABOLIZIONE – DEI CONSIGLIERI REGIONALI (odg n. 08/2014) ([/dbdata/news/pdf/\[5a6afeb70f471\]tabella_iniziative_post_odg_10.10.14.pdf](#))



2007-2026 Tutti i diritti riservati

Via P. Cossa, 41 - 00193 ROMA - tel. 06.36003673 - fax 06.36004775



(<https://www.gogetssl.com>)



**INIZIATIVE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO DALLA CONFERENZA IL 10 OTTOBRE 2014:
ORDINE DEL GIORNO SULLE MISURE DI RIDUZIONE
DEI VITALIZI IN GODIMENTO – E MATURATI PRIMA DELL'ABOLIZIONE –
DEI CONSIGLIERI REGIONALI (ordine del giorno della Conferenza n. 08/2014)**

FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>L. R. n. 2 del 13 febbraio 2015</u> (artt. 2-3)
LAZIO	<u>L. R. n. 12 del 24 novembre 2014</u> (art. 7)
LOMBARDIA	<u>L. R. n. 25 del 1° ottobre 2014</u> ¹ (artt. 2-3-4)
MARCHE	<u>L. R. n. 34/2014</u> (art. 14)
MOLISE	<u>L. R. n. 11 del 18 aprile 2014</u> (art. 9) <u>L. R. n. 9 del 4 maggio 2015</u> (art. 13)
PIEMONTE	<u>L. R. n. 21 del 15 dicembre 2014</u> (artt. 1-2-3)
PUGLIA	<u>L. R. n. 17 del 9 aprile 2014</u> ² (art. 1)
SARDEGNA	Delibera n. 31 del 18 dicembre 2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ³
SICILIA	Già adottate precedenti iniziative ⁴
TOSCANA	<u>L. R. n. 86 del 29 dicembre 2014</u> (artt. 71- 72 e art. 75)
TRENTINO ALTO ADIGE	<u>L. R. n. 4 dell' 11 luglio 2014</u> (art. 1) <u>L.R. n. 5 dell'11 luglio 2014</u> (artt. 1-2-3-4) ⁵
VALLE D'AOSTA	<u>L. R. n. 19 dell'11 dicembre 2015</u> (artt. 5-6)
VENETO	<u>L. R. 23 dicembre 2014, n. 43</u> (artt. 1-2)

¹ Precedente l'odg della Conferenza.

² Precedente l'odg della Conferenza.

³ Precisamente, con tale delibera si sospendeva per il triennio 2015/2017 l'adeguamento ISTAT del valore dei vitalizi.

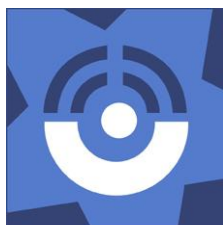
⁴ Precedenti l'odg della Conferenza: i trattamenti pensionistici comunque denominati dei deputati cessati dal mandato e del personale in quiescenza dall'ARS (siano essi diretti o di reversibilità) sono stati tutti assoggettati all'applicazione del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013 n.147, recepito nell'ordinamento interno, in conformità alle delibere 35/2014 e 36/2014 adottate dal Senato della Repubblica, con **DPA n. 293/2014** (per il personale in quiescenza) e **296/2014** (per i deputati cessati dal mandato) per il periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2016, con decorrenza dal mese di gennaio 2014.

⁵ Precedenti l'odg della Conferenza.

NUOVI INTERVENTI IN ITINERE

BASILICATA	<u>L.R. 29/05/2017, n. 10</u> (art. 1)
CAMPANIA	<u>L. R. n. 38 del 29 dicembre 2017</u> (art. 1)
EMILIA- ROMAGNA	<u>L. R. n. 7 del 11/05/2017</u> (artt. 1- 2- 3)
MARCHE	<u>L. R. 28 aprile 2017 n. 15</u> (art. 30)
SARDEGNA	Delibera n. 213 del 13 dicembre 2017 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale⁶
TOSCANA	<u>L. R. n. 78 del 27 dicembre 2017</u> (art. 14)
VALLE D'AOSTA	<u>L. R. 21 dicembre 2016, n. 24</u> (art. 2)

⁶ Di preciso, con tale delibera è stato sospeso l'adeguamento all'indice ISTAT del valore dei vitalizi fino alla data del 30 giugno 2019.



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

ORDINE DEL GIORNO

LINEE GUIDA SULL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO

La Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 10 ottobre 2014

PREMESSO CHE

A seguito delle recenti modifiche legislative statali e regionali la più parte delle Assemblee è intervenuta con proprie leggi regionali di manutenzione degli Istituti in essere per ciò che concerne il trattamento economico dei Consiglieri regionali, a partire dall'abrogazione dell'Istituto del vitalizio per le legislature successive all'approvazione delle leggi regionali (2011).

PREMESSO CHE

i Presidenti hanno ritenuto opportuno poter individuare, su un tema molto sensibile per l'opinione pubblica, alcuni parametri che possano essere presi a fattor comune da tutte le Regioni con l'obiettivo dichiarato di disporre di un quadro interregionale omogeneo in riferimento alle situazioni in essere.

PREMESSO CHE

l'opportunità di un'omogeneità dei trattamenti in essere nelle Regioni italiane tiene conto della circostanza che non tutte le Regioni andranno a rinnovo nei prossimi mesi e che alcune hanno di recente adottato provvedimenti di riforma, le seguenti misure costituiscono i parametri minimi e comuni a cui tutte le Regioni intendono fare riferimento per interventi in materia entro la fine dell'anno.

***La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e delle Province autonome
ha approvato le seguenti misure***

Diritto all'assegno vitalizio

*A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale, l'assegno vitalizio compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto **sessantacinque anni di età** e che abbiano corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale.*

La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, in analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti

L'entrata in vigore della norma incide indistintamente sulle diverse posizioni di chi ancora non percepisce il vitalizio, risultando applicabile anche per chi è cessato dalla carica sotto la vigenza della pregressa legge regionale che prevedeva requisiti anagrafici più favorevoli, ma non ha ancora maturato il diritto alla corresponsione e erogazione; o nelle ipotesi di sospensione della corresponsione dell'assegno vitalizio.

Riduzione temporanea dei vitalizi (triennio 2015-2017)

*Tenuto conto della necessità di rivedere l'entità del diritto secondo criteri di **temporaneità**, **ragionevolezza** e **proporzionalità** rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica ed alle esigenze di bilancio, si adottano le seguenti misure:*

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 6% di riduzione dell'importo lordo fino a euro 1.500,00;- 9% di riduzione per l'importo lordo superiore a euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00;- 12% di riduzione per l'importo eccedente euro 3.501,00 a 6.000,00;- 15% oltre 6.000,00. |
|---|

È facoltà per coloro che hanno un reddito complessivo annuo inferiore o pari a 18.000 euro di richiederne l'esenzione, dietro presentazione di documentazione.

Le predette aliquote sono maggiorate del **40%** qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.

In merito alla previsione di un tetto al cumulo dei vitalizio verranno avviate iniziative di confronto con i membri del Parlamento della Repubblica al fine di addivenire ad una soluzione condivisa.

Le Regioni possono prevedere nelle rispettive leggi regionali la ridefinizione delle aliquote in virtù delle diverse situazioni anagrafiche di percezione dell'assegno vitalizio; in conformità comunque alle decisioni già adottate.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

12/174/CR1/C1

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

e

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

riunite in Assemblea congiunta il 5 dicembre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” in corso di conversione in Parlamento;

VISTO il disegno di legge di conversione, come approvato dalla camera dei Deputati (AC5520), modificato dal Senato della Repubblica (AS3570) nel testo del maxi emendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo unico di conversione, approvato nella seduta del 4 dicembre 2012 e attualmente in seconda lettura all'esame della Camera dei Deputati (AC5520 – B);

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 1 “rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni”, modificato in sede di conversione, prevede un controllo della corte dei conti sui rendiconti dei gruppi, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il testo dell'articolo 2 “Riduzione dei costi della politica nelle Regioni”, modificato in sede di conversione, introduce nuove disposizioni alle quali le Regioni sono chiamate a provvedere entro il 23 dicembre 2012, tra cui, qui di seguito riportate:

lett. c) *“abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La Regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b)...”*

lett. h) *“abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi*

consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione...”;

RILEVATA la volontà delle Regioni di proseguire nel processo intrapreso di contenimento delle spese degli organi delle Regioni attraverso un’azione sinergica e una **totale condivisione delle decisioni, conseguenti ed anche ulteriori rispetto a quanto prescritto dal decreto legge n. 174;**

SOTTOLINEATO che le azioni recentemente intraprese dalle due Conferenze e le modifiche apportate in sede legislativa contribuiranno in misura significativa alla **piena attuazione** delle politiche di riduzione dei costi complessivi e renderanno possibile **l’armonizzazione delle misure** da adottare a livello regionale;

RIBADITO l’impegno a sviluppare nell’ambito della leale collaborazione un’azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità dell’azione di Governo (Giunte ed Assemblee) nelle diverse Istituzioni del Paese, espresso congiuntamente dalle due Conferenze da ultimo in data 30 ottobre 2012;

CONFERMANO

- in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera b), quanto convenuto nella delibera della CSR del 30 ottobre u.s., poiché le Regioni in tale data – definendo il trattamento economico onnicomprensivo – avevano già individuato anche le spese per l’esercizio del mandato.

CONVENGONO

- di provvedere a quanto disposto dall’articolo 2 **lettera c)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **individuando un unico modello “virtuoso” di calcolo dell’indennità di fine mandato**, tenuto conto che ciascuna tra le Regioni che già adottano tale modello presenta una propria peculiare virtuosità relativa a: tassazione, trattenuta, modalità di compartecipazione da parte dell’Ente, percentuale di contribuzione a carico del consigliere regionale. Si ritiene, pertanto, di adottare quale modello più virtuoso per l’indennità di fine mandato quello che dispone *una indennità di carica mensile lorda per anno per un massimo di 10 anni.*

CONVENGONO

- di definire, ai sensi di quanto disposto dalla **lettera g)** dell’art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, **il parametro di virtuosità** che individua l’importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari, a decorrere

dal 1° gennaio 2013, in: € 5.000,00 (cinquemila/00) per consigliere (confermando la delibera della CSR del 30 ottobre u.s. che individuava la regione più virtuosa), a cui si aggiunge, ai fini di tener conto “delle dimensioni del territorio e della popolazione residente” (**come previsto dal testo del disegno di legge di conversione approvato dal Senato**) un importo complessivo pari a € 0,05 (zero/zerocinque) per abitante, fermo restando che sono a carico dell’Ente le dotazioni strumentali e logisitiche ad uso dei gruppi consiliari.

CONVENGONO

pur non essendo prevista l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul “parametro omogeneo” nel testo del decreto legge n. 174/2012 in corso di conversione

- di stabilire ai sensi della **lettera h)** del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, che, a decorrere dalla prossima legislatura regionale, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare complessivo della **spesa per il personale dei gruppi** consiliari deve equivalere al costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l’importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

CONVENGONO ALTRESÌ

di definire sin d’ora

- **un modello di rendiconto dei gruppi consiliari**, prescritto dall’articolo 1 comma 9 del decreto-legge n. 174, come modificato in sede di conversione, affinché si possa assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto (vedi allegato A).

Roma, 5 dicembre 2012

ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO			
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro	
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
TOTALE ENTRATE		euro	
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO			
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro	
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro	
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro	
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro	
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro	
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro	
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro	
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro	
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro	
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro	
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro	
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro	
TOTALE USCITE		euro	

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 IN CORSO DI CONVERSIONE IN PARLAMENTO

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del dl n. 174/2012 in corso di conversione deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.*
2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.*
3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:*
 - a. *ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;*
 - b. *non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;*
 - c. *i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;*
 - d. *non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.*
4. *Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:*
 - a. *spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;*
 - b. *spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;*
 - c. *spese telefoniche e postali;*
 - d. *per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;*
 - e. *per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;*
 - f. *per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;*

g. *per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;*

h. *per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;*

i. *altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.*

5. *Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.*

6. *Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:*

a. *per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;*

b. *per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;*

c. *per spese relative all'acquisto di automezzi.*

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. *Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*

2. *La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.*

3. *Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.*

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. *Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012 in corso di convenzione deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.*

2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.*

3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.*

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.